


Il Mediatore Europeo

RELAZIONE ANNUALE


19**97**



Il Mediatore Europeo

RELAZIONE ANNUALE

1997



Strasburgo, 20 aprile 1998

On. José María Gil-Robles Gil-Delgado

Presidente
Parlamento europeo
rue Wiertz
B - 1047 Bruxelles

Signor Presidente,

a norma dell'articolo 138 E, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea, e dell'articolo 3, paragrafo 8, della decisione del Parlamento europeo sullo Statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore, presento la mia relazione per l'anno 1997.

Jacob Söderman,
Mediatore europeo

1 PREFERENZA DEL MEDIATORE EUROPEO 11**2 DENUNCE AL MEDIATORE 15****2.1 LA BASE GIURIDICA DELL'ATTIVITÀ DEL MEDIATORE 16****2.2 MODALITÀ DI TRATTAMENTO DELLE DENUNCE 17**

2.2.1 Il mandato del Mediatore europeo 17

2.2.2 Ricevibilità delle denunce 27

2.2.3 Giustificazione delle indagini 29

2.3 ANALISI DELLE DENUNCE 31**2.4 RACCOMANDAZIONE DI CONTATTARE ALTRI ORGANI****E TRASFERIMENTI 31****2.5 DECISIONI A SEGUITO DI UN'INDAGINE DEL MEDIATORE 32****3 DECISIONI A SEGUITO DI UN'INDAGINE 35****3.1 CASI NEI QUALI NON SI È RILEVATA CATTIVA AMMINISTRAZIONE 35****3.1.1 Parlamento europeo**

Decisione su una collocazione in disponibilità ai sensi dell'articolo 41 dello statuto del personale 35

Trattamento di un esposto 37

3.1.2 Parlamento europeo, Commissione europea, Corte dei conti,

Comitato delle regioni e Comitato economico e sociale 40

Denuncia *Actio popularis*: limiti d'età nei concorsi di assunzione 40**3.1.3 Consiglio dell'Unione europea 43**

Assunzione: esclusione da un concorso 43

3.1.4 Consiglio dell'Unione europea e Commissione europea 45

Discriminazione nei concorsi generali 45

Assunzione: valutazione dell'esperienza professionale e mancata risposta alla corrispondenza 47

3.1.5 Commissione europea 52

Selezione di tirocinanti: ammissione al "Libro Blu" 52

Rifiuto di accettare un certificato Eur 1 dalla Costa d'Avorio 53

Assunzione: procedura di selezione alle prove orali 58

Libertà di circolazione: trattamento di esposti presentati alla Commissione 59

| | |
|--|-----|
| Assunzione di un agente temporaneo | 68 |
| Risoluzione di un contratto | 71 |
| Interpretazione di un regolamento della Commissione | 73 |
| Diritto di libera circolazione di persone in prepensionamento | 77 |
| Assunzione: livello di qualifiche richieste per partecipare a un concorso | 80 |
| Gara d'appalto: procedura | 83 |
| Rescissione di un subappalto Phare: responsabilità della Commissione | 86 |
| Rifiuto di accesso a un documento | 90 |
| Presunto ritardo nel pagamento di una sovvenzione | 92 |
| Trattamento di una richiesta di informazioni da parte di un ufficio di rappresentanza della Commissione europea | 97 |
| Contratto di assistenza tecnica in Algeria | 101 |
| Mancato riconoscimento di un diploma di un paese terzo | 104 |
| Riconoscimento di un diploma: trattamento di un esposto presentato alla Commissione | 108 |
| Finanziamento di un progetto a titolo del programma MED-URBS | 112 |
| Trattamento da parte di un ufficio di rappresentanza della Commissione europea | 114 |
| Assunzione di un agente temporaneo | 115 |
| Sistemi di radionavigazione in Europa: mancata attuazione | 116 |
| Agricoltura: gara d'appalto per la fornitura di farina di segale | 118 |
| Ricorso contro una decisione di non prolungare un programma interuniversitario | 119 |
| Personale: pagamento dello scatto retributivo | 121 |
| Sviluppo: richiesta di finanziamento ai sensi di una linea di bilancio per le foreste tropicali | 124 |
| Presunta mancata risposta ad un esposto | 125 |
| Personale: rimborso da parte dell'amministrazione | 127 |
| Assunzione: diritti di una persona iscritta sull'elenco di riserva | 128 |
| Mancata promozione di un funzionario della Commissione | 131 |
| Personale: libertà di espressione | 134 |
| Importazione di autovetture in uno Stato membro: trattamento di un esposto presentato alla Commissione | 138 |
| Assunzione: esclusione da un concorso pubblico | 141 |
| Trattamento di un esposto presentato alla Commissione | 142 |
| Esenzione dall'IVA per servizi forniti a un fornitore della Commissione | 144 |
| Assunzione: scadenza dell'elenco di riserva | 146 |
| Imposte su remunerazione corrisposta ad esperti | 148 |
| Selezione di partecipanti a una gara d'appalto | 151 |
| Assunzione contestata | 152 |
| Candidatura respinta nel quadro del programma Copernicus | 156 |
| L'indagine della Commissione sulla tassa annuale applicata ai passaporti italiani | 156 |

| | | |
|------------|--|------------|
| | Offerta respinta nel contesto di una gara d'appalto | 159 |
| | Procedure di aggiudicazione di una gara d'appalto in Pakistan | 162 |
| | Contestazione dell'inquadramento di un funzionario | 164 |
| | Mancata ammissione a un concorso | 168 |
| 3.1.6 | Corte di giustizia | 171 |
| | Assunzione: criteri per la selezione di candidati in un concorso pubblico | 171 |
| 3.2 | DENUNCE RITIRATE DELL'INTERESSATO | 174 |
| 3.2.1 | Commissione europea | 174 |
| | Ritardi nelle risposte ai denunciati | 174 |
| | Assunzione: informazioni errate | 174 |
| | Dazi antidumping | 175 |
| | Ricerca: rifiuto di informazioni | 175 |
| 3.3 | CASI CHIUSI PER ALTRE RAGIONI | 176 |
| 3.3.1 | Parlamento europeo | 176 |
| | Licenziamento da parte del Parlamento | 176 |
| 3.3.2 | Parlamento europeo e Commissione europea | |
| | Trattenuta di un'imposta comunitaria da parte della Commissione e del Parlamento europeo a interpreti free-lance | 176 |
| 3.3.3 | Commissione europea | 178 |
| | Mancato riconoscimento di lauree in medicina con specializzazione in sanità pubblica da parte delle autorità spagnole | 178 |
| | Presunta discriminazione in un esame | 179 |
| | Personale: diritti pensionistici di un agente locale | 180 |
| 3.3.4 | Corte dei conti | 180 |
| | Ammissibilità: superamento dei termini | 180 |
| 3.4 | CASI RISOLTI DALL'ISTITUZIONE | 181 |
| 3.4.1 | Parlamento europeo | 181 |
| | Assunzione: discriminazione linguistica. | 181 |
| | Esclusione da una gara d'appalto | 181 |
| | Importi corrisposti ai tirocinanti | 182 |
| | Avviso di ricezione di una petizione al Parlamento europeo | 183 |
| 3.4.2 | Consiglio dell'Unione europea | 185 |
| | Conservazione dei progetti di ordine del giorno del Consiglio Giustizia e Affari interni. | 185 |
| 3.4.3 | Commissione europea | 187 |
| | Mancata risposta alla corrispondenza. | 187 |
| | Tattamento di denunce sugli ostacoli ai pagamenti della sicurezza sociale. | 190 |
| | Divulgazione di documenti concernenti procedure di infrazione. | 192 |
| | Mancata risposta a lettere | 193 |

| | | |
|------------|--|------------|
| | Libertà di circolazione delle persone: esame di un esposto da parte della Commissione | 195 |
| | Richiesta di informazioni | 196 |
| | Mancata risposta a una lettera | 197 |
| 3.4.4 | Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMA) | 197 |
| | Registrazione di medicinali veterinari sull'elenco dell'EMA | 197 |
| 3.5 | CONCILIAZIONI AMICHEVOLI OTTENUTE DAL MEDIATORE EUROPEO | 198 |
| 3.5.1 | Commissione europea | 198 |
| | Assunzione: pubblicazione dei nomi e dei punteggi dei candidati che si sono qualificati a un concorso | 198 |
| | Ritardo nel pagamento di onorari e spese di bilancio | 204 |
| | Ritardo nel pagamento di servizi di traduzione | 207 |
| 3.6 | CASI CHIUSI CON UNA VALUTAZIONE CRITICA DEL MEDIATORE | 209 |
| 3.6.1 | Commissione europea | 209 |
| | Controlli insufficienti prima della designazione di un rappresentante "BRE" | 209 |
| | Misure adottate dalla Commissione per aiutare gli agenti di dogana portoghesi dopo l'entrata in vigore del mercato interno | 214 |
| | Assunzione: misure irragionevoli ed esagerate contro un candidato | 218 |
| | Omissione di compiere passi adeguati per informare il personale esterno della sua posizione. | 221 |
| | Responsabilità per progetti finanziari dalla Comunità: il programma LIFE | 227 |
| | Ritardo nel pagamento di onorari e spese e mancata risposta a dei solleciti | 229 |
| | Accuse di infrazione di una direttiva: esame di un esposto presentato alla Commissione | 233 |
| | Responsabilità della Commissione nei confronti delle "organizzazioni intermedie". | 235 |
| | Assunzione: criteri di valutazione e divulgazione dei nomi dei correttori delle prove | 242 |
| | Assunzione: procedure in un concorso generale | 246 |
| | Assunzione: informazione del candidato | 249 |
| | Rifiuto di accesso del pubblico ai documenti. | 251 |
| | Assunzione: ricorso contro la decisione di una commissione giudicatrice | 254 |
| | Riconoscimento di un diploma: trattamento inadeguato di un esposto. | 256 |
| | Selezione di un consulente per l'esecuzione di un progetto TACIS | 259 |
| | Personale: classificazione errata di un esperto | 262 |
| | Mancato rispetto del segreto medico | 266 |
| | Mancanza di trasparenza nello svolgimento di un concorso | 269 |
| | Critiche sullo svolgimento di un concorso | 273 |
| | Rimborso di spese mediche | 279 |

| | | |
|------------|---|------------|
| 3.7 | INDAGINI DI PROPRIA INIZIATIVA DEL MEDIATORE | 280 |
| | Svolgimento di un concorso | 280 |
| | Procedure amministrative della Commissione per trattare ricorsi riguardanti le violazioni del diritto comunitario da parte dei Stati membri | 282 |

4 RELAZIONI CON IL PARLAMENTO EUROPEO,

LA COMMISSIONE EUROPEA E

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA **287**

| | | |
|------------|--|------------|
| 4.1 | IL PARLAMENTO EUROPEO E LA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI | 287 |
| 4.2 | LA COMMISSIONE EUROPEA | 289 |
| 4.3 | IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA | 291 |

5 RELAZIONI CON I DIFENSORI CIVICI NAZIONALI E ORGANI

CORRISPONDENTI **293**

| | | |
|------------|--|------------|
| 5.1 | LA RETE DI COLLEGAMENTO | 293 |
| 5.2 | COOPERAZIONE NEL TRATTAMENTO DELLE DENUNCE | 294 |
| 5.3 | COOPERAZIONE CON I DIFENSORI CIVICI REGIONALI E ORGANI CORRISPONDENTI | 295 |
| 5.4 | RIUNIONE DEI DIFENSORI CIVICI NAZIONALI D'EUROPA | 296 |
| 6 | RELAZIONI PUBBLICHE | 299 |
| 6.1 | EVENTI PRINCIPALI DEL 1997 | 300 |
| 6.2 | CONFERENZE E INCONTRI | 302 |
| 6.3 | ALTRI EVENTI | 314 |
| 6.4 | PUBBLICAZIONI | 319 |
| 6.5 | RELAZIONI CON I MEZZI DI INFORMAZIONE | 320 |

ALLEGATI

| | | |
|-----------|---|------------|
| A. | STATISTICHE | 323 |
| B. | IL BILANCIO DEL MEDIATORE | 328 |
| C. | IL PERSONALE DEL MEDIATORE EUROPEO | 330 |

1 PREFAZIONE DEL MEDIATORE EUROPEO

La presente è la terza relazione annuale del Mediatore europeo, ma solo la seconda a coprire un intero anno di attività. Sebbene l'Ufficio si trovi ancora in una fase relativamente iniziale di sviluppo, nel 1997 siamo già riusciti ad avviare un maggior numero di indagini di propria iniziativa, a chiudere un maggior numero di casi con decisioni motivate ed a ottenere più risultati positivi per i denunciati. Sono state proposte con successo tre conciliazioni amichevoli ed è stata presentata al Parlamento europeo una prima relazione speciale.

Nel corso dell'anno è stato, inoltre, inaugurato con una piccola cerimonia l'Ufficio principale di Strasburgo ed è stata aperta un'antenna a Bruxelles. Le disposizioni di applicazione sono state adottate dal Mediatore in conformità dell'articolo 14 del suo Statuto, ed è stata creata una rete di funzionari di collegamento con gli uffici dei difensori civici nazionali e organi analoghi negli Stati membri.

INFORMARE I CITTADINI DEL DIRITTO DI PRESENTARE DENUNCE

Fin dal 1° settembre 1995, quando ho iniziato la mia attività di Mediatore europeo, ho dedicato buona parte del mio tempo ad informare i cittadini europei in merito al loro diritto di sporgere denuncia al Mediatore, alle situazioni in cui è opportuno presentarla e alle relative modalità. Ai fini di migliorare l'informazione dei cittadini ho intrattenuto contatti e mantenuto una costante cooperazione con gli uffici dei difensori civici nazionali e organi analoghi, con gli uffici informazioni del Parlamento europeo e con le rappresentanze della Commissione europea negli Stati membri. Tutti questi organi dispongono del nostro materiale informativo, compreso il formulario che può essere utilizzato per presentare una denuncia. Essi hanno dato costantemente prova di un positivo atteggiamento di cooperazione.

Per informare i cittadini con maggiore rapidità ed efficacia è stato inoltre aperto un sito su Internet, collegato a quello del Parlamento europeo, nel quale vengono fornite informazioni generali in merito al diritto di denuncia e alle nostre attività. Abbiamo anche rilasciato comunicati alla stampa europea riguardanti decisioni o iniziative di interesse generale e abbiamo illustrato le attività del Mediatore su alcune riviste specializzate.

Mi sono inoltre recato in visita negli Stati membri per far conoscere meglio il lavoro del Mediatore. Resta un solo Stato membro, il Portogallo, in cui non mi sono ancora recato: la mia visita in tale Paese, che avrà luogo nell'aprile 1998, viene organizzata in cooperazione con l'Ufficio informazioni del

Parlamento europeo a Lisbona e l'Ufficio del Difensore civico nazionale portoghese.

Le statistiche che riportano il numero di denunce in rapporto alla popolazione per singolo Stato membro danno un quadro approssimativo dei risultati della campagna d'informazione (cfr. appendice A). Si osservano alcune differenze significative. A prescindere dal Belgio, dal Lussemburgo e dalla Finlandia, ciascuno dei quali ha una propria spiegazione, sembra che, tra i Paesi più piccoli, l'Irlanda sia bene informata, mentre dall'Austria e dalla Svezia è pervenuto un basso numero di denunce. Per quanto riguarda i grandi Paesi, la campagna d'informazione ha dato buoni frutti in Spagna e Francia, mentre ha avuto meno successo in Germania e Italia.

In termini complessivi, nel corso del 1997 sono state presentate al Mediatore europeo 1.181 nuove denunce. Tale cifra rappresenta un aumento del 40% rispetto al totale di 842 denunce pervenute nel 1996. Si è registrato anche un aumento del numero di denunce ricevibili, anche se chiaramente inferiore.

Resta ancora molto da fare in materia di informazione. Ritengo che il Parlamento europeo e la commissione per le petizioni incontrino gli stessi problemi per far conoscere meglio il diritto di petizione, con la differenza che, tenuto conto dei precisi limiti del mio mandato, che copre esclusivamente le attività delle istituzioni e degli organi comunitari, piuttosto che lanciare campagne generali devo concentrare i miei sforzi sulle persone che potrebbero avere autentici motivi di lagnarsi dell'amministrazione europea. Nel corso del 1998 la campagna d'informazione del Mediatore sarà orientata verso i cittadini e gli organi che trattano con l'amministrazione della Comunità europea. Ci attiveremo con maggior impegno per sfruttare le possibilità offerte da Internet sia per comunicare direttamente con i cittadini che per fornire ragguagli sul diritto di rivolgersi al Mediatore agli uffici informazioni e ad altre organizzazioni europee. Ci sembra altresì importante rivolgere maggiore attenzione al livello regionale negli Stati membri caratterizzati da una struttura più decentrata. Nell'ambito di questa attività si potrebbero fornire informazioni anche sul diritto dei cittadini di presentare una petizione al Parlamento europeo.

INIZIATIVE RELATIVE ALLA TRASPARENZA

L'articolo 138 E del trattato dà al Mediatore la possibilità di svolgere indagini di propria iniziativa, oltretutto quelle in risposta a delle denunce. Nei limiti del mio mandato, ho esercitato questo potere di iniziativa per promuovere la trasparenza in seno all'Unione dando avvio a tre indagini su questioni alle quali un certo numero di denunce indicava un'insoddisfazione genera-

lizzata da parte dei cittadini.

L'indagine di iniziativa concernente le procedure seguite dalla Commissione europea nel trattare i reclami dei cittadini, e concernenti violazioni del diritto comunitario da parte degli Stati membri, è stata avviata e si è conclusa nel corso del 1997, ed è illustrata nella presente relazione (cfr. capitolo 3 in appresso). Questa indagine di iniziativa è stata accolta positivamente dal Parlamento nella risoluzione concernente la quattordicesima relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (*relatrice*: on. Astrid THORS).

Un'altra indagine di iniziativa intesa a promuovere una maggiore trasparenza concerne le procedure di assunzione seguite dalle istituzioni comunitarie. Tale indagine è stata avviata nel novembre 1997 ed è tuttora in corso.

Infine, l'indagine di iniziativa sull'accesso del pubblico ai documenti, che ho avviato nel giugno 1996. Il 20 dicembre 1996 ho presentato un progetto di raccomandazione a 14 istituzioni e organi comunitari, invitandoli ad adottare, e rendere facilmente accessibili al pubblico, le norme riguardanti l'accesso del pubblico ai documenti. Il progetto di raccomandazione e la relativa motivazione sono stati illustrati dettagliatamente nella relazione annuale per il 1996.

Le risposte delle istituzioni e degli organi interessati ai progetti di raccomandazione sono l'oggetto di una relazione speciale del Mediatore al Parlamento europeo, che ho presentato al suo Presidente on. Gil-Robles il 15 dicembre 1997. Trattandosi della prima relazione speciale elaborata in virtù dello Statuto del Mediatore europeo, ho suggerito che venisse esaminata secondo una procedura analoga a quella seguita per la relazione annuale.

Per garantire un seguito coerente ed efficace ai lavori del Mediatore, sarebbe estremamente importante che la commissione del Parlamento europeo competente per le relazioni con il Mediatore si occupasse di tutte le relazioni presentate dal Mediatore al Parlamento in virtù del suo statuto. Ove una particolare relazione dovesse richiedere competenze specifiche, si potrebbe fare opportunamente ricorso, ad esempio, ad un parere di un'altra commissione. Per evitare confusioni, sarebbe utile che il Parlamento esaminasse la possibilità di precisare nel suo regolamento le specifiche modalità di esame delle relazioni annuali e speciali del Mediatore.

RISULTATI DEI LAVORI

Finora, i risultati delle attività dell'Ufficio del Mediatore sono stati di anno in

anno più positivi per i cittadini. Nel 1997 è aumentato il numero di casi risolti dalle istituzioni e si sono registrate le prime conciliazioni amichevoli. Da questo punto di vista si dovrà fare ancora molto durante il prossimo anno prima che i risultati si possano considerare soddisfacenti. L'antenna di Bruxelles faciliterà l'esame dei documenti e la negoziazione di composizioni amichevoli, attività che richiedono molto tempo. L'adozione e la pubblicazione di un codice di buon comportamento amministrativo migliorerebbero sicuramente la qualità delle prassi amministrative delle istituzioni e gioverebbero ai rapporti di queste ultime con i cittadini europei.

Anche se l'Ufficio è riuscito a decidere rapidamente in merito alla ricevibilità delle nuove denunce e, all'occorrenza, ad informare i denunciati dell'esistenza di altri organi competenti cui potevano rivolgersi, e anche se è riuscito a trattare un numero molto superiore di casi ricevibili e ad avviare un maggior numero di indagini di propria iniziativa, si deve registrare un modesto ritardo nell'esame di talune denunce ricevibili.

L'obiettivo dovrebbe essere quello di svolgere le indagini necessarie a seguito di una denuncia e di informare il cittadino dell'esito entro un anno, salvo situazioni speciali che richiedono indagini più lunghe. Alla fine del 1997 si contavano 30 casi in cui l'obiettivo non era stato raggiunto, in parte perché la fase iniziale aveva richiesto un lavoro amministrativo superiore al previsto, ma anche perché, oggettivamente, il personale non è sufficiente. La necessità di disporre di personale supplementare è posta in evidenza anche dalle nuove responsabilità che il trattato di Amsterdam comporta per il Mediatore europeo. Mi auguro che la questione sarà opportunamente affrontata nel quadro della procedura di bilancio per gli esercizi 1999 e 2000.

Nella risoluzione sulla relazione annuale del Mediatore per il 1996 il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di definire la nozione di "cattiva amministrazione". In risposta a tale esigenza, al capitolo 2 della presente relazione annuale è inserita una definizione che tiene conto delle esperienze dei difensori civici nazionali e organi analoghi negli Stati membri.

Lo spirito di cooperazione e l'atmosfera positiva cui ho fatto riferimento nelle relazioni annuali precedenti hanno caratterizzato anche il 1997, e mi auguro che i cittadini europei possano in futuro beneficiare di un'amministrazione europea più aperta e umana.

Jacob Söderman

2 DENUNCE AL MEDIATORE

Il compito più importante del Mediatore europeo è quello di trattare i casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e degli organi comunitari. I possibili casi di cattiva amministrazione sono sottoposti all'attenzione del Mediatore principalmente attraverso le denunce presentate dai cittadini europei. Il Mediatore ha inoltre la facoltà di condurre indagini di propria iniziativa.

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona residente in uno Stato membro può presentare una denuncia al Mediatore. Possono inoltre presentare denuncia imprese, associazioni o altri organismi che abbiano la sede sociale nell'Unione. Le denunce possono essere presentate al Mediatore direttamente oppure tramite un deputato del Parlamento europeo.

Le denunce al Mediatore sono trattate pubblicamente, a meno che l'autore della denuncia non ne richieda la riservatezza. E' importante che il Mediatore operi nel modo più aperto e trasparente possibile, sia per consentire ai cittadini europei di seguire e comprendere il suo lavoro, sia per fornire un buon esempio ad altri.

Nel 1997 il Mediatore ha trattato 1.412 casi dei quali 1.181 erano nuove denunce ricevute nel 1997. Di queste, 1.067 erano state inviate direttamente da singoli cittadini; 57 provenivano da associazioni e 38 da imprese; 17 denunce sono state trasmesse da deputati del Parlamento europeo; 227 casi sono stati riportati dal 1996. Il Mediatore ha inoltre avviato 4 indagini di propria iniziativa.

Com'è stato rilevato per la prima volta nella relazione annuale per il 1995, tra la commissione per le petizioni e il Mediatore vige un accordo concernente il trasferimento nei due sensi di denunce e petizioni nei casi appropriati. Durante il 1997, 2 petizioni sono state trasferite al Mediatore con il consenso del firmatario, per essere trattate come denunce e 13 denunce sono state trasmesse, con il consenso del denunciante, al Parlamento europeo, affinché venissero trattate come petizioni. Inoltre, in 86 casi il Mediatore ha consigliato al denunciante di presentare una petizione al Parlamento europeo. (Cfr. Allegato A, statistiche)

2.1 LA BASE GIURIDICA DELL'ATTIVITÀ DEL MEDIATORE

L'attività del Mediatore è svolta in conformità dell'articolo 138 E del trattato che istituisce la Comunità europea e dello statuto del Mediatore¹. L'articolo 14 dello statuto prevede che il Mediatore adotti disposizioni di esecuzione. In considerazione della limitata esperienza acquisita nel 1996 per quanto concerne il funzionamento dell'ufficio del Mediatore europeo, le disposizioni di esecuzione sono state adottate inizialmente a titolo indicativo e provvisorio il 4 settembre 1996. Il Mediatore ha informato la commissione per le petizioni e la commissione per il regolamento del Parlamento europeo di avere adottato disposizioni di esecuzione a titolo indicativo e provvisorio e che le disposizioni di attuazione ufficiali e definitive sarebbero state adottate nel corso del 1997.

Il 16 ottobre 1997 il Mediatore ha adottato disposizioni di attuazione ufficiali e definitive, in vigore dal 1° gennaio 1998. La commissione per le petizioni e la commissione per il regolamento del Parlamento europeo sono state informate dell'adozione di tali disposizioni. Il testo delle disposizioni di attuazione, in tutte le lingue ufficiali, è disponibile nel sito Web del Mediatore (<http://www.euro-ombudsman-eu.int>). E' possibile richiedere tale testo anche all'ufficio del Mediatore. Una nota dettagliata sull'adozione e la pubblicazione delle disposizioni di attuazione è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Le disposizioni di attuazione riguardano il funzionamento interno dell'ufficio del Mediatore. Tuttavia, affinché possano costituire un documento comprensibile e utile per i cittadini, esse comprendono anche materiale riguardante le altre istituzioni e organi, già contenuto nello statuto del Mediatore.

L'articolo 13 delle disposizioni di attuazione riesamina e consolida le norme che disciplinano l'accesso del pubblico ai documenti custoditi dal Mediatore europeo. Precedentemente le norme sull'accesso a documenti relativi alle denunce erano contenute nelle disposizioni di esecuzione a titolo indicativo e provvisorio, mentre le norme sull'accesso pubblico ad altri documenti erano contenute in una decisione separata del Mediatore del 24 marzo 1997.

Nel corso del 1997 la commissione parlamentare per il regolamento ha proposto degli emendamenti all'articolo 161 del regolamento del Parlamento (*relatore* onorevole Brian CROWLEY). Il 24 settembre il Mediatore ha partecipato ad una riunione della commissione nel corso

¹ Decisione del Parlamento europeo 94/262 del 9 marzo 1994 sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore. GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.

della quale sono stati discussi gli emendamenti proposti. La relazione della commissione per il regolamento sull'emendamento all'articolo 161, approvata all'unanimità dalla stessa nella sua riunione del 4 novembre 1997, non è stata esaminata dal Parlamento in seduta plenaria durante il 1997.

Il regolamento del Parlamento europeo non contiene disposizioni specifiche su come il Parlamento debba trattare la relazione annuale e le relazioni speciali del Mediatore europeo. Qualora si avverta la necessità di disposizioni in tal senso, il Mediatore è disposto a presentare una proposta al riguardo come previsto dall'articolo 161 § 1 del regolamento.

2.2 MODALITÀ DI TRATTAMENTO DELLE DENUNCE

Tutte le denunce ricevute dal Mediatore sono registrate. Di esse viene dato riscontro per iscritto al denunciante, con una lettera in cui lo si lo informa della procedura di esame della sua denuncia e in cui sono indicati il nominativo e il numero telefonico del giurista che se ne occupa. La tappa successiva consiste nell'esaminare se la denuncia rientri nel mandato del Mediatore.

2.2.1 IL MANDATO DEL MEDIATORE EUROPEO

Il mandato del Mediatore europeo, definito all'articolo 138 E del trattato CE, lo abilita a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica, che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, e riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. Una denuncia esula pertanto dal mandato se

- 1 il ricorrente non è una persona abilitata a presentare una denuncia;
- 2 non riguarda un'istituzione o un organo comunitario;
- 3 riguarda la Corte di giustizia o il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali; o
- 4 non concerne un possibile caso di cattiva amministrazione.

Chi può presentare una denuncia?

Un cittadino turco residente negli Stati Uniti si è rivolto al Mediatore per denunciare il trattamento da parte della Commissione europea della richiesta turca di adesione all'Unione europea.

Poichè il firmatario della denuncia non era cittadino dell'Unione né residente in uno Stato Membro dell'Unione, essa esulava dal mandato del Mediatore.

Il Mediatore ha suggerito al denunciante di rivolgersi direttamente al Commissario responsabile della materia, trasmettendogli l'indirizzo al quale poteva scrivere.

(Denuncia1017/97/OV)

Un cittadino marocchino ha scritto al Mediatore dal suo luogo di residenza in Marocco protestando per essere stato espulso dalla Francia, senza una previa udienza in tribunale, a seguito del ritiro del suo permesso di soggiorno da parte del Prefetto di Parigi.

Poichè il firmatario della denuncia non era cittadino dell'Unione né residente in uno Stato Membro dell'Unione, essa esulava dal mandato del Mediatore.

Il Mediatore ha informato il denunciante in termini generali circa le condizioni alle quali un caso potrebbe essere trattato dalla Commissione europea per i diritti dell'uomo.

Nota: anche se il denunciante si fosse ancora trovato fisicamente in Francia, la sua denuncia avrebbe comunque esulato dal mandato del Mediatore in quanto non riguardava un'istituzione o un organo comunitario.

(Denuncia 978/97/XD)

Esempi di denunce non riguardanti un'istituzione o un organo comunitario

Un cittadino del Regno Unito si è rivolto a un Centro d'innovazione imprenditoriale per ottenere un sostegno a un progetto di avvio di un'im-

presa. Egli ha denunciato al Mediatore che la sua richiesta non era andata a buon fine a causa di irregolarità nel modo in cui era stata trattata dal Centro.

Il centro d'innovazione imprenditoriale contro il quale era stata presentata la denuncia fa parte della rete europea affari e innovazione, che consiste di vari centri di attività economica nell'ambito della Comunità. La Comunità sostiene la creazione e lo sviluppo di tali centri con assistenza finanziaria e tecnica. Tuttavia, i centri stessi si fondano su un partenariato pubblico e privato tra enti quali le autorità locali, le camere di commercio, le associazioni professionali, i sindacati, le istituzioni finanziarie, le università, i centri di ricerca, le aziende e simili. La Commissione non è rappresentata nei loro organi amministrativi.

Il Mediatore ha pertanto informato il denunciante che i centri della rete europea affari e innovazione non sono istituzioni od organi comunitari.

(Denuncia 947/97/HMA)

Un ex impiegata del Laboratorio europeo di biologia molecolare ha presentato una denuncia al Mediatore riguardante il laboratorio in questione. La denunciante asseriva di essere stata maltrattata e sottoposta ad angherie e di aver subito delle lesioni a causa della mancanza di misure di sicurezza sul posto di lavoro.

Il Laboratorio è stato istituito nel quadro della Conferenza europea sulla biologia molecolare, di cui 16 Stati sono attualmente membri. L'accordo di istituire il Laboratorio è stato originariamente sottoscritto nel 1973 da dieci Stati: Austria, Danimarca, Francia, Israele, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica Federale di Germania, Svezia e Svizzera. Pertanto, il Laboratorio non è stato istituito dai trattati comunitari né con atto adottato dalle istituzioni delle Comunità e il suo finanziamento non è a carico delle Comunità.

Il Mediatore ha pertanto informato la denunciante che il Laboratorio non è un'istituzione od un organo comunitario.

(Denuncia 374/15.01.96/MV/UK/PD)

Un funzionario della Commissione europea ha presentato una denuncia al Mediatore contro la scuola europea di Woluwe a Bruxelles.

La denuncia riguardava le decisioni prese dal consiglio di classe e dal consiglio disciplinare della scuola nei confronti di suo figlio. Il denunciante lamentava la mancanza di un diritto di difesa per gli studenti e per i loro genitori. Egli criticava inoltre il sistema di ricorso della scuola europea affermando che non è corretto che sia il consiglio di classe ad esaminare i ricorsi contro le sue stesse decisioni.

Il Mediatore ha deciso che la denuncia esulava dal suo mandato poiché non riguardava un'istituzione od un organo comunitario. Benché la Commissione abbia una certa responsabilità generale, in quanto è rappresentata in seno al consiglio di amministrazione della scuola e finanzia un'ampia quota del bilancio, non può essere ritenuta responsabile di questioni di gestione interna.

(Denuncia 989/97/OV)

Un'altra questione relativa alla competenza del Mediatore è sorta a seguito di sei denunce presentate contro il Consiglio dal giornalista britannico Tony BUNYAN a nome dell'organizzazione non governativa "Statewatch" nel novembre e dicembre 1996. Le denunce riguardavano le risposte del Consiglio alle richieste presentate dal signor BUNYAN di avere accesso ai documenti relativi ad attività del "terzo pilastro". ("Terzo pilastro" è un termine non ufficiale per indicare la cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni ai sensi del Titolo VI del trattato sull'Unione europea).

Dopo aver stabilito che le sei denunce rientravano nel suo mandato, che erano ricevibili e che vi erano motivi sufficienti per avviare un'indagine, il Mediatore le ha trasmesse al Consiglio nel gennaio 1997. Nel marzo 1997 il Consiglio ha fatto pervenire una risposta in cui contestava la competenza del Mediatore a trattare le denunce in oggetto.

Il 15 aprile 1997, il Mediatore ha scritto al Consiglio confermando la sua decisione originaria e rinnovando la sua richiesta di un parere sul merito delle denunce. Il 20 giugno 1997 il Consiglio ha dato seguito alla richiesta del Mediatore¹.

¹ Una delle denunce del signor Bunyan è stata archiviata nel 1997 in quanto risolta dall'istituzione (cfr. la sintesi al capitolo 3 intitolata "Conservazione di progetti di ordine del giorno del Consiglio della giustizia e degli affari interni". Al termine del 1997, le indagini del Mediatore sulle altre cinque denunce erano ancora in corso.

L'argomento del Consiglio che il Mediatore non avesse la competenza per trattare le denunce del signor BUNYAN risultava essere basato su due asserzioni:

1 la competenza del Mediatore non si estende alle azioni svolte dal Consiglio nell'ambito del terzo pilastro;

2 il tema oggetto delle denunce riguardava un'azione svolta dal Consiglio nell'ambito del terzo pilastro.

Nel confermare la sua precedente decisione di essere competente a trattare le denunce, il Mediatore spiegava che la seconda asserzione era errata. Egli non era pertanto tenuto ad assumere una posizione sulla prima asserzione.

Il Mediatore ha ricordato che le denunce riguardavano la risposta del Consiglio alla richiesta di accesso a documenti. Le richieste erano state fatte nei termini della decisione del Consiglio sull'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio¹ ed erano state trattate dal Consiglio in pretesa applicazione di detta decisione. La decisione del Consiglio sull'accesso del pubblico ai documenti è stata adottata a norma dell'articolo 151 del trattato istitutivo delle Comunità europee. La Corte di giustizia ha confermato nella sua sentenza nella causa Regno dei Paesi Bassi c. Consiglio² che la decisione ha effetti giuridici nei confronti di terzi in quanto elemento della legislazione comunitaria.

La decisione è stata interpretata ed applicata dal Tribunale di primo grado nella causa Carvel e Guardian Newspapers c. Consiglio³. Tale causa riguardava l'accesso, inter alia, ai documenti relativi alle azioni del Consiglio nell'ambito del terzo pilastro.

In considerazione dei limiti alla giurisdizione della Corte di giustizia imposti dall'articolo L del trattato sull'Unione europea, il Tribunale di primo grado non avrebbe alcuna competenza a trattare tale aspetto della causa Carvel qualora l'accesso ai documenti del Consiglio concernenti le azioni nel quadro del terzo pilastro rientrasse anch'esso tra le materie del pilastro in questione. Di fatto, tuttavia, la Corte ha accettato la competenza in tale causa.

L'interpretazione e l'applicazione corretta della decisione del Consiglio sull'accesso del pubblico ai documenti costituisce pertanto una questione di diritto comunitario e non una questione rientrante nel terzo pilastro, anche se i documenti in questione riguardano azioni nel quadro del terzo pilastro.

¹ Decisione 93/731/CE, GUCE 1993 I 340/43

² Causa C-58/94, sentenza del 30 aprile 1996

³ Causa T-194/94, sentenza del 19 ottobre 1995

IL SIGNIFICATO DI CATTIVA AMMINISTRAZIONE

Nella sua risoluzione sulla Relazione annuale del Mediatore per il 1996, il Parlamento europeo incoraggiava quest'ultimo a fare pieno uso del mandato, conferitogli dai trattati, di trattare casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e degli organi comunitari.

In tale contesto, la risoluzione faceva riferimento anche alla necessità di una chiara definizione della nozione di cattiva amministrazione.

Il trattato che istituisce la Comunità europea non definisce la nozione di cattiva amministrazione. In seguito all'adozione da parte del Parlamento della risoluzione succitata, il Mediatore si è pertanto impegnato a fornirne una definizione più precisa nella relazione annuale per il 1997.

Nella relazione annuale del Mediatore per il 1995 alla nozione di cattiva amministrazione veniva fornita la seguente spiegazione:

Chiaramente si è in presenza di un caso di cattiva amministrazione quando un'istituzione o un organo comunitario non opera conformemente ai trattati e agli atti comunitari che sono vincolanti in materia o se non osserva le norme e i principi giuridici stabiliti dalla Corte di giustizia o dal Tribunale di primo grado.

Ad esempio, il Mediatore europeo deve tener conto del dettato dell'articolo F del trattato sull'Unione europea, secondo cui le istituzioni e gli organi comunitari devono rispettare i diritti fondamentali.

La cattiva amministrazione può comprendere molti altri aspetti, fra cui:

- irregolarità amministrative
- omissioni amministrative
- abuso di potere
- negligenza
- procedure illecite
- iniquità
- disfunzione o incompetenza
- discriminazione
- ritardo evitabile
- assenza o rifiuto di informazioni

Questo elenco non vuole essere completo. L'esperienza dei Difensori civici nazionali dimostra che è meglio non tentare di definire rigidamente ciò che può costituire cattiva amministrazione, dato che il carattere aperto di questo termine è uno degli aspetti che permettono di distinguere fra il ruolo del Mediatore e quello del giudice.

Vi sono tuttavia limiti a ciò che si può intendere per cattiva amministrazione. Tutte le denunce contro decisioni aventi carattere politico piuttosto che amministrativo vengono considerate irricevibili, quali ad esempio sono le denunce contro l'attività politica del Parlamento europeo o dei suoi organi, come le decisioni della commissione per le petizioni. Non è compito del Mediatore nemmeno entrare nel merito degli atti legislativi comunitari quali regolamenti e direttive.

Tale spiegazione del concetto di cattiva amministrazione è stata accettata nella relazione del Parlamento europeo sulla Relazione annuale del Mediatore per il 1995. E' stata anche accolta favorevolmente in occasione della riunione dei Difensori civici nazionali del settembre 1997.

Al fine di completare le spiegazioni precedentemente fornite con una definizione, è stato chiesto ai Difensori civici nazionali e agli organi corrispondenti di informare il Mediatore europeo del significato attribuito al termine cattiva amministrazione nei rispettivi Stati membri.

Dalle risposte ricevute risulta che la nozione fondamentale può essere definita come segue:

Si è in presenza di cattiva amministrazione quando un organismo pubblico non opera conformemente a una norma o a un principio per esso vincolante.

Sono necessarie due osservazioni riguardo a tale definizione.

In primo luogo, il mandato di alcuni Difensori civici è espressamente limitato dalla legge nazionale che istituisce la carica. Per esempio la legislazione che istituisce la funzione di Commissario parlamentare per l'amministrazione per il Regno Unito stabilisce che questi non debba normalmente indagare su denunce per le quali sia possibile un ricorso giuridico¹. Ovviamente questa figura di Difensore civico limita di conseguenza le sue indagini ai casi di cattiva amministrazione. Tuttavia, tali restrizioni non rientrano nel significato normale del termine di "cattiva amministrazione", altri-

¹ Legge sul Commissario parlamentare del 1967, sezione 5 (2)

menti non sarebbe necessario enunciarle espressamente. Quindi, per esempio, la carica del Difensore civico danese, alla quale ci si è ispirati per l'istituzione della funzione del Mediatore europeo, ignora completamente tali restrizioni e la stessa definizione del Consiglio d'Europa del ruolo del Difensore civico include una rassegna della legittimità di atti legislativi¹.

In secondo luogo, le norme e i principi specifici che sono vincolanti per gli organismi pubblici variano a seconda del contesto costituzionale, giuridico e amministrativo del paese interessato. Inoltre le norme e i principi non sono statici, bensì cambiano ed evolvono come conseguenza dell'attività del legislatore, dei tribunali, del Difensore civico e dell'amministrazione stessa.

Sembra pertanto utile aggiungere qualche ulteriore osservazione sulle norme ed i principi vincolanti nel contesto della Comunità europea.

LE NORME DI LEGGE

Punto di partenza dell'attività di tutte le istituzioni ed organi comunitari creati da o ai sensi del trattato sull'Unione europea è la legge. Come ha sottolineato in molteplici occasioni la Corte di giustizia, la Comunità europea è una Comunità di diritto. Pertanto, quando il Mediatore europeo indaga se un'istituzione o un organo comunitario abbiano agito in accordo con le norme ed i principi per essi vincolanti, il suo primo e più essenziale compito dev'essere stabilire se abbia agito legittimamente. Nell'assolvere tale compito, il Mediatore è sempre memore del fatto che, come dichiarato nella Relazione annuale per il 1995, la massima autorità interpretativa del diritto comunitario è la Corte di giustizia. Inoltre, ai sensi dell'articolo 138 E del trattato CE, il Mediatore non può svolgere indagini qualora i fatti in questione siano o siano stati oggetto di un procedimento giudiziario.

Alcune denunce al Mediatore europeo sollevano problemi di diritto nazionale. In particolare, quando una denuncia riguarda una relazione contrattuale esistente tra il denunciante e un'istituzione comunitaria, il contratto è disciplinato dalle disposizioni del diritto nazionale pertinente.

In molti Stati membri il Difensore Civico non si occupa di vertenze contrattuali, o a causa delle caratteristiche generali di tali contratti ai sensi del diritto nazionale o perché la legge che istituisce il mandato del Difensore civico esclude espressamente le materie contrattuali. Come dichiarato nella Relazione annuale per il 1995, uno dei compiti del Mediatore europeo è

¹ The Administration and You: a handbook, 1996 pag. 44.

quello di contribuire ad alleggerire la massa del contenzioso, promuovendo soluzioni amichevoli e avanzando raccomandazioni volte a evitare il ricorso alle vie legali. Il Mediatore europeo si occupa senz'altro di denunce di cattiva amministrazione derivanti da relazioni contrattuali.

Tuttavia egli non cerca di stabilire se vi sia stata una violazione del contratto da parte di uno dei contraenti. Tale questione potrebbe essere trattata in maniera efficace solo da un tribunale di giurisdizione competente, che avrebbe la possibilità di esaminare gli argomenti delle parti relativi al diritto nazionale pertinente e di valutare il contrasto di prove riguardo ogni questione di fatto in discussione. Tuttavia, in un'ottica di buona amministrazione, un'autorità pubblica coinvolta in una vertenza contrattuale con una parte privata dovrebbe sempre poter fornire al Difensore civico un resoconto coerente della base giuridica delle sue azioni e specificare come mai ritenga che il suo punto di vista sulla posizione contrattuale sia giustificato.

NORME E PRINCIPI DI BUONA CONDOTTA AMMINISTRATIVA

Il significato di buona o cattiva amministrazione viene solitamente stabilito e concretizzato caso per caso. La materia può anche essere acclarata adottando una norma giuridica o un codice di condotta concernente la buona prassi amministrativa, seguendo l'esempio di molti Stati membri. Un'importante iniziativa è stata adottata dall'on. Roy PERRY, relatore della Relazione della commissione per le petizioni sulle sue proprie iniziative negli anni 1996-97¹, il quale ha chiesto che venisse formulato dalle istituzioni ed organi comunitari un codice di buona condotta amministrativa. Nella riunione tenutasi a Strasburgo il 21 ottobre 1997, il Segretario Generale della Commissione europea ha informato il Mediatore che la Commissione aveva elaborato uno schema iniziale di codice da applicare ai suoi funzionari.

Tali iniziative sono degne di plauso. La pubblicazione di un codice di buona condotta amministrativa informerebbe i funzionari circa il tipo di servizio che essi sono tenuti a fornire e i cittadini circa le loro legittime aspettative, il che migliorerebbe sia la qualità dell'attività amministrativa sia le relazioni con i cittadini.

L'ufficio del Mediatore europeo ha pertanto collaborato al lavoro preparatorio del Segretario Generale della Commissione fornendo delle informazioni e degli esempi tratti dall'esperienza degli Stati membri ed esprimendo dei commenti sui principi applicati nelle fasi iniziali di elaborazione del

¹ A4 - 0190/97

progetto. In particolare, il Mediatore ha trasmesso al Segretario Generale copie della legge danese del 1985 sulla pubblica amministrazione e della legge finlandese del 1982 sui procedimenti amministrativi. Ambedue contengono disposizioni dettagliate riguardanti le questioni procedurali, la motivazione delle decisioni, il diritto di essere ascoltato e il dovere di fornire informazioni su possibili rimedi.

Il Mediatore ha inoltre trasmesso al Segretario Generale copie dei seguenti documenti: il codice portoghese del 1991 sui procedimenti amministrativi; il recente progetto di legge francese sulle relazioni tra l'amministrazione e il pubblico, che contiene disposizioni riguardanti la notifica di ricevuta, l'obbligo di trasmettere la corrispondenza al servizio competente, i termini per le risposte e il diritto di presentare osservazioni scritte e orali prima di una decisione; la dichiarazione dei principi della "Carta dei cittadini" del Regno Unito; una lista ricapitolativa della buona condotta amministrativa stabilita dai Difensori civici dell'Irlanda e di Hong Kong e altro materiale pertinente.

I LIMITI DELLA CATTIVA AMMINISTRAZIONE

Per concludere questa sezione della Relazione, sarebbe forse utile chiarire i limiti della cattiva amministrazione in relazione in primo luogo all'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione e in secondo luogo all'attività politica del Parlamento europeo.

Nell'adempiere ai compiti amministrativi che le sono conferiti dai o ai sensi dei trattati, un'istituzione o un organo comunitario può avere la potestà legale di scegliere tra due o più possibili linee di condotta. Per esempio, se la Commissione ritiene che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del trattato CE essa può, dopo aver seguito il necessario iter procedurale, adire la Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 169 del trattato. Si tratta di un potere discrezionale e pertanto non si può chiedere alla Commissione di rivolgersi alla Corte di giustizia per constatare un'infrazione.

Il Mediatore non cerca di mettere in discussione decisioni amministrative discrezionali, purché l'istituzione o l'organo interessato abbia agito entro i limiti della sua potestà legale. Limiti generali sono stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia la quale richiede, ad esempio, che le autorità amministrative agiscano in maniera coerente e in buona fede; evitino le discriminazioni; si attengano ai principi di proporzionalità, eguaglianza e

legittime aspettative e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali¹.

Benché l'articolo 138 E del trattato CE escluda espressamente dal mandato del Mediatore l'attività giurisdizionale della Corte di giustizia, esso non si esprime per quanto riguarda l'attività politica del Parlamento europeo. Tuttavia, il classico ufficio del Difensore civico nei paesi nordici è istituito per controllare l'amministrazione pubblica a nome del Parlamento e non per controllare l'attività politica del Parlamento. Anche negli altri Stati membri non risulta che i Difensori civici controllino l'attività politica dei rispettivi Parlamenti. Applicando quindi un principio costituzionale comune agli Stati membri, il Mediatore europeo ha stabilito che non svolgerà indagini sulle attività politiche del Parlamento europeo. Tale questione andava risolta all'atto pratico poiché, fin dall'inizio, l'Ufficio del Mediatore ha ricevuto numerose denunce secondo le quali la commissione per le petizioni del Parlamento avrebbe dato prova di cattiva amministrazione nell'esame di alcune petizioni. Poiché tale commissione costituisce un organo politico che tratta le petizioni esplicando in tal modo un compito politico del Parlamento, si è ritenuto che tali denunce non rientrassero nel mandato del Mediatore.

2.2.2 RICEVIBILITÀ DELLE DENUNCE

Una denuncia che rientra nelle competenze del Mediatore deve soddisfare altri criteri di ricevibilità prima che il Mediatore possa avviare un'indagine. Tali criteri, previsti dallo statuto del Mediatore, sono i seguenti:

- 1 l'autore e l'oggetto della denuncia devono essere identificati (articolo 2, paragrafo 3 dello statuto)
- 2 il Mediatore non può intervenire nei procedimenti avviati dinanzi a un organo giurisdizionale né rimettere in discussione la fondatezza di una decisione giudiziaria di un siffatto organo (articolo 1, paragrafo 3)

¹ È importante in questo contesto anche la Raccomandazione No. R (80) 2 che stabilisce che un'autorità amministrativa, allorché esercita un potere discrezionale:

1. Non deve perseguire uno scopo diverso da quello per cui il potere le è stato conferito;
2. Deve essere obiettiva e imparziale, e considerare unicamente gli elementi di pertinenza del caso particolare;
3. Deve rispettare il principio dell'eguaglianza dinanzi alla legge, evitando discriminazioni inique;
4. Deve mantenere un adeguato equilibrio tra eventuali effetti negativi che una decisione rischia di avere sui diritti, le libertà o gli interessi delle persone e lo scopo che essa persegue;
5. Deve adottare la sua decisione in tempi ragionevoli tenendo conto dei fattori in gioco;
6. Deve applicare qualsiasi direttiva amministrativa generale in maniera coerente, pur tenendo conto al tempo stesso delle circostanze particolari di ciascun caso.

- 3 la denuncia deve essere presentata entro due anni a decorrere dalla data in cui i fatti che la giustificano sono portati a conoscenza del ricorrente (articolo 2, paragrafo 4)
- 4 la denuncia deve essere preceduta dai passi amministrativi appropriati presso le istituzioni o gli organi interessati (articolo 2, paragrafo 4)
- 5 in caso di denuncia inerente ai rapporti di lavoro tra istituzioni e organi comunitari e i loro dipendenti, devono essere state esaurite le possibilità interne di domanda o ricorso amministrativo prima che possa essere presentata la denuncia (articolo 2, paragrafo 8).

Esempi di denunce irricevibili

Nell'ottobre 1997 un giurista greco, ricercatore nel campo del diritto internazionale e comunitario ha presentato al Mediatore una denuncia contro la Commissione europea.

La denuncia era basata sui seguenti fatti. Nel 1990 egli era stato escluso, a motivo della sua nazionalità, da concorsi organizzati per l'assegnazione di posti di ricercatori universitari dalla facoltà di diritto dell'Università "La sapienza" di Roma e dall'Istituto universitario di lingue moderne di Milano. Egli aveva presentato ricorso alla Commissione mediante lettere del marzo e del giugno 1990, protestando che la sua esclusione dai concorsi costituiva un'infrazione all'articolo 48 del trattato CE. Secondo la denuncia al Mediatore, benché la Commissione avesse risposto alle sue lettere nel maggio e luglio 1990, essa non aveva compiuto i passi necessari a risolvere tale discriminazione in maniera soddisfacente.

Il Mediatore ha dichiarato la denuncia irricevibile poiché il denunciante non aveva avuto più contatti con la Commissione dal luglio 1990, ovvero per un periodo di sette anni prima di presentare la sua denuncia al Mediatore. Il termine di due anni stabilito dall'articolo 2, paragrafo 4 dello statuto era stato pertanto superato da molto tempo.

(Denuncia 937/97/OV)

Una società ha presentato una denuncia al Mediatore contro la Commissione in relazione a una procedura d'appalto cui aveva preso parte. In tale occasione era stata utilizzata la procedura ristretta e si trattava di fornire servizi di trasporto per valigia diplomatica e altra posta.

Secondo la denunciante, i fatti si erano svolti nel modo seguente. La Commissione aveva invitato la società a presentare un'offerta entro il termine del 29 settembre 1997. Il 10 settembre e il 24 settembre la società aveva richiesto ulteriori informazioni e chiarimenti su taluni aspetti dei documenti relativi alla procedura d'appalto. Il 19 settembre e il 25 settembre la Commissione aveva risposto di non essere in grado di fornire le informazioni richieste.

Secondo la denunciante, il titolare del contratto precedente aveva il vantaggio di disporre di una più vasta informazione di base. La società se ne lamentava pertanto con il Mediatore, cui chiedeva di chiarire la situazione.

Benché la denunciante avesse preso contatto con la Commissione durante la procedura di appalto, non vi erano indizi che avesse messo la Commissione al corrente della sua insoddisfazione per come era stata condotta la procedura di appalto o per il suo risultato. Il Mediatore ha pertanto deciso che la denuncia non era ricevibile, dal momento che non erano stati compiuti i passi amministrativi appropriati come richiesto dall'articolo 2, paragrafo 4 dello statuto.

Si è consigliato alla società denunciante di contattare la Commissione per esporle chiaramente i suoi motivi di preoccupazione riguardo alla procedura dell'appalto. Se la risposta della Commissione fosse stata soddisfacente, allora avrebbe potuto presentare una denuncia al Mediatore.

(1136/97/IJH)

2.2.3 FONDATEZZA DELLE INDAGINI

Il Mediatore può trattare le denunce che rientrano nelle sue competenze e che soddisfano i criteri di ricevibilità. L'articolo 138 E del trattato CE prevede che egli "proceda alle indagini che ritiene giustificate". In taluni casi possono non esservi motivi sufficienti per giustificare l'avvio di un'indagine da parte del Mediatore, anche se la denuncia è tecnicamente ricevibile. Quando una denuncia è già stata trattata come petizione dalla commissione per le petizioni del Parlamento europeo il Mediatore considera in genere che non sia giustificato avviare un'indagine, salvo che vengano presentati nuovi elementi.

Quando in una denuncia si asserisce soltanto che non è stata data risposta a una lettera, l'ufficio del Mediatore cerca di risolvere il caso con indagini telefoniche informali. Se l'istituzione o l'organo interessato risponde

inviando tempestivamente una lettera al denunciante, il Mediatore ritiene in genere di non avere motivi per avviare ulteriori indagini e pertanto si chiude il caso.

Esempi di denunce che non giustificavano l'avvio di un'indagine

Nel luglio 1997, la signora S. ha presentato una denuncia in cui lamentava che le prove fornite da due funzionari della Commissione europea alla commissione per le petizioni del Parlamento europeo non fornissero una spiegazione e una giustificazione soddisfacenti al parere della Commissione secondo cui non vi era stata infrazione della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat) nel caso del Newbury Bypass (deviazione autostradale di Newbury).

Dato che il merito della denuncia riguardava un problema che la commissione per le petizioni stava già trattando nel quadro dell'esame delle petizioni concernenti il Newbury Bypass, il Mediatore ha ritenuto che non vi fossero motivi sufficienti per avviare un'indagine sulla denuncia e ne ha informato la signora S.

(646/97/IJH)

Il 10 febbraio 1997, la signorina V. ha sporto denuncia al Mediatore contro l'azione della Commissione in relazione all'ESB ("morbo della mucca pazza"). Essa sosteneva che la Commissione aveva ignorato i pareri di ricercatori britannici ed europei.

Il 18 luglio 1996, il Parlamento europeo ha istituito una commissione temporanea d'inchiesta ai sensi dell'articolo 138 C del trattato per esaminare la questione dell'ESB. Tale commissione ha preso in esame le responsabilità sia della Commissione sia del Consiglio e del governo del Regno Unito. La sua relazione, pubblicata il 7 febbraio 1997¹ includeva i risultati dell'inchiesta in cui si esprimevano delle critiche nei confronti della Commissione e raccomandazioni per il futuro.

In considerazione del fatto che le responsabilità della Commissione in relazione all'ESB erano già state esaminate dalla commissione temporanea d'inchiesta, il Mediatore ha ritenuto di non avere motivi sufficienti per avviare un'indagine sulla denuncia e ne ha informato la signorina V.

(Denuncia 143/97/JMA)

¹ A4-0020/97, PE 220.544/def./A.

2.3 ANALISI DELLE DENUNCE

Su un totale di 2.321 denunce registrate dall'inizio dell'attività del Mediatore, il 14,9% proveniva dalla Francia, il 14,7% dalla Germania, il 14% dalla Spagna, il 12% dal Regno Unito, e l'11% dall'Italia. Un'analisi completa dell'origine geografica delle denunce figura all'Allegato A, Statistiche.

Nel 1997 il processo di esame delle denunce per accertare se rientrano nelle competenze del Mediatore, soddisfano i criteri di ricevibilità e giustificano l'apertura di un'indagine è stato completato nel 97% dei casi. Il 27% delle denunce esaminate è risultato rientrare nella sfera di competenza del Mediatore. Di queste, 230 soddisfacevano i criteri di ricevibilità, ma 34 non giustificavano l'avvio di indagini. Sono state pertanto avviate indagini in 196 casi.

La maggior parte delle denunce che hanno dato adito ad un'indagine erano contro la Commissione europea (80%). Dato che la Commissione è il principale organo comunitario che prende decisioni che hanno un impatto diretto sui cittadini, è normale che essa sia l'oggetto principale delle denunce dei cittadini. 18 denunce riguardavano il Parlamento europeo e 4 il Consiglio dell'Unione europea.

I principali tipi di cattiva amministrazione contestati sono stati assenza di trasparenza (60 casi), discriminazione (42 casi), procedure irregolari o mancato rispetto dei diritti della difesa (32 casi), iniquità o abuso di potere (23 casi), ritardi evitabili e negligenza (ambidue 22 casi), il non rispetto degli obblighi, vale a dire il mancato esercizio da parte della Commissione europea del suo ruolo di "custode dei trattati" nei confronti degli Stati membri (20 casi) ed errori giuridici (14 casi).

2.4 RACCOMANDAZIONE DI CONTATTARE ALTRI ORGANI E TRASFERIMENTI

Se una denuncia esula dalle sue competenze o è irricevibile, il Mediatore cerca sempre di consigliare al ricorrente di rivolgersi ad un altro organo che possa occuparsene. Se possibile, il Mediatore trasferisce direttamente una denuncia a un'altra autorità competente, con il consenso del denunciante e purché la denuncia risulti motivata.

Nel 1997 ciò è avvenuto in 490 casi, la maggior parte dei quali concernevano una norma comunitaria. In 254 casi si è consigliato al denunciante di rivolgersi a un Difensore civico nazionale o regionale o a un'organo corrispondente. Inoltre, con il consenso del denunciante, 3 denunce sono state

trasmesse direttamente al Difensore civico nazionale e 1 sotto forma di petizione al Parlamento nazionale. A 86 denunciante è stato consigliato di presentare una petizione al Parlamento europeo, cui si aggiungono 13 denunce trasmesse al Parlamento europeo, con il consenso del denunciante, per essere trattate come petizioni. In 76 casi si è consigliato di contattare la Commissione europea. Questo dato comprende alcuni casi in cui una denuncia del ricorrente contro la Commissione è stata dichiarata irricevibile in quanto non erano stati compiuti i debiti passi amministrativi presso la Commissione. In 73 casi si è consigliato al denunciante di contattare altri organismi.

2.5 DECISIONI A SEGUITO DI UN'INDAGINE DEL MEDIATORE

Quando il Mediatore decide di avviare un'indagine in relazione a una denuncia, il primo passo consiste nella trasmissione della denuncia e degli eventuali allegati all'istituzione o all'organo comunitario interessato perché formuli un parere. Una volta ricevuto il parere, lo si trasmette al denunciante, che è invitato a esprimere i propri commenti.

In alcuni casi l'istituzione o l'organo stesso provvedono a risolvere il caso in modo soddisfacente per il denunciante. Se questo risulta dal parere e dai commenti del denunciante, il caso viene chiuso in quanto "risolto dall'istituzione". In alcuni altri casi il denunciante decide di ritirare la denuncia e il fascicolo viene chiuso per questo motivo.

Se la denuncia non è risolta dall'istituzione né ritirata dal denunciante, il Mediatore continua la propria indagine. Se essa non evidenzia un caso di cattiva amministrazione, il denunciante e l'istituzione o l'organo interessato ne sono informati e il caso viene chiuso.

Se l'indagine fa emergere un caso di cattiva amministrazione, il Mediatore ricerca, se possibile, una soluzione amichevole per porvi rimedio e dare soddisfazione al denunciante. In una riunione svoltasi a Strasburgo il 21 ottobre 1997, il Mediatore e il Segretario Generale della Commissione, signor Carlo TROJAN hanno deciso che un incontro informale potrebbe, in alcuni casi, fornire un contesto adeguato per pervenire a una soluzione amichevole nei casi che riguardano la Commissione.

Se non è possibile giungere a una soluzione di questo genere, o se la ricerca di una composizione amichevole fallisce, il Mediatore chiude il fascicolo rivolgendo un'osservazione critica all'istituzione o all'organo interessato oppure constata formalmente la cattiva amministrazione e propone progetti di raccomandazione.

Un'osservazione critica è considerata appropriata nei casi in cui la cattiva amministrazione non risulta avere implicazioni generali e non appare necessaria un'azione ulteriore del Mediatore.

Nei casi in cui appare invece necessaria un'azione ulteriore da parte del Mediatore (vale a dire casi più gravi di cattiva amministrazione o casi con implicazioni generali), il Mediatore adotta una decisione corredata di un progetto di raccomandazioni destinata all'istituzione o all'organo interessato. In conformità dell'articolo 3, paragrafo 6 dello statuto del Mediatore, l'istituzione o l'organo interessato sono tenuti a trasmettere entro tre mesi un parere circostanziato. Esso può essere costituito dall'accettazione della decisione del Mediatore e dalla descrizione delle misure adottate per dare attuazione alle raccomandazioni.

Se un'istituzione o un organo comunitario non rispondono in maniera soddisfacente a un progetto di raccomandazione, l'articolo 3, paragrafo 7 stabilisce che il Mediatore trasmetta una relazione al Parlamento europeo e all'istituzione o all'organo interessato. La relazione può prevedere delle raccomandazioni. La possibilità per il Mediatore europeo di trasmettere tale relazione speciale al Parlamento è di inestimabile valore per la sua attività. Alcuni Difensori civici nazionali hanno lottato a lungo per ottenere una possibilità analoga. Pertanto le relazioni speciali non dovrebbero essere presentate troppo di frequente, ma solo in relazione a problemi importanti allorché il Parlamento possa intervenire per assistere il Mediatore in conformità con lo statuto del Mediatore.

La prima relazione speciale del Mediatore è stata presentata il 15 dicembre, a seguito di un'indagine di propria iniziativa sull'accesso del pubblico ai documenti detenuti dalle istituzioni o dagli organi comunitari (cfr. più avanti al capitolo 4).

Nel 1997 il Mediatore ha avviato 200 indagini, 196 delle quali in relazione a denunce e 4 di propria iniziativa.

16 casi sono stati risolti dall'istituzione o dall'organo stesso. Altre 2 denunce sono state ritirate dal firmatario. In 59 casi le indagini del Mediatore non hanno rivelato casi di cattiva amministrazione.

In 21 casi è stata rivolta un'osservazione critica all'istituzione. In 3 casi si è pervenuti a una soluzione amichevole. Nel 1997 non sono stati rivolti progetti di raccomandazione alle istituzioni e agli organi interessati. (Per ulteriori dettagli cfr. Allegato A, Statistiche).

3.1 CASI NEI QUALI NON SI E' RILEVATA CATTIVA AMMINISTRAZIONE

3.1.1 PARLAMENTO EUROPEO

DECISIONE SU UNA COLLOCAZIONE IN DISPONIBILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 41 DELLO STATUTO DEL PERSONALE

Decisione sulla denuncia 483/4.3.96/DG/L/KT presentata contro il Parlamento europeo

LA DENUNCIA

Il 27 febbraio 1996, la signora G. ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro la decisione del Parlamento europeo di collocarla in disponibilità ai sensi dell'articolo 41 dello statuto del personale. Ella aveva già presentato al Mediatore una denuncia sullo stesso tema in data 12 febbraio 1996. Tale denuncia (424/14.2.96/DG/L/KT) era stata ritenuta irricevibile poiché non erano state esaurite le possibilità interne di domanda o ricorso (articolo 2.5 dello statuto del Mediatore).

Agli inizi del gennaio 1996, il Parlamento europeo aveva informato la signora G. della sua decisione di collocarla in disponibilità. La decisione stessa recava la data del 21 dicembre 1995 ed era diventata effettiva dal 15 dicembre 1995.

La signora G. ha scritto al Segretario Generale contestando il fatto che la decisione le fosse stata comunicata tre settimane dopo essere stata presa e inoltre che avesse effetto retroattivo. Per di più, sottolineava di usufruire di un congedo di malattia fino alla fine del febbraio 1996. Dopo aver ricevuto una risposta dal Segretario Generale, la denunciante non era ancora soddisfatta e riproponeva la sua denuncia al Mediatore.

L'INDAGINE

Le osservazioni del Parlamento

La denuncia è stata trasmessa al Parlamento europeo che, in sintesi, ha presentato le seguenti osservazioni:

La signora G. faceva parte di un gruppo di 34 funzionari che, nel luglio 1994, avevano presentato richiesta di essere collocati in disponibilità dopo aver appreso di una proposta di riduzione di posti ai termini dell'articolo 41 dello statuto. La denunciante non aveva manifestato in un secondo momento, né al suo servizio né all'amministrazione, l'intenzione di recedere dal suo proposito. Non vi era pertanto mai stato alcun

motivo di ritenere che la decisione di collocarla in disponibilità potesse nuocerle.

Tale decisione doveva essere presa entro la fine dell'anno, in quanto l'autorità di bilancio aveva deciso di eliminare un massimo di 15 posti nel corso dell'esercizio 1995.

Quanto al carattere retroattivo della decisione, l'Autorità che ha il potere di nomina doveva consultare sia la commissione paritetica sia il comitato dei rapporti prima di decidere sulla sua posizione di disponibilità. Tali consultazioni erano state completate il 15 novembre 1995.

Il 9 gennaio 1996, la signora G. ha chiesto che la data dell'inizio della sua messa in disponibilità fosse prorogata al 1° marzo 1996, affinché potesse usufruire pienamente del periodo di congedo di malattia accordatole dal suo medico curante dal 24 ottobre 1995 al 29 febbraio 1996.

Avendo constatato il Parlamento che il piano del suo organigramma per il 1996 consentiva il riporto dal 1995 al 1996 di procedure di cui all'articolo 41 ancora pendenti o non utilizzate, il suo Servizio del personale aveva proposto il 1° febbraio 1996 come data di entrata in vigore della decisione di collocare la signora G. in disponibilità. Comunque, il Controllore finanziario era stato dell'avviso che i fattori in gioco non autorizzassero una modifica della decisione iniziale.

Le osservazioni del Parlamento europeo sono state trasmesse alla signora G. con l'invito a esprimere eventuali commenti. Non risulta essere pervenuta alcuna osservazione.

LA DECISIONE

Ai termini dell'articolo 41, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari, l'autorità che ha il potere di nomina stabilisce l'elenco dei funzionari colpiti da tale provvedimento. Qualsiasi funzionario che occupi uno degli impieghi contemplati dalla riduzione d'organico che esprima il desiderio di essere collocato in disponibilità viene iscritto d'ufficio in tale elenco. Questi funzionari vengono quindi collocati in disponibilità con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina.

Sulla base delle informazioni a disposizione del Mediatore, risulta che la signora G. desiderasse essere collocata in disponibilità e che il Parlamento fosse convinto che una sua decisione in tal senso avrebbe incontrato la sua piena soddisfazione. Il Mediatore non ha riscontrato alcuna violazione dello statuto dei funzionari da parte del Parlamento europeo nel trattare questo caso.

Risulta inoltre che il Parlamento europeo abbia reagito favorevolmente alla richiesta della signora G. di una proroga dell'entrata in vigore della decisione di collocarla in disponibilità, ma che il Controllore finanziario sia stato dell'avviso che i fattori in gioco non autorizzassero una modifica della decisione iniziale. Non venivano presentati al Mediatore elementi probatori tali da sindacare l'esercizio della discrezione da parte del Controllore finanziario.

Alla luce di quanto precede, non risulta essersi trattato di cattiva amministrazione e il Mediatore ha deciso di chiudere il caso.

TRATTAMENTO DI UN ESPOSTO

Decisione sulla denuncia 130/97/HMA contro il Parlamento europeo

LA DENUNCIA

Nel febbraio 1997 X ha presentato una denuncia riguardante il Comitato di direzione dell'asilo infantile gestito dal Parlamento europeo. Il figlio di X era stato picchiato per sei volte in 18 mesi dagli altri bambini dell'asilo. Più volte X si era rivolto alla direttrice dell'asilo e allo stesso Comitato di direzione per cercare di risolvere il problema, lamentandosi con quest'ultimo perché la direttrice non faceva nulla per impedire che suo figlio venisse nuovamente picchiato. A suo modo di vedere il Comitato di direzione non aveva riservato un trattamento adeguato al suo esposto.

Il denunciante formulava le seguenti contestazioni:

- Il Comitato di direzione era stato negligente in quanto non faceva nulla per proteggere i bambini in pericolo.
- Vi era stato abuso di potere sotto forma di minacce e intimidazioni. X sosteneva che gli era stato detto che date le circostanze il figlio nascituro non sarebbe stato ammesso all'asilo.
- Vi era stata ineguaglianza e discriminazione in quanto i bambini che picchiavano gli altri venivano trattati meglio dei bambini picchiati. X asseriva che gli era stato detto di essere libero di ritirare suo figlio dall'asilo se non era soddisfatto della situazione.
- Il Comitato di direzione rifiutava di rivelare i nomi dei bambini che avevano picchiato il figlio di X e non aveva mai spiegato quali provvedimenti erano stati adottati all'interno dell'asilo nei confronti dei bambini che picchiavano gli altri e per prevenire ulteriori incidenti dello stesso tipo.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 dello Statuto del Mediatore la denuncia veniva classificata come confidenziale su richiesta del denunciante.

L'INDAGINE

Le osservazioni del Parlamento

La denuncia è stata trasmessa al Parlamento europeo. In sintesi il Parlamento europeo ha formulato le seguenti osservazioni:

Non si trattava di un caso di negligenza, in quanto l'esposto era stato esaminato nel dettaglio dalle autorità competenti. Dalla pratica risultava che un membro del Comitato di direzione era stato testimone di un incidente simile verificatosi all'asilo ed era a conoscenza di come era stato trattato il caso.

La presunzione di minacce e intimidazioni era infondata. Nulla ostava all'ammissione del figlio nascituro di X all'asilo.

La presunzione di abuso di potere era in parte da collegarsi al rifiuto da parte del Comitato di direzione di chiedere il trasferimento del figlio di X all'asilo della Commissione. Le domande di trasferimento sono soggette a regole severe e l'unico caso in cui tale richiesta è giustificata è che il richiedente abbia un'elevata priorità nella lista di ammissione all'asilo e che non siano disponibili posti nella struttura del Parlamento. Non si trattava pertanto di abuso di potere.

La direttrice dell'asilo aveva dato al Comitato di direzione spiegazioni esaurienti sui fatti accaduti e sul comportamento che il personale deve adottare qualora si verificano incidenti simili. In base a tali spiegazioni il Comitato di direzione non ravvisava alcun elemento comprovante l'avvenuta discriminazione. Secondo il Parlamento, X non era mai stato costretto a ritirare il figlio dall'asilo Eastman.

Il fatto che non fosse stato rivelato il nome del bambino che aveva picchiato il figlio di X era giustificato. Tale linea di condotta veniva adottata per evitare liti violente tra i genitori all'asilo, che avrebbero effetti negativi per tutte le parti in causa. La questione veniva trattata tra l'asilo e i genitori del bambino che aveva picchiato il figlio di X. Il Parlamento affermava che, per il resto, X era stato informato delle procedure e di tutte le decisioni prese dal Comitato di direzione e dalla direttrice dell'asilo. X era stato invitato a discutere ulteriormente della questione con la direttrice dell'asilo.

I commenti del denunciante

X osservava che anche se il suo esposto era stato esaminato dal Comitato di direzione, questo non significava che non vi fosse negligenza rispetto al merito e all'esito dell'indagine.

Il denunciante contestava che gli era stato "vietato" di avere contatti diretti con i genitori dei bambini che avevano picchiato suo figlio e affermava che la direttrice non lo aveva mai informato dell'intenzione di parlare personalmente con i genitori né delle azioni intraprese concretamente per risolvere il problema.

In merito alle minacce, X confermava la sua posizione riguardo alla intimidazione di non ammettere il figlio nascituro all'asilo date le circostanze.

LA DECISIONE

In merito alla presunta negligenza del Comitato di direzione, risultava che il Comitato aveva esaminato l'esposto e interrogato la direttrice dell'asilo, conducendo pertanto un'indagine in conformità ai principi di buona prassi amministrativa.

Per quanto concerne il presunto abuso di potere, il Parlamento affermava nel suo parere che nulla ostava all'ammissione di altri figli del denunciante all'asilo. In relazione poi alla domanda di trasferimento del figlio del denunciante all'asilo infantile della Commissione, non si riteneva appropriato indagare oltre sui motivi che avevano giustificato il mancato accoglimento della domanda, in quanto il bambino era già stato iscritto a un altro asilo.

In merito alla presunta discriminazione, la linea pedagogica seguita dall'asilo veniva applicata nello stesso modo a tutti i bambini e pertanto non si ravvisava alcuna discriminazione. Non vi era alcun elemento che potesse dimostrare che il denunciante era stato costretto a ritirare il figlio dall'asilo.

In merito al rifiuto opposto dalla direttrice, con l'accordo del Comitato di direzione, di rivelare i nomi dei bambini che avevano picchiato il figlio di X, tale rifiuto era basato su considerazioni pedagogiche. La direttrice dell'asilo era consapevole che spesso i genitori si opponevano a questa decisione, ma preferiva che la rabbia dei genitori si riversasse su di lei piuttosto che su altri genitori e sui loro figli. Questa decisione di natura pedagogica non risultava violare i principi di buona amministrazione.

Dagli atti risultava che il denunciante era informato che i bambini violenti vengono puniti secondo i principi pedagogici seguiti dall'asilo e che la direttrice era in contatto con i genitori di questi bambini per cercare di risolvere il problema. Il denunciante veniva invitato a discuterne con la direttrice. La decisione di non rivelare i provvedimenti adottati risultava essere correlata a motivazioni deontologiche. Tale decisione deontologica non risultava violare i principi di buona amministrazione.

Alla luce delle indagini del Mediatore europeo su questa denuncia non risulta essersi trattato di un atto di cattiva amministrazione da parte del Comitato di direzione dell'asilo infantile del Parlamento europeo. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

3.1.2 PARLAMENTO EUROPEO, COMMISSIONE EUROPEA, CORTE DEI CONTI, COMITATO DELLE REGIONI E COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Denuncia Actio popularis: limiti di età nei concorsi di assunzione

Decisione sulla denuncia 1042/25.11.96/SKTOL/FIN/BB contro la Commissione, il Parlamento europeo, la Corte dei conti, il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale

LA DENUNCIA

Nel novembre 1996, a nome della Federazione degli uffici di traduzione finlandesi (Suomen Käännöstoimistojen Liitto r.y.) il signor B. ha presentato una denuncia al Mediatore riguardante i limiti di età nei bandi di concorso pubblicati dalle istituzioni e dagli organi comunitari, in particolare i bandi di concorso COM/A/1029, EUR/LA/118 e EUR/LA/119.

Nella denuncia, la categoria dei traduttori sosteneva che l'attuale pratica delle istituzioni comunitarie costituisce una discriminazione in base all'età e pertanto è contraria al principio della parità di trattamento e forse anche alla Carta delle Nazioni Unite. I traduttori affermavano che è ancora più inquietante che tale pratica esista proprio all'interno dell'Unione europea che esalta la libera concorrenza e l'Europa dei cittadini.

Il signor B. chiedeva al Mediatore europeo di indagare sulla legittimità dei limiti di età e di adottare tutti provvedimenti del caso.

L'INDAGINE

La denuncia è stata trasmessa alle istituzioni e agli organi interessati.

Le osservazioni della Commissione

Le osservazioni della Commissione facevano innanzi tutto riferimento al suo parere formulato in una nota informativa inviata al Mediatore il 31 ottobre 1996.

Inoltre la Commissione affermava che l'introduzione dei limiti di età nei concorsi è una possibilità offerta dallo statuto del personale, che può essere applicata in modo flessibile a seconda delle circostanze e degli obiettivi specifici dei concorsi.

La Commissione spiegava inoltre che i limiti di età hanno costituito uno strumento per gestire il numero elevato di potenziali candidature.

Infine la Commissione rilevava che i limiti di età non impediscono alle donne di candidarsi. Inoltre i risultati dei concorsi per i nuovi Stati membri hanno dimostrato che l'età è un fattore importante ai fini della mobilità.

Le osservazioni del Parlamento

Il Parlamento osservava che è possibile fissare un limite di età nei concorsi pubblici indetti dalle istituzioni comunitarie conformemente allo statuto del personale. Spetta alle diverse autorità che hanno il potere di nomina decidere, in base al proprio giudizio e ai principi di sana amministrazione, se il limite di età è giustificato.

Il Parlamento sottolineava che tutte le istituzioni applicano i limiti di età nella propria politica delle assunzioni. Le diverse istituzioni hanno addotto le seguenti motivazioni a sostegno dell'applicazione dei limiti di età:

- a) il mantenimento della struttura delle carriere
- b) le difficoltà di inserimento in un ambiente multiculturale e multilinguistico, lontano dal proprio paese, aumentano con l'età
- c) i problemi amministrativi e finanziari aumenterebbero in caso di abolizione dei limiti di età, in quanto la procedura di assunzioni diventerebbe più complessa e costosa a fronte del contemporaneo mancato aumento del numero di posti da coprire.

Le osservazioni della Corte dei conti

La Corte dei conti si associava alle osservazioni della Commissione trasmesse il 19 marzo 1997.

Il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale

Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale forniranno un parere congiunto associandosi alle osservazioni della Commissione trasmesse il 19 marzo 1997.

LA DECISIONE

- 1 Limiti di età nella politica delle assunzioni delle istituzioni comunitarie.**
 - 1.1 Risulta che tutte le istituzioni comunitarie, come norma generale, applicano limiti di età all'ammissione dei candidati ai concorsi. Tale possibilità figura all'Allegato III dello statuto del personale e, in particolare, all'articolo 1, lettera g) dell'Allegato III, nel quale si afferma che il bando di concorso generale deve specificare, se del caso, i limiti di età nonché l'elevazione di tali limiti per gli agenti delle Comunità in servizio da almeno un anno.
 - 1.2 Risulta che il limite di età viene maggiorato per lo meno per i candidati che abbiano assolto gli obblighi di leva, che si siano occupati di un figlio minore a carico nell'età dell'obbligo scolastico o affetto da gravi menomazioni fisiche o mentali, e per i candidati portatori di una menomazione fisica.
 - 1.3 Le istituzioni ritengono che i limiti di età siano un importante strumento per garantire la carriera nella funzione pubblica e il rispetto degli obblighi statutari. Le istituzioni seguono il principio dell'assunzione del personale al grado iniziale, pertanto modificare tale principio potrebbe avere effetti negativi sulla motivazione e sulla buona gestione. Secondo la Commissione, le ricerche attestano che a un limite di età più elevato corrisponde uno squilibrio più netto della rappresentanza geografica. Inoltre la Commissione affermava che l'esperienza ha dimostrato che partecipano più donne ai concorsi pubblici per il grado A8 che per il grado A7/6.
- 2 L'indagine di propria iniziativa del Mediatore europeo sull'uso dei limiti di età nelle assunzioni da parte delle istituzioni comunitarie**
 - 2.1 Il Mediatore europeo ha ricevuto una serie di denunce per presunti casi di cattiva amministrazione riguardanti l'uso dei limiti di età nell'assunzione del personale delle istituzioni comunitarie.
 - 2.2 Le indagini del Mediatore riguardo questa denuncia e numerose altre denunce presentate contro l'applicazione dei limiti di età da parte di diverse istituzioni comunitarie hanno indotto il Mediatore a concludere che sia opportuno condurre un esame più generale sui limiti di età.
 - 2.3 In base alle denunce ricevute dal Mediatore risultava che la prassi corrente attuata dalle istituzioni rispetto ai limiti di età è causa di notevole

insoddisfazione tra i cittadini europei, in particolar modo tra i cittadini dei nuovi Stati membri.

2.4 Ai sensi dell'articolo 138 E del Trattato che istituisce la Comunità europea, il Mediatore europeo ha facoltà di procedere a indagini di propria iniziativa sulla presunta cattiva amministrazione nell'attività delle istituzioni e degli organi comunitari. In virtù di tale disposizione il 14 luglio 1997 il Mediatore ha aperto un'indagine di propria iniziativa sull'uso dei limiti di età nelle assunzioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee.

CONCLUSIONI

Alla luce delle indagini del Mediatore europeo su questa e su altre denunce presentate contro l'applicazione dei limiti di età è risultato giustificato aprire un'indagine generale sui limiti di età.

Il 14 luglio 1997, il Mediatore ha avviato l'indagine di propria iniziativa sull'applicazione dei limiti di età nelle procedure di assunzione delle istituzioni comunitarie. Le questioni sollevate dalla denuncia in oggetto verranno considerate nell'indagine di propria iniziativa. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

3.1.3 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

ASSUNZIONE: ESCLUSIONE DA UN CONCORSO

Decisione sulla denuncia 725/16.7.96/GD/FR/KH presentata contro il Consiglio

LA DENUNCIA

Il signor D. ha presentato nel luglio 1996 una denuncia al Mediatore riguardante la sua esclusione da un concorso generale (C/360) organizzato dal Consiglio. Egli aveva superato le prove scritte ed era stato invitato con lettera inoltrata il 15 maggio 1996 a prendere parte all'esame orale che si sarebbe svolto a Parigi il 10 giugno 1996. La lettera era stata spedita all'indirizzo di Marsiglia che il signor D aveva comunicato al Consiglio. Il signor D. è partito da Marsiglia per Bruxelles il 22 maggio 1996 ed ha chiesto al padre di trasmettergli la sua corrispondenza. E' stato soltanto in occasione di una telefonata fatta ai suoi genitori il 16 giugno 1996 che egli ha appreso che il Consiglio gli aveva inviato una lettera. Nel ricevere quest'ultima, in data 20 giugno 1996, il signor D. ha appreso dell'invito a partecipare alle prove orali. Allorché egli ha contattato il Consiglio, gli è stato risposto che la commissione giudicatrice aveva già terminato i suoi lavori il 17 giugno 1996.

Con lettera del 21 giugno 1996, il signor D. ha chiesto al presidente della commissione giudicatrice di organizzare a suo beneficio un esame orale supplementare. Una delle ragioni addotte per la sua richiesta era che, dato il limite di età che normalmente si applica ai candidati, il signor D. non avrebbe avuto un'altra opportunità di partecipare a un concorso organizzato dalle istituzioni della Comunità. Il 25 giugno 1996, il presidente della commissione giudicatrice ha informato per iscritto il signor D. che quest'ultima aveva terminato i suoi lavori e che egli era stato escluso dal concorso.

L'INDAGINE

Le osservazioni del Consiglio

La denuncia è stata trasmessa al Consiglio. Nelle sue osservazioni, il Consiglio ha così argomentato:

Qualora il signor D. avesse contattato il Segretariato Generale del Consiglio nella mattinata del 17 giugno 1996, la commissione avrebbe potuto probabilmente fargli sostenere l'esame orale all'ultimo momento.

Tuttavia, una volta stabilito l'elenco di riserva, il principio della parità di opportunità per tutti i candidati impediva al Consiglio di riaprire la procedura del concorso organizzando un esame orale appositamente per il signor D.

I commenti del denunciante

Nei suoi commenti sulle osservazioni del Consiglio il signor D. ha mantenuto la posizione espressa inizialmente nella sua denuncia.

LA DECISIONE

Il Mediatore ha osservato che, stando alle osservazioni del Consiglio, sarebbe stato possibile dare una risposta favorevole alla richiesta del denunciante qualora questa fosse stata presentata in tempo utile. Tuttavia, dato che la richiesta era pervenuta al Consiglio dopo la chiusura della procedura del concorso, accettarla avrebbe significato riaprire tale procedura. Alla luce di quanto precede, non risulta essersi trattato di cattiva amministrazione e il Mediatore ha pertanto deciso di chiudere il caso.

ULTERIORI OSSERVAZIONI DA PARTE DEL MEDIATORE

In considerazione del gran numero di denunce presentate sul tema dei limiti di età per l'assunzione del personale delle istituzioni, il Mediatore deciso di condurre in merito un'indagine di propria iniziativa.

3.1.4 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E COMMISSIONE EUROPEA

DISCRIMINAZIONE NEI CONCORSI GENERALI

Decisione sulla denuncia 851/3.9.96/ALC/ES/VK contro la Commissione Europea e il Consiglio dell'Unione europea

LA DENUNCIA

Nell'agosto 1996 il signor L.C., cittadino spagnolo, ha presentato una denuncia al Mediatore per un presunto caso di cattiva amministrazione da parte della Commissione e del Consiglio dell'Unione europea riguardo ad alcuni aspetti delle loro procedure di assunzione.

Il denunciante formulava tre contestazioni:

- 1 A suo avviso sussisteva una discrepanza tra il contenuto di un opuscolo della Commissione pubblicato in spagnolo "*La carrera en la Comisión de las Comunidades europeas*" e la reale politica delle istituzioni in materia di assunzione del personale.
- 2 Il principio della non discriminazione fondata sulla nazionalità era stato violato dall'entrata in vigore del regolamento del Consiglio 626/95 del 20.3.95¹, le cui misure particolari e temporanee a suo parere non erano conformi allo statuto del personale.
- 3 Il Consiglio e la Commissione effettuavano una discriminazione in base all'età, in quanto di norma applicavano i limiti di età per l'assunzione dei loro funzionari.

Il denunciante chiedeva l'abolizione di tutti i limiti di età nei concorsi della Comunità e la garanzia del rispetto del principio della non discriminazione fondata sulla nazionalità.

L'INDAGINE

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione e al Consiglio.

Le osservazioni della Commissione

In seguito a una precedente richiesta del Mediatore, la Commissione aveva già presentato le sue osservazioni in merito alla questione generale dell'applicazione dei limiti di età.

¹ GU 1995 L 66/1.

Essa sottolineava che le istituzioni avevano introdotto i limiti di età per l'assunzione dei funzionari della Comunità conformemente al disposto dell'articolo 1 dell'Allegato III dello statuto del personale. Tuttavia, poiché tali limiti di età erano stati oggetto di critiche da parte di numerosi deputati del Parlamento europeo, la Commissione aveva avviato un esame approfondito delle implicazioni che l'abolizione dei limiti di età comporterebbe. La Commissione adduceva le seguenti argomentazioni a favore dei limiti di età:

- 1 garantire migliori condizioni ai fini di una gestione equilibrata delle risorse umane;
- 2 promuovere una base geografica quanto più ampia possibile tra i funzionari delle istituzioni e
- 3 favorire la presentazione di candidature da parte delle donne.

In merito agli elementi specifici della denuncia del signor L.C., la Commissione indicava che l'opuscolo cui si riferiva il denunciante non aveva valore giuridico ed era da intendersi come documento informativo. Per quanto concerne la presunta violazione del principio di non discriminazione fondata sulla nazionalità, il regolamento del Consiglio 626/95 introduceva misure particolari e temporanee volte a promuovere l'assunzione di funzionari provenienti dai nuovi Stati membri dell'Unione in occasione della loro adesione il 1° gennaio 1995. La Commissione sottolineava che il denunciante aveva precedentemente presentato una petizione sugli stessi fatti al Parlamento europeo (898/95). La commissione per le petizioni aveva già esaminato la petizione e deciso di chiudere il caso in seguito alla risposta della Commissione.

Le osservazioni del Consiglio

Innanzitutto il Consiglio sottolineava che nell'attuare la propria politica delle assunzioni, l'istituzione deve tenere conto dei posti effettivamente disponibili nonché dei vincoli di bilancio. In secondo luogo sosteneva che il regolamento del Consiglio CEE 626/95, che istituiva misure particolari e temporanee con il fine di promuovere l'assunzione di funzionari provenienti dai nuovi Stati membri, non violava il principio della non discriminazione fondata sulla nazionalità.

I commenti del denunciante

Il signor L.C. affermava che la possibilità di introdurre limiti di età in conformità dell'articolo 1 dell'Allegato III dello statuto del personale era contraria alla Convenzione europea dei diritti umani e alla Costituzione spagnola. L'argomentazione secondo cui le prospettive di carriera per un funzionario

di nomina recente in età matura sarebbero più limitate è irrilevante, in quanto non tutti considerano la promozione durante la carriera una priorità. Infine, egli riteneva che una rappresentanza equilibrata dei cittadini di tutti gli Stati membri non può essere ottenuta unicamente limitando la partecipazione ai concorsi in base alla nazionalità, ma piuttosto promuovendo pari opportunità di ammissione ai concorsi per tutti i cittadini dell'Unione.

LA DECISIONE

Dalle indagini risultava che il tipo di opuscolo, la sua presentazione e il contenuto rendevano chiaro che l'obiettivo perseguito non era creare un quadro giuridico per definire l'ammissione alla funzione pubblica nell'Unione, quanto piuttosto fornire informazioni generali sui concorsi indetti dalle istituzioni. Il Mediatore concludeva che la potenziale divergenza tra la situazione esistente e la finalità generale dell'opuscolo non poteva essere considerata come un caso di cattiva amministrazione da parte della Commissione.

In merito alla discriminazione fondata sulla nazionalità, il denunciante aveva presentato sugli stessi fatti una petizione al Parlamento europeo, il numero 898/95, che era stata esaminata dalla commissione per le petizioni. Il Mediatore considerava pertanto di non avere motivi sufficienti per condurre ulteriori indagini.

La questione dei limiti di età è oggetto di un'indagine di propria iniziativa avviata dal Mediatore il 14 luglio 1997 e il Mediatore non ha ritenuto pertanto necessario svolgere ulteriori indagini sulla presente denuncia. In ogni caso il denunciante verrà informato dell'esito dell'indagine di propria iniziativa.

Alla luce di quanto precede il Mediatore europeo ha pertanto chiuso il caso.

ASSUNZIONE: VALUTAZIONE DELL'ESPERIENZA PROFESSIONALE E MANCATA RISPOSTA ALLA CORRISPONDENZA

Decisione sulla denuncia 940/11.10.96/AS/SW/BB contro la Commissione europea e il Consiglio dell'Unione europea

LA DENUNCIA

Nell'ottobre 1996 la signora S. ha presentato una denuncia al Mediatore riguardante la valutazione dell'esperienza professionale nel concorso EUR/LA/75 organizzato dalla Commissione e la mancata risposta del Consiglio alla richiesta di trasmetterle copia del testo corretto degli esami scritti da lei sostenuti nel concorso CONSIGLIO/LA/369.

La signora S. era stata esclusa dal concorso generale EUR/LA/75 con la motivazione che non soddisfaceva al requisito minimo di 12 anni di esperienza professionale.

In seguito alla richiesta della signora S. la commissione giudicatrice aveva riesaminato la propria decisione, confermando la deliberazione iniziale. In seguito la signora S. aveva scritto alla commissione giudicatrice sostenendo che questa non aveva specificato in base a quali criteri era stata valutata la sua esperienza professionale. Inoltre la signora S. sottolineava che non era a conoscenza del fatto che non venissero riconosciuti i periodi di studio paralleli all'attività professionale. Per tale motivo non aveva inviato il *curriculum vitae* dettagliato di tutti i corsi di studio seguiti, ma solo un *curriculum vitae* generale che riportava le date finali per il completamento di ogni materia. Infine la signora S. aveva calcolato che il suo *curriculum vitae* indicava che aveva maturato 12 anni di esperienza professionale. La signora S. aveva chiesto una seconda revisione della decisione della commissione giudicatrice.

Nel gennaio 1996 la commissione giudicatrice aveva risposto di avere riesaminato la propria decisione confermando la deliberazione iniziale. La commissione giudicatrice si richiamava al punto B.3 del bando e ai punti V.B.2, VI.2 e IX dell'atto di candidatura pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 1995 C 219 A sostenendo che non erano ammesse eccezioni a tali regole.

Nella denuncia al Mediatore la signora S. asseriva che la Commissione non aveva indicato quali fossero i criteri di valutazione utilizzati per l'esperienza professionale, sottolineando che per garantire l'equità di trattamento dei candidati era necessario che la commissione giudicatrice fornisse informazioni sul metodo di valutazione.

Nel febbraio 1996 la signora S. aveva inviato una lettera al Consiglio per chiedere un copia corretta degli esami scritti sostenuti per la prova di inglese nel concorso CONSIGLIO/LA/369. Nella denuncia al Mediatore asseriva di non avere ricevuto risposta alla sua richiesta.

L'INDAGINE

Le denuncia è stata trasmessa alla Commissione e al Consiglio.

Le osservazioni della Commissione

In sintesi la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni:

Conformemente al bando di concorso, i candidati dovevano avere un'e-

sperienza professionale di almeno dodici anni dopo il conseguimento della laurea.

Il bando di concorso stipulava che i corsi di specializzazione o di aggiornamento contavano come esperienza professionale su presentazione dei relativi attestati. Nel caso di altri corsi di formazione, questi dovevano essere a un livello almeno equivalente a quello richiesto per l'ammissione al concorso. Di conseguenza i corsi di specializzazione o di aggiornamento e gli altri corsi potevano essere presi in considerazione nel calcolo dell'esperienza professionale. Per essere considerata come esperienza, la formazione doveva essere a tempo pieno. La stessa regola si applicava all'esperienza professionale: in altri termini, se la formazione era avvenuta durante un periodo lavorativo non poteva essere contata come aggiuntiva ai fini dell'esperienza professionale. Il punto IX del bando di concorso chiedeva di allegare alla candidatura le fotocopie degli attestati per dimostrare che il candidato soddisfaceva ai requisiti in oggetto.

L'esperienza professionale della signora S. era stata calcolata sulla base della candidatura originaria e della documentazione allegata: in totale la sua esperienza professionale era di undici anni e sei mesi.

Il testo del bando di concorso è giuridicamente vincolante e la commissione giudicatrice è tenuta a rispettarlo.

Le osservazioni del Consiglio

In sintesi il Consiglio ha formulato le seguenti osservazioni:

Nel gennaio 1996 la signora S. era stata informata di non essere stata ammessa alle prove orali a causa dell'esito negativo della parte 3 degli esami scritti.

Nel febbraio 1996 la signora S. aveva richiesto una copia corretta degli scritti. Il presidente della commissione giudicatrice le aveva inviato una risposta particolareggiata nella quale illustrava le procedure, ma rifiutava di trasmettere la correzione degli scritti.

Nell'ottobre 1996 la signora S. aveva informato il Mediatore del rifiuto opposto dal Consiglio di trasmetterle la correzione degli scritti. Nello stesso giorno aveva scritto al direttore generale aggiunto, signor Brunmayr, per sollecitare una risposta.

Nell'ottobre 1996 era stata nuovamente inviata alla denunciante una copia della lettera datata 27 febbraio 1996.

Le correzioni delle prove sono riservate conformemente all'articolo 6 dell'Allegato III dello statuto del personale, a norma del quale i lavori della commissione giudicatrice sono segreti.

In considerazione del numero elevato di candidati sarebbe molto difficile dare esito favorevole alle richieste di visionare i testi corretti delle prove.

I commenti della denunciante

In sintesi la denunciante ha formulato i seguenti commenti:

In merito alla valutazione dell'esperienza professionale, essa continuava a ritenere che il bando di concorso non menzionasse che la formazione seguita durante i periodi lavorativi non poteva essere considerata come aggiuntiva rispetto all'esperienza professionale. Se il bando fosse stato chiaro in proposito la signora S. asseriva che avrebbe allegato l'attestato degli studi compiuti rilasciato dall'Università di Stoccolma già alla candidatura originaria presentata per il concorso EUR/LA/369.

Quando aveva chiesto la revisione della decisione di escluderla dal concorso di cui sopra, la Commissione avrebbe dovuto calcolare la sua esperienza tenendo conto dell'attestato di studio allegato alla richiesta di revisione. La signora S. sosteneva che se tale certificato fosse stato preso in considerazione, essa avrebbe completato i 12 anni di esperienza professionale richiesti.

In merito alla lettera del Consiglio del 27 febbraio 1996, la signora S. affermava di averne ricevuto copia solo nell'ottobre 1996 asserendo che il Consiglio in realtà non aveva mai inviato la lettera in questione. Inoltre ribadiva la sua richiesta di ottenere copia dei suoi scritti corretti.

LA DECISIONE

1 Valutazione dell'esperienza professionale

- 1.1 Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia le commissioni giudicatrici hanno ampi poteri discrezionali. Nell'esercizio di tali poteri le commissioni giudicatrici sono tenute al rispetto delle modalità procedurali prescritte dal bando di concorso.
- 1.2 Nella sua lettera datata 19 dicembre e nelle sue osservazioni al Mediatore, la Commissione informava la signora S. in ordine al metodo di valutazione dell'esperienza professionale seguito dalla commissione giudicatrice. Inoltre le osservazioni specificavano come era stata calcolata l'esperienza professionale della denunciante.

1.3 Dalle indagini del Mediatore sulla denuncia in oggetto risultava che la commissione giudicatrice aveva agito nel rispetto del bando di concorso.

2 Mancata risposta alla corrispondenza

2.1 Il Consiglio aveva trasmesso al Mediatore una copia della sua lettera datata 27 febbraio, nella quale il Consiglio replicava che di norma le copie degli scritti corretti non vengono rese pubbliche.

2.2 Il mediatore ha ritenuto che non vi fossero gli estremi per comprovare l'asserzione della denunciante secondo la quale la lettera di cui sopra non sarebbe mai stata inviata dal Consiglio.

3 Copia della correzione degli scritti

3.1 Nel diritto comunitario vigente non esiste alcuna base giuridica che comporti l'obbligo per il Consiglio di rendere pubblica al candidato che ne faccia richiesta la copia corretta delle prove scritte sostenute.

3.2 Il Mediatore ha ricevuto diverse denunce relative alle assunzioni con particolare riferimento alla scarsa trasparenza delle procedure. I denuncianti lamentano tra l'altro che sia stato opposto rifiuto alla loro richiesta di visionare le copie degli scritti corretti.

3.3 Ai sensi dell'articolo 138 E del trattato che istituisce la Comunità europea, il Mediatore ha facoltà di condurre indagini di propria iniziativa su casi di presunta cattiva amministrazione nell'attività delle istituzioni e degli organi comunitari. In virtù di tale disposizione, il 7 novembre 1997 il Mediatore ha aperto un'indagine di propria iniziativa sul vincolo del segreto nelle procedure di assunzione della Commissione.

3.4 Nell'ambito di tale iniziativa propria il Mediatore indagherà sull'eventuale intenzione della Commissione di adottare misure volte a rendere possibile la visione della copia degli scritti corretti al candidato in questione.

Alla luce di quanto precede non risulta essersi trattato di un caso di cattiva amministrazione né da parte della Commissione né da parte del Consiglio. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

ULTERIORI OSSERVAZIONI

Alla luce delle numerose denunce ricevute dal Mediatore sulla scarsa trasparenza dei concorsi di assunzione indetti dalle istituzioni comunitarie,

il 7 novembre il Mediatore ha aperto un'indagine di propria iniziativa in materia.

3.1.5 COMMISSIONE EUROPEA

SELEZIONE DI TIROCINANTI: AMMISSIONE AL "LIBRO BLU"

Decisione sulla denuncia 111/95/VK contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel settembre 1995 X ha presentato una denuncia al Mediatore europeo asserendo che i posti di tirocinante presso la Commissione non venivano assegnati in base al merito bensì alla eventuale conoscenza di persone di alto rango.

Per avvalorare le sue affermazioni X si richiamava alle due candidature di tirocinio presentate alla Commissione ed entrambe respinte, sostenendo che era impossibile capire come mai fosse riuscito a entrare nel cosiddetto "*Libro blu*" della Commissione la prima volta, ma non la seconda, quando era in possesso di qualifiche di gran lunga superiori.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 dello Statuto del Mediatore la denuncia è stata classificata come confidenziale su richiesta del denunciante.

L'INDAGINE

Le osservazioni della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione che affermava nelle sue osservazioni che X non soddisfaceva ai requisiti richiesti per l'ammissione, a norma dei regolamenti che disciplinano i tirocini. Tuttavia, a causa dell'elevato numero di candidature presentate ogni anno, è necessario procedere a una selezione preliminare sulla base dei risultati conseguiti dai candidati negli studi come pure sulla base degli studi di diritto comunitario o integrazione europea eventualmente compiuti.

La Commissione affermava che in virtù dell'eccellente profilo che risultava dal suo *curriculum vitae*, X era riuscito a entrare nel "*Libro blu*" e solo in seguito non era risultato in possesso dei requisiti. La Commissione sottolineava inoltre che, in linea di massima, è necessario rispettare il principio della base geografica più ampia possibile e tenere in considerazione il numero di candidature pervenute ogni anno.

I commenti del denunciante

Le osservazioni della Commissione sono state inviate al denunciante che confermava la sua denuncia, aggiungendo che soltanto grazie alla raccomandazione di una persona di alto rango era riuscito a entrare almeno nella lista supplementare del "*Libro blu*" la seconda volta che si era candidato.

ULTERIORI INDAGINI

Il Mediatore ha chiesto informazioni alla Commissione in ordine alla procedura di iscrizione nel *"Libro blu"*. Inoltre il Mediatore ha chiesto le copie degli atti di candidatura di altri candidati della stessa nazionalità di X per verificare il loro profilo in termini di qualifiche.

La Commissione ha presentato ulteriori osservazioni nonché le copie degli atti di candidatura di altri candidati della stessa nazionalità di X. La Commissione sottolineava che la lista supplementare viene utilizzata per l'ulteriore valutazione delle candidature e serve per correggere eventuali errori tecnici o di stampa.

LA DECISIONE

Il Mediatore osservava che i criteri utilizzati per la selezione dei tirocinanti che gli erano stati comunicati dalla Commissione non risultavano essere privi di fondamento.

Sottolineava inoltre che un'autorità amministrativa gode di un margine di valutazione per determinare se una candidatura soddisfa ai requisiti fissati per un posto vacante.

Dall'esame delle domande degli altri candidati della stessa nazionalità condotto dal Mediatore non risultava che la Commissione avesse disatteso i criteri prescritti.

X sosteneva di essere stato iscritto nella lista supplementare del *"Libro blu"* grazie alla raccomandazione di una persona di alto rango. In assenza di elementi atti a consentire l'identificazione della persona in causa e della persona o delle persone su cui questa avrebbe esercitato influenza, non sussistevano gli estremi per condurre altre indagini sulla denuncia in oggetto.

Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

RIFIUTO DI ACCETTARE UN CERTIFICATO EUR 1 DALLA COSTA D'AVORIO

Decisione sulla denuncia 187/17.10.95/FS/BIJH presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Il signor S ha presentato nell'ottobre 1995 una denuncia al Mediatore europeo, a nome di una società chiamata B. NV. In tale denuncia si affermava che la B. NV aveva acquistato nell'aprile 1994 un certo quantitativo di riso

a grani lunghi dalla Costa d'Avorio, tramite un agente commerciale del Regno Unito, per importare nella Comunità. Il riso originario della Costa d'Avorio, Paese che fa parte della Convenzione di Lomé, beneficia di un dazio all'importazione ridotto.

La B. NV ha presentato alle autorità doganali belghe un certificato EUR 1 quale prova dell'origine del riso. Tuttavia queste ultime hanno avanzato il sospetto che il riso non fosse originario della Costa d'Avorio e hanno rifiutato di accettare il certificato. Per ottenere lo sdoganamento del riso, la B. NV ha versato alle autorità doganali una cauzione del 10% dei dazi doganali supplementari pagabili qualora il riso non fosse stato originario della Costa d'Avorio.

Le autorità doganali belghe hanno sottoposto ad esame alcuni campioni del riso in questione e hanno iniziato la procedura di verifica del certificato EUR 1. Nel marzo 1995, la B. NV è stata informata che il governo della Costa d'Avorio aveva confermato la validità del certificato EUR 1. La B. NV ha pertanto chiesto di recuperare la cauzione data. Con lettera del 28 luglio 1995, le autorità doganali belghe hanno informato la B. NV che l'unità anti-frodi della Commissione aveva rifiutato di restituire la cauzione e desiderava svolgere altre indagini.

Nella sua denuncia al Mediatore, il signor S asseriva che, essendo stata completata la procedura di verifica, la cauzione versata dalla B. NV avrebbe dovuto essere restituita. Egli sosteneva che eventuali dubbi circa il rilascio dei certificati Eur 1 da parte della Costa d'Avorio dovrebbero dovuto essere risolti a livello di autorità comunitarie e di governo della Costa d'Avorio.

L'INDAGINE

Le osservazioni della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione nel gennaio 1996. Nelle sue osservazioni, la Commissione ha riferito le ragioni per le quali le autorità belghe e i servizi della Commissione sospettavano che il riso non fosse originario della Costa d'Avorio. In sintesi, le osservazioni riguardavano anche i seguenti punti:

Benché la risposta della Costa d'Avorio confermasse l'autenticità del certificato e dell'origine delle merci, precedenti esperienze avevano dimostrato che non sempre ci si può fidare di verifiche effettuate dalle autorità della Costa d'Avorio e che spesso bisogna verificare l'esistenza del certificato, e non l'origine delle merci.

In conformità con l'articolo 26 del Protocollo n. 1 della Convenzione di Lomé, la Commissione ha chiesto alle autorità della Costa d'Avorio di compiere un'indagine relativa al riso ed ha offerto di inviare una missione della Commissione a titolo di assistenza. La richiesta è stata fatta il 22 giugno 1995 e ripetuta il 12 settembre 1995.

Dato che il successivo scambio epistolare non ha dato risposta ai quesiti sollevati, i servizi della Commissione hanno sottoposto la questione al comitato di cooperazione doganale ACP-CE.

Pur non essendovi prove a sostegno di un coinvolgimento della B. NV in una frode, continuavano a sussistere serie preoccupazioni circa la validità del certificato EUR 1.

E' stato avviato uno scambio di vedute con le autorità della Costa d'Avorio, le quali hanno richiesto e ottenuto ulteriori informazioni.

Le osservazioni della Commissione si concludevano esprimendo la speranza che il dialogo potesse portare a una soluzione della questione in un prossimo futuro.

I commenti del denunciante

Le osservazioni della Commissione sono state trasmesse al signor S. nell'aprile 1996. Ne suoi commenti quest'ultimo contestava le prove riguardanti la validità del certificato EUR 1 e asseriva che non ci potevano essere "fondati dubbi" che giustificassero la conseguente verifica e le misure precauzionali ai sensi della Convenzione di Lomé.

I commenti riportavano un ulteriore elemento di contestazione, e cioè il presunto ritardo delle autorità doganali belghe nel trasmettere il certificato EUR 1 alle autorità della Costa d'Avorio per la verifica.

ULTERIORI INDAGINI

Nel marzo 1997, il Mediatore europeo ha scritto nuovamente alla Commissione per chiedere se il dialogo con le autorità della Costa d'Avorio fosse giunto a una conclusione e, in caso contrario, quali altri passi proponesse di compiere la Commissione per risolvere la questione.

Nella sua risposta, la Commissione ha descritto nei dettagli gli ulteriori tentativi da essa compiuti per risolvere il problema. In particolare, ha fatto riferimento all'ulteriore richiesta di cooperazione rivolta al comitato di cooperazione doganale ACP-CE nel maggio 1996 e ad una missione amministrativa di cooperazione del novembre 1996.

Stando alla risposta pervenevano comunque elementi di disaccordo tra la delegazione della Comunità, (comprendente rappresentanti della Commissione e delle autorità doganali belghe) e le autorità della Costa d'Avorio per quanto riguarda i fatti in questione.

La risposta così concludeva:

La Commissione è stata informata che le autorità belghe hanno aumentato l'importo del deposito pagato dalla B. NV (la differenza del 10% tra il tasso preferenziale d'importazione e il tasso non preferenziale è stata portata al 100%).

Spetta alle competenti autorità belghe trarne le conseguenze. Il governo belga attualmente non è in grado di notificare l'obbligazione doganale all'importatore (B. NV) in mancanza di una prova irrefutabile che il riso non sia originario della Costa d'Avorio.

La Commissione non può che sottolineare ancora una volta che essa esercita i suoi poteri scrupolosamente per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione quanto più efficacemente possibile (a prescindere dalle perdite di risorse proprie, resta l'aspetto dell'applicazione degli accordi con i paesi ACP). Tuttavia, essa deplora che, contrariamente alle aspettative create con la riunione del 3 aprile 1996, il livello di cooperazione fornito dalle autorità della Costa d'Avorio sia stato inadeguato, come risulta dalle circostanze precedentemente descritte.

LA DECISIONE

1 Osservazioni preliminari

- 1.1 L'applicazione del diritto doganale comunitario e l'espletamento delle relative procedure amministrative rientrano nella responsabilità delle autorità doganali nazionali. Benché esse mettano in atto la normativa comunitaria, le autorità doganali nazionali non sono istituzioni né organi comunitari, e le loro attività non possono essere oggetto di indagini da parte del Mediatore europeo.
- 1.2 Di conseguenza il Mediatore non era competente a trattare la denuncia in oggetto nella misura in cui essa riguardava le attività amministrative delle autorità doganali belghe. In particolare il Mediatore non poteva esperire indagini circa l'asserzione fatta dal denunciante sulle osservazioni della Commissione relative all'indebito ritardo delle autorità belghe nella trasmissione del certificato EUR 1 alle autorità della Costa d'Avorio per permetterne la verifica.

1.3 Nell'esaminare se si sia trattato di un caso di cattiva amministrazione della Commissione europea, il Mediatore non può definire la controversia in ordine all'origine del riso. La questione potrebbe essere definita da un tribunale di giurisdizione competente, che avrebbe la possibilità di ascoltare testimoni e valutare prove scientifiche contrastanti.

2 Il ruolo della Commissione

2.1 Dalle risposte della Commissione, risultava che le sue competenze in relazione a questo caso derivavano da due fonti:

- La sua partecipazione al comitato di cooperazione doganale, istituito dall'articolo 30 del Protocollo n. 1 della Convenzione di Lomé¹, che tratta i litigi ai sensi degli articoli 26 (7) e 27 (7) del Protocollo;
- La sua responsabilità, nell'esecuzione del bilancio comunitario, di garantire che i dazi doganali che devono essere corrisposti (che sono una risorsa comunitaria) vengano adeguatamente contabilizzati.

3 La Commissione e le autorità della Costa d'Avorio

3.1 Il Mediatore disponeva di prove a testimonianza del fatto che la Commissione aveva:

- chiesto alle autorità della Costa d'Avorio di svolgere indagini adeguate ai sensi dell'articolo 26 del Protocollo n. 1 della Convenzione di Lomé;
- sollecitato, e partecipato alla missione di cooperazione amministrativa nella Costa d'Avorio;
- sottoposto il problema a riunioni successive del comitato di cooperazione doganale ACP-CEE.

3.2 Secondo le prove della Commissione, le attività succitate non avevano sortito alcun esito per mancanza di cooperazione da parte delle autorità della Costa d'Avorio.

3.3 Risulta quindi che la Commissione abbia fatto uso di tutte le possibilità d'azione a sua disposizione ai sensi della Convenzione di Lomé in relazione a tale controversia.

¹ Cfr. regolamento del Consiglio 714/90/CEE del 5 marzo 1990 riguardante l'applicazione della decisione no 2/90 del Consiglio dei Ministri ACP-CEE relativa alle misure transitorie applicabili a decorrere dal 1° marzo 1990, GU L 84 del 30.3.90, pag. 1.

4 La Commissione e le autorità doganali belghe

- 4.1 Nelle sue osservazioni, la Commissione non ha contraddetto l'asserzione che i servizi della Commissione abbiano rifiutato di restituire la cauzione pagata dalla B. NV. Sulla base delle limitate prove disponibili, sembra che in pratica i servizi della Commissione abbiano svolto un ruolo decisivo.
- 4.2 Per ottemperare alle sue responsabilità di esecuzione del bilancio comunitario, la Commissione ha l'obbligo, sottolineato a più riprese dalla Corte dei Conti, di tutelare gli interessi finanziari della Comunità.
- 4.3 Dalle risposte della Commissione relativamente a questo caso è emerso che i suoi dubbi relativi all'origine del riso si basavano su prove e che pertanto costituivano dei "fondati dubbi" ai sensi dell'articolo 26 del Protocollo 1 della Convenzione di Lomé.
- 4.4 Stando così le cose, l'assenza di progressi nella soluzione della controversia, dovuta al fatto che la Commissione continuava a dubitare che il riso fosse originario della Costa d'Avorio, non è apparsa costituire un caso di cattiva amministrazione sotto forma di ritardo evitabile.

Alla luce di quanto precede non risulta essersi trattato di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha inoltre rilevato che il denunciante aveva da parte sua ancora la possibilità di sottoporre la controversia relativa all'origine del riso a un'autorità giudiziaria competente in procedimenti contro le autorità doganali nazionali. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

ASSUNZIONI: PROCEDURA DI SELEZIONE ALLE PROVE ORALI

Decisione sulla denuncia 252/22.11.95/TMF/VK presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nella sua denuncia presentata al Mediatore nel novembre 1995, il signor R. ha affermato di essere stato indotto a ritenere di aver superato la procedura di selezione orale organizzata dalla DG XII della Commissione in conseguenza del comportamento della commissione giudicatrice. A suo dire, i membri della commissione giudicatrice gli avevano posto delle domande sul suo futuro lavoro e si erano congratulati con lui e gli avevano stretto la mano dopo l'intervista. Inoltre, sosteneva che la Commissione si rifiutava di pubblicizzare i nomi dei membri della commissione giudicatrice.

L'INDAGINE

Le osservazioni della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione nel gennaio 1996. Nelle sue osservazioni, la Commissione ha dichiarato di aver interrogato la segretaria della commissione giudicatrice, la quale ha affermato che non era stato in alcun modo lasciato intendere al candidato che il suo esame si fosse concluso positivamente, nè gli erano state fatte le congratulazioni. Inoltre, la Commissione ha sottolineato che ai membri delle commissioni giudicatrici vengono date istruzioni su come comportarsi in cui si specifica che essi non devono lasciar trapelare indicazioni o reazioni relativamente alla prova del candidato. Ciò avviene sotto la supervisione del/della segretario/a della commissione giudicatrice.

Nei suoi commenti sulle osservazioni della Commissione il signor R. ha ribadito la sua denuncia.

LA DECISIONE

Secondo il denunciante, gli sono state rivolte delle domande circa il posto e il tipo di attività concreta oggetto del concorso. La Commissione non contesta il contenuto di tali domande. Appare naturale che il futuro datore di lavoro ponga domande del genere in modo da valutare il candidato, per esempio in che modo quest'ultimo reagirebbe in determinate situazioni lavorative. Pertanto, il contenuto delle domande non sembra costituire un'indicazione che il candidato sia stato prescelto per occupare un dato posto.

Il signor R. sostiene di avere ricevuto le congratulazioni dei membri della commissione giudicatrice. Tale argomento di fatto resta controverso tra le parti. Una stretta di mano alla fine dell'intervista può essere intesa come un gesto di cortesia piuttosto che di congratulazione.

Allo stato attuale del diritto comunitario, il rifiuto di rivelare i nomi dei membri di una commissione giudicatrice non appare illecito.

Alla luce di quanto precede, non risulta essersi trattato di cattiva amministrazione e il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE: TRATTAMENTO DI ESPOSTI PRESENTATI ALLA COMMISSIONE

Decisione sulla denuncia 259/27.11.95/PL/UK/PD presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Il 20 novembre 1995 il signor L. ha presentato una denuncia al Mediatore

europeo a nome dei fratelli B. e in qualità di rappresentante del Consiglio nazionale per le libertà civili (Liberty). La denuncia sosteneva che vi era stata cattiva amministrazione nell'esame di due esposti presentati alla Commissione europea.

L'antefatto della denuncia

Nel novembre 1990, due fratelli gallesi, G. B. e R. B., stavano viaggiando in treno alla volta del Belgio per assistere a una partita di calcio disputata dalla squadra del Galles. I due fratelli sono stati fatti scendere dal treno dalla polizia belga alla frontiera belgo-lussemburghese, la loro identità è stata registrata e sono state scattate loro delle foto. Tali informazioni sono state successivamente trasmesse al National Criminal Intelligence Service (NCIS) del Regno Unito e memorizzate in un elenco al computer.

Nel novembre 1992 le informazioni registrate sono state trasmesse alla polizia belga in occasione di un'altra partita di calcio alla quale i fratelli B. si erano recati ad assistere. Essi sono stati trattenuti al posto di polizia di Kortrijk e successivamente sottoposti a un controllo d'identità a Bruxelles. Oltre a ciò, R. B. è stato trattenuto per 16 ore in un posto di polizia di Bruxelles, ove è stato perquisito, fotografato e successivamente espulso.

Secondo R. B., la ragione addotta agli a giustificazione di tale trattamento era che il suo nome figurava sulla lista NCIS. Il rapporto ufficiale del ministero degli interni belga all'NCIS affermava che R. B. era stato arrestato il 17.11.1992 perché era in stato di ubriachezza, disturbava l'ordine pubblico durante un controllo d'identità e non sembrava essere in possesso di documenti personali.

I fratelli B. e i loro rappresentanti nazionali presso il Parlamento europeo hanno cercato di ottenere un risarcimento a livello nazionale, ma senza successo.

L'esposto alla Commissione europea

L'8 luglio 1994, i fratelli B., rappresentati da Liberty, hanno presentato un esposto alla Commissione europea. Quest'ultima ha registrato gli esposti come No 94/4998 contro il Regno Unito e No 94/4999 contro il Belgio.

Liberty chiedeva che la Commissione trasmettesse le denunce agli Stati membri interessati e ottenesse da questi ultimi l'impegno a conformarsi al disposto del diritto comunitario. Liberty chiedeva inoltre che venissero cancellati tutti i dati registrati relativi ai fratelli B.

Si chiedeva inoltre che la Commissione ottenesse l'assicurazione che i fratelli B. erano liberi di circolare all'interno della Comunità europea e che non sarebbero stati soggetti a restrizioni salvo quelle previste dal trattato CE.

Qualora uno dei due Stati omettesse di adottare tali misure in maniera soddisfacente, si chiedeva alla Commissione di avviare la procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 169 del trattato CE.

Il 20 ottobre 1994 la Direzione generale XV della Commissione ha risposto con una lettera in cui si dichiarava quanto segue:

"Il Belgio e il Regno Unito sono tenuti a esaminare attentamente la richiesta dei fratelli che i loro nomi vengano stralciati da qualsiasi 'lista nera' nella quale possano eventualmente figurare. Ho scritto a tal fine a entrambi gli Stati membri chiedendo loro di togliere i nomi dei vostri clienti da qualsiasi 'lista nera' del tipo indicato e, in caso contrario, di motivarne le ragioni."

Con lettera del 6 ottobre 1995 la DG XV della Commissione riferiva che il Regno Unito aveva risposto nei seguenti termini:

In sostanza le autorità del Regno Unito indicano che A. B. non è mai stato oggetto di iscrizione negli schedari dell'NCIS, e che benché siano stati riportati in tali schedari dei dati riguardanti sia G. B. che R. B., non ne è rimasta alcuna traccia."

"L'assenza di qualsiasi menzione dei vostri clienti negli schedari dell'NCIS ci porta a concludere che attualmente le autorità del Regno Unito non prevedano alcuna restrizione alla loro libertà di movimento."

"Di conseguenza, si ritiene che non vi sia violazione alcuna del diritto comunitario nel caso di specie ed è mia intenzione proporre alla Commissione che il vostro esposto venga archiviato."

Non essendo pervenuta alcuna risposta dalle autorità belghe, la Commissione ha continuato a sollecitarle per averne un riscontro.

Liberty ha risposto con lettera del 11 ottobre 1995 e ha esposto i punti che essa considerava ancora irrisolti:

Ai fratelli non è mai stato comunicato su quale lista precisamente figurassero i loro nomi.

Ai fratelli non è mai stato comunicato a quali altri Stati e organizzazioni siano state fornite la lista o le liste.

Non è stata risolta in maniera soddisfacente la questione della legittimità dell'iscrizione originaria dei loro nomi in una lista.

La denuncia al Mediatore europeo

Liberty ha sostenuto che la Commissione nell'esaminare l'esposto contro

il Regno Unito abbia dato prova di cattiva amministrazione per i seguenti motivi:

- 1 L'intervallo di 16 mesi prima di rispondere nel merito all'esposto.
- 2 La mancata richiesta al Regno Unito di trattare singolarmente tutti i punti sollevati nell'esposto presentato nel luglio 1994.
- 3 Il mancato avvio di una procedura ai sensi dell'articolo 169 del trattato CE.

Liberty ha sostenuto che la Commissione nell'esaminare l'esposto contro il Belgio abbia dato prova di cattiva amministrazione per i seguenti motivi:

- 1 La Commissione non ha ottenuto una risposta dalle autorità del Belgio dopo la presentazione dell'esposto nel luglio 1994.
- 2 Il mancato avvio da parte della Commissione di una procedura ai sensi dell'articolo 169 del trattato CE non essendo pervenuta alcuna risposta da parte delle autorità belghe 16 mesi dopo la presentazione dell'esposto alla Commissione.

L'INDAGINE

Il trattato CE autorizza il Mediatore europeo a indagare su eventuali casi di cattiva amministrazione soltanto per quanto riguarda l'azione delle istituzioni e degli organi della Comunità. Lo statuto del Mediatore europeo prevede specificamente che non possano essere presentate denunce al Mediatore su azioni compiute da qualsiasi altra autorità o persona. L'indagine del Mediatore circa la denuncia in oggetto ha cercato quindi di determinare se vi fosse stata cattiva amministrazione nell'azione della Commissione europea.

Le osservazioni della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Riassumendo, nelle sue osservazioni la Commissione ha toccato i seguenti punti:

Nel decidere di non avviare la procedura di infrazione per quanto riguarda il Regno Unito, la Commissione ha esercitato il suo potere discrezionale che le viene pienamente riconosciuto dalla Corte di giustizia. In coerenza con tale assunto, la Corte ha sostenuto¹ che:

"...risulta dall'economia dell'art. 169 del trattato CEE che la Commissione non è tenuta ad avviare un procedimento ai sensi di tale

¹ Causa 247/89 Star Fruit contro Commissione Racc. [1989] pag. 291 e causa 87/89, Sonito e altri contro Commissione Racc. [1990] pag. 1981.

disposizione, ma che essa dispone di un potere discrezionale che esclude il diritto dei singoli di esigere dall'istituzione di decidere in un senso determinato e di proporre un ricorso di annullamento contro il suo rifiuto di agire."¹

- 1 Essa ha proceduto nei confronti dei ricorrenti in conformità con i principi di buona prassi amministrativa;
- 2 Gli esposti sono stati registrati, sono state inviate risposte ai ricorrenti e trasmesse lettere agli Stati membri entro i termini normali per l'esame di denunce o di asserzioni di infrazione.
- 3 La Commissione ha scritto agli Stati membri chiedendo informazioni o chiarimenti, per quanto riguardava i termini e i ritardi doveva dipendere dallo Stato membro interessato.
- 4 Nel caso del Regno Unito, una prima lettera è stata inviata il 20 ottobre 1994 e dopo un sollecito del 29 marzo 1995 è pervenuta una risposta da parte delle autorità del Regno Unito in data 22 marzo 1995.
- 5 Non appena i servizi della Commissione hanno esaminato la risposta, i ricorrenti ne sono stati informati tramite i loro rappresentanti legali il 6 ottobre 1995.
- 6 Nel caso del Belgio, il Rappresentante Permanente ha trasmesso un riscontro il 16 dicembre 1994, tuttavia è stato solo dopo numerosi solleciti inviati il 28 febbraio 1995 e il 27 giugno 1995 che le autorità belghe hanno scritto alla Commissione il 19 ottobre 1995 confermando che la richiesta di chiarimento era stata trasmessa alle autorità competenti.
- 7 Non essendoci stato alcun segno di reazione da parte di tali autorità, l'esposto contro il Belgio era ancora all'esame.
- 8 Durante questo periodo di 16 mesi, e per quanto riguarda entrambi i casi, la Commissione aveva tenuto i ricorrenti costantemente informati tramite i loro rappresentanti legali.
- 9 In una procedura ex articolo 169 il ricorrente non ha avuto specifiche garanzie procedurali come nel caso di altri settori quali problemi di concorrenza o casi anti-dumping.

¹ Sonito e altri contro Commissione, pag. 2008.

- 10 Per quanto riguarda il tempo richiesto per l'esame di entrambe le questioni, occorre rilevare che vi erano coinvolte complesse considerazioni giuridiche e tecniche.

I commenti del denunciante

Nei suoi commenti il signor L. ha toccato, in sintesi, i seguenti punti:

- 1 Non sono stati contestati né il potere discrezionale della Commissione di avviare o meno una procedura ai sensi dell'articolo 169, né il fatto che la lettera iniziale sia stata inviata agli Stati membri entro i termini normali;
- 2 Le osservazioni della Commissione non avevano affrontato il fulcro della denuncia di cattiva amministrazione, e in particolare i seguenti problemi:

Il 20 ottobre 1994 la Commissione aveva espresso il parere, applicando le sentenze della Corte di giustizia nella cause *Bouchereau e Adoui e Cornuaille*¹ che *"il Belgio e il regno Unito sono tenuti a esaminare attentamente la richiesta dei fratelli che i loro nomi vengano stralciati da qualsiasi lista nera nella quale possano eventualmente figurare."* Il fatto che la Commissione avesse riconosciuto che un'intervento del genere da parte dello Stato membro interessato fosse necessario è altamente pertinente alla valutazione dell'adeguatezza del successivo trattamento della questione da parte della Commissione;

Sul fatto se la Commissione avesse soddisfatto i criteri di buona prassi amministrativa proponendo di archiviare il fascicolo in relazione al Regno Unito, benché la risposta fornita da tale Paese non si esprimesse sulla maggior parte dei motivi di preoccupazione sollevati nell'esposto, e in particolare non precisasse se i nomi dei fratelli B. fossero stati trasmessi agli schedari di altri Paesi, e proponendo di non adottare ulteriori azioni specifiche nei confronti del Belgio, benché tale Stato membro non avesse fatto pervenire alcuna risposta;

Sul fatto se il requisito di buona amministrazione richieda che la Commissione persegua in maniera efficace il fatto incontestabile che i diritti fondamentali dei fratelli B. sanciti dall'ordinamento comunitario non erano stati rispettati;

Il denunciante richiedeva che il Mediatore riscontrasse che la risposta della

¹Causa 30/77, Racc. [1977] pag. 1999 e cause 115/81 e 116/81, Racc. [1982] pag. 1665.

Commissione era insufficiente e che una buona amministrazione richiedeva una costante azione da parte della Commissione.

ULTERIORI INDAGINI

E' risultato che la Commissione non aveva informato il Mediatore della situazione per quanto riguarda l'esposto N 94/4999. Quest'ultimo ha chiesto pertanto alla Commissione di informarlo se vi fosse stata una risposta da parte delle autorità belghe all'esposto N 94/4999.

Nella sua risposta la Commissione ha dichiarato di aver ricevuto una breve risposta formale in data 10 giugno 1996 dal Rappresentante Permanente del Belgio. In sostanza, le autorità belghe fornivano assicurazioni circa il rispetto dei diritti dei ricorrenti alla libertà di circolazione nel loro territorio.

La Commissione ha esaminato la risposta e comunicato i suoi termini ai ricorrenti tramite il loro legale con lettera del 9 luglio 1996. Tale lettera indicava inoltre che, in considerazione della posizione assunta dalle autorità belghe, i servizi della Commissione avrebbero proposto al gruppo che esaminava le presunte violazioni del diritto comunitario, in occasione della sua prossima riunione, che l'esposto N 94/4999 venisse archiviato.

La riunione in cui era stata fatta la proposta di archiviare il caso si è svolta il 10 ottobre 1996. La decisione è stata confermata il 16 ottobre 1996 in occasione della riunione settimanale della Commissione.

Con lettera del 4 dicembre 1996, la conferma della decisione di archiviare il caso veniva comunicata al signor L. in quanto rappresentante dei ricorrenti.

LA DECISIONE

1 Presunto mancato ottenimento di una risposta da parte delle autorità belghe

1.1 Nell'ottica di una buona prassi amministrativa, la Commissione dovrebbe insistere nel tentativo di ottenere delle risposte dagli Stati membri allo stadio amministrativo della procedura di infrazione di cui all'articolo 169.

1.2. In conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia, gli Stati membri devono facilitare lo svolgimento dei compiti della Commissione in quanto "custode del trattato" ai sensi dell'articolo 155 del trattato¹. Si

¹ ... la Commissione:

vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente trattato e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù del trattato stesso; (...)

richiede agli Stati membri di cooperare *bona fide* a un'indagine promossa dalla Commissione a norma dell'articolo 169 e di fornire alla Commissione tutte le informazioni richieste a questo scopo¹. Il rifiuto da parte di uno Stato membro di assistere la Commissione nelle sue indagini costituisce un inadempimento al dovere che incombe a ogni Stato membro ai sensi dell'articolo 5 di facilitare la realizzazione dei compiti della Commissione². In tal caso la Commissione può adire la Corte di giustizia.

1.3. E' risultato che la Commissione ha finalmente ricevuto una risposta dalle autorità belghe in data 17 giugno 1996 dopo aver inoltrato numerosi solleciti e dopo ulteriori contatti. Il Mediatore ha pertanto riscontrato che non vi erano prove di cattiva amministrazione in relazione a questo aspetto del caso.

2 Ritardo nel rispondere nel merito all'esposto contro il Regno Unito

2.1 Per quanto riguarda il presunto periodo di 16 mesi nel rispondere nel merito all'esposto contro il Regno Unito, Liberty affermava di non contestare l'invio della lettera iniziale agli Stati membri entro i termini stabiliti. Pertanto, l'esposto riguardava il periodo successivo al 20 ottobre 1994. Dopo tale data, la Commissione ha inviato un sollecito e ha ricevuto una risposta il 22 maggio 1995. Con lettera del 6 ottobre 1995, la Commissione ha informato il ricorrente che l'esposto era stato archiviato.

2.2 E' risultato dalle indagini del Mediatore che la Commissione aveva insistito nei suoi tentativi di ottenere una risposta dal Regno Unito. In un'ottica di buona prassi amministrativa, la Commissione dovrebbe sempre comunicare abbastanza tempestivamente al denunciante la decisione di chiudere una pratica. Il Mediatore ha rilevato che non vi erano prove a sostegno dell'affermazione che fossero stati superati indebitamente i termini per la trasmissione di una risposta nel merito all'esposto contro il Regno Unito.

3 Mancata richiesta al Regno Unito di trattare ciascuna delle questioni sollevate nell'esposto

3.1 Per quanto riguarda le asserzioni che la Commissione avesse omesso di richiedere al Regno Unito di trattare ciascuna delle questioni solle-

¹ Causa 192/84 Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica, Racc. [1984] pag. 3967, par. 19.

² Causa 240/86 Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica, Racc [1988] pag. 1835, par. 28.

vate nell'esposto presentato nel luglio 1994, le autorità del Regno Unito avevano affermato che gli schedari dell'NCIS non contenevano più informazioni concernenti i fratelli B.. Pertanto, la Commissione aveva ritenuto che non vi fosse violazione del diritto comunitario da parte del Regno Unito.

3.2 E' risultato che la Commissione aveva concluso che non vi era infrazione al momento presente, e che non intendeva indagare ulteriormente se vi fosse stata un'infrazione nel passato. Secondo la Corte di giustizia, lo scopo del procedimento precontenzioso contemplato dall'articolo 169 è di consentire allo Stato membro di mettersi in regola prima che la Corte venga adita¹. Pertanto le indagini del Mediatore non hanno messo in luce alcun caso di cattiva amministrazione da parte della Commissione in relazione alla presunta mancata richiesta di una risposta per ognuno dei punti presentati nell'esposto.

4 Mancata apertura di un procedimento di infrazione a norma dell'articolo 169 del trattato

4.1 Per quanto riguarda l'asserzione che la Commissione avesse omesso di promuovere una procedura formale contro il Regno Unito e il Belgio, l'articolo 169 del trattato stabilisce che la Commissione emetta un parere motivato quando *reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del trattato*.

4.2 L'articolo 169 del trattato non definisce procedure o criteri che la Commissione dovrebbe seguire nella fase che precede la formulazione di un parere motivato nei confronti di uno Stato membro. Oltre a ciò, la giurisprudenza della Corte di giustizia non fornisce che un orientamento limitato. La Commissione stessa deve pertanto decidere quali procedure e quali criteri adottare per espletare le sue competenze previste ai sensi dell'articolo 169 in ordine alla procedura che può condurre alla formulazione di un parere motivato.

4.3 Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, dato il suo ruolo di "custode del trattato", la Commissione sola è competente a decidere se sia opportuno avviare un procedimento contro uno Stato membro per mancato assolvimento dei propri obblighi². Il Mediatore non ha pertanto ravvisato un caso di cattiva amministrazione nel modo in cui la Commissione aveva concluso le indagini intraprese in materia.

¹ Causa 74/82 Commissione delle Comunità europee contro Irlanda Racc. [1984] pag. 317, par. 13.

² Causa 431/92 Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania Racc. [1995] pag. I-2189, par 22

Alla luce di quanto precede e tenendo conto del fatto che la Commissione aveva ottenuto sia dal Regno Unito che dal Belgio assicurazioni che i diritti alla libertà di circolazione dei ricorrenti sarebbero stati rispettati, non risulta essersi trattato di cattiva amministrazione e il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

ULTERIORI OSSERVAZIONI

Le indagini relative alla presente denuncia nonché a numerose altre denunce contro la Commissione hanno indotto il Mediatore a concludere che sarebbe opportuno predisporre un esame più generale delle procedure amministrative della Commissione allorché esamina ricorsi di cittadini concernenti l'inadempimento degli Stati membri ad assolvere i propri compiti stabiliti dal diritto comunitario. Pertanto, il 15 aprile 1997, il Mediatore ha avviato un'indagine di propria iniziativa sulle possibilità di migliorare la qualità delle procedure amministrative in materia della Commissione.

ASSUNZIONE DI UN AGENTE TEMPORANEO

Decisione sulla denuncia 265/29.11.95/VKCG/PD/UK-en presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

La signora G. aveva risposto a un bando che invitava alla presentazione di candidature per un posto di agente temporaneo, al grado A4/5 nel servizio della politica dei consumatori della Commissione. Nell'agosto 1995, la commissione giudicatrice l'informava che non sarebbe stata invitata per un colloquio.

Nella sua denuncia al Mediatore del novembre 1995, la signora G. asseriva che si sapeva in anticipo quale sarebbe stato il candidato prescelto. Essa poneva alcuni interrogativi. In particolare, chiedeva quanti candidati venissero fossero stati intervistati e il motivo per cui non era stata invitata a sostenere un colloquio. La signora G. sosteneva che i bandi pubblicati nella stampa nazionale fossero errati e fuorvianti in quanto pubblicizzavano posti vacanti che in realtà non esistevano. Essa chiedeva inoltre se la procedura utilizzata fosse conforme alla politica sulla pari opportunità e se le spese per lo svolgimento della procedura fossero giustificabili e ragionevoli.

L'INDAGINE

Le osservazioni della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Le osservazioni della

Commissione includevano i seguenti punti:

Alla Commissione il personale temporaneo viene assunto mediante procedure di selezione che vengono pubblicizzate con bandi sulla stampa nazionale degli Stati membri. Di conseguenza, il posto temporaneo di categoria A era stato pubblicizzato mediante bando nella stampa nazionale degli Stati membri.

Le candidature ricevute in risposta ad annunci vengono sottoposte a una commissione giudicatrice composta di funzionari di grado elevato specializzati nei settori interessati dalla procedura.

Per il posto in questione è stata creata una commissione giudicatrice composta di tre persone con il compito di esaminare le candidature e di scegliere quelle ritenute più idonee da valutare tramite un colloquio.

La commissione giudicatrice aveva ricevuto 75 candidature. Otto candidati sono stati scelti per un colloquio sulla base di criteri stabiliti dalla commissione giudicatrice, vale a dire la qualità e la durata dell'esperienza professionale dei candidati. Tra quelli invitati a sostenere un colloquio, quattro sono stati iscritti in un elenco di riserva.

La Commissione ha respinto l'asserzione che la persona designata a ricoprire il posto fosse stabilita in anticipo. Essa ha affermato che la commissione giudicatrice riconosceva le qualità della denunciante, ma giudicava che altri candidati fossero meglio qualificati per il posto in questione.

Quanto alla politica di parità di opportunità, la Commissione ha sottolineato che due delle quattro persone incluse nell'elenco di riserva erano donne. Essa ha aggiunto che la commissione giudicatrice basava le sue decisioni unicamente sui meriti dei candidati stessi.

I commenti della denunciante

Nei suoi commenti, la signora G. poneva un certo numero di domande relativamente alla procedura e alle ragioni che avevano dato luogo alla creazione di un posto temporaneo di A4/A5 nel Servizio della politica dei consumatori, nonché alla procedura di selezione seguita a e all'identità del candidato prescelto. Inoltre, la signora G. suggeriva che il Mediatore intervistasse alcuni funzionari della Commissione.

ULTERIORI INDAGINI

Dopo aver esaminato le osservazioni della Commissione e i commenti della denunciante, appariva che non era stata fornita una risposta a numerosi elementi della denuncia. Il 5 luglio 1997, i commenti della denunciante sono stati trasmessi alla Commissione affinché esprimesse delle osserva-

zioni complementari. Inoltre, il Mediatore europeo ha chiesto alla Commissione di trasmettergli: il testo pubblicato dell'avviso di posto vacante, le candidature degli otto candidati selezionati per il colloquio, e il rapporto della commissione giudicatrice.

Nelle sue osservazioni complementari, la Commissione ha dichiarato che il rapporto della commissione giudicatrice includeva un'elenco degli otto candidati invitati a sostenere un'intervista, nonché un elenco dei quattro candidati indicati come i più idonei a ricoprire il posto. Successivamente la Direzione Generale della politica dei consumatori aveva esaminato i fascicoli dei quattro candidati meglio classificati e aveva scelto la persona ritenuta meglio idonea a ricoprire il posto in questione. Inoltre, la Commissione ha dichiarato che la probabilità che al candidato prescelto venisse offerto il posto in questione non era superiore a quella di qualsiasi altra persona, sia all'interno che al di fuori della Commissione.

I commenti complementari della denunciante

Le osservazioni complementari della Commissione venivano trasmessi alla signora G. Nei suoi ulteriori commenti essa confermava la sua denuncia originaria.

LA DECISIONE

Secondo l'articolo 2 delle condizioni di assunzione degli altri agenti delle Comunità europee, il personale temporaneo viene assunto per occupare impieghi cui le autorità di bilancio abbiano conferito un carattere temporaneo.

L'assunzione di un agente temporaneo differisce dall'assunzione di un funzionario, in quanto lo statuto del personale non contiene disposizioni specifiche che disciplinino la procedura di assunzione di agenti temporanei.

Sulla base delle indagini del Mediatore, non sono risultate prove che nel caso presente la Commissione avesse mancato di agire in accordo con le sue normali procedure di assunzione di agenti temporanei.

Sulla base delle informazioni disponibili al Mediatore non apparivano esservi prove a sostegno dell'asserzione che l'identità del candidato prescelto fosse nota anticipatamente. Stando così le cose, il Mediatore ha ritenuto di non avere motivi sufficienti per condurre ulteriori indagini su tale aspetto della denuncia.

Alla luce di quanto precede, non risulta essersi trattato di cattiva amministrazione e il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

RISOLUZIONE DI UN CONTRATTO

Decisione sulla denuncia 271/4.12.95/DEA-EF-en presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nella sua denuncia al Mediatore europeo del novembre 1995, il signor A. dichiarava di essere dipendente sotto contratto di una società (la "BMB"), in quanto coordinatore di un programma di sviluppo rurale in Nigeria finanziato dall'UE (il "Middle Belt Programme"). La BMB ha rescisso all'improvviso il contratto del signor A. nel novembre 1994 e ha acconsentito successivamente di versargli £ 45 000 quale liquidazione in conseguenza del suo ricorso per licenziamento illegale.

La denuncia del signor A. verteva su tre elementi:

- 1 Egli asseriva che la Commissione fosse direttamente responsabile della risoluzione del suo contratto, o tramite la sua Delegazione in Nigeria o per l'intervento di un funzionario operante a Bruxelles.
- 2 Egli sosteneva di avere perso un'opportunità di lavoro presso un'altra società (la "MM"), relativamente a un altro programma finanziato dall'UE in Nigeria, poiché la Delegazione della Commissione in Nigeria aveva fatto sapere in via non ufficiale che la sua nomina non sarebbe stata approvata.
- 3 Egli esprimeva il parere che qualora fosse stato inserito su una lista nera per quanto concerne il lavoro su progetti finanziati dall'UE avrebbe dovuto esserne informato in via ufficiale, con un'indicazione circostanziata delle ragioni di tale esclusione, in modo da avere l'opportunità di contestarle.

L'INDAGINE**Le osservazioni della Commissione**

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Nelle sue osservazioni, la Commissione ha negato che la risoluzione del contratto del signor A. con la BMB fosse conseguenza diretta di un intervento di uno dei suoi funzionari. Essa ha asserito che i contatti tra i suoi funzionari e il programma Middle Belt si erano concentrati sulla gestione, il controllo e sulle relazioni sulle attività, il che era stato messo in evidenza in una revisione critica indipendente del programma. Secondo la Commissione, la BMB aveva deciso di sua propria responsabilità di sostituire il signor A. in quanto coordinatore del programma.

Per quanto riguarda l'affermazione che egli avesse perso un'opportunità di lavoro poiché la Delegazione della Commissione in Nigeria aveva fatto sapere in via non ufficiale che la sua nomina non sarebbe stata approvata, la Commissione ha affermato che a quanto le risultava la società interessata aveva compiuto una propria valutazione della situazione ed era giunta alla conclusione che la candidatura del signor A. non dovesse essere accolta.

Infine, la Commissione affermava che non esistevano altri giudizi sui servizi svolti dal signor A. oltre a quello positivo formulato dalla Delegazione in Nigeria, del quale gli era stata trasmessa copia.

I commenti del denunciante

Nei suoi commenti sulle osservazioni della Commissione, il signor A. ha affermato di essere stato informato personalmente da un membro della direzione della BMB che la Commissione aveva richiesto il suo licenziamento dal programma Middle Belt.

Egli ha dichiarato inoltre che la MM gli aveva comunicato direttamente che il loro partner nel consorzio era stato informato che la Commissione non avrebbe appoggiato la sua candidatura.

Infine, egli dichiarava di continuare a nutrire dei dubbi quanto all'asserzione della Commissione che egli non figurasse in alcuna lista nera.

LA DECISIONE

1 La risoluzione del contratto per il "Middle Belt Programme"

- 1.1 La valutazione di programmi finanziati dalla Commissione è un'attività normale e appropriata per la Commissione.
- 1.2 Appariva probabile che una valutazione critica da parte di un funzionario della Commissione della gestione e degli approvvigionamenti nell'ambito del programma Middle Belt portasse alla risoluzione del contratto del denunciante.
- 1.3 Non risultavano prove di un intervento diretto da parte di funzionari della Commissione volto a ottenere la risoluzione del contratto. Né la somma versata dal precedente datore di lavoro a titolo di indennizzo per licenziamento illegale implicava che vi fosse stato un intervento in tal senso.
- 1.4 Non era pertanto necessario esaminare se e in quali circostanze un intervento diretto da parte di funzionari della Commissione volto ad ottenere la risoluzione di tale contratto avrebbe costituito un caso di

cattiva amministrazione.

2 La presunta perdita di un'opportunità di lavoro

- 2.1 Il denunciante asseriva che un'offerta di lavoro era stata ritirata poiché la Delegazione della Commissione in Nigeria aveva fatto sapere in via non ufficiale che non avrebbe sostenuto la sua candidatura. Il parere della Commissione era che la società interessata avesse valutato autonomamente la situazione.
- 2.2 La protesta del denunciante era basata su quanto il suo potenziale datore di lavoro gli aveva rivelato a proposito di quello che la Delegazione della Commissione aveva detto al suo partner del consorzio. Tale affermazione era priva della specificità fattuale e del valore probatorio necessario a sostenere una denuncia di cattiva amministrazione.
- 2.3 Non era pertanto necessario esaminare se e in quali circostanze la notizia non ufficiale che una candidatura non sarebbe stata sostenuta sarebbe equivalsa a un caso di cattiva amministrazione.

3 La presunta inclusione in una "lista nera"

- 3.1 Il denunciante asseriva che qualora fosse stato inserito dalla Commissione su una lista nera per quanto concerne il lavoro su progetti finanziati dall'UE avrebbe dovuto esserne informato in via ufficiale, con un'indicazione circostanziata delle ragioni di tale esclusione, in modo da avere l'opportunità di contestarle. La Commissione non eccitava tale asserzione.
- 3.2 La Commissione negava tuttavia di aver inserito il nome del denunciante in una lista nera e non risultavano prove a sostegno della presunta inclusione in una lista siffatta. Alla luce di quanto precede, non risulta essersi trattato di cattiva amministrazione e il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

INTERPRETAZIONE DI UN REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE

Decisione sulla denuncia 308/96/PD contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel gennaio 1996 un avvocato italiano, il signor C., ha presentato una denuncia per conto della società X, asserendo che le autorità italiane avevano discriminato X nell'autunno 1994 e che la Commissione era informata dei fatti. La presunta discriminazione concerneva le domande per otte-

nere un titolo di importazione per le banane. Secondo il signor C. la società X aveva presentato la domanda oltre il termine del 4 settembre 1994, tanto quanto la società Y. La domanda di Y, presentata il 7 settembre 1994, però, era stata accolta, mentre quella presentata da X era stata respinta.

L'INDAGINE

Le osservazioni della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione, che nelle sue osservazioni sosteneva che la responsabilità primaria per la gestione del regime dei titoli d'importazione spetta alle autorità degli Stati membri e che, secondo le informazioni di cui disponeva, la società X aveva presentato la sua domanda per un titolo d'importazione oltre il termine previsto, nella fattispecie fissato dal regolamento 1442/93¹ al 7 settembre 1994.

I commenti del denunciante

Nei suoi commenti il denunciante affermava che la Commissione non aveva considerato il merito della sua denuncia, e cioè che alla società Y era stato concesso un titolo d'importazione sebbene alla luce di una corretta interpretazione del regolamento 1442/93 la domanda presentata il 7 settembre 1994 fosse fuori termine.

Il denunciante sosteneva inoltre che era evidente che la società avesse superato il termine per la presentazione se si considerava la modifica della disposizione pertinente del regolamento 1442/93. Al momento in cui si sono svolti i fatti in oggetto il regolamento 1442/93 prevedeva che le domande di titolo d'importazione dovevano essere presentate "durante la prima settimana dell'ultimo mese di ogni trimestre", mentre, successivamente, il regolamento era stato emendato dal regolamento 2444/94² il quale prevedeva che le domande dovevano essere presentate "nei primi sette giorni dell'ultimo mese del trimestre precedente il trimestre con riferimento al quale vengono rilasciati i titoli." Secondo il denunciante la "prima settimana" del mese di settembre 1994 pertanto non corrispondeva ai "primi sette giorni" di settembre 1994: la prima settimana finiva il 4 settembre 1997 e quindi la domanda presentata da Y il 7 settembre 1994 era oltre il termine.

ULTERIORI INDAGINI

Il Mediatore ha deciso di chiedere alla Commissione di formulare osservazioni sui commenti del denunciante. La Commissione affermava che il regolamento 2444/94 non modificava il termine per la presentazione delle

¹ GU 1993 L 142/6.

² GU 1994 L 261/3.

domande ma si limitava a chiarire la situazione giuridica. In secondo luogo la Commissione sottolineava che, secondo le informazioni fornite dal denunciante e dalle autorità italiane, la domanda di X era stata presentata con 13 giorni di ritardo. In terzo luogo le autorità italiane non avevano mai comunicato alla Commissione che vi fosse stato un caso simile a quello di X e ad ogni modo la domanda presentata il 7 settembre 1994 rispettava il termine previsto.

Nei suoi commenti su queste osservazioni supplementari il signor C. confermava la sua denuncia e in particolare che la Commissione si sbagliava nel sostenere che il regolamento 2444/94 non recava modifica del termine per la presentazione delle domande.

LA DECISIONE

Innanzitutto il Mediatore europeo ha affermato di essere competente esclusivamente per i casi di cattiva amministrazione nell'attività delle istituzioni e degli organi comunitari; l'attività delle autorità nazionali non rientra nel suo mandato. Il Mediatore pertanto non era abilitato a esaminare asserzioni contro le autorità italiane.

Il fatto contestato nella denuncia in oggetto era la correttezza dell'interpretazione fornita dalla Commissione dei termini per la presentazione delle domande.

In merito al contesto regolamentare, per promuovere la libera circolazione delle banane nella Comunità, il Consiglio ha adottato un'organizzazione comune del mercato delle banane con il regolamento del Consiglio 404/93 del 13 febbraio 1993¹. Il regolamento stabilisce la distinzione di base tra le banane prodotte (i) nella Comunità, (ii) nei paesi ACP e (iii) in altri paesi. In merito alle ultime due categorie di banane, il regolamento istituisce un regime di contingenti tariffari: fino a un certo massimale le banane possono essere importate in esenzione da dazio oppure contro pagamento di un dazio ridotto, mentre al di sopra della soglia si applicano dazi più elevati.

Per rendere operativo il sistema, l'importazione di banane nella Comunità deve essere sorvegliata tramite un regime di titoli d'importazione. Il regolamento della Commissione 1442/93 reca le modalità di applicazione del regime di importazione delle banane nella Comunità.

Per quanto concerne le banane originarie dei paesi ACP che possono essere importate nel rispetto dei contingenti, l'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento 1442/93, al momento in cui si sono verificati i fatti oggetto della denuncia, recita:

¹ GU 1993 L 47/1.

“Le domande di titolo d'importazione devono essere presentate alle autorità competenti dello Stato membro durante la prima settimana dell'ultimo mese di ogni trimestre.”

A parere del denunciante, “prima settimana” è da intendersi come settimana di calendario, mentre secondo la Commissione “prima settimana” significa i primi sette giorni del mese. A sostegno della sua tesi il denunciante si richiamava alla nuova versione della disposizione in oggetto introdotta dal regolamento 2444/94 a norma del quale il paragrafo 2 dell'articolo 14 veniva sostituito dal seguente:

“Le domande di titolo d'importazione vengono presentate alle autorità competenti dello Stato membro nei primi sette giorni dell'ultimo mese del trimestre precedente il trimestre con riferimento al quale vengono rilasciati i titoli.”

Secondo il signor C. questa nuova stesura dimostrava che in precedenza "prima settimana" andava intesa come settimana di calendario. Secondo la Commissione la nuova redazione serviva semplicemente a chiarire che "prima settimana" aveva sempre avuto il significato di primi sette giorni del mese.

Nel valutare la controversia tra il denunciante e la Commissione, il Mediatore ha esaminato quale delle due tesi fosse suffragata dal preambolo del regolamento 2444/94. Il considerando pertinente recita:

“Considerando che, per quanto riguarda le modalità relative ai titoli d'importazione per le banane tradizionali ACP, per motivi di gestione si ritiene opportuno adattare il periodo di presentazione delle domande di titolo...”

L'uso del verbo "adattare" suggerisce che in effetti il termine era stato modificato nella sostanza. Le altre versioni linguistiche confermano tale interpretazione: in inglese, tedesco, francese, spagnolo e danese il termine "adattare" è tradotto rispettivamente con "adjusted", "angepasst", "adapter", "adaptar" e "tilpasse". Benché tale analisi avvalorò la tesi del denunciante secondo cui il termine per la presentazione delle domande prima della modifica dell'articolo 14, paragrafo 2, è effettivamente una settimana di calendario, tale interpretazione non risultava ovvia. In primo luogo la tesi del signor C. secondo cui "la prima settimana" coinciderebbe con la settimana di calendario potrebbe determinare la scadenza del termine il primo o il secondo giorno del mese. Se tali giorni cadessero di sabato o di domenica in pratica le imprese dovrebbero presentare le proprie domande ancora prima, invece di beneficiare dei primi sette giorni del mese seguente. Tale riduzione del termine non è giustificata da alcuna

motivazione così come non è giustificata un'interpretazione in base alla quale la scadenza reale può variare di mese in mese. Inoltre non era chiaro se tale interpretazione possa garantire un'applicazione uniforme in tutta la Comunità. La tesi della Commissione secondo cui "la prima settimana" va intesa come i primi sette giorni del mese risulta pertanto giustificata. Si ricorda comunque che la Corte di giustizia è la massima autorità in materia di interpretazione del diritto comunitario.

Alla luce delle indagini del Mediatore europeo sulla denuncia in oggetto, non risulta essersi trattato di cattiva amministrazione da parte della Commissione europea e il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

DIRITTO DI LIBERA CIRCOLAZIONE DI PERSONE IN PREPENSIONAMENTO

Decisione sulla denuncia 313/4.1.96/MB/ES/KH presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel dicembre 1995, il signor B. ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro la Commissione per non aver adottato provvedimenti in merito alla presunta violazione del diritto comunitario da parte delle disposizioni danesi che disciplinano l'*afterløn* (un tipo di indennità di prepensionamento). Nell'ottobre del 1995 il denunciante aveva attirato l'attenzione della DG V della Commissione sulla questione e si rivolgeva al Mediatore europeo per denunciare il modo in cui la Commissione aveva trattato il suo esposto.

L'INDAGINE

Le osservazioni della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. In sintesi la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni:

- 1 Essa non era intervenuta presso le autorità danesi in merito all'asserita discriminazione perché, a prescindere dalla nazionalità del titolare dell'indennità, la situazione giuridica era identica.
- 2 L'unica norma comunitaria che disciplina il diritto di percepire prestazioni sociali per persone residenti in un altro Stato membro è il regolamento 1408/71 che non è applicabile alle indennità di prepensionamento, del tipo *afterløn* danese, come chiaramente affermato dalla Corte di giustizia.¹

¹ Causa 171/82 Valentini, Racc. [1983] pag 2157.

3 Nel 1980 la Commissione aveva presentato al Consiglio una proposta volta a estendere il campo di applicazione del regolamento 1408/71 che però non è stata mai approvata¹. Il 10 gennaio 1996 è stata presentata al Consiglio una nuova proposta volta a inserire le indennità di prepensionamento nel campo di applicazione del regolamento.²

4 Pertanto la Commissione aveva adottato tutti i provvedimenti necessari per garantire la libera circolazione delle persone che percepiscono un'indennità di prepensionamento.

LA DECISIONE

Il Trattato CE conferisce al Mediatore europeo il potere di procedere a indagini su presunti casi di cattiva amministrazione soltanto per quanto attiene alle azioni delle istituzioni e degli organismi comunitari. Lo Statuto del Mediatore europeo stabilisce espressamente che l'azione di qualsiasi autorità e persona non può costituire oggetto di denuncia al Mediatore.

Pertanto le indagini del Mediatore sulla questione erano intese a constatare l'eventuale cattiva amministrazione nel trattamento della denuncia da parte della Commissione.

1 Trattamento della denuncia

1.1 Le lettere scritte dal denunciante alla Commissione nel 1995 hanno ottenuto risposta circa due mesi dopo il ricevimento.

1.2 La risposta della Commissione faceva riferimento al regolamento sui regimi di sicurezza sociale (regolamento 1408/71³). Questo regolamento garantisce che le categorie di lavoratori in esso previste, compresi i pensionati, hanno il diritto di risiedere in qualsiasi Stato membro senza che ciò incida sui loro diritti pensionistici.

1.3 Nella risposta si affermava esplicitamente che il regolamento non contempla le indennità di prepensionamento e si faceva riferimento alla relativa giurisprudenza della Corte di giustizia. Il denunciante è stato altresì informato della recente proposta della Commissione al Consiglio per includere indennità come l'*etterløn* nel campo di applicazione del regolamento.

¹ Proposta del 18 giugno 1980.

² GU C 62/14.del 1996, pag.14

³ Cfr. regolamento del Consiglio del 14 giugno 1971 sull'applicazione dei regimi di sicurezza sociale per i lavoratori, i lavoratori autonomi e i membri della loro famiglia che circolano all'interno della Comunità: GU 1992 C 325.

1.4 Da quanto precede risulta che la Commissione, nel trattamento della denuncia, ha agito in totale conformità ai dovuti requisiti procedurali.

2 Punti essenziali della denuncia

2.1 Il denunciante contestava la conclusione della Commissione con due motivazioni. La prima è che il Trattato riconosce la libertà di risiedere nell'Unione e ciò deve valere anche per coloro che percepiscono l'*efterløn* senza che ciò leda il loro diritto a fruire di tale prestazione. La seconda è che l'esclusione dal diritto alla libera circolazione di coloro che beneficiano dell'*efterløn* è da considerarsi discriminatoria.

2.2 La libertà di circolazione è sancita dall'articolo 48 e seguenti del Trattato. L'articolo 51 dichiara che in materia di sicurezza sociale il Consiglio adotta i provvedimenti necessari a promuovere la libera circolazione. Tali provvedimenti sono stati adottati in parte tramite il regolamento 1408/71. La giurisprudenza tuttavia ha stabilito che le persone che percepiscono un'indennità di prepensionamento sono escluse dal campo di applicazione del regolamento; pertanto non sono ancora state adottate misure volte a garantire il diritto alla libera circolazione dei beneficiari di indennità di prepensionamento senza che ciò leda il loro diritto a percepire tale indennità. Risulta pertanto corretta la conclusione della Commissione secondo la quale la libertà di circolazione per i beneficiari del regime *efterløn* non è sancita dal Trattato.

2.3 Non era oggetto di contestazione il fatto che lo Stato danese non differenzi tra un cittadino danese e un cittadino non danese rispetto alle circostanze che determinano l'insorgere di un diritto all'indennità *efterløn*. Pertanto risulta corretta la conclusione della Commissione secondo la quale la legge danese non contiene elementi discriminatori.

2.4 In conclusione, nella sua risposta la Commissione aveva trattato i punti essenziali della denuncia in modo preciso ed equo, fornendo una risposta che non risulta essere non corretta. Inoltre, sottoponendo una proposta al Consiglio volta ad ampliare il campo di applicazione del regolamento, la Commissione aveva dimostrato chiaramente la sua attenzione nei confronti dei problemi sollevati nella denuncia.

Alla luce di quanto precede, il Mediatore europeo non ha constatato cattiva amministrazione rispetto al modo in cui la Commissione ha trattato la denuncia e ha pertanto chiuso il caso.

ULTERIORI OSSERVAZIONI

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5 dello Statuto, il Mediatore europeo ha facoltà di consigliare al denunciante di rivolgersi a un'altra autorità. Tuttavia poiché l'avvio di un'azione legale implica spese e il rischio di insuccesso, il Mediatore non consiglia di avviare un'azione legale pur spettando tale decisione unicamente al denunciante.

Alla luce di quanto precede e tenuto conto della richiesta esplicita del denunciante di sapere quale autorità potrebbe essere investita del suo esposto, il Mediatore ha formulato le seguenti ulteriori osservazioni. La denuncia conteneva gli estremi per adire un tribunale nazionale. Si potrebbe in particolare sostenere che gli effetti che discendono dall'applicazione diretta degli articoli del Trattato in materia di libera circolazione rendono priva di oggetto l'esclusione dell'indennità di prepensionamento dal campo di applicazione del regolamento 1408/71. Tale argomentazione potrebbe essere sostenuta sulla base di una recente sentenza della Corte di giustizia.¹

Qualora si dovesse adire un tribunale nazionale la procedura, ai sensi dell'articolo 177 del Trattato CE, potrebbe essere oggetto di una rimessione alla Corte di giustizia, la massima autorità in materia di interpretazione del diritto comunitario.

ASSUNZIONE: LIVELLO DI QUALIFICHE RICHIESTE PER PARTECIPARE A UN CONCORSO

Decisione sulla denuncia 373/9.1.96/AM/L/PD presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

La signora M ha presentato nel gennaio 1996 una denuncia al Mediatore relativa a un bando di concorso per l'assunzione di un funzionario delle Comunità europee. Il bando specificava che i laureati presso le università finlandesi dovevano aver ottenuto un diploma universitario di grado superiore (*fil.kand*). La firmataria asseriva che ai laureati di altri Stati membri, quali la Svezia e il regno Unito, veniva richiesto unicamente il possesso di una qualifica a un livello corrispondente alla laurea di grado inferiore secondo il sistema finlandese (*hum.kand*).

La denunciante ne deduceva che il concorso fosse inficiato da un errore e

¹ Causa C-443/93 Vougioukas contro Ika Racc. [1995] pag.I-4033. In particolare laddove dichiara, al paragrafo 36, che l'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento 1408/71 (che esclude dal regolamento i regimi speciali per i funzionari e le persone equiparate) non prevede che una richiesta di aggregazione venga rifiutata qualora possa essere accolta ai sensi dell'applicazione diretta degli articoli 48 a 51 del Trattato, senza ricorrere alle norme di coordinamento adottate dal Consiglio.

deplorava che, in conseguenza di ciò, a un gran numero di cittadini finlandesi non fosse stata concessa l'opportunità di candidarsi per tale posto.

L'INDAGINE

Le osservazioni della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. In sintesi, le osservazioni della Commissione esponevano le seguenti argomentazioni:

Gli Stati membri non hanno proceduto ad armonizzare i rispettivi diplomi universitari;

La Commissione deve pertanto determinare autonomamente la natura dei diplomi in modo da stabilire la titolarità alla partecipazione ai concorsi, basata su informazioni fornite dalle autorità nazionali;

La Commissione cerca di fare in modo che il suo approccio assicuri una parità di trattamento tra laureati indipendentemente dallo Stato membro in cui hanno conseguito la laurea;

L'approccio della Commissione nei confronti dei diplomi di laurea finlandesi è stato di richiedere il grado universitario più elevato per l'ammissione ai concorsi.

La Commissione concludeva le sue osservazioni dichiarando che *"alla luce di recenti sviluppi nel campo dell'istruzione superiore la Commissione intende rivedere il suo approccio generale nei confronti dei diplomi che danno accesso ai suoi concorsi e garantire un approccio comune tra le istituzioni"*.

I commenti della denunciante

Nei suoi commenti, la signora M. affermava che le osservazioni della Commissione implicavano che ai finlandesi viene richiesto un livello di qualificazione più elevato rispetto agli altri candidati. Essa giudicava che ciò non fosse giusto e chiedeva al Mediatore di continuare le indagini sulla questione.

ULTERIORI INDAGINI

Dopo aver esaminato le osservazioni della Commissione e i commenti della denunciante, è risultato che non era stata fornita risposta ad alcuni elementi della denuncia. Il Mediatore ha chiesto pertanto alla Commissione ulteriori informazioni sui criteri adottati da quest'ultima per definire i requisiti di ammissibilità per i candidati finlandesi, svedesi e britannici. Il Mediatore ha chiesto inoltre dei dettagli sulla revisione della Commissione

del suo approccio generale nei confronti dei diplomi che danno accesso ai suoi concorsi.

Riassumendo, la Commissione ha risposto come segue:

Nel valutare i titoli universitari la Commissione si è basata su informazioni specifiche fornite dai ministeri nazionali dell'educazione, sul rapporto aggiornato annualmente del gruppo di lavoro NEED del Consiglio d'Europa e su informazioni raccolte dalla rete dei centri nazionali d'informazione sul riconoscimento accademico (NARIC);

Nel caso della Finlandia e della Svezia, la Commissione ha deciso in base a informazioni fornite dai rispettivi ministeri nazionali della pubblica istruzione e confermate da NEED e NARIC. La decisione sull'ammissibilità dei titoli universitari conseguito nel Regno Unito era stata presa all'epoca dell'adesione di quest'ultimo. In tutti e tre i casi viene richiesto un titolo universitario di conclusione del corso di studi.

La Commissione ha concluso dichiarando che *"in mancanza di un accordo ufficiale intergovernativo sul riconoscimento dei titoli accademici la Commissione prevede di prescrivere che i candidati debbano essere in possesso di un titolo universitario conclusivo che consenta l'ammissione agli studi di dottorato."*

LA DECISIONE

1 Il bando di concorso

- 1.1 La denuncia originaria sollevava il problema se il bando di concorso contenesse informazioni scorrette o fuorvianti.
- 1.2 Risulta chiaramente dalle osservazioni della Commissione che il bando di concorso indicava con precisione l'intenzione della Commissione di richiedere titoli d'istruzione superiore nel caso dei laureati provenienti dalle Università finlandesi.

2 La decisione della Commissione di richiedere titoli d'istruzione superiore nel caso dei laureati provenienti dalle università finlandesi

- 2.1 L'articolo 27 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee stabilisce che le assunzioni devono assicurare all'istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, assunti secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri delle Comunità.

- 2.2 Nello scegliere i criteri in base ai quali vanno coperti i posti vacanti, l'autorità che ha il potere di nomina dispone di un potere discrezionale¹.
- 2.3 Nell'esercizio di tale potere discrezionale, l'autorità che ha il potere di nomina deve rispettare il principio di eguaglianza². Essa non deve esercitare delle discriminazioni trattando diversamente i candidati che si trovano in condizioni analoghe, a meno che non sussistano ragioni valide per tale comportamento.
- 2.4 Le qualifiche per quanto riguarda l'istruzione superiore rientrano nelle competenze dei singoli Stati membri. L'intervento comunitario in questo campo si basa sul principio del riconoscimento reciproco³.

La variazione della durata del corso universitario necessario ai laureati dei vari Stati membri per essere ammessi a un concorso non è pertanto sufficiente di per sé a dimostrare il mancato rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione.

- 2.5 Nelle sue osservazioni sulla denuncia la Commissione ha riconosciuto i principi di eguaglianza e di non discriminazione col dichiarare che nel determinare la natura dei diplomi che danno titolo a partecipare ai concorsi, essa cerca di fare in modo che il suo approccio garantisca la parità di trattamento tra laureati indipendentemente dallo Stato membro in cui abbiano conseguito il diploma di laurea.
- 2.6 Non vi sono state quindi pertanto prove che la Commissione abbia esercitato impropriamente il suo potere discrezionale nella scelta dei criteri in base ai quali devono essere coperti i posti vacanti.

Alla luce di quanto precede, non risulta essersi trattato di cattiva amministrazione e il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

GARA D'APPALTO: PROCEDURA

Decisione sulla denuncia 444/20.2.96/TK/D/VK presentata contro il Centro comune di ricerca della Commissione europea

LA DENUNCIA

Il signor K., cittadino tedesco, ha presentato nel gennaio 1995 una petizione al Parlamento europeo concernente il Centro comune di ricerca della

¹ Bakke-d'Aloja contro Consiglio, Racc. [1981] pag. 2887.

² Prais contro Consiglio, Racc. [1976] pag. 1589..

³ Direttiva del Consiglio 89/48, GU L 19 del 24.1.1989, pag. 16.

Commissione europea. Nel maggio 1995, la Commissione per le petizioni ha trasmesso la sua petizione al Mediatore affinché la trattasse come una denuncia.

Il signor K. aveva partecipato a una procedura di licitazione privata organizzata dal Centro comune di ricerca di Ispra. Egli asseriva che la procedura non si era svolta correttamente, rispetto, ad esempio, ai requisiti per i bandi di gara stabiliti dalla legislazione tedesca. In particolare, protestava per la carente comunicazione e per il fatto che, essendo stati i suoi progetti respinti dalla giuria, non era stato indennizzato adeguatamente per il lavoro compiuto.

L'INDAGINE

Le osservazioni della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Nelle sue osservazioni, essa adduceva i seguenti argomenti:

Per l'esecuzione di lavori di restauro degli edifici del Centro comune di ricerca di Ispra prima di procedere alla licitazione privata è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 1993 un invito agli eventuali interessati.

Su 42 società che avevano manifestato il proprio interesse ne sono state selezionate 15 da una commissione interna. Tra queste figurava la società del denunciante.

Tutti i documenti pertinenti alla licitazione privata sono stati inviati ai 15 candidati. Inoltre, si è tenuta una riunione per informare i candidati. Il denunciante decideva di non partecipare a tale riunione. Un rapporto sulla stessa è stato trasmesso a tutti e 15 i candidati, compreso il denunciante.

La licitazione privata veniva sì svolta in conformità con le relative disposizioni del diritto comunitario, vale a dire il Regolamento finanziario e le direttive sui contratti pubblici.

Tutti i relativi documenti distribuiti ai candidati erano corretti e completi ed ogni partecipante è stato informato personalmente sul risultato della procedura. La Commissione allegava inoltre alle sue osservazioni dei documenti che fornivano informazioni dettagliate sulla procedura di selezione e l'identità della giuria.

Non incombe alla Commissione l'obbligo generale del rimborso spese ai candidati esclusi. In questo caso particolare, il Centro di ricerca si era impegnato a fornire un risarcimento per un'ammontare massimo di

5.000 ecu per ogni progetto di opere presentato ma non selezionato, in funzione del carattere avanzato e innovativo della proposta. Su tale base, al denunciante è stato corrisposto un importo di 2.500 ecu quale compenso per un progetto classificatosi terzo, più 10.000 ecu per i suoi cinque progetti che non erano stati presi in considerazione.

I commenti del denunciante

Nei suoi commenti sulle osservazioni della Commissione, il signor K. ha affermato che, per quanto riguarda la trasparenza della procedura, era soddisfatto delle informazioni fornite dalla Commissione nei documenti allegati alle sue osservazioni.

In relazione al livello del compenso, il signor K. ha osservato che il volume di lavoro preparatorio per i progetti era stato insolitamente elevato. Ciò aveva portato a un dibattito tra i partecipanti, in conseguenza del quale l'importo del risarcimento era stato aumentato. Le condizioni del risarcimento erano poco chiare e inoltre insolite, e non si comprendeva come mai le condizioni del risarcimento venissero pubblicate soltanto al termine della gara.

LA DECISIONE

Sulla base delle prove a disposizione del Mediatore europeo, è risultato che la procedura di licitazione privata si era svolta correttamente e in accordo con le disposizioni del diritto comunitario.

Per quanto riguarda il livello del risarcimento per i progetti esclusi, i principi della buona amministrazione richiedono che a tutti i partecipanti vengano fornite informazioni esaurienti ed accurate sulla procedura di un bando di gara. Ciò include il regime di indennizzo per i progetti presentati, dato che la preparazione degli stessi comporta notevoli sforzi e spese.

Sulla base delle prove a disposizione del Mediatore europeo, è risultato che il Centro di ricerca aveva spiegato chiaramente la procedura di presentazione dei progetti e aveva inoltre fornito informazioni precise sulle condizioni di rimborso previste per i progetti presentati. Non sembravano esserci prove che il Centro di ricerca non si fosse attenuto alle condizioni fissate.

Per quanto riguarda la comunicazione, il denunciante non aveva partecipato alla riunione d'informazione organizzata dal Centro di ricerca e non aveva chiesto ulteriori informazioni. Sembrava quindi essere senza fondamento l'asserzione che il Centro avrebbe dovuto fornirgli informazioni complementari.

Alla luce di quanto precede, non risulta essersi trattato di cattiva amministrazione e il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

RESCSSIONE DI UN SUBAPPALTO PHARE: RESPONSABILITÀ DELLA COMMISSIONE

Decisione sulla denuncia 475/7.3.96/SH/ROM/KT presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Il signor H. era stato il coordinatore locale di un progetto PHARE in Romania. Egli forniva servizi in subappalto a una società chiamata T.T. La T.T. aveva ottenuto un contratto dalla Commissione europea nell'ambito del programma PHARE ("il contratto PHARE").

Nel febbraio 1996 la T.T. aveva rescisso il suo contratto con il signor H. a motivo della suo presunto rendimento insoddisfacente.

Nel marzo 1996 il signor H. ha presentato una denuncia al Mediatore europeo. In sintesi, egli denunciava che:

- 1 La risoluzione del suo contratto era ingiustificata poiché il progetto rientrava nei limiti di tempo e di bilancio.
- 2 I cambiamenti apportati al progetto avviato dalla Delegazione della Commissione in Romania e dalla T.T. violavano le condizioni del contratto PHARE e le decisioni sul progetto adottate dalla delegazione della Commissione e dalla T.T. richiedevano la preventiva approvazione scritta dei servizi della Commissione responsabili del PHARE, la quale non era stata ottenuta.
- 3 Gli era stato negato l'accesso a una copia del contratto PHARE.
- 4 La sua richiesta che si convocasse una riunione del comitato direttivo del progetto per discutere i punti suesposti era stata rifiutata.

Un anno dopo, nel marzo 1997, il signor H. ha inviato al Mediatore copie di materiale che egli aveva trasmesso anche alla Corte dei conti e all'unità antifrodi della Commissione europea, l'UCLAF. Tale materiale riguardava presunte irregolarità nell'aggiudicazione dei contratti finanziati dalle Comunità europee in Romania. Vi erano incluse asserzioni contro due persone di cui faceva il nome, compreso il capo della Delegazione della Commissione in Romania.

Nel trattare i presunti casi di cattiva amministrazione che pongono problemi per quanto riguarda la tutela degli interessi finanziari della Comunità, il

Mediatore è memore della competenza della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 188 C del trattato che istituisce la Comunità europea e del ruolo dell'UCLAF, l'unità antifrodi della Commissione. Le asserzioni del signor H. sembravano porre delle questioni che avrebbero potuto essere considerate più appropriatamente oggetto d'indagini da parte della Corte dei conti e dell'UCLAF, istanze cui il signor H. le aveva già trasmesse. Pertanto il Mediatore non riapriva la sua indagine e la sua decisione in merito al caso ha riguardato soltanto i reclami contenuti nella denuncia originaria del signor H.

L'INDAGINE

Le osservazioni della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione che, in sintesi, ha espresso le seguenti osservazioni:

- 1 Secondo le informazioni di cui disponeva la Commissione, erano state rilevate gravi lacune nella preparazione di un seminario e di un importante trattenimento di gala la cui organizzazione era affidata alla responsabilità del signor H.
- 2 Il seminario e i workshop avevano subito numerosi cambiamenti con l'accordo della Delegazione della Commissione. Tali cambiamenti erano dovuti principalmente alla mancanza di una cooperazione e comunicazione fruttuose tra il signor H. e il resto del gruppo. La risoluzione del contratto in subappalto tra la T.T. e la Commissione non richiedeva l'approvazione preventiva da parte della Commissione. La riallocazione di fondi resisi disponibili in conseguenza della risoluzione del contratto richiedeva invece l'approvazione della Commissione. La Commissione aveva dato la sua approvazione formale alle modifiche al contratto in modo da gestire le conseguenze della sostituzione del signor H.
- 3 Il signor H. aveva ricevuto nel settembre 1995 una copia del contratto tra la Commissione e la T.T.
- 4 Il comitato direttivo del progetto era composto dal contraente, dalla Delegazione della Commissione in Romania e dal Dipartimento per l'integrazione europea del governo rumeno. I membri del comitato avevano ritenuto all'unanimità che non fosse necessario indire una riunione per discutere la conclusione della cooperazione del signor H. al contratto.

I commenti del denunciante

Nei suoi commenti alle osservazioni della Commissione il signor H. faceva

riferimento a disposizioni specifiche del contratto PHARE che egli asseriva fossero state violate dalla T.T. Nei suoi commenti egli ribadiva le sue proteste relative al licenziamento non giustificato, ai ritardi nell'accesso al contratto PHARE e alla mancata riunione del comitato direttivo per discutere del suo licenziamento e delle ragioni che ne stavano alla base.

LA DECISIONE

1 Il contesto giuridico

1.1 E' risultato dai documenti a disposizione del Mediatore che non vi erano relazioni contrattuali tra il denunciante, il signor H. e la Commissione europea. La Commissione aveva stipulato un contratto PHARE con una società di consulenza chiamata T.T. Quest'ultima aveva accordato un subappalto al signor H. per la fornitura di alcuni servizi che aveva acconsentito a fornire ai termini del contratto PHARE.

1.2 Quindi, per quanto riguarda il signor H., la Commissione aveva agito in veste di autorità pubblica vincolata dal diritto comunitario, compresa l'esigenza di osservare i principi generali di buona amministrazione.

2 La rescissione del contratto del signor H.

2.1 Il signor H. aveva stipulato un contratto con la T.T. e non con la Commissione. Dato che la T.T. non è un'istituzione o un'organo comunitario, il Mediatore europeo non aveva competenza a decidere se la rescissione del contratto del signor H. da parte della T.T. fosse giustificata.

2.2 Nella misura in cui le azioni della T.T. nei confronti del signor H. erano soggette alle disposizioni del contratto PHARE, il Mediatore era competente a indagare su eventuali casi di cattiva amministrazione da parte della Commissione nell'esercizio dei suoi poteri in relazione a tale contratto.

2.3. Il Mediatore ha esaminato accuratamente le disposizioni del contratto PHARE citate dal signor H. Non risultava che i fatti addotti dal signor H. costituissero una violazione di alcuna di tali disposizioni. Non era pertanto necessario che il Mediatore esaminasse se l'omissione da parte della Commissione di applicare le condizioni del contratto nei confronti della T.T., o l'introduzione da parte della Commissione stessa di modifiche al progetto che non fossero in accordo con le condizioni del contratto, costituissero nella fattispecie casi di cattiva amministrazione.

3 Il libero accesso del signor H. al contratto PHARE

- 3.1 Risultava che il contratto PHARE tra la T.T e la Commissione era stato stipulato il 25 luglio 1995 e che il signor H. ne avesse a disposizione una copia nel corso della riunione del comitato direttivo del 29 settembre 1995.
- 3.2 Il materiale fornito al Mediatore non includeva alcun documento in cui si richiedesse una copia del contratto, né il denunciante specificava una data in cui tale richiesta fosse stata fatta. Pertanto, non risultavano esservi prove che l'intervallo di due mesi tra la firma del contratto PHARE e la sua comunicazione al subappaltatore rappresentasse un caso di cattiva amministrazione.

4 La richiesta di una riunione del comitato direttivo

- 4.1 La Commissione ha dichiarato che i membri del comitato direttivo, che comprendeva la delegazione della Commissione, erano unanimemente del parere che non fosse necessario convocare una riunione del comitato direttivo come invece richiesto dal signor H.
- 4.2 E' un principio generale di buona amministrazione che una persona i cui interessi sono lesi in maniera sensibile da una decisione presa da una pubblica autorità debba essere messa in grado di rendere nota la sua posizione¹. Se il comitato direttivo si fosse riunito, il signor H. avrebbe avuto l'opportunità di rendere noto il suo punto di vista per quanto riguarda il suo presunto rendimento insoddisfacente.
- 4.3 Nelle circostanze del caso, tuttavia, la decisione in causa (vale a dire di rescindere il contratto di subappalto con il signor H.) era stata presa non già dalla Commissione, bensì dalla T.T. Dunque la questione che si poneva era se si potesse considerare cattiva amministrazione il fatto che la Delegazione della Commissione non avesse fatto pressione affinché il comitato direttivo si riunisse per discutere una decisione che era di competenza della T.T. e che quest'ultima aveva già preso.
- 4.4 Dalle sue osservazioni al Mediatore, risulta che prima di approvare le successive modifiche al contratto PHARE richieste dalla T.T., la Commissione si era accertata che vi fossero alcune prove a sostegno delle asserzioni della T.T. circa il rendimento insoddisfacente del signor H. La Commissione poteva dunque essere ragionevolmente persuasa che la decisione da parte della T.T. di rescindere il contratto del signor

¹ Causa 17/74 Transocean Marine Paint Association contro Commissione, Racc. [1974] pagg. 1063-1081.

H. non fosse palesemente sbagliata. Non sembra esservi alcuna base per l'asserzione che i principi di buona amministrazione richiedevano che la Commissione garantisse che si svolgesse quella che sarebbe stata, di fatto, un'udienza informale *ad hoc* su una vertenza contrattuale tra la T.T. e il signor H.

Alla luce di quanto precede, non risulta essersi trattato di cattiva amministrazione e il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

Alla luce delle asserzioni presentate dal signor H. nel marzo 1997, il Mediatore ha inviato una copia della sua decisione, per informazione, alla Corte dei conti e all'UCLAF, con richiesta di essere informato dell'eventuale seguito dato da queste ultime in relazione alle asserzioni del signor H. Il Mediatore è stato successivamente informato che l'UCLAF aveva avviato un'indagine.

RIFIUTO DI ACCESSO A UN DOCUMENTO

Decisione sulla denuncia 532/28.3.96/UTEC/B/KT presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Il signor F. ha presentato nel marzo 1996 una denuncia al Mediatore concernente il rifiuto della Commissione di dargli una copia di un documento doganale T5.

La società belga U. del signor F. è una ditta di import-export specializzata in scambi commerciali con gli Stati africani. Nell'ambito di un'operazione commerciale internazionale, la società U. aveva esportato latte nel Togo tramite una società olandese, la C. Il latte era stato rifiutato dall'importatore del Togo in quanto non risultava in conformità con il contratto. La società U. avviava immediatamente un'azione legale contro la società C. dinanzi a un tribunale olandese.

La società U. asseriva che la camera di commercio di Zutphen aveva rilasciato un falso certificato di origine sulla base del quale la società C. aveva ricevuto il suo pagamento. Dopo essersi rivolta senza successo alle autorità sia belghe che olandesi, la ditta U. aveva richiesto il documento doganale T5 alla Commissione. Quest'ultima rispondeva che solo le autorità nazionali potevano fornire tale documento.

Il signor F. rivolgeva una denuncia al Mediatore chiedendogli di farsi rilasciare dalla Commissione il documento doganale T5.

L'INDAGINE

Le osservazioni della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Nelle sue osservazioni, la Commissione ha affermato di non poter intervenire in casi come quello in questione non possedendo poteri amministrativi o giuridici in relazione alle controversie tra privati.

Secondo la Commissione, tali questioni vanno regolate in base al diritto nazionale. Pertanto la Commissione ha consigliato alla società U. di adire un tribunale civile in Olanda per cercare di risolvere la questione.

Inoltre, la Commissione ha dichiarato che il documento in questione non era un documento della Commissione, ma che i servizi della Commissione avevano accesso ai documenti doganali utilizzati dai servizi nazionali per controllare l'importazione e l'esportazione di merci.

Tale accesso è disposto in maniera specifica dal regolamento (CEE) N. 1468/81 del 19 maggio 1981¹ per consentire ai servizi della Commissione di svolgere i propri compiti di controllo, coordinamento e monitoraggio. La Commissione ha sottolineato che secondo l'articolo 19 di detto regolamento non è possibile, per ragioni di segreto d'ufficio, che documenti ottenuti grazie a questi poteri vengano trasmessi dalla Commissione a terzi per essere usati nell'ambito di un procedimento civile.

I commenti del denunciante

Nei suoi commenti il signor F. ha confermato la sua denuncia originaria e ha protestato contro l'atteggiamento della Commissione di rifiutargli l'accesso al documento T5 per ragioni di segreto d'ufficio.

ALTRE INDAGINI

Dopo aver esaminato le osservazioni della Commissione e i commenti del denunciante, è risultato che non era stata data risposta ad alcuni elementi della denuncia. Il Mediatore ha chiesto pertanto informazioni alla Commissione circa la base giuridica del rifiuto della stessa di fornire al denunciante copia del documento, in particolare alla luce della decisione della Commissione dell'8 febbraio 1994 sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione.

In risposta, la Commissione ha dichiarato che il documento doganale T5 non proveniva né dai servizi della Commissione né dai servizi di un'altra istituzione od organo della Comunità, bensì dalla società C. con il visto delle autorità doganali olandesi. La commissione ha dichiarato inoltre di non detenere né l'originale né alcuna copia di tale documento.

¹ GU L 144 del 2.6.1981, pag. 1.

LA DECISIONE

L'8 febbraio 1994 la Commissione ha adottato una decisione sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione¹. Tal decisione sancisce il principio di un ampio accesso del pubblico ai documenti della Commissione.

La Commissione aveva dichiarato al Mediatore di non aver prodotto il documento T5 e di non detenerlo né sotto forma di originale né come copia.

Stando così le cose, non era possibile per la Commissione concedere l'accesso al documento in questione, che ricadeva fuori della portata della decisione della Commissione sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione.

Alla luce di quanto precede, non risulta essersi trattato di cattiva amministrazione e il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

PRESUNTO RITARDO NEL PAGAMENTO DI UNA SOVVENZIONE

Decisione sulla denuncia 533/01.4.96/ETEN/ES presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel marzo 1966 il signor C., segretario tecnico della European Tourism Education Network (ETEN), un'associazione europea non a scopo di lucro, ha denunciato al Mediatore il mancato pagamento da parte della Commissione del restante 40% di una sovvenzione concordata per due progetti turistici, sostenendo inoltre che la Commissione non aveva risposto a tutte le lettere inviate da ETEN in cui si chiedeva una spiegazione per il ritardato pagamento.

Nel dicembre del 1993, la Commissione (DG XXIII) aveva concesso un finanziamento dell'80% del costo di due progetti dell'ETEN. I due progetti riguardavano la creazione di un'Associazione internazionale degli studenti degli istituti per il turismo (International Tourism Students Association, progetto ITSA) e la pubblicazione di un Thesaurus e di un Dizionario della terminologia turistica (Thesaurus project). Il quadro in cui si iscrivevano queste sovvenzioni, era il "Piano d'azione comunitario a favore del turismo"⁽²⁾. Le sovvenzioni erano oggetto di contratti fra ETEN e la DG XXIII firmati in data 30 e 31 dicembre 1993, che includevano "le dichiarazioni del benefi-

¹ GU n. L 46 del 18.2.1994, pag. 58.

² Decisione del Consiglio 92/421/CEE del 13 luglio 1992 su un piano d'azione comunitario a favore del turismo (GU L 231/26); piano d'azione comunitario a favore del turismo, calendario delle priorità, bando per la presentazione di offerte e invito a sottoporre proposte (GU C/93 128/09).

ciario dell'assistenza finanziaria".

Il pagamento della sovvenzione doveva avvenire in due rate, rispettivamente del 60% e del 40% dell'importo totale dovuto. Il progetto ITSA è stato completato nel dicembre del 1994. Il progetto Thesaurus è stato completato nel giugno del 1995, dopo una proroga di sei mesi concessa a ETEN da parte della Commissione. Secondo il denunciante, tutti i documenti richiesti ivi incluse la relazione finale e la relativa contabilità erano stati consegnati alla DG XXII nei tempi dovuti. Il primo versamento del 60% (57.450 ECU per ITSA e 60.480 ECU per il Thesaurus) era stato effettuato nell'agosto del 1994. Successivamente la Commissione non aveva pagato il restante 40% di 78.620 ECU (38.300 ECU e 40.320 ECU rispettivamente).

Pertanto ETEN si era messa in contatto con la Commissione diverse volte per chiedere il pagamento della somma restante e una spiegazione per il ritardo. L'unica risposta ricevuta dalla Commissione era stata che si trattava di un ritardo amministrativo. Le cinque lettere e il fax inviati alla Commissione da ETEN, tra giugno 1995 e aprile 1996, non avevano ricevuto risposta. Sulla base di questi fatti, ETEN si era rivolta al Mediatore europeo denunciando la Commissione per non aver rispettato l'obbligo di versare il restante 40% e non aver fornito a ETEN alcuna spiegazione per il ritardo.

L'INDAGINE

Le osservazioni della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione che in sintesi ha formulato le seguenti osservazioni:

- 1 La Commissione ammetteva di non avere risposto alla corrispondenza di ETEN e se ne scusava. Le procedure all'interno della DG XXIII relative alle indagini su pagamenti in sospeso a enti come quello in oggetto erano in corso di revisione al fine di garantire la massima tempestività nel ricevimento e nelle risposte agli esposti pervenuti.
- 2 Il ritardo nel pagamento in parte era dovuto al fatto che nel caso del progetto ITSA, erano state inviate alla Commissione due copie distinte del contratto firmate da due diversi rappresentanti di ETEN. Inoltre ETEN, pur avendo sede in Spagna durante il periodo del progetto, aveva completato le formalità di registrazione a Lussemburgo nel novembre del 1993 e spostato il suo conto bancario da Bruxelles a Lussemburgo.
- 3 Per ambedue i progetti la Commissione non era soddisfatta della dichiarazione contabile finale perché non rispecchiava i costi reali dei progetti.

ti. Inoltre, i documenti giustificativi dell'importo richiesto non erano sufficienti né conformi alle clausole del contratto.

- 4 Il progetto ITSA non era stato attuato conformemente alle condizioni del contratto, poiché uno dei suoi obiettivi principali (l'offerta di possibilità di tirocinio) non era stato conseguito. Dato che la Commissione non si riteneva soddisfatta delle informazioni fornite da ETEN sullo stato di attuazione di questo progetto, aveva ritenuto opportuno svolgere un'ispezione sul posto presso la sede di ETEN il 25 aprile 1996.
- 5 La Commissione non si era ritenuta soddisfatta delle spiegazioni fornite dal signor C. e dai documenti giustificativi consegnati da ETEN durante e dopo la suddetta ispezione. Si era pertanto reso necessario un ulteriore esame della situazione al fine di determinare se effettuare i versamenti a saldo a favore di ETEN o se, al contrario, recuperare parte della somma, con l'intenzione di prendere una decisione prima della fine del luglio 1996.

Osservazioni del denunciante

Riassumendo, il signor F., presidente di ETEN, ha formulato le seguenti osservazioni:

- 1 Le formalità di registrazione e gli altri atti amministrativi contestati dalla Commissione non giustificavano pienamente il ritardo nel pagamento. Più specificamente, la revisione delle procedure amministrative del 1994 avrebbe potuto essere la causa dei primi ritardi ma non degli ultimi, quando i progetti erano stati completati. Inoltre, le spiegazioni della Commissione su questo punto riguardavano unicamente il progetto ITSA e non giustificavano il ritardo del pagamento per il progetto Thesaurus.
- 2 I servizi della Commissione avevano potuto constatare nel corso dell'ispezione sul posto che il progetto ITSA aveva realmente offerto possibilità di tirocinio a studenti e che quest'attività si stava consolidando ma che l'ulteriore espansione del progetto veniva frenata dalla mancanza di assistenza finanziaria da parte della Commissione.
- 3 Tutto il materiale richiesto dalla Commissione dopo la visita era stato inviato ai suoi servizi in breve tempo.
- 4 La Commissione alla fine di luglio non aveva ancora adottato la decisione finale né aveva indicato approssimativamente la data di tale decisione.

In un'altra lettera inviata al Mediatore, il denunciante osservava che lo svi-

luppo dei progetti ITSA e Thesaurus era stato seriamente compromesso a causa del ritardo nei pagamenti.

ULTERIORI INDAGINI

La Commissione ha informato il Mediatore il quale, tramite lettera datata 3 dicembre 1996, ha comunicato a ETEN la decisione finale sui pagamenti per i progetti ITSA e Thesaurus. La Commissione aveva concluso che per il progetto Thesaurus, l'importo finale non versato di 40.320 ECU doveva essere ridotto a 25.519 ECU a causa di spese non ammissibili e per la mancanza di documenti giustificativi. Per il progetto ITSA doveva essere recuperato l'importo globale del primo versamento del 40% (57.450 ECU), dato il totale fallimento del progetto e la chiara indicazione che l'impegno di ETEN non era stato tale da fornire una qualsiasi ragionevole prospettiva di successo. La Commissione aveva inviato quindi un ordine di recupero al netto di 31.931 ECU a ETEN.

Ulteriori osservazioni del denunciante

Il denunciante non era d'accordo con la decisione finale della Commissione risultante in un ordine di recupero poiché egli riteneva che ambedue i progetti fossero stati completati tempestivamente e con successo secondo le condizioni concordate. Per quanto concerne il progetto ITSA, il denunciante riteneva che nella sua lettera del 3 dicembre 1996 la Commissione aveva ammesso che il progetto era stato essenzialmente completato secondo i termini e i tempi concordati entro la fine del dicembre 1994 e che la Commissione era responsabile dei successivi problemi finanziari e organizzativi per ambedue i progetti.

Infine, il denunciante chiedeva al Mediatore di sospendere l'ordine di recupero del finanziamento.

LA DECISIONE

1 Richiesta del denunciante di sospendere l'ordine di recupero

Il Mediatore non ha il potere di sospendere l'operazione di recupero di finanziamenti.

2 Mancata risposta della Commissione alla corrispondenza

La Commissione ha ammesso e deplorato di non avere risposto alle lettere inviate da ETEN. Inoltre la Commissione ha indicato che le procedure della DG XXIII rispetto alle risposte su indagini relative a pagamenti in sospeso erano in corso di revisione per garantire la massima tempestività nel ricevimento e nelle risposte agli esposti pervenuti.

3 Mancato pagamento da parte della Commissione del restante 40% della sovvenzione.

- 3.1 Le condizioni per il versamento del 40% in sospeso dell'aiuto finanziario erano stabilite in termini identici nelle "dichiarazioni del beneficiario dell'assistenza finanziaria", firmate da ETEN il 30 e 31 dicembre 1993. Le disposizioni pertinenti di queste dichiarazioni prevedevano che il 40% in sospeso dell'aiuto finanziario sarebbe stato pagato previa presentazione e accettazione da parte della Commissione dei documenti necessari (una relazione sull'uso dell'aiuto finanziario, un resoconto della situazione contabile o una dichiarazione finanziaria accompagnati dai documenti validi che indicassero la natura e l'importo di ogni singola spesa e l'introito corrispondente). Queste dichiarazioni prevedevano inoltre che, qualora la dichiarazione di spesa non avesse giustificato l'uso dell'aiuto finanziario, ETEN avrebbe rimborsato, su richiesta della Commissione, qualsiasi importo indebitamente ricevuto.
- 3.2 ETEN aveva pertanto il diritto di ricevere i pagamenti compatibilmente al rispetto delle condizioni contenute nelle due dichiarazioni. Secondo i commenti della Commissione, il ritardo nel pagamento essenzialmente era dovuto al fatto che ETEN non aveva soddisfatto pienamente le condizioni in oggetto.
- 3.3 Il Mediatore non ha potuto determinare il merito della controversia fra Commissione e ETEN sull'adempimento o meno delle condizioni contenute nelle due dichiarazioni. Sulla questione può pronunciarsi unicamente un tribunale della giurisdizione competente che avrebbe la possibilità di ascoltare le testimonianze e valutare le prove in contraddittorio.
- 3.4 Il ruolo del Mediatore rispetto a questa parte del caso consisteva nel constatare se ci fossero prove a sostegno dell'inadempienza da parte della Commissione rispetto ai principi di buona prassi amministrativa. Secondo tali principi non avrebbe dovuto esserci alcun ritardo nel pagamento a ETEN del restante 40% dell'aiuto finanziario, a meno che non sussistessero dubbi fondati sull'adempimento da parte di ETEN delle condizioni contemplate nelle due dichiarazioni.
- 3.5 Se le formalità di registrazione e gli altri fatti amministrativi cui ha fatto appello la Commissione non possono, come giustamente osservato dal denunciante, giustificare pienamente il ritardo nel pagamento del 40% in sospeso, le altre argomentazioni presentate dalla Commissione sembrano fornire la prova di un autentico dubbio della Commissione in merito all'adempimento da parte di ETEN delle condizioni contenute

nelle due dichiarazioni. In particolare la Commissione, come si evince dai suoi commenti, non era pienamente soddisfatta dell'ultima situazione contabile che a suo avviso non rispecchiava in modo veritiero i costi reali dei progetti. Inoltre la Commissione riteneva che i documenti giustificativi degli importi richiesti non fossero sufficienti né conformi alle condizioni del contratto.

- 3.6 Inoltre, il fatto che, non essendo soddisfatta delle informazioni fornite da ETEN sull'attuazione del progetto ITSA, la Commissione abbia deciso di eseguire un controllo sul posto alla sede di ETEN, considerando successivamente la possibilità di recuperare da ETEN una certa somma, confermava che nutriva seri dubbi sull'osservanza da parte di ETEN delle condizioni contrattuali. L'esistenza di seri dubbi da parte della Commissione era ulteriormente confermata dalla sua decisione finale di emettere un ordine di recupero, a causa di spese inammissibili e della mancanza di documenti giustificativi per il progetto Thesaurus e a causa del totale fallimento del progetto ITSA.

Dalle indagini svolte sulla denuncia in oggetto, non risultavano prove a sostegno della cattiva amministrazione da parte della Commissione europea. Alla luce di quanto precede il Mediatore europeo ha deciso di chiudere il caso.

ULTERIORI OSSERVAZIONI

Il Mediatore ha sottolineato che il denunciante aveva la possibilità di sottoporre la controversia relativa al pagamento del 40% non versato dell'aiuto finanziario e la decisione finale della Commissione a un'autorità giudiziaria competente.

TRATTAMENTO DI UNA RICHIESTA DI INFORMAZIONI DA PARTE DI UN UFFICIO DI RAPPRESENTANZA DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Decisione sulla denuncia 539/3.4.96/MA/DK/PD presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel marzo del 1996, la signora A. si è rivolta al Mediatore sostenendo che la Rappresentanza della Commissione in Danimarca non l'aveva assistita adeguatamente non avendole fornito le informazioni concernenti i suoi diritti ai sensi del regolamento n. 1408/71.¹

¹ GU 1971 L 149/2.

La signora A. è una pensionata svedese che vive in Danimarca e ha avuto delle difficoltà relative ai regimi di sicurezza sociale in Danimarca. La denunciante aveva scritto sia alla Rappresentanza in Danimarca che al Presidente della Commissione per chiedere consiglio.

L'INDAGINE

Le osservazioni della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione che in sintesi ha formulato le seguenti osservazioni:

La signora A. aveva scritto al Presidente della Commissione europea nell'aprile del 1996. La lettera era stata trasmessa alla Rappresentanza della Commissione a Copenaghen per ulteriori azioni.

La questione era stata affidata a Euro-Jus, l'*help desk* di Copenaghen e, secondo la Commissione, il consulente giuridico aveva parlato telefonicamente con la signora A. in ripetute occasioni. Alla signora A. era stata promessa assistenza tecnica per risolvere il suo problema a condizione che fornisse ulteriori informazioni. Tali informazioni erano state richieste con una lettera in data 22 aprile 1996 e successivamente con un sollecito il 9 maggio 1996. Nella lettera di sollecito la Rappresentanza di Copenaghen ribadiva la disponibilità a fornire aiuto ma spiegava che erano necessarie altre informazioni per potere procedere. Un ultimo sollecito era stato inviato dal consulente giuridico il 29 maggio 1996, spiegando che senza le informazioni richieste era impossibile procedere a un esame del caso.

La Commissione dichiarava di essere più che disponibile ad assistere la signora A; per potere svolgere le indagini necessarie era tuttavia essenziale per la Commissione disporre delle informazioni cui aveva già fatto riferimento nella sua corrispondenza con la signora A.

I commenti della denunciante

Nelle sue osservazioni la signora A. confermava la sua denuncia, ribadendo di avere scritto al Presidente della Commissione nell'aprile del 1996 e di non avere ricevuto alcuna risposta.

La signora A. ha negato di avere parlato diverse volte al telefono con il consulente giuridico della Rappresentanza. Secondo la signora A. non c'è stato nessun contatto telefonico con l'Ufficio di rappresentanza dopo l'aprile del 1996. Tuttavia ha confermato di avere parlato una volta con il rappresentante di Euro-Jus il 21 febbraio 1996.

La signora A. ha dichiarato di non potere presentare i documenti pertinen-

ti prima di conoscere esattamente le disposizioni della legislazione comunitaria.

La signora A. ha dichiarato di avere ricevuto la lettera del 22 aprile soltanto alla fine del mese di maggio del 1996. In effetti aveva ricevuto prima la lettera di sollecito del 9 maggio 1996 alla quale era allegata la lettera del 22 aprile. La signora A. si stupiva dei ritardi nel ricevimento delle lettere.

Per quanto concerne il contenuto della lettera del 22 aprile 1996, la signora A. ha affermato di avere già risposto alla prima domanda nella sua precedente lettera del 17 febbraio 1996. Inoltre, riteneva irrilevanti le ultime tre domande che miravano a scoraggiarla. Secondo la signora A. anche le tre ultime domande avevano ricevuto una risposta da parte sua.

LA DECISIONE

1 Corrispondenza intercorsa fra la denunciante e i servizi della Commissione

1.1 Il 17 febbraio 1996, la Signora A. aveva scritto alla Rappresentanza della Commissione a Copenaghen chiedendo assistenza per il suo problema. In questa lettera indicava un recapito a Fredriksberg. Il 22 febbraio 1996, la signora A. aveva parlato al telefono con la rappresentante di Euro-Jus, signorina F., che aveva promesso di esaminare la questione. Il 22 aprile 1996, la signorina F. aveva risposto alla lettera della signora A. del 17 febbraio 1996 chiedendo altre informazioni. Tale lettera era stata inviata all'indirizzo indicato nella lettera della signora A. datata 17 febbraio 1996.

1.2 Il 16 aprile 1996, la signora A. aveva scritto al Presidente della Commissione europea. In questa lettera forniva un recapito a Humlebaek. Il 18 aprile 1996, il Presidente aveva inviato la sua lettera alla Rappresentanza della Commissione a Copenaghen. Il 9 maggio 1996, la signorina F. aveva risposto a nome del Presidente della Commissione europea ringraziando la signora A. per la sua lettera e informandola che avrebbe tentato di aiutarla ma che occorreva che la signora A. rispondesse alle domande già formulate. Questa lettera era stata inviata a Humlebaek e la signora A. l'aveva ricevuta verso la fine di maggio 1996.

1.3 La Rappresentanza della Commissione aveva inviato un'ultimo sollecito il 29 maggio 1996 ad ambedue gli indirizzi che la signora A. aveva usato nella sua corrispondenza. In questa lettera veniva ripetuto l'invito a fornire altre informazioni.

- 1.4 Sulla base di quanto sopra, le lettere della signora A. alla Rappresentanza della Commissione e al Presidente della Commissione europea avevano ricevuto risposta il 22 aprile 1996 e il 9 maggio 1996.
- 1.5 Il Mediatore ha ritenuto pertanto che il modo in cui la Rappresentanza della Commissione ha risposto alle suddette lettere non configurava un caso di cattiva amministrazione.

2 Ritardi nel ricevimento delle lettere inviate dalla Rappresentanza della Commissione

- 2.1 Nelle sue osservazioni, la signora A. citava i ritardi nel ricevimento delle lettere inviate dalla Rappresentanza della Commissione. È stato constatato che i presunti ritardi erano dovuti al fatto che la signora A. aveva usato due diversi indirizzi nella sua corrispondenza.
- 2.2 Tutte le risposte erano state inviate all'indirizzo fornito dalla signora A. nelle sue lettere. Inoltre, la signora A. non aveva comunicato alla Commissione il cambiamento di indirizzo. Ne consegue che il Mediatore tramite le sue indagini non ha riscontrato prove di cattiva amministrazione rispetto ai ritardi nel ricevimento della corrispondenza.

3 Assistenza fornita dalla Rappresentanza della Commissione

- 3.1 Nella sua corrispondenza la Rappresentanza della Commissione aveva indicato che erano necessarie ulteriori informazioni sulla situazione specifica della signora A. per potere procedere alle indagini. Essa aveva espresso la volontà di fornire aiuto, ma la signora A. aveva ritenuto che le domande poste fossero irrilevanti.
- 3.2 Il Mediatore ha ritenuto che la Rappresentanza della Commissione avesse tentato di aiutare la signora A. a risolvere il suo problema e che per poterlo fare era costretta a chiedere ulteriori informazioni.

Alla luce di quanto precede non risulta essersi trattato di cattiva amministrazione da parte della Commissione europea. Pertanto il Mediatore europeo ha chiuso il caso.

CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA IN ALGERIA

Decisione sulla denuncia 572/24.4.96/ST/IT/KT presentata contro la Commissione europea e la Corte dei conti europea

LA DENUNCIA

Nell'aprile del 1996, il signor T. ha presentato una denuncia al Mediatore europeo concernente un contratto di assistenza tecnica in Algeria sottoscritto con la Commissione. La denuncia riguardava anche l'opinione espressa sul progetto dalla Corte dei conti.

1 Il ruolo della Commissione

Nel 1994 il signor T. aveva firmato un contratto con la Commissione per la cooperazione in Algeria, nell'ambito del programma PSAS finanziato dalla Comunità europea. A seguito di un bando di gara gestito dalla delegazione della Commissione in Algeria, al denunciante era stato aggiudicato il progetto "SEM/03/208/030/A".

Le attività del denunciante in Algeria erano iniziate nel marzo del 1994 e, nonostante alcune difficoltà, il denunciante era riuscito a portare a termine prima della scadenza fissata nel contratto (marzo 1995). La Commissione aveva pagato due fatture concernenti i sei mesi in cui egli aveva lavorato nel 1994 ma per le altre fatture, inviate alla Commissione il 15 febbraio 1995 e il 18 maggio 1995, non era stato effettuato alcun pagamento.

Il signor T. aveva richiesto il saldo dei conti di cui sopra, il pagamento degli interessi di mora nonché un risarcimento per aver subito un danno alla sua immagine professionale. Nel marzo del 1996, la Commissione si era dichiarata disponibile a dirimere la questione.

Il signor T. aveva denunciato al Mediatore la cattiva amministrazione della Commissione per non avere fornito sufficiente assistenza tecnica, per abuso di potere tramite clausole contrattuali gravose, per irregolarità amministrative e per informazioni errate e inesatte fornite alla Corte dei conti.

2 Ruolo della Corte dei conti

Il signor T. contestava anche diverse osservazioni incluse nella relazione annuale del 1994 della Corte dei conti sul programma PSAS in Algeria. Nel punto 11.69 della relazione, la Corte dei conti indicava di avere limitato la sua relazione "all'esame dei documenti e ad alcune riunioni tenute con i funzionari della Commissione". Secondo il parere del denunciante la Corte dei conti avrebbe dovuto organizzare un incontro anche con lui per dargli l'opportunità di giustificare il suo operato.

L'INDAGINE

La denuncia è stata trasmessa alle istituzioni interessate.

Le osservazioni della Commissione

In sintesi la Commissione ha formulato i seguenti commenti:

Il signor T. non aveva man mano rispettato il capitolato del contratto e le sue relazioni erano incomplete e troppo vaghe.

Nel febbraio del 1995, il signor T. aveva inviato una breve relazione sulla sua attività di lavoro per il periodo 15.5.1994/18.1.1995. Una seconda relazione era stata inviata il 10 maggio 1995, dopo la data di scadenza del contratto. Queste relazioni erano insufficienti e scritte frettolosamente e pertanto non consentivano una chiara valutazione dei progressi effettuati.

La Commissione aveva deciso di rinviare il pagamento delle ultime due fatture fino a ultimazione delle procedure di controllo, in cui erano coinvolti diversi servizi della Commissione.

Nel giugno 1996 era stato raggiunto un compromesso con il denunciante che, contro pagamento di un importo forfettario, si era dichiarato d'accordo a non portare avanti la sua azione di reclamo.

Le osservazioni della Corte dei conti

In sintesi, la Corte dei Conti ha formulato le seguenti osservazioni:

La Corte dei conti aveva svolto i controlli in merito alla realizzazione del programma PSAS nel periodo dall'aprile 1994 al febbraio 1995. Nello svolgimento dei controlli di cui sopra, la Corte aveva seguito i criteri stabiliti dal trattato CE, in particolare dall'articolo 188 C, paragrafo 3 che recita: "Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessità, sul posto, presso le altre istituzioni delle Comunità e negli Stati membri". In questo caso la Corte aveva deciso di non effettuare controlli sul posto a causa della difficile situazione politica in Algeria.

La Corte aveva fatto riferimento al programma PSAS nella sua relazione annuale del 1994. Diverse sezioni della relazione erano state stilate dalla Corte sulla base delle informazioni fornite dalla Commissione, conformemente al paragrafo 4 dell'articolo 188 C. Il signor T. non era stato convocato a testimoniare in quanto la Corte non aveva nessun obbligo di ascoltare privati o altri organismi. D'altra parte il denunciante aveva informato la Corte del suo desiderio di essere ascoltato soltanto dopo la pubblicazione della Relazione annuale del 1994 sulla Gazzetta Ufficiale.

La relazione non faceva alcun riferimento ad aspetti correlati all'applicazione del contratto da parte del denunciante. La parola esatta usata nel punto 11.75 della Relazione annuale e al quale si riferiva il denunciante ("*successivamente*") riguardava tutte le osservazioni fatte nei paragrafi precedenti e non soltanto le questioni di assistenza tecnica.

I commenti del denunciante

Il denunciante confermava che è stata trovata una soluzione amichevole sebbene egli avesse insistito per ricevere pubblicamente le scuse dalla Commissione richiedendo altresì che la Corte dei conti aggiungesse un *corrigendum* alla Gazzetta Ufficiale per dire che la parola "*successivamente*" nel punto 11.75 della sua relazione annuale del 1994 non concerneva l'assistenza tecnica da lui fornita.

Il denunciante chiedeva che la Commissione ammettesse il suo errore in una lettera al fine di riabilitare la sua immagine professionale, dichiarando nella stessa che era stata trovata una composizione al suo rapporto contrattuale con l'istituzione.

LA DECISIONE

Dall'indagine effettuata dal Mediatore risulta che il signor T. e la Commissione hanno entrambi dichiarato di essere giunti a una conciliazione amichevole. Poiché tale soluzione risponde alla maggior parte delle richieste del denunciante, egli ha espresso la sua soddisfazione. Poiché la Commissione ha pubblicamente riconosciuto l'accordo raggiunto con il signor T., la pretesa di quest'ultimo di un riconoscimento pubblico è da ritenersi già soddisfatta.

In merito alla valutazione del punto 11.75 della relazione annuale del 1994 della Corte dei conti, si può concludere che la parola "*successivamente*" non faceva unicamente riferimento all'assistenza tecnica fornita dal denunciante; dal contesto risulta che la parola si riferisce a tutte le sezioni precedenti della relazione, il cui oggetto era la Commissione e non già il denunciante.

Dalle indagini svolte dal Mediatore sulla denuncia in oggetto non risulta che si sia trattato di un caso di cattiva amministrazione da parte della Commissione o della Corte dei conti. Pertanto il Mediatore ha chiuso il caso.

MANCATO RICONOSCIMENTO DEL DIPLOMA DI UN PAESE TERZO

Decisione sulla denuncia 579/2.5.96/MAMG/UK/IJH presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nell'aprile del 1996, il signor M. ha presentato una denuncia al Mediatore riguardante il mancato riconoscimento della sua qualifica di psicologo clinico. La denuncia veniva presentata contro la British Psychological Society (BPS) e la Commissione. Il Mediatore ha informato il denunciante che avrebbe potuto trattare unicamente la denuncia riguardante la Commissione perché la BPS non è una istituzione o un organismo comunitario.

Il denunciante, cittadino spagnolo, affermava di aver ottenuto il suo titolo universitario di psicologo clinico in Argentina e di avere successivamente praticato la sua professione in Francia, dove il suo titolo era stato riconosciuto nel dicembre 1991. Nel 1992 si era trasferito in Gran Bretagna dove stava tentando di trovare lavoro come psicologo clinico, ma la BPS si rifiutava di riconoscere le sue qualifiche e richiedeva, per rilasciare una dichiarazione di equipollenza, che il denunciante sostenesse l'esame per conseguire il diploma britannico di psicologia. A causa del mancato riconoscimento, la sua candidatura a psicologo clinico nel Servizio sanitario nazionale del Regno Unito non era stata accolta. Egli riteneva che la BPS avrebbe dovuto riconoscere le sue qualifiche ai sensi della direttiva del Consiglio 89/48/CEE¹ e della raccomandazione 89/49/CEE.²

Nell'aprile del 1993, il Servizio consultivo europeo per il cittadino (facente capo all'Ufficio della Commissione di Londra), che agiva in nome e per conto del signor M., aveva comunicato alla Commissione la situazione chiedendo chiarimenti per sapere se la richiesta rivolta al denunciante dalla BPS di sostenere l'esame per conseguire il diploma britannico al fine di ottenere l'equipollenza fosse conforme alla direttiva 89/48. Nel giugno 1993, la Commissione (DGXV - mercato interno e servizi finanziari) aveva risposto di non avere ricevuto alcuna informazione sul riconoscimento del diploma argentino del denunciante da parte delle autorità francesi e di nutrire pertanto seri dubbi sul fatto che egli soddisfacesse alle condizioni previste dalla direttiva 89/48/CEE. La Commissione più specificatamente ha osservato che il certificato consegnato alle autorità britanniche dal signor M. era stato rilasciato dall'Ambasciata di Parigi e non era una fotocopia certificata della decisione originale adottata dalle autorità francesi. Secondo il denunciante, la risposta della Commissione conteneva asser-

¹ GU 1989 L 19/16.

² GU 1989 L 19/24.

zioni inique sul suo conto. Nel gennaio 1995 un membro del Parlamento europeo aveva scritto una lettera alla DG XV affermando che la risposta della Commissione al Servizio consultivo europeo per il cittadino era estremamente negativa e di nessun aiuto per il denunciante, chiedendo su questa base una revisione del caso e un parere più accuratamente ponderato. Il parlamentare europeo sottolineava che il Ministero dell'istruzione francese aveva dichiarato il denunciante idoneo a esercitare la professione il 24 settembre 1991 e che questi ottemperava al requisito di almeno tre anni di esercizio della professione in Francia prima di recarsi nel Regno Unito.

La Commissione aveva risposto nel febbraio 1995 ripetendo che per potere beneficiare della direttiva 89/48/CEE che istituisce un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore, il denunciante avrebbe dovuto dimostrare tre anni di esperienza professionale certificata da uno Stato membro che riconosceva il suo diploma rilasciato da un paese terzo (articolo 1, lettera a) della direttiva). La Commissione faceva osservare che per poter intervenire presso le autorità britanniche e chiedere loro di applicare la direttiva a questo caso, il denunciante doveva inviare alla Commissione una copia della decisione ufficiale di riconoscimento da parte delle autorità francesi del suo diploma argentino come pure il certificato di tre anni di esperienza professionale.

Sulla base di questi fatti il signor M. ha presentato una denuncia al Mediatore sostenendo che la DG della Commissione:

- 1 non lo aveva assistito nell'ottenimento del riconoscimento dei suoi titoli di studio
- 2 aveva formulato asserzioni inique nei suoi confronti nella corrispondenza relativa al suo caso
- 3 aveva adottato un'interpretazione ostruzionistica della direttiva 89/48/CEE chiedendo tre anni di esercizio professionale dopo il riconoscimento del diploma
- 4 non aveva applicato la raccomandazione 89/49/CEE relativa ai cittadini degli Stati membri che detengono un diploma rilasciato da un paese terzo.

L'INDAGINE

Le osservazioni della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. In sintesi la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni:

- 1 Per quanto riguarda l'asserzione del denunciante di non averlo assi-

stato per ottenere il riconoscimento dei suoi titoli di studio, la Commissione confermava quanto detto al suo Ufficio di Londra sottolineando di non essere ancora entrata in possesso della prova che le autorità francesi avessero riconosciuto il diploma argentino. La Commissione aggiungeva di avere chiesto diverse volte al denunciante di inviare una semplice copia del riconoscimento, ma che egli non lo aveva mai fatto. La Commissione osservava altresì che una volta ricevuta la prova che il caso del denunciante rientrava nell'ambito della direttiva 89/48/CEE sarebbe stata in grado di mettersi in contatto con le autorità britanniche a suo nome.

2 In merito alle presunte illazioni nei confronti del denunciante, la Commissione rilevava che è prassi normale, nel trattamento delle denunce contro Stati membri, chiedere al denunciante di fornire copie dei documenti fondamentali al fine di chiarire i fatti e di valutare il fondamento della denuncia prima di mettersi in contatto con le autorità dello Stato membro e che questo atteggiamento non aveva lo scopo di denigrare la buona fede del denunciante.

3 Per quanto attiene all'interpretazione della direttiva 89/48/CEE, la Commissione osservava che il diploma di un paese terzo ottenuto da un cittadino comunitario può godere della procedura di riconoscimento prevista dalla direttiva unicamente a due condizioni: a) il diploma deve innanzi tutto essere riconosciuto da uno Stato membro dell'Unione e b) il titolare deve fare certificare tre anni di esperienza dallo Stato membro che ha riconosciuto il diploma.

4 Per quanto concerne l'asserzione di non avere applicato la raccomandazione del Consiglio 89/49/CEE, occorre rilevare che ai sensi dell'articolo 189 del Trattato le raccomandazioni non sono vincolanti.

I commenti del denunciante

Il denunciante ha ripetuto i suoi precedenti commenti, aggiungendo che la documentazione relativa al riconoscimento era stata inviata diverse volte anche dal Servizio consultivo europeo per il cittadino e dal deputato del Parlamento europeo, ma che la DG XV ne aveva eliminato le prove. Il denunciante infine chiedeva che gli venisse restituito il diritto a esercitare la sua professione.

LA DECISIONE

1 La presunta mancata assistenza al denunciante da parte della Commissione nell'ottenimento del riconoscimento delle sue qualifiche.

1.1 Per assistere il denunciante nell'ottenimento del riconoscimento dei suoi titoli e per verificare se le autorità britanniche avessero agito in

conformità con la direttiva, era necessario che la Commissione fosse in possesso di tutti i documenti atti a effettuare una valutazione e una verifica della validità dei fatti che definivano legalmente la situazione professionale del denunciante. Il riconoscimento da parte delle autorità francesi del diploma argentino del denunciante rappresentava uno di questi documenti.

- 1.2 Dai commenti della Commissione si evince che più volte essa aveva tentato di ottenere dal denunciante una copia della decisione ufficiale di riconoscimento delle autorità francesi, ma che il denunciante non l'aveva inviata. La Commissione aveva invece ricevuto un certificato rilasciato dall'Ambasciata spagnola di Parigi che non costituiva una copia certificata della decisione di riconoscimento da parte della autorità francesi. Senza questi documenti fondamentali la Commissione non aveva potuto avviare delle indagini. La Commissione aveva osservato in più occasioni che se avesse ricevuto la copia richiesta avrebbe potuto intervenire presso le autorità britanniche.
- 1.3 Da quanto precede si desume pertanto che non sussiste alcuna prova a sostegno di una mancata assistenza da parte della Commissione nei confronti del denunciante per ottenere il riconoscimento delle sue qualifiche.

2 L'asserzione di illazioni inique nei confronti del denunciante

Chiedendo al denunciante di fornire una copia della decisione ufficiale di riconoscimento da parte delle autorità francesi e respingendo il certificato rilasciato dall'Ambasciata spagnola come prova di tale riconoscimento, la Commissione tentava di ottenere la documentazione pertinente ai fini di una valutazione legale della posizione professionale del denunciante. Non si può ritenere che operando in tal modo la Commissione abbia fatto illazioni ingiuste nei confronti del denunciante.

3 L'interpretazione della Commissione della direttiva 89/48/CEE

- 3.1 L'articolo 1, lettera a) della direttiva prevede che il diploma rilasciato da un paese terzo a un cittadino di uno Stato membro può rientrare nel sistema di riconoscimento di cui alla direttiva qualora *"il titolare abbia tre anni di esperienza professionale certificata dallo Stato membro che ha riconosciuto il diploma del paese terzo"*.
- 3.2 Pertanto, con la richiesta di tre anni di esperienza professionale dopo il riconoscimento del diploma di un paese terzo, la Commissione non risulta aver adottato un'interpretazione contraria alle suddette condizioni. Tuttavia si ricorda che la Corte di giustizia è la massima autorità in materia d'interpretazione del diritto comunitario.

4 La mancata applicazione della raccomandazione 89/49/CEE da parte della Commissione

Poiché le raccomandazioni non sono vincolanti (articolo 189 del Trattato CE), la Commissione non ha facoltà di richiedere allo Stato membro l'osservanza delle raccomandazioni. Quindi non si può sostenere la mancata applicazione da parte della Commissione della raccomandazione 89/49/CEE.

Dalle indagini condotte sulla denuncia in oggetto non risulta essersi trattato di un caso di cattiva amministrazione da parte della Commissione e il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

RICONOSCIMENTO DI UN DIPLOMA: TRATTAMENTO DI UN ESPOSTO PRESENTATO ALLA COMMISSIONE

Decisione sulla denuncia 583/3.5.96/MFCL/IT/KT presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel maggio 1996, la signora C. ha presentato una denuncia al Mediatore europeo lamentandosi del modo con cui la Commissione aveva trattato il suo esposto contro le autorità portoghesi.

La signora C. informava il Mediatore di essere in possesso di un Dottorato francese in linguistica. Aveva tentato di ottenere il riconoscimento del suo diploma francese in Portogallo, ma senza successo. Le autorità portoghesi ritenevano che il suo Dottorato non rientrasse nel campo di applicazione della direttiva 89/48/CEE¹.

Nel gennaio 1994, la signora C. aveva scritto alla Commissione sull'argomento. Il Segretariato generale della Commissione le aveva risposto nel maggio 1994, informandola che la sua denuncia era stata registrata con il numero 94/4382 e che sarebbe stata esaminata.

Nella sua denuncia, la signora C. chiedeva al Mediatore europeo di procedere a un'indagine sul suo caso, poiché la Commissione non aveva né archiviato la sua pratica numero 94/4382 né avviato una procedura di infrazione contro il Portogallo.

¹ GU 1989 L 19/16.

L'INDAGINE

Le osservazioni della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. In breve, la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni:

l'oggetto della denuncia riguardava l'esercizio da parte della Commissione del suo potere discrezionale rispetto alle disposizioni ai sensi dell'articolo 169;

la direttiva del Consiglio 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 istituisce un sistema generale per il riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore conseguiti al termine di un corso di formazione professionale della durata di almeno tre anni;

in conformità alla suddetta direttiva, la denunciante aveva diritto al riconoscimento del suo titolo di studio per esercitare in Portogallo le stesse attività professionali alle quali il suo dottorato le dava accesso in Francia;

i servizi della Commissione avevano avuto contatti scritti con le autorità portoghesi e francesi e con la denunciante. Al Mediatore europeo era stata fornita una lista dettagliata di detta corrispondenza;

in base alla suddetta corrispondenza, alla risposta delle autorità francesi e a svariate lettere inviate da cittadini con problemi simili in altri Stati membri, la Commissione aveva deciso di discutere la questione in una riunione tenutasi il 24 aprile 1996 con i coordinatori nazionali per l'applicazione della direttiva 89/48/CEE;

la signora C. era stata informata telefonicamente della riunione dei coordinatori e del fatto che a causa del calendario di riunioni della Commissione, qualsiasi decisione concernente la possibile apertura di una procedura di infrazione non avrebbe potuto essere presa prima dell'ottobre 1996;

considerando le argomentazioni presentate dalle autorità portoghesi e la discussione tenutasi alla riunione dei coordinatori, i servizi della Commissione avevano chiesto alla signora C. di inviare una copia di tutta la corrispondenza con le autorità portoghesi e una copia dei suoi diplomi;

la Commissione faceva notare che il caso della signora C. riguardava questioni complesse attualmente in discussione fra gli Stati membri e la Commissione. Inoltre, la Commissione sottolineava che quando i suoi servizi si rivolgono agli Stati membri per richiedere informazioni, il

calendario dell'esame di un caso dipende in gran parte da questi ultimi;

infine, la Commissione affermava che la signora C. era stata tenuta sempre al corrente sull'andamento delle indagini sul suo caso e che la Commissione avrebbe continuato a informarla di qualsiasi azione intrapresa nell'esercizio del suo potere discrezionale.

I commenti della denunciante

Nei suoi commenti, la signora C. confermava la sua denuncia, affermando di avere esperienza di istruzione superiore e che il suo diploma non era di tipo accademico, poiché dava accesso alla professione di *enseignant d'Université*. Informava inoltre il Mediatore europeo che la Commissione le aveva richiesto ulteriori informazioni soltanto il 12 giugno 1996 e che aveva risposto a detta richiesta il 19 giugno 1996.

In seguito, la signora C. aveva informato il Mediatore europeo di aver ricevuto nel novembre 1996 una lettera dalla Commissione, nella quale essa affermava che avrebbe inviato una notifica ufficiale alle autorità portoghesi. Nel gennaio 1997, la signora C. aveva ricevuto un'altra lettera in cui la si informava che la lettera di notifica ufficiale non era ancora stata inviata per cause di forza maggiore. La signora C. esprimeva la sua insoddisfazione riguardo al ritardo nell'invio della notifica ufficiale.

Ulteriori indagini

Il Mediatore europeo ha deciso di richiedere ulteriori informazioni alla Commissione per sapere se aveva avviato una procedura di infrazione contro il Portogallo ai termini dell'articolo 169 del Trattato CEE, relativamente alla trasposizione della direttiva 89/48/CEE, come indicato nella sua lettera inviata alla denunciante nel gennaio 1997.

La risposta della Commissione

La Commissione ha risposto di aver deciso di avviare una procedura di infrazione contro il Portogallo ai termini dell'articolo 169 del Trattato CE. Detta procedura si riferiva alla trasposizione incompleta della direttiva 89/48 nella legislazione portoghese. La Commissione affermava di aver informato la signora C. per lettera degli sviluppi della procedura nel giugno 1997.

LA DECISIONE

1 La fase amministrativa della procedura di cui all'articolo 169

1.1 L'articolo 169 del Trattato CE non stabilisce procedure o criteri che la Commissione deve seguire nel periodo precedente all'emissione di un parere motivato indirizzato a uno Stato membro. Inoltre, la giurispru-

denza della Corte di giustizia fornisce soltanto orientamenti limitati. Di conseguenza è la Commissione stessa a dover decidere quali procedure e criteri adottare per fare fronte alle proprie responsabilità ai sensi dell'articolo 169 nel procedimento che potrebbe portare all'emissione di un parere motivato.

- 1.2 In conformità ai principi di buona prassi amministrativa, la Commissione dovrebbe insistere nei suoi tentativi di ottenere risposte dagli Stati membri nella fase amministrativa della procedura di infrazione. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, ai sensi dell'articolo 5 del Trattato, agli Stati membri incombe l'obbligo di facilitare lo svolgimento dei compiti assegnati alla Commissione dal primo comma dell'articolo 155. Gli Stati membri devono collaborare *bona fide* in un'indagine avviata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 169, e fornire alla Commissione tutte le informazioni necessarie per raggiungere detto obiettivo.¹
- 1.3 Dato che dal 6 maggio 1994, quando la denuncia della signora C. era stata registrata con il n. 94/4382, la Commissione aveva sempre continuato a inviare lettere allo Stato membro interessato e tenuto al corrente la signora C. degli sviluppi tramite corrispondenza o per telefono, il Mediatore europeo ha ritenuto che non ci fossero prove di cattiva amministrazione in relazione a questo aspetto del caso.

2 Decisione di avviare procedure di infrazione ai sensi dell'articolo 169 del Trattato CE

- 2.1 L'articolo 169 del Trattato CE stabilisce che la Commissione emetta un parere motivato se ritiene che uno Stato membro non abbia rispettato un obbligo derivante dal Trattato.
- 2.2 Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, dato il suo ruolo di custode del Trattato, la Commissione ed essa sola è competente a decidere se sia opportuno avviare un procedimento contro uno Stato membro per mancato assolvimento dei propri obblighi.²
- 2.3 La Commissione aveva informato la denunciante per iscritto nel giugno 1997 di aver inviato notifica ufficiale alle autorità portoghesi, ai sensi dell'articolo 169 del Trattato CE, relativamente alla trasposizione incompleta della direttiva 89/48.

¹ Causa 192/84 Commissione contro Repubblica ellenica Racc.[1985] pag. 3967, par. 19..

² Causa 431/92 Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania Racc.[1995] pag. I-2189, par. 22.

2.4 Il Mediatore europeo ha ritenuto quindi che il modo in cui la Commissione aveva condotto le indagini sul caso in oggetto non rappresentava un caso di cattiva amministrazione.

Alla luce di quanto precede, non risulta essersi trattato di cattiva amministrazione, pertanto il Mediatore europeo ha chiuso il caso.

FINANZIAMENTO DI UN PROGETTO A TITOLO DEL PROGRAMMA MED-URBS

Decisione sulla denuncia 605/21.5.96/CGW/B/PD/XD presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel maggio 1996, la signora S. ha presentato una denuncia al Mediatore europeo, a nome di un'Associazione, in merito a un progetto finanziato nel quadro del programma MED-URBS.

La Commissione e una città della Grecia avevano firmato un contratto per il finanziamento di un progetto MED-URBS. L'Associazione era beneficiaria del progetto e aveva stilato un accordo con il Comune della Grecia relativamente al luogo in cui sarebbe dovuto sorgere un centro culturale. Più tardi, era sorto un problema fra l'Associazione e il Comune circa il luogo in cui sarebbe dovuto sorgere il centro.

La denunciante riteneva che questo disaccordo mettesse in pericolo tutto il progetto e si lamentava presso il Mediatore europeo asserendo che la Commissione avrebbe dovuto assumersi la responsabilità di dirimere il dissidio.

L'INDAGINE

Le osservazioni della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Nelle sue osservazioni, la Commissione sottolineava che il contratto in base al quale sono stati stanziati i fondi per il progetto era stato firmato fra la Commissione e il Comune greco. L'Associazione non era parte contraente. Secondo, la Commissione osservava che il Comune e la denunciante avevano firmato un accordo separato riguardante il luogo in cui sarebbe dovuto sorgere il centro culturale e che la Commissione non era parte contraente di detto accordo. La Commissione concludeva di non poter essere ritenuta responsabile delle azioni del Consiglio comunale e che pertanto non aveva alcun obbligo di avviare un'indagine.

I commenti della denunciante

La denunciante affermava che la Commissione era responsabile del progetto, poiché metteva a disposizione i fondi e pertanto rendeva possibile la creazione del centro culturale.

Secondo la denunciante, la Commissione aveva l'obbligo morale di sostenere il progetto. Si poteva considerare che tale obbligo derivasse da alcune disposizioni del contratto intese a garantire la continuità del progetto. La Commissione non poteva da una parte finanziare il progetto e, dall'altra, permettere che questo progetto venisse messo a repentaglio dal Comune incaricato del suo coordinamento.

LA DECISIONE

In primo luogo, il Mediatore europeo ha riscontrato che non sussisteva alcun legame contrattuale fra la denunciante e la Commissione. Da una parte il contratto che finanziava il progetto era stato concluso fra la Commissione e il Comune greco. Dall'altra, l'accordo relativo al luogo in cui avrebbe dovuto sorgere il centro culturale era stato firmato soltanto dalla denunciante e dal Comune.

In secondo luogo, il Mediatore europeo ha valutato le disposizioni del contratto concluso fra la Commissione e il comune. La Commissione aveva l'obbligo di finanziare il progetto nella misura in cui il comune avesse rispettato le condizioni stabilite nel contratto. La Commissione sottolineava che il progetto aveva ottenuto il finanziamento poiché le condizioni del contratto erano state soddisfatte. Il contratto non prevedeva ulteriori obblighi da parte della Commissione.

In terzo luogo, il Mediatore europeo ha valutato il contratto nel quadro globale della collaborazione decentrata, che caratterizza il programma europeo MED-URBS. La Comunità finanzia progetti che rispettano lo spirito e le condizioni del programma e non può essere considerata responsabile di un progetto o di ogni problema pratico che potrebbe verificarsi nell'ambito del progetto stesso.

Alla luce di quanto precede, il Mediatore europeo non ha riscontrato prove a sostegno di un caso di cattiva amministrazione nell'atteggiamento della Commissione e pertanto ha chiuso il caso.

TRATTAMENTO DA PARTE DI UN UFFICIO DI RAPPRESENTANZA DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Decisione sulla denuncia 615/30.5.96/LK/FIN/KT/VK presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel maggio 1996, la signora K. ha presentato una denuncia al Mediatore europeo riguardante il modo in cui era stata trattata da parte della Rappresentanza della Commissione in Finlandia. Nell'aprile 1996, la signora K. aveva telefonato a questo Ufficio per avere informazioni sul rimborso delle sue spese di viaggio relative al concorso della Commissione EUR/LA/74. Asseriva che le era stato risposto in malo modo, e detto di mettersi in contatto con la Commissione a Bruxelles. Anche all'inizio del 1996 la signora K. aveva interpellato la Rappresentanza in Finlandia per chiedere informazioni sulle possibilità di assunzione ed anche in quel caso le era stato risposto che avrebbe dovuto chiamare Bruxelles.

Nella sua denuncia, la signora K. esprimeva insoddisfazione circa il modo in cui la Rappresentanza della Commissione in Finlandia aveva risposto alle sue richieste.

L'INDAGINE**Le osservazioni della Commissione**

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Nelle sue osservazioni, la Commissione informava il Mediatore europeo sul tipo di consulenza offerta dalla Rappresentanza della Commissione in Finlandia, affermando che in questo caso specifico alla signora K. era stato consigliato di telefonare a Bruxelles. Secondo la Commissione, una settimana dopo la signora aveva contattato per lettera l'Unità responsabile.

I commenti della denunciante

Nei suoi commenti, la signora K. confermava la denuncia originaria. Inoltre, affermava di avere diritto a un risarcimento a causa del ritardo con cui le erano state rimborsate le spese di viaggio.

LA DECISIONE

1 Per quanto attiene al consiglio dato dalla Rappresentanza della Commissione in Finlandia, la Commissione affermava che essa fornisce su richiesta delle informazioni di carattere generale sui concorsi pubblici. È però prassi comune della Rappresentanza consigliare di rivolgersi alla Unità Assunzioni DG IX A Bruxelles per tutte le domande specifiche relative alle assunzioni.

Secondo la Commissione, la signora K. aveva ricevuto un'assistenza corretta durante tutti i contatti. La Commissione affermava che i suoi diritti personali erano stati sempre rispettati.

Nei suoi commenti, la signora K. non contestava né presentava prove contrarie in relazione a questo aspetto del caso.

Pertanto il Mediatore europeo non ha riscontrato elementi che facesse ritenere che vi fosse stata cattiva amministrazione in relazione al consiglio reso dalla Rappresentanza della Commissione in Finlandia.

- 2 Il 5 giugno 1996, la Commissione ordinava il pagamento delle spese di viaggio. Il 10 luglio 1996, la signora K. ammetteva di aver ricevuto il suddetto pagamento qualche settimana prima.

Il Mediatore europeo ha osservato che se la denunciante desiderava portare avanti la sua richiesta di risarcimento avrebbe dovuto rivolgersi direttamente alla Commissione.

Alla luce di quanto precede, non risulta essersi trattato di cattiva amministrazione. Il Mediatore europeo pertanto ha chiuso il caso.

ASSUNZIONE DI UN AGENTE TEMPORANEO

Decisione sulla denuncia 631/10.6.96/AS/L/KT presentata contro la Commissione europea

Nel giugno 1996, il signor S. ha presentato una denuncia al Mediatore europeo riguardante la selezione di agenti temporanei da parte della Commissione europea (AT/3/95, riferimento 21T/SDT/95). La commissione giudicatrice aveva comunicato al denunciante, con lettera datata 23 aprile 1996, la sua decisione di non convocarlo per sostenere un colloquio. Il signor S. aveva inviato alla Commissione una lettera per contestare la suddetta decisione. La Commissione aveva risposto confermando la decisione iniziale. Il signor S. allora ha presentato una denuncia al Mediatore europeo riguardante la valutazione delle sue qualifiche nel concorso AT/3/95.

L'INDAGINE

Le osservazioni della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Nelle sue osservazioni, la Commissione affermava che, in seguito alla pubblicazione dell'annuncio di posto vacante, la Commissione aveva trasmesso 213 candidature alla commissione giudicatrice. Detta commissione era composta da esperti specializzati nel settore interessato dalla procedura. Innanzi tutto essi avevano controllato che tutti i candidati rispettassero le condizioni generali (Cfr. art. 12 dello statuto del personale), e successivamente avevano con-

frontato le competenze particolari dei candidati in relazione ai requisiti delle mansioni da svolgere. Il signor S. non era fra i 16 candidati selezionati per un colloquio.

Quando il signor S. aveva contestato la sua esclusione dalla rosa dei candidati selezionati, gli era stato comunicato per iscritto che la commissione giudicatrice aveva riesaminato la sua candidatura. Poiché la commissione era giunta alla conclusione che gli altri candidati erano meglio qualificati del denunciante, aveva confermato la sua decisione iniziale, giustificandola con la necessità che il candidato disponesse di un'approfondita conoscenza della linguistica computazionale, come descritto nell'avviso di posto vacante.

LA DECISIONE

A differenza dello statuto dei funzionari delle Comunità europee che riguarda l'assunzione dei funzionari, il regolamento applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, che si applica agli agenti temporanei, non stabilisce alcuna procedura specifica di assunzione.

Secondo la Commissione, la procedura di selezione 21T/SDT/95 riguardava l'assunzione di agenti temporanei di grado LA7/LA6 responsabili dello sviluppo dei sistemi di traduzione automatizzata della Commissione.

La Commissione affermava inoltre che la commissione giudicatrice aveva eseguito un'esame comparativo delle qualifiche particolari dei candidati in relazione ai requisiti del posto in questione, giungendo alla conclusione che le qualifiche professionali del denunciante erano limitate allo sviluppo di uno specifico sistema di linguistica computazionale.

Dal momento che la commissione giudicatrice aveva fornito al denunciante una decisione motivata e che le indagini condotte dal Mediatore europeo non gli hanno dato motivo di dubitare della correttezza di tale motivazione, non sussistevano prove di cattiva amministrazione. Il Mediatore europeo pertanto ha chiuso il caso.

SISTEMI DI RADIONAVIGAZIONE IN EUROPA: MANCATA ATTUAZIONE

Decisione sulla denuncia 638/13.6.96/CC/FVK presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel giugno 1996, il signor. C. ha presentato una denuncia al Mediatore europeo dichiarando che la Commissione non aveva rispettato i propri obblighi derivanti della decisione del Consiglio del 25 febbraio 1992 (92/143/CE), riguardante il funzionamento di sistemi di radionavigazione per l'Europa, in particolare il funzionamento del canale per il Mediterraneo Loran-C.

L'INDAGINE

Le osservazioni della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. In sintesi, nelle sue osservazioni la Commissione ha addotto i seguenti argomenti:

- 1 Essa concordava con il denunciante sull'esigenza di fare il possibile per attivare il canale Loran-C e garantire la copertura completa del Mediterraneo occidentale con il segnale Loran-C.
- 2 La Commissione aveva raggiunto nel 1995 un accordo con le autorità spagnole per la riapertura della stazione in questione (Estartit). Tuttavia, la Spagna non aveva ancora dato attuazione a detto accordo. Pertanto la Commissione aveva intenzione di riferirne al Consiglio e di avviare una nuova politica di radionavigazione, presentando a questo scopo al Consiglio un progetto di relazione sui canali Loran-C.
- 3 La decisione del Consiglio 92/143 richiedeva agli Stati membri e alla Commissione di istituire un sistema mondiale di radionavigazione, ivi compresi i canali europei regionali Loran-C. Tuttavia, la decisione lasciava agli Stati membri la responsabilità esclusiva di partecipare agli accordi regionali Loran-C e non conteneva un impegno vincolante a mantenere o sviluppare il sistema.
- 4 La Commissione aveva fatto un considerevole sforzo per convincere gli Stati membri a firmare un accordo regionale Loran-C.

I commenti del denunciante

Il denunciante sottolineava che le parti contraenti di un accordo internazionale sono tenute a garantire la creazione e la manutenzione degli strumenti di assistenza alla navigazione.

LA DECISIONE

La Commissione è tenuta a rispettare i propri impegni concernenti il funzionamento dei sistemi di radionavigazione ai sensi della decisione del Consiglio 92/143.

L'articolo 2 della decisione stabilisce che la Commissione assicura la collaborazione fra gli Stati membri, incoraggia lo sviluppo di ricevitori, persegue le sue attività per la preparazione di un piano di radionavigazione e propone al Consiglio le misure necessarie.

Dalle informazioni fornite al Mediatore europeo, è risultato che la Commissione si era adoperata per giungere a un accordo con gli Stati membri e ne aveva concluso uno con la Spagna nel 1995. Tuttavia, da allo-

ra le autorità spagnole non avevano ancora attuato le necessarie disposizioni. La Commissione affermava di avere intenzione di riferire al Consiglio in merito alla mancata attuazione e avviare una nuova politica di radionavigazione. A questo proposito avrebbe presentato al Consiglio un progetto di relazione sui canali Loran-C.

Ne consegue pertanto che la Commissione ha rispettato i suoi obblighi rispetto alla decisione del Consiglio del 1992.

Il denunciante affermava che le parti contraenti di un accordo internazionale sono tenute a garantire la creazione e la manutenzione degli strumenti alla navigazione.

Questo requisito si basa sulla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974 (Solas 1974) e non deriva dalla decisione del Consiglio del 1992. Inoltre, la Commissione non è parte contraente della Convenzione. Pertanto, la Commissione non è tenuta a garantire la creazione e la manutenzione di strumenti di assistenza alla navigazione.

Alla luce delle indagini sulla denuncia non risulta essersi trattato di un caso di cattiva amministrazione e il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

AGRICOLTURA: GARA D'APPALTO PER LA FORNITURA DI FARINA DI SEGALE

Decisione sulla denuncia 647/18.6.96/JEW/A/VK presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel giugno 1996, JEW, un'azienda austriaca produttrice di farina, ha presentato una denuncia al Mediatore europeo concernente un contratto per la fornitura di farina di segale per il quale aveva vinto una gara d'appalto ai sensi del Regolamento della Commissione N. 2389/95 dell'11 ottobre 1995.¹

La Commissione aveva comminato una penale al denunciante per aver consegnato la merce in ritardo. Il regolamento in oggetto afferma che le merci dovevano essere consegnate *a partire dal* 4 dicembre 1995. Il denunciante sosteneva che la Commissione aveva interpretato erroneamente il regolamento, esigendo che la merce venisse consegnata *al più tardi* il 4 dicembre 1995. Soprattutto considerando che la merce era stata prelevata dal trasportatore entro 10 giorni, come disposto dal regolamento, la penale non sembrava essere giustificata. Inoltre, il denunciante asse-

¹ GU 1995 L 244/53.

riva che la Commissione compiva discriminazioni ai danni delle aziende più piccole.

L'INDAGINE

Le osservazioni della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione, che nelle sue osservazioni affermava che il periodo di 10 giorni non mira a permettere al fornitore di dividere la fornitura di farina in diverse spedizioni, ma esclusivamente a garantire allo spedizioniere una certa flessibilità di pianificazione. Il fornitore perciò non dispone di un margine di tempo e tutta la fornitura di farina avrebbe dovuto essere pronta per il trasporto il 4 dicembre. Pertanto la penale era giustificata.

Per quanto attiene alla discriminazione ai danni delle aziende più piccole, la Commissione affermava di aver ridotto la quantità di merci proprio per permettere alle aziende più piccole di partecipare alla gara d'appalto.

Il denunciante non ha fatto commenti.

LA DECISIONE

L'articolo 12 del regolamento 2009/95¹ sancisce che la cauzione relativa alle forniture depositata dagli aggiudicatari in favore della Comunità, viene persa nel caso di ritardi nella consegna causati dal produttore.

Dalle informazioni fornite al Mediatore europeo, è risultato che la merce non era stata consegnata entro la scadenza prevista e che pertanto la penale era giustificata. Inoltre, non sono state riscontrate prove di discriminazione ai danni delle aziende più piccole.

Dalle indagini condotte dal Mediatore europeo in questo caso, non risulta essersi trattato di cattiva amministrazione. Il Mediatore europeo ha pertanto chiuso il caso.

RICORSO CONTRO UNA DECISIONE DI NON PROLUNGARE UN PROGRAMMA INTERUNIVERSITARIO

Decisione sulla denuncia 661/25/25.6.96/DG/FK/KT presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Il signor G. era vicepresidente del Groupe Écoles Supérieures de Commerce di Rennes (GSC Rennes), che riceveva un finanziamento ai

¹ GU 1995 L 196/4.

sensi del programma ERASMUS per un programma di cooperazione interuniversitaria (PCI). Il GSC non aveva ripresentato il formulario di candidatura al PCI per l'anno 1996/97. Non essendo pervenuta la domanda mediante tale formulario, l'ufficio dell'ERASMUS aveva deciso di non prolungare per il 1996/97 il PCI per quanto concerneva il GSC di Rennes.

Con lettera del 13 maggio 1996, il signor G. protestava contro tale decisione con i capi di TAO SOCRATES&YOUTH e spiegava che il GSC di Rennes non aveva mai ricevuto il formulario per poter ripresentare la domanda per l'anno 1996/97.

Non avendo ricevuto alcuna risposta alla sua lettera entro il 21 giugno 1996, egli ha presentato la denuncia al Mediatore nel giugno 1996. Nella sua denuncia egli ha espresso le sue perplessità circa le procedure dell'ufficio dell'ERASMUS. In particolare, ha asserito che non vi fosse alcuna possibilità di presentare ricorso contro le decisioni di tale ufficio.

L'INDAGINE

Le osservazioni della Commissione

L'indagine è stata trasmessa alla Commissione. In sintesi, la Commissione ha espresso le seguenti osservazioni:

Non esiste un sistema istituzionalizzato di ricorso contro le decisioni dell'ufficio ERASMUS. I reclami sia su giudizi qualitativi che su materie procedurali vengono esaminati *ad hoc*.

Qualora si verificano errori amministrativi nelle procedure utilizzate dalla Commissione o dal suo Ufficio di assistenza tecnica (TAO) inerenti all'esame di una proposta, la Commissione ha la potestà di rettificare tali errori e di riconsiderare la proposta.

La prassi della Commissione nei casi in cui il richiedente commette un errore procedurale è di esaminare se tale errore sia dovuto a circostanze esulanti dal controllo del richiedente o della sua istituzione, quali ad esempio il decesso improvviso o la malattia.

Il principio della parità di trattamento svolge un ruolo importante nell'esito del ricorso. Qualora sia cambiata la procedura di selezione, sulla base di una denuncia, altri richiedenti dovrebbero avere l'opportunità di ripresentare la domanda alle nuove condizioni.

La Commissione ha spiegato di aver deciso di respingere il ricorso del signor G. in ragione del fatto che aveva informato per due volte le università circa la necessità di trasmettere il formulario di rinnovo della richiesta per il 1996/97. Secondo la Commissione, sembrava che il

signor G. avesse ricevuto almeno una delle lettere in questione, dal momento che la citava nel testo del suo ricorso.

Inoltre la Commissione ha dichiarato che in casi analoghi in cui era stato trascurato un requisito procedurale formale essa non aveva ritenuto che vi fossero motivi sufficienti per riconsiderare la decisione di selezione. Il principio della parità di trattamento implicava pertanto che questo caso non potesse essere riesaminato.

Le osservazioni della Commissione sono state trasmesse al signor G. con l'invito a presentare dei commenti, qualora lo ritenesse opportuno. Non risulta essere pervenuto alcun commento.

LA DECISIONE

Dalle informazioni fornite al Mediatore europeo è risultato che la Commissione utilizza una procedura *ad hoc* per trattare i ricorsi. La procedura può essere utilizzata per esaminare e rettificare errori amministrativi sia da parte della Commissione o del suo ufficio di assistenza tecnica che da parte del richiedente.

Secondo la Commissione, erano stati valutati gli argomenti addotti dal signor G. a sostegno della sua affermazione di non aver ricevuto il formulario per la ripresentazione della richiesta e non erano stati trovati convincenti.

Nel rifiutare di accettare una nuova richiesta una volta scaduto il limite di tempo, l'argomentazione della Commissione si riferisce al principio della parità di trattamento. Essa afferma che casi analoghi in cui i coordinatori dei PCI avevano trascurato requisiti formali non erano stati accolti dalla Commissione come sufficientemente motivati per un riesame della decisione di selezione.

Alla luce di quanto precede, non risulta essersi trattato di cattiva amministrazione e il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

PERSONALE: PAGAMENTO DELLO SCATTO RETRIBUTIVO

Decisione sulle denunce 669/17.6.96/ND/LVK; 670/27.6.96/KM/LVK e 679/1.7.96/CS/LVK presentate contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel giugno 1996 la signora D, la signora S. e il signor M. hanno presentato una denuncia al Mediatore europeo concernente il rifiuto della Commissione di pagare loro uno scatto retributivo.

I denunciati avevano vinto un concorso generale che permetteva loro di passare a un grado superiore. I funzionari erano stati nominati al grado superiore senza che venisse riconosciuta la loro esperienza professionale.

In conformità ai pronunciamenti del Tribunale di primo grado in cause intentate da altri funzionari della Commissione, i denunciati avevano ottenuto un nuovo inquadramento. Tuttavia, lo scatto retributivo era stato calcolato soltanto a decorrere dalla data della sentenza del Tribunale nel 1993.

I funzionari si erano avvalsi delle possibilità interne di domanda o ricorso amministrativo di cui all'articolo 90 dello statuto del personale, ma i loro reclami erano stati respinti. I funzionari hanno quindi presentato una denuncia al Mediatore europeo, affermando che avrebbero dovuto ricevere lo scatto retributivo per il loro avanzamento a decorrere dalla data della loro nomina al grado superiore.

L'INDAGINE

Le osservazioni della Commissione

Le denunce sono state trasmesse alla Commissione. In sintesi la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni:

In base alla sentenza del Tribunale di primo grado nella causa *Baivir e altri contro la Commissione*¹, l'inquadramento dei funzionari che passano a un grado superiore vincendo un concorso generale avviene ai sensi dell'articolo 32 oppure dell'articolo 46 dello statuto del personale, a seconda di quale dei due articoli garantisce un risultato più favorevole per il funzionario in questione. Il 10 febbraio 1994, la Commissione aveva pubblicato una nota amministrativa nella quale invitava i funzionari a candidarsi affinché il loro grado potesse essere riconsiderato alla luce della suddetta sentenza. La nota stabiliva che qualsiasi eventuale cambiamento non avrebbe potuto essere applicato con effetto retroattivo a prima della sentenza (28 settembre 1993).

In seguito alla pubblicazione della nota, i denunciati avevano chiesto una revisione del loro inquadramento e una decisione era stata presa in questo senso. I funzionari in seguito avevano presentato una denuncia ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2 dello statuto del personale, opponendosi al fatto che, in termini di retribuzione, l'avanzamento di grado ottenuto avesse avuto effetto soltanto a partire dalla data della sentenza e non in modo retroattivo, ovvero a decorrere dalla data della loro nomina nella nuova categoria.

¹ Cause congiunte T-103/92, T-104/92 e T-105/92 Racc.[1993] pag.II-987.

La denuncia era stata respinta dalla Commissione, poiché soltanto le parti coinvolte in una sentenza possono goderne i vantaggi e un'azione intrapresa da altri sulla base di detta sentenza può avere effetto soltanto per il futuro.

Se non fosse stato per i termini della nota amministrativa della Commissione, ai denuncianti sarebbe stato proibito contestare la decisione relativa al loro inquadramento ai sensi degli articoli 90, paragrafo 2 e 91 dello statuto del personale. Detti articoli, che illustrano l'applicazione del principio della certezza del diritto, stabiliscono che una decisione che arrechi pregiudizio a un funzionario deve essere impugnata entro tre mesi dalla data di notifica.

I commenti dei denunciati

I denunciati hanno affermato che la Commissione aveva violato il principio della parità di trattamento. Un denunciante trovava incomprensibile che la Commissione da una parte garantisse l'avanzamento di grado con effetto retroattivo ma, dall'altra, non ritenesse che il denunciante si trovasse nella stessa situazione delle parti della sentenza *Baiwir*.

LA DECISIONE

- 1 Il 28 settembre 1993, il Tribunale di primo grado aveva pronunciato una sentenza nelle cause congiunte *Baiwir e altri contro la Commissione*¹ annullando le decisioni della Commissione che si applicavano ai candidati in questi casi.
- 2 Successivamente la Commissione aveva pubblicato una nota amministrativa nella quale invitava altri funzionari, che non erano parte nella causa *Baiwir*, a richiedere che il loro grado venisse riconsiderato alla luce della sentenza. La nota stabiliva che l'effetto di qualsiasi cambiamento non avrebbe potuto essere applicato retroattivamente rispetto alla data della sentenza. La questione oggetto della presente denuncia era se la Commissione avesse il diritto di imporre questa restrizione.
- 3 La decisione originaria della Commissione concernente il passaggio di grado del denunciante risale al giugno 1984. I limiti di tempo per fare appello contro detta decisione ai sensi dello statuto del personale sono scaduti da diversi anni. Detti limiti di tempo sono obbligatori e sono stati stabiliti per garantire chiarezza e certezza giuridica². Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, si evince che soltanto l'emergere di un

¹ Cause congiunte T-103/92 T-104/92 e T-105/92 Racc. [1993] pag. II-987

² Causa C-191/84 Barcella e altri contro Commissione Racc. [1986] pag. 1541

"fatto nuovo" può far scattare un nuovo termine.¹

- 4 In questo contesto, la Corte ha giudicato coerentemente che una sentenza che annulla una misura amministrativa può costituire un "fatto nuovo" soltanto nella misura in cui riguarda direttamente le persone colpite dalla misura annullata.²
- 5 Per quanto attiene ai funzionari che non erano parte nella causa *Baiwir*, pertanto, la Commissione poteva giustamente decidere che qualsiasi cambiamento di grado avrebbe avuto effetto, in termini di retribuzione, soltanto a partire dalla data della sentenza relativa a detta causa. La Commissione pertanto aveva anche il diritto di ritenere giustificabile una differenza di trattamento in questo senso fra i candidati ricorrenti nella causa *Baiwir* e altri funzionari, in quanto non rappresentante una violazione del principio della parità di trattamento³. Tuttavia, si ricorda che la Corte di giustizia è la massima autorità in materia di interpretazione del diritto comunitario.

Dall'indagine del Mediatore europeo sul caso in oggetto non risulta esser stato trattato di cattiva amministrazione e egli pertanto ha chiuso il caso.

SVILUPPO: RICHIESTA DI FINANZIAMENTO AI SENSI DI UNA LINEA DI BILANCIO PER LE FORESTE TROPICALI

Decisione sulla denuncia 677/1.7.96/AYMY/NL/VK presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel giugno 1996, la fondazione WS ha presentato una denuncia al Mediatore europeo concernente la sua partecipazione a una gara d'appalto per un progetto di sviluppo sostenibile della foresta pluviale tropicale in Suriname.

WS dichiarava che i funzionari competenti della Commissione della DG VIII non avevano fornito sufficienti informazioni, cosicché non aveva potuto presentare il proprio progetto in tempo e nella forma corretta.

L'INDAGINE

Le osservazioni della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Nelle sue osservazioni, la Commissione affermava che la fondazione aveva tentato di adattare il

¹ Causa 127/84 Esly contro Commissione Racc. [1985] pag. 1437..

² Causa 43/64 Müller contro Consiglio CEE, Euratom e CECA Racc. [1965] pag. 385; Causa 125/87 Leslie Brown contro Corte di giustizia Racc. [1988] pag. 1619

³ Causa T-93/94 Michael Becker contro Corte dei conti Racc. [1996] pag. II-145.

suo progetto originario. Le versioni successive del progetto non avevano mai rispettato gli obiettivi della linea di bilancio in questione. La Commissione sosteneva di aver sempre cercato di spiegare con cura i motivi dei suoi vari rifiuti e di aver fornito la documentazione per aiutare il denunciante a rivedere il proprio progetto e formularne uno nuovo che fosse ammissibile in base alla linea di bilancio in questione.

La Commissione ammetteva che c'era voluto molto tempo per valutare il progetto, il che in parte era dovuto ai lunghi periodi di silenzio da parte del denunciante e alla sua incapacità a preparare un progetto di sviluppo sostenibile accettabile.

I commenti del denunciante

La fondazione affermava che una delegazione del suo ufficio del Suriname si era incontrata con i rappresentanti della Commissione per discutere del progetto. Il denunciante sottolineava che la discussione era stata molto positiva. La decisione finale sarebbe stata presa a Bruxelles in seguito.

LA DECISIONE

Dalle informazioni fornite al Mediatore europeo, risulta che ci fossero stati spiacevoli ritardi iniziali. Tuttavia, la Commissione aveva spiegato i rifiuti successivi e fornito la documentazione per aiutare il denunciante a rivedere il progetto. Il denunciante inoltre aveva avuto la possibilità di ricandidarsi alle stesse condizioni. Pertanto, non c'erano prove che questi ritardi fossero la causa dell'incapacità del denunciante di ottenere un finanziamento per il suo progetto.

Dalle indagini del Mediatore europeo non risultavano gli estremi per ritenere che si trattasse di cattiva amministrazione e pertanto egli ha chiuso il caso.

PRESUNTA MANCATA RISPOSTA AD UN ESPOSTO

Decisione sulla denuncia 701/3.7.96/JE/UK/KT presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

La signora E. ha affermato di aver presentato un esposto alla Commissione nel settembre 1994 concernente un'eventuale infrazione alla direttiva Habitat 92/43/CEE ad opera della deviazione autostradale "Newbury Bypass" nel Regno Unito. Essa ha sporto denuncia al Mediatore europeo nel giugno 1996 per non aver ricevuto alcun riscontro in materia dalla Commissione.

L'INDAGINE

Le osservazioni della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione che ha fornito le seguenti informazioni:

l'esposto...è stato indirizzato all'on. Ken Collins, MPE il 14 settembre 1994, che la trasmetteva alla Direzione Generale XI il 20 settembre 1994, la quale lo riceveva in data 23 settembre 1994. Il 30 settembre 1994 la signora E. aveva un colloquio telefonico con il funzionario della DG XI responsabile di tale esposto. Qualche tempo prima dell'11 ottobre 1994, la signora E. incaricava i signori D. di rappresentarla in quanto legali in relazione al suo esposto.

Tra i signori D. e la signora E. intercorreva uno scambio epistolare durante il mese di ottobre e all'inizio del novembre 1994. La DG XI scriveva ai signori D il 10 novembre 1994, il 7 marzo 1995 e infine il 6 dicembre 1995, data in cui veniva comunicata a questi ultimi la decisione della Commissione di non avviare la procedura di infrazione. Lo scambio epistolare con i signori D. proseguiva anche dopo tale data.

A seguito di tale scambio epistolare con i legali incaricati dalla signora E. di seguire la questione, la Commissaria BJERREGAARD le scriveva all'indirizzo del Newbury Transport Forum utilizzato dalla denunciante in altre sue lettere in data 12 e 19 luglio concernenti il suo esposto.

Il parere della Commissione conteneva inoltre uno schema dettagliato del succitato scambio epistolare.

Le osservazioni della Commissione sono state trasmesse alla signora E. con l'invito a esprimere dei commenti, qualora lo desiderasse. Non è pervenuto alcun commento.

LA DECISIONE

- 1 La denunciante ha dichiarato di non aver ricevuto corrispondenza dalla Commissione riguardo all'esposto da lei presentato nel settembre 1994.
- 2 E' risultato che la Commissione aveva indirizzato della corrispondenza in materia ai legali della denunciante, dai quali aveva ricevuto corrispondenza avente per oggetto l'esposto. Risulta che due lettere della Commissaria BJERREGAARD erano state trasmesse a un indirizzo utilizzato dalla denunciante (il Newbury Transport forum) in altre lettere concernenti l'esposto.

- 3 Non sembravano quindi sussistere prove che la Commissione avesse violato i principi della buona prassi amministrativa omettendo di rispondere alla denuncia. Inoltre, la Commissione appariva aver agito in maniera ragionevole trasmettendo la corrispondenza ai legali della denunciante e alla denunciante stessa all'indirizzo del Newbury Transport Forum.

Alla luce di quanto precede, non risulta essersi trattato di cattiva amministrazione e il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

PERSONALE: RIMBORSO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

Decisione sulla denuncia 735/736/17.7.96/EE/LVK presentata contro la Commissione europea

Nel luglio 1996, il signor. E., funzionario della Commissione, ha presentato una denuncia al Mediatore europeo concernente la sua richiesta di rimborso per un paio di occhiali per lavorare al computer e per un'apparecchiatura medica per muscoli e nervi. La richiesta di rimborso era stata respinta.

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Nelle sue osservazioni, la Commissione faceva riferimento al Regolamento sul rimborso delle spese per occhiali, in base al quale, in determinate circostanze, le persone di circa 55 anni che portano lenti VARILUX potrebbero avere diritto al rimborso spese. Nel caso in questione, il Servizio medico aveva ritenuto che il signor. E. non soddisfacesse i requisiti necessari. Successivamente la Commissione aveva spiegato che il rimborso non era possibile, perché si possono prendere in considerazione soltanto le lenti intese esclusivamente per essere usate al computer a una distanza di circa 70 cm.

L'apparecchiatura medica era stata considerata non funzionale.

Il denunciante sottolineava che la Commissione non rispettava le proprie misure di protezione per il personale e che gli occhiali erano necessari per lavorare correttamente. L'apparecchiatura medica avrebbe risparmiato al denunciante le visite presso il fisioterapista, poiché avrebbe potuto utilizzarla a casa. Pertanto avrebbe potuto lavorare senza interruzione.

Dalle informazioni fornite al Mediatore europeo, risultava che le disposizioni pertinenti erano state applicate correttamente, e che il Servizio medico aveva applicato conformemente la procedura di valutazione. Non sembravano esserci motivi a sostegno dell'affermazione che le norme vigenti non erano state applicate correttamente.

Alla luce delle indagini del Mediatore europeo non risulta essersi trattato di cattiva amministrazione e pertanto egli ha chiuso il caso.

ASSUNZIONE: DIRITTI DI UNA PERSONA ISCRITTA SULL'ELENCO DI RISERVA

Decisione sulla denuncia 746/96/KT presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel luglio 1996, X ha presentato una denuncia al Mediatore europeo concernente il concorso COM/R/C/4/89950375. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 dello Statuto del Mediatore la denuncia è stata classificata come confidenziale su richiesta del denunciante.

Secondo la denuncia, nel gennaio 1989 X si era candidato a un posto presso i servizi di sicurezza del Centro comune di ricerca di Ispra, in Italia. Il 23 novembre 1990 il denunciante era stato informato che il suo nome figurava nell'elenco di riserva per un posto temporaneo. La validità della lista di riserva, originariamente prevista fino al 30 giugno 1991, era stata prolungata prima fino al 31 dicembre 1994 e poi fino al 31 dicembre 1995. Alla data della denuncia, X non era ancora stato assunto dal Centro comune di ricerca di Ispra.

Il denunciante aveva scoperto che nell'elenco di riserva non erano rimasti altri candidati. Nella denuncia X esprimeva la sua delusione nello scoprire che si intendeva organizzare un nuovo concorso proprio per il posto per il quale si era candidato. Spiegava di essere stato informato che i servizi di sicurezza erano a corto di personale e che c'era ancora bisogno di un istruttore per armi da fuoco. Inoltre, X aveva anche sentito voci secondo cui il motivo per cui egli non era stato assunto era un disaccordo fra il Capo divisione del Centro e il Capo dei servizi di sicurezza locali, poiché si diceva che quest'ultimo, anch'egli cittadino italiano, volesse assumere soltanto altri italiani.

X affermava di aver presentato la sua denuncia per svariati motivi:

- 1 cattiva amministrazione, dal momento che il servizio sembrava essere a corto di personale;
- 2 mancata trasmissione di informazioni accurate, poiché ogni qualvolta aveva telefonato era sempre stato indirizzato a funzionari che non erano a conoscenza della materia;
- 3 possibile discriminazione poiché non era italiano;
- 4 trattamento ingiusto, poiché era stato organizzato un nuovo concorso prima dell'esaurimento dell'elenco di riserva;

- 5 ritardo ingiustificato, perché era stato informato soltanto nell'aprile 1995 che il periodo di validità della lista di riserva in questione era stato prolungato fino al 31 dicembre 1995.

L'INDAGINE

Le osservazioni della Commissione

In sintesi, la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni:

Il fatto di figurare in una lista di riserva non conferisce automaticamente titolo a un candidato di ottenere un lavoro alla Commissione. Di ciò X era stato informato personalmente.

Per quanto riguarda la presunta discriminazione, le informazioni di cui X era in possesso erano false. Soltanto un cittadino italiano era stato messo sull'elenco di riserva, ma detta persona non era stata assunta dal Centro.

La Commissione aveva organizzato un nuovo concorso per agenti temporanei per i servizi di sicurezza del Centro comune di ricerca nella categoria D e non per agenti nella categoria C, come nel concorso al quale X aveva partecipato.

La Commissione riteneva che la denuncia del signor X fosse priva di fondamento.

Il denunciante non ha formulato osservazioni su questi commenti.

LA DECISIONE

1 Diritti di una persona iscritta sulla lista di riserva

- 1.1 Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia si evince che il fatto di figurare in una lista di riserva non conferisce a una persona il titolo a ottenere un posto presso le istituzioni comunitarie.
- 1.2 Quanto all'affermazione del denunciante secondo cui i servizi in questione erano a corto di personale, questa non è stata comprovata.
- 1.3 Alla luce di quanto precede e dato che non sono stati riscontrati elementi indicanti che la Commissione aveva applicato procedure scorrette, le indagini del Mediatore europeo non hanno fatto emergere gli estremi per ritenere che si sia trattato di cattiva amministrazione in relazione a questo aspetto della denuncia.

2 Mancata trasmissione di informazioni accurate

- 2.1 L'affermazione del denunciante relativa alla mancata trasmissione di

informazioni accurate sembrava fare riferimento alle sue telefonate alla Commissione.

- 2.2 Nella denuncia al Mediatore europeo, il denunciante indicava di avere avuto regolarmente contatti telefonici e scritti con il funzionario responsabile del reparto del personale di Ispra. Il funzionario responsabile aveva fatto un'annotazione nella pratica del denunciante, indicando il suo interesse a essere assunto.
- 2.3 Il Mediatore europeo non ha riscontrato prove di cattiva amministrazione in relazione alla mancata trasmissione di informazioni accurate.

3 Discriminazione in base alla nazionalità

- 3.1 Quanto alla presunta discriminazione fondata sulla nazionalità, il denunciante affermava che si dava la preferenza all'assunzione di soli cittadini italiani. Nel suo parere, la Commissione affermava che la lista di riserva conteneva soltanto un candidato di nazionalità italiana, che non era stato assunto dal Centro comune di ricerca.
- 3.2 Dalle indagini del Mediatore europeo, non sono risultate prove di cattiva amministrazione in relazione a questo aspetto della denuncia.

4 Organizzazione di un nuovo concorso prima dell'esaurimento della lista di riserva

- 4.1 Nelle sue decisioni precedenti, il Mediatore europeo era stato dell'avviso che in caso di problemi di personale, la Commissione non ha l'obbligo di aspettare l'esaurimento della lista di riserva prima di organizzare un nuovo concorso.
- 4.2 La Commissione nel suo parere affermava che nella fattispecie era stato organizzato un nuovo concorso per assumere agenti nella categoria D, ovvero di una categoria inferiore rispetto al concorso per la categoria C, al quale aveva partecipato il denunciante nel gennaio 1989.
- 4.3 Le indagini del Mediatore europeo pertanto non hanno rivelato prove di cattiva amministrazione in relazione all'organizzazione di un nuovo concorso per la categoria D prima dell'esaurimento della lista di riserva per la categoria C.

5 Ritardo ingiustificato nella possibile assunzione

- 5.1 Quanto al supposto ritardo nell'informare il denunciante nell'aprile 1995 che il periodo di validità dell'elenco di riserva veniva prolungato

al 31 dicembre 1995, il Mediatore europeo ammette che la Commissione abbia il diritto di prolungare la validità di un elenco di riserva specifico.

5.2 La validità dell'elenco di riserva per il concorso COM/R/C/4/89950375 originariamente era stato previsto per sei mesi, dal novembre 1990 al 31 giugno 1991. Nel maggio 1993 il denunciante era stato informato che la validità era stata prolungata di altri sei mesi, fino al 31 dicembre 1994. In realtà, il denunciante era stato informato già il 15 marzo 1995 che la validità era stata prolungata di nove mesi, fino al 31 dicembre 1995.

5.3 Alla luce di quanto precede, e visto che sembrava che la decisione di prolungare la validità dell'elenco di riserva era favorevole al denunciante, il Mediatore europeo non ha riscontrato prove di cattiva amministrazione in relazione a questo aspetto della denuncia.

Alla luce di quanto precede, non risulta essersi trattato di cattiva amministrazione e pertanto il Mediatore europeo ha chiuso il caso.

MANCATA PROMOZIONE DI UN FUNZIONARIO DELLA COMMISSIONE

Decisione sulla denuncia 754/23.7.96/LS/IT/DT presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel maggio 1996 il signor S. ha presentato una denuncia al Mediatore europeo perché l'Ufficio delle Pubblicazioni delle Comunità europee (UPUCE) non lo aveva inserito nella lista di promozione.

Non essendo stato selezionato fra i candidati alla promozione al grado B1 nel 1994, il signor S. si era avvalso della procedura interna di ricorso ai sensi dell'articolo 90 paragrafo 2 dello statuto del personale. Nella risposta al suo ricorso ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, il Direttore generale del Personale lo aveva informato che la procedura di promozione non era stata viziata da alcuna irregolarità e che l'UPUCE aveva proceduto al confronto dei rapporti informativi di tutti i funzionari di grado B2 inclusi nell'elenco dei promuovibili, concludendo che gli altri cinque candidati proposti erano più qualificati di lui.

Nella sua denuncia al Mediatore europeo, il signor S. sosteneva di essere stato vittima di irregolarità amministrative da parte dei suoi superiori dell'UPUCE, e anche da parte del Servizio giuridico della Commissione.

Egli lamentava anche che la discriminazione era continuata, non essendo stato promosso né nel 1995, né nel 1996.

L'INDAGINE

Le osservazioni della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. In sintesi, la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni: (i) altri candidati erano più qualificati del denunciante per ottenere la promozione nel 1994; (ii) anche se nel 1995 il signor S. non era stato proposto per una promozione al grado B 1, i suoi superiori avevano deciso di inserirne il nome nella lista di promozione per il 1996 o 1997 se le sue prestazioni si fossero mantenute allo stesso livello; (iii) il denunciante era stato inserito nella lista di promozione del 1996 con altri 31 funzionari, ma al termine della procedura di valutazione solo tre erano stati promossi e tra essi non si trovava il signor S.; (iv) il Comitato di promozione B era stato informato che il signor S. era in "carriera lenta". Ciò nondimeno, il problema andava risolto innanzitutto con i suoi servizi di appartenenza, competenti a proporre la promozione; (v) non erano state commesse irregolarità nella procedura di selezione per l'attribuzione delle promozioni, nella quale il fattore di maggior peso era il merito del candidato.

I commenti del denunciante

Nei suoi commenti alle osservazioni della Commissione, il signor S. sottolineava che la sua carriera "lenta" era iniziata soltanto nel 1994 e che, pur essendo stato inserito nella lista di promozione del 1996, a tal fine aveva dovuto superare una serie di irregolarità e anche ostruzionismo da parte del capo dell'UPUCE e del Servizio giuridico. Specificava inoltre che, poiché le procedure d'esame delle promozioni erano state modificate nel 1993, alcuni dei suoi colleghi meno qualificati di lui erano stati avvantaggiati dalla sua esclusione.

ULTERIORI INDAGINI

Sebbene la Commissione avesse precisato nelle sue osservazioni che la procedura di selezione per il 1994 non era stata viziata da irregolarità, il Mediatore europeo ha ritenuto che la lettera inviata dall'istituzione non conteneva neppure elementi oggettivi tali da poter appurare la veridicità di tale asserzione.

Per accertarsi del rispetto dei principi di buona amministrazione da parte della Commissione nell'uso del suo potere discrezionale, il Mediatore europeo ha chiesto con lettera del 18 luglio 1997 di poter visionare un certo numero di documenti confidenziali usati dalla Commissione per adottare la sua decisione e comprendenti rapporti informativi, tabelle comparative e/o altro materiale connesso, di cui l'autorità che ha il potere di nomina si avvale per valutare il merito dei candidati.

La Commissione ha inviato al Mediatore europeo le informazioni confidenziali utilizzate dall'autorità che ha il potere di nomina nell'ambito della procedura di promozione per il 1994.

LA DECISIONE

Rispetto alla procedura di selezione per la promozione del 1994, visti la natura della procedura di promozione e l'articolo 45 dello Statuto del personale, come ribadito dalla Corte di giustizia, l'autorità che ha il potere di nomina gode di un ampio margine di discrezionalità. Comunque, nell'uso di questa discrezionalità l'autorità non può esimersi dal valutare i meriti dei candidati sulla base di elementi oggettivi e verificabili, come ribadito dalla Corte di giustizia.

Nel caso in questione, per accertarsi che nell'uso della sua discrezionalità la Commissione avesse seguito i principi di una buona amministrazione, il Mediatore europeo ha ispezionato una serie di documenti confidenziali utilizzati dall'autorità che ha potere di nomina per accertare il merito dei candidati. Dal controllo è risultato che la Commissione aveva preso la sua decisione tenendo in debito conto alcuni criteri a prima vista oggettivi. Non è risultato pertanto che la Commissione avesse usato in forma arbitraria o discriminatoria la sua discrezionalità per questa specifica promozione del 1994.

Il signor S. si era anche lamentato di presunte irregolarità della Commissione nel corso delle procedure di selezione per le promozioni del 1995 e 1996. Egli però non ha presentato ricorsi interni contro l'azione della Commissione. Come previsto dall'articolo 2, paragrafo 8 dello Statuto del Mediatore europeo: *"Al Mediatore può essere presentata una denuncia inerente ai rapporti di lavoro tra istituzioni e organi comunitari e i loro dipendenti soltanto se l'interessato ha esaurito le possibilità interne di domanda o ricorso amministrativo, in particolare quelle di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, dello Statuto del personale, e solo dopo che sono scaduti i termini fissati per la risposta da parte dell'autorità interessata (...)"*.

Non essendo state esperite tali possibilità in merito alla procedura di selezione per le promozioni del 1995 e del 1996, il Mediatore non ha proseguito le sue indagini su questa parte della denuncia.

Alla luce di quanto precede, non risulta essersi trattato di cattiva amministrazione da parte della Commissione. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

PERSONALE: LIBERTÀ DI ESPRESSIONE

Decisione sulla denuncia 794/5.8.1996/EAW/SW/VK presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Il signor W., cittadino svedese, ha presentato nel luglio 1996 una denuncia al Mediatore a proposito di una lettera inviata dal signor Erkki LIIKANEN, Commissario responsabile del personale e dell'amministrazione, al signor Carl-Magnus LEMMEL, vicedirettore generale della DG III della Commissione.

Dal fascicolo sulla denuncia risultava che il giornale svedese *Dagens Politik* aveva pubblicato delle osservazioni attribuite al signor LEMMEL in cui si criticavano i metodi di lavoro della Commissione. La denuncia riguardava il fatto che a seguito delle succitate osservazioni pubblicate nel *Dagens Politik*, il signor LIIKANEN aveva scritto al signor LEMMEL. Quest'ultimo, a sua volta, non aveva presentato alcuna denuncia al Mediatore. Egli era stato informato della denuncia e della relativa indagine del Mediatore. Egli non aveva presentato alcuna parere o informazione al Mediatore.

L'INDAGINE**Le osservazioni della Commissione**

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Le osservazioni della Commissione contenevano le seguenti dichiarazioni:

L'espressione pubblica di opinioni da parte di funzionari è disciplinata dall'articolo 12 dello statuto del personale che stabilisce che "il funzionario deve astenersi dal compiere qualsiasi azione e, in particolare, dall'esprimere pubblicamente opinioni che possano menomare la dignità della sua funzione". Inoltre, l'articolo 17 del regolamento stabilisce che "il funzionario è tenuto ad osservare la massima discrezione su fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni".

Nonostante queste disposizioni dello statuto del personale, la Commissione ha deciso nel caso in questione di non avviare un procedimento disciplinare. Essa si limitava a inviare una lettera in cui ricordava, da un lato, al funzionario - che era stato appena assunto - il dovere di discrezione cui tutti i funzionari sono tenuti e, dall'altro, ricordava che la Commissione si attende che tutti i suoi funzionari, e in particolare i funzionari di gradi elevati si dimostrino creativi e attenti ai miglioramenti che potrebbero essere apportati alla gestione e allo svol-

gimento dei compiti affidati all'Istituzione. Tuttavia, tali iniziative dovrebbero essere esaminate e seguite all'interno della Commissione con mezzi appropriati, affinché possano essere all'origine di proposte e possano essere tradotte in misure concrete.

I commenti del denunciante

Nei suoi commenti sulle osservazioni della Commissione, il denunciante ha affermato che in Svezia la libertà di espressione è un diritto costituzionale di cui godono anche i funzionari dello Stato. Egli ha affermato inoltre di ritenere che la Commissione imponesse severe restrizioni alla libertà di espressione e che ciò fosse inappropriato.

LA DECISIONE

1 I fatti sui quali era basata la decisione del Mediatore

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore europeo, i fatti pertinenti risultavano essere i seguenti:

- 1.1 In un giornale svedese erano state pubblicate osservazioni critiche sui metodi di lavoro della Commissione che erano state attribuite al signor LEMMEL.
- 1.2 Non era stato avviato alcun procedimento disciplinare contro il signor LEMMEL.
- 1.3 Il Commissario LIIKANEN aveva inviato una lettera al signor LEMMEL. Secondo il parere della Commissione sulla denuncia, la lettera ricordava al signor LEMMEL il dovere di discrezione cui i funzionari sono tenuti. In tale contesto, la Commissione faceva riferimento agli articoli 12 e 17 dello statuto del personale.

2 Lo statuto del personale

- 2.1 Il primo paragrafo dell'articolo 12 dello statuto stabilisce che:

il funzionario deve astenersi dal compiere qualsiasi azione e, in particolare, dall'esprimere pubblicamente opinioni che possano menomare la dignità della sua funzione.

Nel suo parere la Commissione citava inoltre il primo paragrafo dell'articolo 17 dello statuto:

il funzionario è tenuto ad osservare la massima discrezione su fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni; ...

2.2 Nell'esaminare l'obbligo di fedeltà imposto ai funzionari della Commissione la Corte di giustizia dichiarava nella sua sentenza nella causa *Oyowe e Traore contro Commissione*¹ che:

"lo statuto non può essere inteso in senso contrario alla libertà d'espressione, che costituisce un diritto fondamentale di cui la Corte deve garantire il rispetto nell'ambito del diritto comunitario".

2.3 Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, che viene menzionata anche all'articolo F (2) del trattato sull'Unione europea, costituisce la base per l'inclusione dei diritti umani tra i principi generali del diritto comunitario.

2.4 L'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo garantisce la libertà di espressione, la quale comprende la libertà di avere delle opinioni e di ricevere e fornire informazioni e idee senza interferenza dell'autorità pubblica. L'articolo 10 § 2 della Convenzione stabilisce che l'esercizio di tali libertà comporta doveri e responsabilità e prevede che, a determinate condizioni, la legge possa fissare dei limiti alla libertà di espressione.

2.5 Secondo il dispositivo della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa *Vogt contro Germania*², benché sia legittimo imporre ai funzionari, in considerazione del loro status, l'obbligo di discrezione, tali funzionari sono degli individui, e in quanto tali hanno titolo ad essere tutelati dall'articolo 10 della Convenzione. Nell'ambito della stessa causa la Corte menzionava la necessità di far sì che si trovasse il giusto mezzo tra il diritto fondamentale dell'individuo alla libertà d'espressione e l'interesse legittimo di uno Stato democratico a vegliare a che i suoi funzionari favoriscano opportunamente gli obiettivi enumerati all'articolo 10 § 2. In tale contesto, la Corte ha inoltre rilevato che, ogniqualvolta sia in causa il diritto dei pubblici funzionari alla libertà di espressione, i "doveri e le responsabilità" di cui all'articolo 10 § 2 assumono un significato speciale.

2.6 La Commissione non ha adottato alcun procedimento disciplinare nei confronti del signor LEMMEL, bensì il suo intervento si è ridotto a inviargli una lettera in cui gli si rammentavano i suoi doveri ai sensi dello statuto del personale. Secondo la Corte di giustizia delle Comunità europee, tali doveri non possono essere intesi in senso contrario alla libertà di espressione.

¹ Causa C-100/88, Racc. [1989] pag. 4285, citazione alla pag. 4309.

² Sentenza del 26 settembre 1995, Serie A n. 323

2.7 Pertanto, in base alle indagini del Mediatore, non risultavano esservi prove di un'interferenza con la libertà di espressione in questo caso oppure, più generalmente, di un'intenzione da parte della Commissione di non trovare il giusto mezzo tra il diritto fondamentale dell'individuo alla libertà d'espressione e i doveri e le responsabilità dei funzionari.

Alla luce di quanto precede, non risulta essersi trattato di cattiva amministrazione e il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

ULTERIORI OSSERVAZIONI DA PARTE DEL MEDIATORE EUROPEO

Secondo la Corte di giustizia, lo Statuto del personale non può essere inteso in senso contrario alla libertà d'espressione. Il parere della Commissione sulla denuncia in oggetto poneva l'accento sulle restrizioni che lo statuto del personale impone alla pubblica espressione di opinioni da parte dei funzionari. Esso non riconosceva tuttavia espressamente che i funzionari hanno un diritto fondamentale alla libertà d'espressione.

Come risulta dall'articolo 10 della Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo, la libertà d'espressione include la libertà di avere opinioni e di ricevere e fornire informazioni e idee senza interferenze da parte dell'autorità pubblica. L'articolo 10 § 2 della Convenzione prevede che, a determinate condizioni, la legge possa fissare dei limiti alla libertà di espressione.

In tale contesto, vale inoltre la pena di ricordare che il parere della Commissione al Mediatore sul caso in questione citava solo la prima parte dell'articolo 17 dello statuto del personale. Il paragrafo prosegue stabilendo che:

(un funzionario) "non deve in alcun modo comunicare a persona non qualificata ad averne conoscenza , documenti o informazioni non ancora resi pubblici. Anche dopo la cessazione dal servizio egli è tenuto ad osservare tale dovere".

Qualora letta in senso letterale, senza tener conto dell'affermazione della Corte di giustizia che lo Statuto del personale non può essere inteso in senso contrario alla libertà d'espressione, si potrebbe ritenere che questa parte dell'articolo 17 faccia divieto ai funzionari di rendere pubblico qualsiasi tipo d'informazione, impedendo quindi a questi ultimi di essere coinvolti in qualsiasi discussione pubblica sulla loro attività. Tale interpretazione non sarebbe corretta.

La Commissione potrebbe prendere in esame l'opportunità di orientare i suoi funzionari circa le sue idee su ciò che costituisca il giusto mezzo tra i loro diritti individuali alla libertà d'espressione, che include la libertà di fornire informazioni e idee, e i loro doveri e responsabilità in quanto funzionari, in particolare ai sensi degli articoli 12 e 17 dello statuto.

L'emanazione di un siffatto orientamento andrebbe nel senso dell'adempimento del requisito di cui all'articolo 10 § 2 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo circa le restrizioni alla libertà d'espressione che possono essere "prescritte dalla legge", ponendo i funzionari in grado di valutare preventivamente i rischi che particolari tipi di condotta potrebbero comportare.

La pubblicazione di tale orientamento comprendente, in particolare, il riconoscimento del fatto che i funzionari hanno un diritto fondamentale alla libertà d'espressione, potrebbe inoltre contribuire a rafforzare le relazioni tra la Commissione e i cittadini europei, evitando eventuali confusioni e malintesi in materia.

IMPORTAZIONE DI AUTOVETTURE IN UNO STATO MEMBRO: TRATTAMENTO DI UN ESPOSTO PRESENTATO ALLA COMMISSIONE

Decisione sulla denuncia 822/16.8.96/SJH/PO/VK/XD presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nell'agosto 1996, il signor H. ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro la Commissione europea, integrandola con ulteriore documentazione nel settembre e nel novembre 1996.

Nell'ottobre 1995, il signor H. aveva presentato un esposto alla Commissione sostenendo che le autorità portoghesi non rispettavano la normativa comunitaria in materia di importazione di autovetture in Portogallo: chi non era di cittadinanza portoghese doveva affrontare difficoltà legate alla lunga e costosa procedura di immatricolazione di autoveicoli precedentemente immatricolati in altri Stati membri.

Nell'ottobre 1996 la Commissione decideva di archiviare il caso, affermando che l'esame approfondito non aveva fatto emergere prove sufficienti rispetto alla violazione della normativa comunitaria da parte delle autorità portoghesi. Ciò nondimeno, i servizi della Commissione decidevano in seguito di avviare un'indagine di propria iniziativa in merito. L'esposto era ancora all'esame quando il denunciante aveva scritto al Mediatore europeo.

Il denunciante sosteneva innanzitutto che la Commissione stava impiegando troppo tempo per trattare l'esposto e, in secondo luogo, che la Commissione non aveva adottato nessuna azione positiva per porre rimedio alle presunte violazioni della normativa comunitaria da parte delle autorità portoghesi.

L'INDAGINE

Le osservazioni della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. In sintesi, la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni:

1 L'esposto era stato archiviato perché una verifica approfondita aveva dimostrato che non conteneva sufficienti prove della violazione della normativa comunitaria.

2 Successivamente, la Commissione aveva avviato un'indagine di propria iniziativa per procedere a un esame approfondito degli aspetti legati alla libera circolazione dei beni citati nell'ulteriore corrispondenza del denunciante. La questione era stata discussa in un incontro fra la Commissione e le autorità portoghesi.

3 La Commissione confutava l'affermazione secondo cui non avrebbe trattato la denuncia entro un ragionevole lasso di tempo nonché l'asserita mancata adozione di azioni positive per porre rimedio alle presunte violazioni della normativa comunitaria, specificando che i servizi della Commissione avevano provveduto a un'analisi di dettaglio dei problemi prospettati e scritto lettere esplicative molto circostanziate al denunciante sui vari aspetti di volta in volta evidenziati nelle varie lettere che questi aveva inviato alla Commissione.

I commenti del denunciante

Nei suoi commenti alle osservazioni della Commissione, il denunciante affermava di ritenere difficilmente credibile che non ci fossero prove sufficienti per avviare una procedura di infrazione e citava una serie di fatti che secondo lui dimostravano il sussistere di una palese violazione della normativa comunitaria. Egli sosteneva inoltre che la Commissione aveva incontrato i rappresentanti degli uffici sbagliati dell'amministrazione portoghese durante la propria indagine.

Il denunciante sosteneva l'urgenza di affrontare il problema. Pur ammettendo di aver ricevuto molte informazioni dalla Commissione, egli asseriva che secondo lui la situazione era rimasta irrisolta e che le autorità portoghesi stavano ancora violando la normativa comunitaria. Non riusciva a capacitarsi di come mai la Commissione non avesse agito per oltre due anni.

LA DECISIONE

1 Rispetto al presunto ritardo con il quale la Commissione aveva trattato l'esposto

1.1 Ai sensi del regolamento interno della Commissione, la decisione di archiviare un caso senza procedere ad azioni deve essere adottata entro al massimo un anno dalla data della registrazione, eccetto in alcuni casi specifici. Nella fattispecie è emerso che il denunciante aveva presentato un esposto alla Commissione nell'ottobre del 1995 e che la Commissione aveva deciso di chiudere la pratica senza intervenire nell'ottobre del 1996; il termine di un anno era pertanto stato rispettato. E' altresì emerso dalla copia della corrispondenza inviata dalla Commissione al Mediatore europeo che il denunciante era stato tenuto al corrente del trattamento riservato all'esposto.

1.2 La Commissione aveva deciso di avviare un'indagine di propria iniziativa sulla questione nel novembre 1996. Risulta che la Commissione aveva inviato una lettera alle autorità portoghesi nel dicembre 1996 e che le aveva incontrate nel febbraio 1997. Il fatto di aver avviato un'indagine di propria iniziativa e contattato le autorità portoghesi dimostra la volontà della Commissione di affrontare il problema. Va altresì ricordato che spetta alla Commissione decidere quali indagini effettuare e in quali termini.

2 Rispetto alla presunta mancata adozione di azioni positive da parte della Commissione

2.1 Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, dato il suo ruolo di "custode del Trattato", la Commissione ed essa sola è competente a decidere se sia opportuno procedere contro uno Stato membro per mancato assolvimento dei propri obblighi¹.

2.2 Va altresì ricordato che la Commissione ha bisogno di un certo tempo per procedere all'analisi giuridica del problema prospettato, prima di decidere di avviare la procedura di infrazione contro uno Stato membro. Nella fattispecie, nulla sembra indicare che la Commissione non abbia seguito i principi di buona amministrazione.

CONCLUSIONI

Alla luce delle indagini condotte dal Mediatore europeo in merito alla denuncia, non risulta essersi trattato di cattiva amministrazione da parte della Commissione. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

¹ Causa 431/92 Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania Racc. [1995] pag. I-2189, par. 22.

ASSUNZIONE: ESCLUSIONE DA UN CONCORSO PUBBLICO

Decisione sulla denuncia 827/22.8.96/YS/FIN/IJK presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Il 19 agosto 1996 il signor S. ha presentato una denuncia al Mediatore europeo per essere stato escluso da un concorso pubblico (COM/A/972) organizzato dalla Commissione per creare un elenco di riserva di consulenti medici di grado A5/A4 di nazionalità austriaca, finlandese o svedese. Il concorso si basava sui titoli e su un esame orale. La commissione giudicatrice aveva deciso di non invitare il signor S. a sostenere l'esame orale.

Il signor S. dichiarava di aver partecipato precedentemente a un concorso pubblico (COM/A/956 per l'assunzione di un capo della Delegazione della Commissione presso le organizzazioni internazionali a Vienna), per la quale la commissione giudicatrice gli aveva chiesto di trasmettere alla candidatura anche il suo *curriculum vitae*. Il signor S. asseriva che il *curriculum vitae* che egli aveva trasmesso per il concorso COM/A/956 era stato utilizzato scientemente per stabilire i criteri di ammissibilità al concorso COM/A/972.

L'INDAGINE**Le osservazioni della Commissione**

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. In sintesi, le osservazioni della Commissione erano le seguenti:

La commissione giudicatrice per il concorso COM/A/956 aveva chiesto a tutti i candidati di trasmettere un *curriculum vitae* oltre all'atto di candidatura. Il *curriculum vitae* non aveva altra funzione che quella di facilitare e accelerare i lavori della commissione giudicatrice.

Si richiedeva ai candidati del concorso pubblico COM/A/972 di essere in possesso di un titolo universitario superiore in medicina e di un certificato di specializzazione nella medicina del lavoro. Inoltre si richiedeva ai candidati un'esperienza professionale, tra l'altro, in materia di medicina tropicale e di sicurezza in materia di radiazioni. Il primo requisito era dovuto al fatto che molti funzionari della Commissione devono lavorare o viaggiare in regioni tropicali e il secondo al fatto che taluni funzionari lavorano in impianti nucleari o con materiali nucleari.

Il signor S. non era stato invitato a partecipare all'esame orale poiché non aveva i requisiti richiesti e la sua esclusione non era motivata da alcun'altra ragione.

I commenti del denunciante

Nei suoi commenti, il denunciante riproponeva la sua denuncia originaria al Mediatore.

LA DECISIONE

L'allegato III, articolo 2 dello statuto del personale stabilisce che i candidati devono riempire un formulario stabilito dall'autorità che ha il potere di nomina e che può essere loro richiesto qualsiasi documento o informazione supplementare. Vi era pertanto una base giuridica a giustificazione della richiesta ai candidati al concorso pubblico COM/A/956 di fornire un *curriculum vitae* oltre che di compilare un atto di candidatura.

Secondo la Commissione, i *curricula vitae* da presentare al concorso pubblico COM/A/956 non avevano altra funzione che quella di facilitare ed accelerare i lavori della commissione giudicatrice designata a tal fine. Le indagini del Mediatore non mettevano in luce prove tali da contraddire la dichiarazione della Commissione.

Secondo la Commissione, il signor S. era stato escluso dalla partecipazione al concorso COM/A/972 perché non aveva i titoli richiesti e per nessuna altra ragione. Le indagini del Mediatore non mettevano in luce prove tali da contraddire la dichiarazione della Commissione.

Alla luce di quanto precede, non risulta essersi trattato di cattiva amministrazione e il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

TRATTAMENTO DI UN ESPOSTO PRESENTATO ALLA COMMISSIONE

Decisione sulla denuncia 996/5.11.96/JC/IRL/BB presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nell'ottobre 1996, il signor C. ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro la Commissione per il trattamento di un esposto da lei presentato e riguardante la University of East London (UEL) nel Regno Unito.

Il signor C. affermava di aver partecipato a un nuovo corso biennale presso la UEL finalizzato al conseguimento di un titolo di studio in architettura (MSc) e sosteneva di aver avuto assicurazione che il secondo anno sarebbe stato l'ultimo del corso di diploma, in base alla documentazione dell'istituto secondo cui il programma biennale era esonerato dalla seconda parte dei requisiti stabiliti dal Royal Institute of British Architects (RIBA).

Il signor C. aveva superato la prima parte del corso di diploma nel dicem-

bre 1991. Più tardi veniva informato di non aver superato la seconda parte (MSc Architecture: RIBA. Part 2), ma che avrebbe potuto ripetere l'anno.

Il signor C. inviava una lettera a un Membro del Parlamento, la onorevole McKenna, che la inoltrava alla signora Cresson, Membro della Commissione europea. Nel maggio 1996, il Commissario rispondeva che l'esposto riguardava la mancata concessione del diploma in architettura traendone la conclusione che la questione riguardava la valutazione accademica dell'istituto universitario e non una fattispecie nella quale poteva intervenire la Commissione europea.

Nell'ottobre 1996, il signor C. scriveva nuovamente al Commissario Cresson e al Capo unità della DG XXII chiedendo che il suo esposto contro l'UEL venisse esaminato ai sensi della direttiva 85/384/CEE¹.

Nella sua denuncia al Mediatore europeo, il signor C. ipotizzava cattiva amministrazione sotto forma di mancanza o rifiuto di fornire informazioni da parte della Commissione nel trattamento del suo esposto contro l'UEL.

L'INDAGINE

Le osservazioni della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. In sintesi, la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni:

La Commissione era giunta alla conclusione che l'esposto del signor C. riguardava soltanto il fatto che egli non era riuscito a ottenere il suo titolo di studio in architettura.

Nel maggio 1996, il signor C. era stato informato che il suo problema riguardava l'Università e che non c'era motivo di intervento da parte della Commissione europea.

In risposta alla seconda lettera del signor C., nel dicembre 1996 la DG XXII lo informava che, vista la sua nuova richiesta, il suo esposto era stato registrato formalmente con il numero 96/4785.

Nel gennaio 1997, la DG XV scriveva una lettera circostanziata al signor C. spiegando che il corso biennale che aveva frequentato non violava l'articolo 7 della direttiva 85/384/CEE. Successivamente, la DG XV aveva deciso di proporre alla Commissione di non adottare nessun'altra iniziativa in seguito all'esposto del signor C. Nell'aprile 1997, la DG XV informava il signor C. del fatto che nel marzo 1997 la Commissione aveva deciso di archiviare il suo esposto N. 96/4785 contro l'Università, sostenendo che non sussisteva violazione della normativa comunitaria.

¹ GU 1985 L 223/15.

I commenti del denunciante

Nei suoi commenti il signor C. reiterava la sua denuncia.

LA DECISIONE

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, dato il suo ruolo di custode del Trattato, la Commissione è sola competente a decidere se sia opportuno procedere contro uno Stato membro per mancato assolvimento dei suoi obblighi¹.

Dalle indagini condotte dal Mediatore europeo sulla denuncia in oggetto è emerso che, dopo aver registrato formalmente l'esposto del signor C., la Commissione aveva proceduto al suo esame ai sensi della direttiva 85/384/CEE. Nella decisione di archiviare l'esposto N. 96/4785, la Commissione risultava aver fornito una motivazione giuridica a sostegno della propria conclusione secondo cui nella fattispecie non aveva riscontrato violazioni della direttiva 85/384/CEE.

Le indagini del Mediatore europeo sulla denuncia non avevano evidenziato prove di cattiva amministrazione da parte della Commissione nell'interpretazione della normativa comunitaria né nell'applicazione della stessa ai fatti oggetto della denuncia o al contesto giuridico nazionale del caso in esame.

Alla luce di quanto precede non risulta essersi trattato di cattiva amministrazione da parte della Commissione. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

ESENZIONE DALL'IVA PER SERVIZI FORNITI A UN FORNITORE DELLA COMMISSIONE

Decisione sulla denuncia 100/8.11.96/VILA/IT/PD contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Il signor S. ha presentato nell'ottobre 1996 una denuncia al Mediatore a nome di una cooperativa relativamente all'intervento della Commissione su un problema di IVA che aveva avuto con le autorità italiane. Egli sosteneva che la Commissione avesse valutato in maniera errata le regole sull'esenzione dell'IVA che si applicano alla Commissione stessa.

L'antefatto del suo reclamo, come si evinceva dal fascicolo, era in sostanza il seguente:

¹ Causa 431/92 Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania Racc. [1995] pag. I-2189, par. 22.

Con decisione C(93)256/5 del 16 febbraio 1993 la Commissione concedeva alla cooperativa un sussidio nel quadro del Fondo regionale. Tale sussidio era destinato a fornire contributi finanziari a progetti volti a migliorare l'accesso delle piccole e medie imprese alle innovazioni tecnologiche. Si era stabilito che il signor S. avrebbe gestito questo programma comprese le necessarie campagne pubblicitarie e i controlli alle imprese destinatarie dei fondi. Era previsto che la cooperativa avrebbe trattenuto l'1% del sussidio a titolo di remunerazione e che avrebbe compiuto tutti i passi necessari per quanto riguarda l'esenzione fiscale per i servizi da essa forniti alla Commissione.

Risultava che in considerazione della normativa sull'esenzione fiscale, la cooperativa richiedeva ai suoi fornitori fatture senza l'addebito dell'IVA e, quale base giuridica, rinviava alla legge italiana in materia. Successivamente, le competenti autorità italiane avevano obiettato contro tale modo di procedere e implicitamente avevano deciso che la cooperativa non potesse essere esentata dall'IVA. Stando così le cose, il signor S. si rivolgeva alla Commissione il 15 maggio 1996 per sentire il parere di quest'ultima.

Con lettera del 9 luglio 1996, la Commissione aveva risposto alla sua richiesta. Essa dichiarava, in primo luogo, di non essere investita dell'autorità di interpretare la legislazione nazionale. In secondo luogo, scriveva che i contributi finanziari della Comunità erano esentati dall'IVA allo stesso modo della parte della sovvenzione che costituiva la remunerazione per l'ente che gestiva il programma comunitario. In terzo luogo, dichiarava che nella misura in cui l'ente si avvaleva di servizi e beni per lo svolgimento dei suoi compiti, tali operazioni erano soggette alle norme sull'imposizione all'IVA di cui alla sesta direttiva sull'IVA. Infine, la Commissione osservava che la legge italiana in materia si riferiva soltanto a progetti di ricerca finanziati dalla Comunità e pertanto non alla gestione di qualsiasi programma comunitario.

Non essendo soddisfatto di tale risposta, il signor S. protestava con il Mediatore che l'esenzione dell'IVA che si applica alla Commissione si sarebbe dovuta applicare anche alla cooperativa quando acquistava beni e servizi.

L'INDAGINE

Le osservazioni della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Nelle sue osservazioni la Commissione ha dichiarato che in conseguenza della denuncia aveva riesaminato il caso e aveva mantenuto la sua posizione comunicata con la

sua lettera del 9 luglio 1996. Oltre a ciò, abbozzava una soluzione al problema che la cooperativa aveva incontrato con le autorità italiane.

Le osservazioni della Commissione sono state trasmesse al signor S. con l'invito a presentare i suoi commenti, qualora lo desiderasse. Non perveniva nessun commento.

LA DECISIONE

La Commissione non ha la facoltà di fornire interpretazioni autentiche su disposizioni di diritto nazionale. Il problema in discussione era quindi se la posizione della Commissione per quanto riguarda il diritto comunitario fosse ben fondata. Le disposizioni in materia sono contenute nella direttiva del Consiglio n. 77/388¹ del 17 maggio 1977 - la Sesta direttiva sull'IVA. L'art. 15.10 di tale direttiva stabilisce che le organizzazioni internazionali siano esentate dall'IVA. Secondo la sua formulazione, l'esenzione non si estende ai servizi forniti a un soggetto che sia fornitore dell'organizzazione internazionale. Tale interpretazione della disposizione è in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo la quale le esenzioni vanno intese in senso stretto e le esenzioni a favore di una persona non possono essere estese a terzi con i quali tale persona stipula dei contratti².

In tal modo la posizione della Commissione quale comunicata alla cooperativa senza indebito ritardo con sua lettera del 9 luglio 1996 in risposta alla lettera del 15 maggio 1996 del signor S. appariva essere ben fondata. Si ricorderà, tuttavia, che la Corte di giustizia è la massima autorità in fatto di diritto comunitario.

Alla luce di quanto precede, non risulta essersi trattato di cattiva amministrazione e il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

ASSUNZIONE: SCADENZA DELL'ELENCO DI RISERVA

Decisione sull' denuncia 1036/15/96/AM/IT/PD presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Il signor M., cittadino italiano, ha presentato una denuncia al Mediatore europeo nel novembre 1996 perché la Commissione non gli aveva offerto un posto di lavoro.

L'antefatto era il seguente: nel 1988 egli aveva superato le prove del con-

¹ GU 1977 L145/1

² Causa 107/84, Commissione contro Germania, Racc.[1985] pag. 2655.

corso COM/B/520, organizzato dalla Commissione. Quindi il suo nome figurava sull'elenco di riserva per eventuali futuri posti permanenti all'interno della Commissione. La validità della lista di riserva, la cui scadenza era prevista originariamente per il dicembre 1988, veniva prolungata più volte. Nel settembre 1999, veniva offerto al signor M un posto di ausiliario, ma egli declinava l'offerta per ragioni personali. Successivamente, nel 1992, si rivolgeva alla Commissione in due occasioni, sollecitando l'offerta di un posto di lavoro. Il 31 dicembre 1992 scadeva la validità della lista di riserva, non essendo previste ulteriori proroghe. Successivamente intercorrevano contatti scritti e telefonici tra il denunciante e i servizi competenti della Commissione, in cui egli sollecitava un posto di lavoro e la Commissione rinviava in sostanza al fatto che l'elenco di riserva era scaduto e quindi non era in grado di fornire al signor M. un posto permanente.

Nella sua denuncia al Mediatore, il signor M. asseriva che le due lettere da lui inviate alla Commissione nel 1992 non avevano avuto alcuna risposta; che la Commissione avrebbe dovuto offrirgli un posto permanente e che essa non gli aveva mai comunicato che non gli avrebbe proposto alcun impiego.

L'INDAGINE

Le osservazioni della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Nelle sue osservazioni, la Commissione ha dichiarato di non avere alcuna registrazione attestante la ricezione di lettere da parte del signor M. nel 1992. Quanto al fatto di non avergli offerto alcun posto, la Commissione ha dichiarato che è legale inserire più nomi in una lista di riserva rispetto ai posti disponibili; perciò essa non aveva alcun obbligo legale di procedere all'assunzione di tutte le persone incluse nella stessa. Per quanto riguarda l'affermazione che la Commissione avesse omesso di comunicare la sua decisione di non offrire alcun lavoro al signor M., la Commissione ha dichiarato che dalla sua corrispondenza si desumeva che egli avesse ricevuto le comunicazioni della Commissione con le quali si prolungava la validità della lista di riserva. Di conseguenza, avendo ricevuto una comunicazione che prolungava la validità della lista al 31 dicembre 1992 e non avendo ricevuto ulteriori comunicazioni di tale natura, il signor M. era implicitamente informato che la lista scadeva il 31 dicembre 1992. La Commissione si riferiva inoltre al fatto di aver messo in chiaro nella successiva corrispondenza con il signor M. che la lista non poteva più costituire la base per l'assunzione.

LA DECISIONE

La Commissione ha dichiarato di non aver ricevuto le lettere del denunciante del 1992; pertanto il Mediatore non poteva considerare come un caso di cattiva amministrazione il fatto che a tali lettere non fosse stata data risposta.

Per quanto riguardava la mancata offerta di un posto di lavoro, si arguiva dalla giurisprudenza della Corte di giustizia che il fatto che il nome di una persona figurasse su una lista di riserva non conferiva a quest'ultima il titolo a ottenere un posto all'interno delle Istituzioni comunitarie. In considerazione di ciò e dato che non vi erano prove di irregolarità procedurali da parte della Commissione, il Mediatore ha concluso che non si rilevavano gli estremi della cattiva amministrazione in relazione a tale aspetto della denuncia.

L'altro punto controverso riguardava l'affermazione del denunciante di non essere stato informato della scadenza della lista di riserva e quindi del fatto che non poteva più essere assunto sulla base di tale lista. Risultava dal fascicolo che la validità della lista era stata prolungata più volte, nell'ultima occasione fino al 31 dicembre 1992. Il signor M. era stato informato di tali proroghe. In assenza di ulteriori proroghe, era chiaro che la lista era scaduta.

Alla luce di quanto precede, non risulta essersi trattato di cattiva amministrazione e il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

IMPOSTE SU REMUNERAZIONE CORRISPOSTA AD ESPERTI

Decisione sulla denuncia 1060/28.11.96BK/DK/PD presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Il signor K., cittadino danese, ha presentato una denuncia al Mediatore nel novembre 1996 poiché la Commissione non aveva trattato correttamente la questione se egli fosse tenuto a pagare imposte comunitarie su taluni emolumenti.

L'antefatto della denuncia era il seguente: nel 1988 e nel 1990 il signor K. aveva lavorato in Cina e Sudamerica nel quadro dei programmi di sviluppo e di assistenza della Comunità. La remunerazione da lui ricevuta era stata conseguentemente assoggettata a imposizione fiscale dalle autorità danesi. Egli riteneva ingiustificata tale imposizione fiscale e si rivolgeva alla Commissione. Quest'ultima non condivideva il suo parere.

In sostanza, nella denuncia si rimproverava alla Commissione di non fare in modo che le autorità danesi ottemperassero alla legislazione comunitaria che, a suo parere, comportava che egli non pagasse le imposte in Danimarca. Egli asseriva altresì che la Commissione non aveva risposto alle sue lettere dopo il 1994, alla sua comunicazione di una denuncia che egli aveva presentato contro le autorità danesi nel 1996, e che l'ufficio della Commissione in Danimarca non trasmetteva puntualmente le sue lettere ai servizi centrali della Commissione.

L'INDAGINE

Le osservazioni della Commissione

L'indagine è stata trasmessa alla Commissione. Nelle sue osservazioni la Commissione ha dichiarato di aver assunto il signor K. come 'esperto' indipendente e che pertanto egli non era coperto dall'articolo 13 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee ai sensi del quale solo i funzionari e gli altri agenti delle Comunità sono esenti dalle imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalle Comunità.

Secondo la Commissione, il signor K. non rientrava nella categoria degli 'altri agenti'. A sostegno della sua posizione, la Commissione faceva riferimento al regolamento del Consiglio n. 549/69 del 25 marzo 1969 che stabilisce le categorie di funzionari e altri agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo 12, 13, secondo comma e 14 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità.

La Commissione dichiarava inoltre di aver informato il signor K. nel 1992 di ritenere che egli non fosse esente dalle imposte nazionali. Da ultimo, asseriva che il suo ufficio di rappresentanza aveva sempre trasmesso le lettere del denunciante ai servizi centrali di Bruxelles.

I commenti del denunciante

Nei suoi commenti sulle osservazioni della Commissione, il signor K. ribadiva che l'interpretazione della Commissione dell'articolo 13 del Protocollo succitato era errata e manteneva la sua denuncia.

LA DECISIONE

La questione in questa denuncia era se la Commissione avesse valutato correttamente la denuncia del signor K. contro le autorità danesi.

L'articolo 13, paragrafo 2 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee stabilisce che *'essi [i funzionari e gli altri agenti] sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalle Comunità.'* Ai sensi dell'articolo 16 del Protocollo, il Consiglio deve

determinare le categorie di funzionari ed altri agenti delle Comunità cui si applicano le disposizioni del secondo paragrafo dell'articolo 13. Il Consiglio ha ottemperato a tale disposizione con il regolamento n. 549/69, al cui articolo 2 si stabilisce che:

"delle disposizioni dell'articolo 13, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità fruiscono le seguenti categorie:

- (a) le persone soggette allo statuto dei funzionari o al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, compresi i titolari dell'indennità prevista in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio, ad eccezione degli agenti locali;*
- (b) i titolari di pensioni di invalidità, di anzianità o di reversibilità erogate dalle Comunità;*
- (c) i titolari dell'indennità prevista in caso di cessazione definitiva dal servizio a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE, Euratom, CEC) n. 259/68"*

Era chiaro che il signor K. non rientrava né in (b) né in (c). Dato che era dunque chiaro che egli non era un funzionario, la questione era se rientrasse nella categoria specificata con la frase *"le persone soggette... al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità"*, cioè in (a).

Tale frase non si applica a tutti coloro che prestano un servizio alla Comunità. In effetti, sembra essere relativa a uno specifico atto giuridico, il regolamento del Consiglio n. 259/68, che stabilisce il 'regime applicabile agli altri agenti'. Gli 'altri agenti' cui si riferisce questo regime sono 'agenti temporanei', 'agenti ausiliari', 'consiglieri speciali' e 'agenti locali'. E' chiaro che la Commissione non aveva mai impiegato il signor K. con la qualifica di 'agente temporaneo', 'agente ausiliario', 'consigliere speciale' e 'agente locale'. Egli non poteva pertanto essere coperto dal 'regime applicabile agli altri agenti' e di conseguenza non poteva essere ritenuto esente dalle imposte ai sensi dell'articolo 2 (a). La valutazione della Commissione di questo caso data dalla Commissione appariva pertanto corretta.

Per quanto riguarda l'affermazione del signor K. che la Commissione avesse omesso di rispondere alle sue lettere, risultava dal fascicolo che nel 1994 egli aveva scritto alla Commissione per ottenere la conferma dei servizi che aveva svolto in Cina. La Commissione aveva fornito tale conferma nelle sue lettere del 26 ottobre e del 17 novembre 1994. Per quanto riguarda la denuncia da lui presentata contro le autorità danesi, il fascicolo mostrava che la Commissione aveva risposto alle sue lettere del 3 settem-

bre e del 6 dicembre 1996. Dal fascicolo non risultava che l'ufficio di rappresentanza della Commissione fosse stato in alcun modo negligente nel trasmettere le lettere del signor K. ai servizi centrali competenti di Bruxelles.

Alla luce di quanto precede, non risulta essersi trattato di cattiva amministrazione e il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

SELEZIONE DI PARTECIPANTI A UNA GARA D'APPALTO

Decisione sulla denuncia 1138/31.12.96/JAON/UK/JMA presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel dicembre 1996 il signor O. ha presentato una denuncia al Mediatore europeo a nome di una ditta, la TASIL, sostenendo che vi era stata cattiva amministrazione in una gara d'appalto organizzata dalla Commissione europea ai fini di selezionare un consulente per la realizzazione di un programma TACIS.

Seguendo l'invito a presentare proposte di progetti legati allo sviluppo dell'industria turistica in Russia e agendo a nome di un consorzio di varie ditte provenienti da numerosi paesi europei, la TASIL presentava una manifestazione d'interesse alla Commissione.

Benché la proposta godesse del sostegno di alcuni enti governativi russi, la TASIL veniva esclusa dall'elenco di offerte predisposto dalla Commissione. La denuncia contestava questa esclusione.

L'INDAGINE

Le osservazioni della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Nelle sue osservazioni, la Commissione sosteneva che i contratti per i servizi del tipo in questione dovevano essere attribuiti attraverso gare d'appalto. Nell'ambito del programma TACIS, la Commissione agisce in veste di autorità appaltante, e i suoi servizi (direzione C della DG IA) sono responsabili del lancio, della valutazione e dell'attribuzione dell'appalto.

Nella fattispecie, in seguito alla valutazione delle offerte da parte della Commissione, la TASIL non era stata inserita nella lista breve di otto consorzi. L'esclusione della TASIL pertanto era avvenuta alla fine di una procedura di selezione standard. La Commissione esibiva una serie di allegati contenenti informazioni generali sul programma, l'elenco completo di tutte le manifestazioni di interesse pervenute e le tabelle per la valutazione

comparativa dei meriti relativi di tutti i partecipanti.

I commenti del denunciante

Nei suoi commenti alle osservazioni della Commissione, il signor O. citava l'impareggiabile esperienza del consorzio TASIL e rinnovava la denuncia per ingiusto trattamento.

LA DECISIONE

Nella sua decisione, il Mediatore europeo afferma che la Commissione gode di un ampio margine di discrezionalità nel decidere come attribuire un contratto in base a una gara d'appalto.¹ Tale discrezionalità non può peraltro giustificare errori manifesti nella procedura di selezione.² Nell'avvalersi dei suoi poteri discrezionali, l'istituzione deve basare la propria decisione su alcuni criteri oggettivi che possono essere rivisti.³

Nella fattispecie, nella sua valutazione la Commissione ha tenuto conto di una serie di criteri a prima vista oggettivi ripresi nelle tabelle di valutazione comparativa dei meriti dei partecipanti. Benché il consorzio del denunciante avesse dimostrato perizia e competenza nel campo del progetto specifico, non sussistevano prove dell'uso arbitrario o discriminatorio del potere di discrezionalità da parte della Commissione.

Dalle indagini sulla denuncia, non risulta essersi trattato di cattiva amministrazione da parte della Commissione. Il Mediatore europeo ha pertanto chiuso il caso.

ASSUNZIONE CONTESTATA

Decisione sulla denuncia 14/97/PD presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel gennaio 1997, il signor V. ha presentato una denuncia al Mediatore europeo in merito a un annuncio di posto vacante pubblicato nel giugno 1994 dalla Commissione (COM 1898/94). L'avviso specificava trattarsi di un posto nella fascia di carriera LA 8-4 per la qualifica di "traduttore revisore giurista". Alla voce "qualifiche particolari" il candidato avrebbe dovuto avere

"una formazione giuridica completa attestata da diploma universitario. Approfondita conoscenza della lingua neerlandese, buona conoscen-

¹ Causa 19/95, Adia Interim SA contro Commissione Racc. [1996] pag. II-321, par. 49

² Causa 56/77, Agence Européenne d'Interims contro Commissione Racc. [1978] pag. 2215, par. 20

³ Causa 166/94, Koyo Seiko contro Consiglio Racc. [1995] pag. II-2129, par. 103

za di altre due lingue comunitarie, conoscenza della terminologia giuridica neerlandese. Esperienza di traduzione e revisione.

Il 4 luglio 1994 il signor V. presentava domanda per il posto. Dal *curriculum vitae* allegato alla domanda risultava che per anni il signor V. aveva lavorato presso la divisione di traduzione neerlandese della Corte di giustizia in qualità di "giurista-linguista" dal 1982 al 1989 e in seguito come "giurista-linguista principale". Dato che a partire dal 1991 il suo caposervizio gli affidava regolarmente revisioni linguistiche, nel 1994 veniva nominato "revisore linguistico" (LA 5). Il competente servizio della Commissione aveva invitato il signor V. a un colloquio, ma poi aveva attribuito il posto a un altro candidato, che per caso era un collega del signor V. alla Corte di giustizia. La persona nominata era "giurista-linguista principale" (LA 5) presso la Corte di giustizia.

Nella sua denuncia, il signor V. ha addotto due argomentazioni principali.

1 La nomina del collega contrastava con il testo dell'avviso di posto vacante. Secondo il signor V., il suo collega non avrebbe mai potuto essere preso in considerazione per quel posto in quanto, essendo un giurista-linguista principale non aveva affatto esperienza di revisione, mentre l'avviso richiedeva esperienza sia di traduzione che di revisione. Il signor V. trovava sostegno in questa sua tesi nel fatto che successivamente, nel 1996, la Commissione aveva modificato i suoi avvisi di posto vacante di questo genere con il risultato che i candidati dovevano avere esperienza in materia di traduzione o di revisione. Egli affermava inoltre che secondo il dizionario francese "*Le Petit Robert*" la parola "*expérience*" significa pratica, abitudine e ripetizione. Pertanto, benché un giurista-linguista possa occasionalmente eseguire revisioni linguistiche, non lo si può definire "esperto".

2 Anche nel caso che la candidatura del collega fosse stata accettata, un esame comparativo dei meriti dei candidati avrebbe condotto al risultato che il posto non avrebbe mai dovuto essergli attribuito. A sostegno di questa sua tesi, il signor V. faceva in particolare presente che il collega aveva meno esperienza di lui quale giurista-linguista ed era stato promosso dopo di lui alla qualifica di giurista-linguista principale.

L'INDAGINE

Le osservazioni della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. In sintesi, la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni:

1 Nel merito, il mansionario in vigore presso la Corte di giustizia contempla il compito di revisione sia per il posto di giurista-linguista principale che per il posto di revisore. Inoltre, il giurista-linguista principale provvede personalmente alla revisione, in quanto il mansionario stabilisce che deve tradurre normalmente testi da non rivedere.

2 L'autorità che ha potere di nomina detiene ampi poteri discrezionali in materia di attribuzione dei posti e aveva rispettato i limiti di tale discrezionalità nell'assegnare il posto in questione.

I commenti del denunciante

Nei suoi commenti alle osservazioni della Commissione, il signor V. ha sostanzialmente confermato la propria denuncia.

LA DECISIONE

Nel prendere posizione su questa denuncia, è apparso innanzitutto importante fare riferimento alla descrizione dei posti in questione contemplata nei mansionari della Corte di giustizia e della Commissione, come risultanti dalla documentazione presentata. I compiti di un giurista-linguista principale presso la Corte di giustizia vengono in generale descritti come segue:

"Funzionario qualificato incaricato di eseguire la traduzione di testi, normalmente senza revisione e, in taluni casi, la revisione di traduzioni, il controllo terminologico e l'opera di documentazione oppure lavori specifici in altri campi linguistici; partecipa alla formazione professionale dei traduttori."

I compiti di un revisore linguistico presso la Corte di giustizia vengono così descritti:

"Funzionario qualificato incaricato di eseguire la revisione di traduzioni e, in taluni casi, la traduzione di testi con o senza revisione nonché il controllo terminologico e l'opera di documentazione oppure compiti specializzati in altri campi linguistici; partecipa alla formazione professionale dei traduttori".

I compiti del "traduttore revisore giurista" presso la Commissione venivano descritti nell'avviso di posto vacante in questione come segue:

- *controllare che la versione neerlandese di testi ufficiali e progetti di testi ufficiali della Commissione sia giuridicamente conforme alle altre versioni dei testi;*
- *controllare che la presentazione dei testi ufficiali rispetti le regole generali applicate in questo campo;*

- *eseguire ricerche su aspetti formali e giuridici dell'ordinamento nazionale*".

Ne risulta che le descrizioni del mansionario della Corte di giustizia sono notevolmente diverse da quelle specifiche della Commissione.

Alla luce di questi elementi è stato possibile valutare il comportamento della Commissione nel caso di specie. Per quanto attiene alla questione se la Commissione poteva prendere in considerazione candidature presentate da un giurista-linguista principale presso la Corte di giustizia, è associato che l'avviso di posto vacante specificava che i candidati dovevano avere esperienza sia di traduzione che di revisione. E' competenza del servizio preposto all'assunzione valutare quale grado e tipo di esperienza siano richiesti dall'interesse del servizio; non sono emersi motivi tali da far ritenere che il servizio preposto all'assunzione non poteva prendere in considerazione candidati il cui profilo professionale non comprendeva formalmente il compito della revisione.

Inoltre, dalla documentazione esibita risultava che in pratica ai giuristi-linguisti principali presso la Corte di giustizia possono essere affidati regolarmente compiti di revisione e che la descrizione formale delle loro mansioni cita i compiti di revisione. Se i giuristi-linguisti principali traducono senza revisione da parte di un'altra persona, appare giustificato dedurre che essi provvedono personalmente alla revisione.

Infine, l'avviso specificava chiaramente che la fascia di carriera del posto vacante era LA 8-4 e di conseguenza anche i "giuristi-linguisti" potevano candidarsi al posto.

Risulta pertanto che la Commissione aveva il diritto di prendere in considerazione la candidatura del collega del signor V. Il fatto che la Commissione avesse in seguito modificato il testo usuale dell'avviso di posto vacante per scrupolo di chiarezza non è sembrato giustificare una conclusione diversa. Si ricorderà tuttavia che la Corte di giustizia europea è la massima autorità in materia di interpretazione del diritto comunitario.

Per quanto attiene alla questione se la Commissione aveva valutato correttamente i meriti dei candidati, non sono emersi elementi tali da far ritenere che la stessa si fosse spinta oltre i limiti della discrezionalità che le compete in questo ambito. Pretendere di dare automaticamente la priorità al candidato con maggiore anzianità potrebbe privare l'autorità che ha il potere di nomina di tali poteri che le spettano in virtù della giurisprudenza della Corte di giustizia.

Dalle indagini del Mediatore europeo sulla denuncia non risulta essersi

trattato di cattiva amministrazione da parte della Commissione europea. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

CANDIDATURA RESPINTA NEL QUADRO DEL PROGRAMMA COPERNICUS

Decisione sulla denuncia 98/97/PD presentata contro la Commissione europea

Nel gennaio 1997, il signor A. presentava una denuncia al Mediatore europeo in cui lamentava che la Commissione avesse respinto a torto un suo atto di candidatura al programma Copernicus, un programma della Commissione di cooperazione nel campo della scienza e della tecnologia.

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione il 5 febbraio 1997. Nel suo parere, la Commissione ha dichiarato che la candidatura del signor A. non aveva i titoli ai sensi della normativa in vigore, che richiedeva che la candidatura riguardasse almeno due partecipanti con sede in due diversi Stati membri. La candidatura del signor A. riguardava due partecipanti, ma entrambi stabiliti in Italia. Di conseguenza la Commissione aveva respinto la candidatura.

Nei suoi commenti alle osservazioni della Commissione, il signor A. ribadiva la sua denuncia originaria.

Sulla base delle indagini del Mediatore, risultava che la decisione della Commissione circa la candidatura del signor A. era stata presa nel pieno rispetto della normativa applicabile. Non vi erano quindi nel fascicolo elementi tali da indicare che la Commissione avesse preso una decisione ingiustificata in merito alla sua candidatura.

Alla luce di quanto precede, non risulta essersi trattato di cattiva amministrazione e il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

L'INDAGINE DELLA COMMISSIONE SULLA TASSA ANNUALE AI PASSAPORTI ITALIANI

Decisione sulla denuncia 190/97/DT presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel 1995, il signor I. ha presentato un esposto alla Commissione europea sul fatto che l'Italia faccia obbligo ai suoi cittadini di pagare ogni anno una tassa speciale per l'uso del passaporto italiani.

Nel febbraio 1996, la Commissione ha informato il signor I. di stare esaminando la questione e si scusava per aver risposto con ritardo alla sua lettera. Essa inoltre lo informava di aver ricevuto molte lettere che sollevava-

no lo stesso problema e che desiderava esaminare accuratamente la questione prima di adottare una decisione in materia.

Nel febbraio 1997, il signor I. ha presentato al Mediatore una denuncia sul fatto che la Commissione non avesse ancora preso una decisione a un anno dalla sua prima risposta.

L'INDAGINE

L'indagine del Mediatore mirava a stabilire se si fosse trattato di un caso di cattiva amministrazione nel modo in cui la Commissione aveva trattato l'esposto del signor I.

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione nel marzo 1997. In sintesi, la Commissione osservava quanto segue:

Sulla base di due interrogazioni parlamentari e di numerose lettere di cittadini si era deciso di esaminare accuratamente il problema e di fare un'inchiesta di portata generale chiedendo a tutti gli Stati membri di fornire informazioni sulle condizioni alle quali rilasciavano i passaporti e con quali oneri. Il ricorrente era stato informato di tale passo.

La Commissione aveva ricevuto l'ultima risposta da uno Stato membro nel marzo 1997. Essa aveva adottato una decisione in materia e aveva scritto al signor I. in data 2 maggio 1997.

Nella sua lettera del 2 maggio 1997, la Commissione informava il signor I. che il diritto comunitario fa obbligo agli Stati membri di rilasciare un passaporto o una carta d'identità ai propri cittadini. Il fatto che l'Italia imponga una tassa annuale sul passaporto è compatibile con il diritto comunitario poiché "le spese del passaporto e la procedura di rilascio rientrano nella competenza degli Stati membri". La Commissione non riteneva che "il sistema di rilascio dei passaporti costituisca un'intralcio alla libertà di circolazione delle persone alla luce del diritto comunitario".

Le osservazioni della Commissione sono state trasmesse in luglio al signor I. il quale, in sintesi, esprimeva i seguenti commenti:

O la Commissione non era realmente interessata alla questione della libertà di circolazione delle persone oppure non aveva esaminato il problema; la prova di tale argomentazione era data dall'intervallo di due anni prima che essa formulasse la sua decisione.

Il passaporto italiano è basato sul modello del passaporto europeo, nel

quale non è prevista alcuna collocazione per le marche da bollo che attestino l'avvenuto pagamento della tassa. Ciò significa "che l'intento della norma comunitaria era di escludere tale tributo". Tale interpretazione è giustificata dal diritto internazionale, che giudica il passaporto un documento che consente di passare da un paese all'altro.

Alla luce del fatto che nessun altro Stato membro impone tale tipo di tassa e che la tendenza del trattato UE è di cancellare le differenze tra gli Stati membri, non si doveva consentire all'Italia di imporre tali tasse "atipiche".

Nella sua veste di custode dei trattati la Commissione avrebbe dovuto avviare una procedura di infrazione contro l'Italia.

LA DECISIONE

1 L'esame dell'esposto da parte della Commissione

- 1.1 Risulta dal fascicolo che, a seguito delle denunce e delle interrogazioni poste da membri del Parlamento europeo, la Commissione aveva svolto un'inchiesta per accertare le procedure seguite dagli Stati membri e gli addebiti imposti da questi ultimi per il rilascio di un passaporto. Risultava inoltre che la Commissione aveva esaminato la tassa annua riscossa sui passaporti dei cittadini italiani quale possibile motivo di violazione del diritto comunitario.
- 1.2 La Commissione era pervenuta alla conclusione che non si era trattato di una violazione del diritto comunitario da parte dello Stato italiano, in quanto le spese per i passaporti e le procedure del loro rilascio non rientrano nella sfera delle competenze comunitarie, ma esclusivamente in quella degli Stati membri.
- 1.3 L'articolo 169 del trattato CE dà facoltà alla Commissione di avviare una procedura di infrazione solo quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del trattato.
- 1.4 Sulla base delle risultanze suesposte non si riscontravano prove di cattiva amministrazione da parte della Commissione nel trattare l'esposto.

2 Ritardo nel rispondere alla denuncia

- 2.1 La Commissione aveva scritto una prima lettera al ricorrente il 13 febbraio 1996, cinque mesi dopo la sua richiesta di informazioni. Essa giustificava questo ritardo affermando che tale problema non era "di facile soluzione" e che avrebbe desiderato esaminare accuratamente la

questione. Il 16 ottobre 1996, la Commissione inviava al ricorrente una seconda lettera per informarlo della sua indagine negli Stati membri. L'ultima lettera, recante la sua decisione in materia, veniva trasmessa al ricorrente il 2 maggio 1997.

2.2 Data la complessità della questione, che era anche oggetto di due interrogazioni scritte presentate da membri del Parlamento europeo, che non poteva ricevere una risposta senza che fosse condotta un'inchiesta in tutti gli Stati membri, il Mediatore perveniva alla conclusione che, nella fattispecie, il ritardo di due anni prima che la Commissione prendesse la sua decisione conclusiva non poteva essere considerato un caso di cattiva amministrazione.

Alla luce di quanto precede, non risulta essersi trattato di cattiva amministrazione e il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

OFFERTA RESPINTA NEL CONTESTO DI UNA GARA D'APPALTO

Decisione sulla denuncia 199/97/PD presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel marzo 1997, il signor T. ha presentato una denuncia al Mediatore europeo in merito a una procedura per gara d'appalto della Commissione.

Nel 1996 la sua ditta aveva partecipato a una gara d'appalto della Commissione per fornire servizi nel contesto della direttiva sulla qualità delle acque potabili.

Nella parte del bando di gara dal titolo "Esperienza richiesta al contraente", si specificava che lo stesso doveva

"dimostrare di possedere un ampio spettro di conoscenze e perizia nonché esperienza comprovata nel campo dell'idrologia, ivi comprese la microbiologia, la tossicologia, l'ingegneria idraulica e sanitaria. Inoltre, è essenziale che il contraente possieda una conoscenza approfondita della direttiva sulla qualità delle acque potabili e della sua proposta di revisione."

Nella parte intitolata "Criteri di selezione" si specificava che le offerte sarebbero state valutate in due parti. Soltanto le offerte rispondenti ai criteri di selezione della prima fase sarebbero passate al secondo livello di selezione, quello dell'attribuzione. Uno dei criteri per la prima selezione era:

"Gli appaltatori devono dimostrare di essere in possesso della neces-

saria esperienza e di avere svolto attività comprovate nel campo dell'idrologia attestate da qualifiche, precedenti lavori svolti e composizione del gruppo proposto, allegandone il *curriculum vitae*."

Con lettera del 7 gennaio 1997, la Commissione informava il signor T. che la sua offerta non era stata selezionata. Il 13 gennaio 1997, 31 gennaio 1997 e 15 febbraio 1997 il signor T. chiedeva alla Commissione di informarlo dei motivi della decisione negativa. Con lettera del 13 marzo 1997, la Commissione informava il signor T. che nell'applicare i criteri di selezione aveva ritenuto che la sua ditta mancava della necessaria esperienza nel campo della ricerca idraulica intendendosi con ciò ricerca, sviluppo e progettazione di impianti per il trattamento delle acque.

Il signor T. non aveva ritenuto soddisfacente la risposta della Commissione e pertanto le aveva scritto nuovamente. Con lettera del 10 aprile 1997 la Commissione gli comunicava ulteriori particolari della decisione adottata. Secondo questa lettera, il fattore decisivo per la mancata selezione dell'offerta del signor T. restava, secondo la Commissione, che la sua impresa difettava della necessaria esperienza in ingegneria idraulica e sanitaria, ovvero nella progettazione di impianti per il trattamento delle acque.

Il signor T. si riteneva ancora insoddisfatto dell'atteggiamento della Commissione e se ne lamentava con il Mediatore europeo, adducendo tre argomentazioni.

1 Le parole "esperienza necessaria" nei suddetti criteri di selezione andavano interpretate in senso lato, nel senso di ricerca idrologica collegata alla direttiva acque potabili. La Commissione non poteva richiedere che l'esperienza necessaria fosse nel campo dell'ingegneria idraulica e sanitaria, in quanto ciò non era specificamente precisato nel bando di gara. Questa tesi trovava sostegno nel fatto che la direttiva sulle acque potabili riguardava principalmente aspetti legati alla qualità delle acque e aspetti sanitari, non invece l'ingegneria.

2 Comunque, la sua ditta possedeva la necessaria esperienza in ingegneria idraulica e sanitaria e pertanto la valutazione della Commissione era sbagliata.

3 La Commissione aveva agito in violazione dell'articolo 12 della direttiva servizi 92/50/CEE che prevede che la risposta a una richiesta scritta di spiegazioni per il rifiuto di una domanda od offerta deve essere inviata entro 15 giorni dal ricevimento della stessa.

L'INDAGINE

Le osservazioni della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. In sintesi, la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni:

- 1 Il requisito della "necessaria esperienza" è da interpretarsi alla luce della perizia richiesta; ovvero, "un ampio spettro di conoscenze e perizia nonché esperienza dimostrata nel campo dell'idrologia, ivi comprese (...) l'ingegneria idraulica e sanitaria." L'appaltatore doveva dimostrare in particolare di possedere la necessaria esperienza in materia di ingegneria idraulica e sanitaria nel contesto della direttiva sulla qualità delle acque potabili. Tale aspetto sarebbe dovuto risultare chiaro a un potenziale contraente, il quale avrebbe comunque potuto in qualsiasi momento chiedere ragguagli alla Commissione.
- 2 La Commissione ribadiva che la ditta del signor T. non possedeva l'esperienza richiesta in materia di ingegneria idraulica e sanitaria pur essendo molto ben qualificata in altri campi della ricerca idrologica.
- 3 La Commissione aveva risposto alle lettere del signor T. a tempo debito, illustrando le ragioni della decisione presa.

I commenti del denunciante

Nei suoi commenti il signor T. confermava la propria denuncia, affermando inoltre che la Commissione doveva offrire un indennizzo alla sua ditta per i danni subiti e le mancate opportunità.

LA DECISIONE

Per quanto attiene alla prima asserzione del signor T., la questione cruciale era quella di sapere se i criteri di selezione consentivano alla Commissione di prendere in considerazione l'esperienza in materia di ingegneria idraulica e sanitaria. E' vero che alla voce "Criteri di selezione" si affermava soltanto in termini generali che il contraente doveva avere la "necessaria esperienza" nel campo della ricerca idrologica. Tuttavia, leggendo il criterio nel contesto del precedente titolo riguardante l'"esperienza richiesta al contraente" non risultava improprio ritenere che la "necessaria esperienza" riguardasse i requisiti specificati in materia di perizia del contraente; ovvero "un ampio spettro di conoscenze e perizia, ed esperienza dimostrata nel campo dell'idrologia, ivi comprese la microbiologia, la tossicologia, l'ingegneria idraulica e sanitaria." E' risultato pertanto che nel valutare le offerte, la Commissione aveva diritto di prendere in considerazione l'esperienza del contraente in materia di ingegneria idraulica e sanitaria.

Per quanto attiene alla valutazione delle capacità della ditta nel campo della ricerca idrologica da parte della Commissione, la pratica non presentava elementi tali da far ritenere che tale valutazione non fosse stata correttamente eseguita.

Per quanto attiene all'asserzione del signor T. secondo cui la Commissione non aveva rispettato il termine di 15 giorni stabilito all'articolo 12 della direttiva servizi 92/50, la direttiva si applica soltanto a contratti di valore superiore a un certo importo. Non vi è stata violazione dei principi di buona amministrazione, posto che la Commissione aveva fornito per tempo risposte circostanziate alle lettere del signor T.

Alla luce delle indagini del Mediatore europeo in merito alla denuncia, non risulta essersi trattato di cattiva amministrazione da parte della Commissione né sono emersi elementi su cui fondare una richiesta di indennizzo da parte della ditta del signor T. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DI UNA GARA D'APPALTO IN PAKISTAN

Decisione sulla denuncia 160/97/JMA presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel febbraio 1997 il signor. G. ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro la Commissione accusandola di cattiva amministrazione nell'aggiudicare una gara d'appalto.

La ditta del denunciante aveva partecipato a una gara d'appalto pubblicata dal Governo del Pakistan per il progetto n. ALA/85/18 finanziato dalla Commissione dal titolo "Secondo progetto per la formazione professionale rurale". La proposta della ditta riguardava una parte del progetto, ovvero il pacchetto n. 5 ("dimostratori e formatori in elettronica e refrigerazione elettrica"), ma non era stata scelta dal Comitato di valutazione perché non conforme al capitolato.

Il denunciante aveva chiesto alla Commissione di verificare se c'erano state irregolarità nelle procedure di gara d'appalto o nelle iniziative adottate dai suoi funzionari in Pakistan, le quali avrebbero potuto determinare l'annullamento dei risultati della gara. Nella sua risposta, la Commissione scriveva che il "pacchetto n. 5" era stato assegnato all'azienda H. Il signor G. a quel punto scriveva alla Commissione chiedendole di valutare se la decisione sulla procedura d'appalto era stata viziata da irregolarità formali o sostanziali.

Il denunciante aveva anche suggerito di suddividere il pacchetto del progetto assegnato fra il vincitore e la sua ditta, la Commissione aveva rifiutato.

L'INDAGINE

Le osservazioni della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Nei suoi commenti, la Commissione affermava che il Governo del Pakistan era l'autorità responsabile per l'attuazione del progetto con il sostegno di un gruppo di tecnici del Ministero del lavoro del Pakistan e dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) e che la Commissione doveva soltanto sorvegliare l'intero processo.

Per quanto attiene alla mancata selezione della proposta del denunciante, la Commissione spiegava che la sua offerta non era stata giudicata conforme al capitolato per vari motivi: (i) il materiale formativo proposto era stato ideato per scopi dimostrativi piuttosto che per l'uso continuato nell'ambiente della formazione professionale; (ii) il materiale non era conforme al capitolato; (iii) alcune informazioni fornite dalla ditta del denunciante erano poco chiare e incomplete; (iv) una richiesta urgente di ulteriori informazioni inviata dal comitato di valutazione alla ditta del denunciante era rimasta inevasa.

Per quanto attiene alla richiesta del denunciante di dividere il contenuto del "pacchetto n. 5", la Commissione precisava che l'esigenza di presentare proposte per l'intero pacchetto era stata specificata fin dall'inizio dal Governo del Pakistan e dalla Commissione in conformità delle condizioni previste nella gara d'appalto. Inoltre, sottolineava che varie ditte avevano presentato proposte per l'intero pacchetto n. 5.

I commenti del denunciante

Nei suoi commenti alle osservazioni della Commissione, il signor. G. affermava di non aver dato risposta alla lettera del comitato di valutazione che gli chiedeva ulteriori informazioni poiché, a suo avviso, la decisione era già stata presa.

LA DECISIONE

Dalla denuncia, dalla documentazione a sostegno e dalle indagini condotte risulta che l'aggiudicazione finale del progetto era stata fatta dal governo del Pakistan nella sua veste di autorità appaltante. La decisione, tuttavia, si basava su una relazione di valutazione di tutte le offerte predisposta dal comitato di valutazione - Ufficio nazionale per la formazione del

Ministero del lavoro pakistano (NTB), e dal Centro internazionale per la formazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ITC/ILO) - approvata anche dalla Commissione.

La Commissione sosteneva che la proposta del denunciante era risultata inadeguata in base al rapporto di valutazione per una serie di motivi e, benché essa avesse tentato di porre rimedio a tali carenze rivolgendosi direttamente alla ditta del denunciante, non aveva ricevuto risposta. Il denunciante non ha contestato questi rilievi.

Il Mediatore europeo ha pertanto ritenuto che la procedura di selezione fosse avvenuta conformemente alle regole delle gare d'appalto e che la Commissione risultava aver seguito i principi della buona amministrazione nel controllare il procedimento.

Per quanto attiene all'indivisibilità del "pacchetto n. 5", posto che il parere dato dalla Commissione su questo punto era conforme alle norme della gara d'appalto, il Mediatore europeo ha concluso che la Commissione non aveva violato nessun principio di buona amministrazione ed ha pertanto chiuso il caso.

CONTESTAZIONE DELL'INQUADRAMENTO DI UN FUNZIONARIO

Decisione sulla denuncia 198/97/PD presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel febbraio 1997, il signor R. ha presentato una denuncia al Mediatore europeo in merito all'inquadramento attribuitogli in qualità di funzionario della Commissione.

Secondo la denuncia, egli si era laureato nel 1988 e aveva iniziato a lavorare nel febbraio 1989. Il 16 giugno 1994 era diventato funzionario della Commissione (grado A/8, scatto 2). Avendo vinto il concorso generale COM/A/764, a partire dal 16 febbraio 1995 era stato nominato amministratore di grado A/7, scatto 1, con un abbuono di anzianità di scatto a decorrere dal 1° febbraio 1994. Questa decisione in merito all'attribuzione dello scatto era oggetto della sua denuncia.

Prima di presentare denuncia al Mediatore europeo, il signor R. aveva fatto ricorso presso la Commissione contro questa decisione di inquadramento ai sensi dell'articolo 90 dello statuto del personale, ritenendo che la Commissione aveva applicato erroneamente la sua stessa decisione dell'ottobre 1983 in merito all'inquadramento. Secondo il denunciante, la corretta applicazione della decisione avrebbe dovuto comportare il riconosci-

mento da parte della Commissione dell'esperienza professionale accumulata a partire dal dicembre 1989. La Commissione gli aveva invece riconosciuto l'esperienza professionale soltanto a partire dal dicembre 1990 respingendo le argomentazioni addotte nella denuncia.

La denuncia è stata presentata nel contesto giuridico dell'articolo 32 dello statuto del personale che recita:

"Il funzionario assunto viene inquadrato al primo scatto del suo grado.

Tuttavia, per tener conto della formazione e dell'esperienza professionale specifica dell'interessato, l'autorità che ha il potere di nomina può concedergli un abbuono di anzianità di scatto in tale grado; l'abbuono non può superare 72 mesi nei gradi da A1 a A4, L/A3 e L/A4 e 48 mesi negli altri gradi."

Le norme più specifiche relative all'inquadramento sono state definite attraverso la suddetta decisione del mese di ottobre 1983. L'articolo 2 della decisione implica che i funzionari di grado A/7 con tre anni di precedente esperienza professionale all'atto dell'assunzione devono essere inquadrati nel primo scatto. L'articolo 3 e l'allegato II della decisione riguardano l'ulteriore anzianità e prevedono che al funzionario di grado A/7 con 4 anni di precedente esperienza professionale vengono riconosciuti 12 mesi di ulteriore anzianità, mentre al funzionario di grado A/7 con 5 anni di precedente esperienza professionale si riconoscono 24 mesi, con conseguente inquadramento nel grado A/7, scatto 2. Tuttavia, l'allegato 1 della decisione stabilisce una deroga a queste regole:

"Posto che la durata degli studi universitari negli Stati membri varia fra 3 e 8 anni, il che può comportare distorsioni nell'inquadramento, sono stati adottati provvedimenti volti a ridurre in pratica la differenza da cinque a due anni.

Laddove gli studi universitari sono brevi (titoli di studio di durata inferiore a 4 anni di corso), il periodo di esperienza professionale preso in considerazione inizia a decorrere un anno dopo il conseguimento del titolo (sottolineatura aggiunta in questo testo).

Laddove gli studi universitari sono lunghi (titoli di studio che richiedono corsi di durata superiore ai 6 anni), si prende in considerazione l'esperienza professionale a partire dal settimo anno degli studi postsecondari."

Il signor R. si era laureato nel dicembre 1988 dopo un corso universitario di durata biennale. La Commissione aveva preso in considerazione la sua

esperienza professionale a partire dal 1990, ma il signor R. riteneva invece che questa avrebbe dovuto essere conteggiata almeno a partire dal dicembre 1989; invece del grado A/7, scatto 1 attribuitogli, egli avrebbe dovuto essere inquadrato nel grado A/7, scatto 2.

Sostanzialmente il signor R. affermava che la regola di cui all'Allegato 1 sui corsi di laurea breve era discriminatoria nei confronti dei cittadini degli Stati membri nei quali gli studi universitari sono brevi e che la Commissione non aveva rispettato la propria decisione dell'ottobre 1983. In questo contesto il signor R. sottolineava particolarmente il fatto che, benché la durata dei suoi studi universitari fosse biennale, in realtà si trattava di un corso triennale condensato.

L'INDAGINE

Le osservazioni della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Nelle sue osservazioni, la Commissione affermava che lo scopo della decisione dell'ottobre 1983 era quello di stabilire una serie di criteri atti a garantire l'equo trattamento nell'inquadramento del personale. Dato che la durata degli studi universitari varia notevolmente fra i vari Stati membri, la Commissione riteneva giustificato adottare provvedimenti volti a ridurre le ripercussioni di tali discrepanze sulle carriere dei funzionari, i quali devono essere assunti secondo una base geografica quanto più ampia possibile, per garantire a tutti parità di trattamento. La Commissione pertanto contestava il carattere discriminatorio dell'Allegato 1 della decisione.

Per quanto attiene all'applicazione della decisione, la Commissione comunicava di aver riesaminato la decisione sull'inquadramento del signor R., riaffermando la corretta applicazione della stessa. In particolare, la Commissione sottolineava che lo scopo dell'Allegato 1 era quello di ridurre lo scarto nella durata degli studi universitari da 5 a 2 anni. Raggiungere tale obiettivo comportava, nella caso del signor R., l'impossibilità di riconoscere l'esperienza professionale precedente al dicembre 1990.

I commenti del denunciante

Nei suoi commenti, il denunciante ha in sostanza confermato la propria denuncia.

LA DECISIONE

Per quanto attiene al principio della parità di trattamento, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia ciò comporta che non è possibile affrontare diversamente situazioni identiche e che situazioni diverse non possono essere trattate allo stesso modo. Il punto cruciale nell'applicare questo

principio è quello di stabilire in che cosa consistano le situazioni identiche o diverse.

Da un lato si può ritenere che l'esperienza professionale dovrebbe essere presa in considerazione in quanto tale indipendentemente da qualsiasi altra considerazione riguardante gli studi universitari. Nel caso in cui due persone abbiano la stessa esperienza professionale, può risultare difficile giustificare che l'esperienza di una di queste due persone non possa venir presa in considerazione semplicemente per la durata degli studi universitari precedenti l'esperienza professionale.

D'altro canto, è necessario concedere alla Commissione una certa discrezionalità nel modo in cui decide di trattare le discrepanze in materia di lunghezza degli studi universitari. La Commissione ha ritenuto la durata degli studi universitari un elemento importante di cui tenere conto nell'adottare una decisione sull'inquadramento dei suoi funzionari con ovvi effetti sulla loro futura carriera. Non tener conto della lunghezza degli studi universitari potrebbe comportare che funzionari di Stati membri nei quali gli studi universitari sono brevi avrebbero sistematicamente migliori prospettive di carriera di funzionari degli Stati membri nei quali gli studi universitari sono lunghi.

Di conseguenza la Commissione appare autorizzata a ritenere che eventuali differenze nella durata degli studi universitari giustificano un diverso trattamento fra funzionari con alle spalle corsi universitari brevi e funzionari con studi universitari lunghi.

Pertanto non risulta evidente che l'Allegato 1 alla decisione dell'ottobre 1983 comporti la violazione del principio della parità di trattamento. Si ricorda tuttavia che la Corte di giustizia europea è la massima autorità in materia di interpretazione del diritto comunitario.

Per quanto attiene all'applicazione dell'Allegato 1 alla fattispecie, esso prevede che in caso di corsi universitari brevi, ovvero di titoli di studio corrispondenti a corsi di durata inferiore ai 4 anni, l'esperienza professionale di cui tenere conto inizia a decorrere un anno dopo la laurea. Visto che il signor R. aveva conseguito il titolo nel dicembre del 1988 pareva che, stando alle sue parole, secondo l'allegato l'esperienza professionale nel suo caso avrebbe dovuto essere conteggiata a partire dal dicembre 1989. D'altro canto, l'allegato presuppone che gli studi universitari più brevi sono di durata triennale e l'obiettivo è quello di ridurre a due anni la differenza fra i corsi universitari più brevi e quelli più lunghi. Secondo questo obiettivo implicito, l'esperienza professionale del signor R. doveva venir conteggiata a partire dal dicembre 1990 e la Commissione aveva pertanto deciso di

interpretare l'allegato coerentemente a questo obiettivo. La Commissione ha dunque diritto di optare a favore di questa interpretazione. Si ricorda tuttavia che la Corte di giustizia europea è la massima autorità in materia di interpretazione del diritto comunitario.

Alla luce delle indagini del Mediatore europeo per questa denuncia, non risulta essersi trattato di un caso di cattiva amministrazione da parte della Commissione europea. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

MANCATA AMMISSIONE A UN CONCORSO

Decisione sulla denuncia 233/97/PD presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel marzo 1997, il signor F. ha presentato al Mediatore europeo una denuncia contro il rifiuto della Commissione di ammetterlo a un concorso. Il 6 febbraio 1996, la Commissione aveva bandito un concorso per esami e per titoli, KOM/A/975, allo scopo di compilare una lista di riserva per la carriera A5/A4.

Una delle condizioni per l'ammissione dei candidati riguardava l'esperienza professionale degli stessi:

"I candidati devono dimostrare, dopo il completamento dell'ordine di studi valido per l'ammissione al concorso, 12 anni di esperienza professionale in una posizione corrispondente a tale ordine di studi, di cui almeno 6 maturati in un campo attinente alla natura delle funzioni descritte nel bando di concorso."

La natura delle funzioni veniva specificata nel bando come segue:

"Capo della delegazione della Commissione presso le Organizzazioni internazionali a Vienna, Austria, alle dipendenze della Direzione generale I.A, Relazioni esterne: Europa e nuovi Stati indipendenti, politica estera e di sicurezza comune, servizio affari esteri.

Il capo della delegazione della Commissione ha i seguenti compiti:

- rappresentare la Commissione in tutti i campi di competenza e in tutte le sue attività;
- assicurare un'attuazione uniforme di tutti i provvedimenti della Commissione in materia di affari esteri;

controllare, approfondire e ampliare i contatti con le Organizzazioni internazionali presenti *in situ*;

stabilire e mantenere regolari contatti tra dette Organizzazioni e i servizi della Commissione.

I candidati devono inoltre avere una profonda conoscenza delle politiche comunitarie e del funzionamento dell'Unione (aspetti economici, commerciali, politici, affari esteri) ed essere in grado di condurre una squadra."

Nel marzo 1996, il signor F. aveva presentato domanda di candidatura. Dall'esame del suo *curriculum vitae* emergeva che egli era in possesso di un diploma di laurea in Scienze naturali e che, per oltre otto anni, aveva lavorato come ricercatore in questo campo negli Stati Uniti, in Francia e in Germania. Da dieci anni lavorava presso il Ministero austriaco per la ricerca e la tecnologia, dove svolgeva mansioni che riguardavano il coordinamento e la supervisione delle attività di ricerca nel campo dell'elettronica, della comunicazione e dell'elaborazione dati, dei microsistemi e delle tecniche laser. Durante tale periodo, egli ha partecipato a un corso sulle Comunità europee della durata di tre mesi.

Nel maggio 1996, la commissione giudicatrice aveva comunicato al signor F. la decisione di non ammetterlo al concorso. In un modulo allegato alla lettera di notifica, la commissione giudicatrice precisava di non aver ritenuto che il candidato potesse dimostrare sei anni di esperienza professionale in una posizione corrispondente ai requisiti previsti dal bando di concorso. Il signor F. aveva chiesto per iscritto alla commissione giudicatrice di rivedere tale decisione. Tuttavia, la commissione giudicatrice lo aveva informato di non avere modificato la propria decisione, perché riteneva che il *curriculum* professionale del signor F. mancasse, in particolare, di un'esperienza diplomatica significativa e di un legame con le diverse politiche attuate dall'Unione europea. Il signor F. aveva contestato tale decisione, ma la commissione giudicatrice gli aveva comunicato che questa era definitiva e che le procedure di selezione potevano ritenersi concluse.

L'INDAGINE

Le osservazioni della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Nelle sue osservazioni, la Commissione ha sostanzialmente confermato la tesi espressa dalla commissione giudicatrice. In particolare, la Commissione evidenziava che la decisione della commissione giudicatrice nel caso del signor F. risultava conforme ai requisiti enunciati nel bando di concorso. Osservava inoltre che la commissione giudicatrice aveva avuto cura di esporre all'interessato le ragioni in forza delle quali la sua esperienza professionale non era stata giudicata compatibile con la posizione da ricoprire.

I commenti del denunciante

Nei suoi commenti, il denunciante confermava la propria denuncia. Aggiungeva inoltre che le argomentazioni addotte dalla commissione giudicatrice a giustificazione della sua esclusione dal concorso erano redatte in modo poco trasparente.

LA DECISIONE

Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, le commissioni giudicatrici hanno ampia discrezionalità. Nell'esercizio di tale discrezionalità, le commissioni giudicatrici sono tenute a rispettare il quadro giuridico previsto per le loro attività, come questo viene specificato nel bando di concorso. Inoltre, per sua stessa natura, la valutazione dei candidati implica comunque un elemento di raffronto.

Ai fini del presente caso, l'interrogativo cruciale era stabilire se la commissione giudicatrice aveva rispettato quanto prescritto dal bando di concorso. Alla luce dei requisiti relativi all'esperienza professionale, si evince che, per poter essere ammessi al concorso, i candidati dovevano dimostrare un'esperienza professionale nel campo dei rapporti con organizzazioni internazionali nonché una profonda conoscenza delle politiche comunitarie. La commissione giudicatrice aveva interpretato tali requisiti nel senso che i candidati dovevano aver maturato un'esperienza in campo diplomatico attinente all'incarico da occupare che, comunque, riguardava le politiche attuate dall'Unione europea. In tal senso la commissione giudicatrice aveva agito nel rispetto del bando di concorso.

Quanto all'asserzione che le argomentazioni della commissione giudicatrice risultavano carenti sotto il profilo della trasparenza, va ricordato che, in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia, le motivazioni delle decisioni adottate devono consentire all'interessato e, qualora tale decisione venga impugnata, al giudice, di individuare le ragioni a sostegno della stessa. La Corte di giustizia ha inoltre stabilito che, al momento di valutare l'adeguatezza delle motivazioni fornite, occorre tenerne presente il contesto. E' vero che le motivazioni esposte nella lettera della commissione giudicatrice all'interessato erano molto succinte. Tuttavia, le motivazioni addotte parevano sufficienti per consentire al signor F., al giudice, nel caso in cui egli avesse adito le vie legali e, comunque, al Mediatore europeo di identificare i due aspetti in base ai quali la commissione giudicatrice aveva giudicato insufficiente l'esperienza professionale dell'interessato. La motivazione addotta, pertanto, è apparsa adeguata.

Alla luce delle indagini del Mediatore europeo in merito alla denuncia in oggetto, non risulta essersi trattato di cattiva amministrazione da parte

della Commissione. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

ULTERIORI OSSERVAZIONI

Visto il notevole numero di denunce ricevute dal Mediatore in ordine alla scarsa trasparenza nelle procedure dei concorsi organizzati dalle istituzioni comunitarie, egli ha avviato un'indagine di propria iniziativa in materia in data 7 novembre 1997, per valutare anche se la Commissione può comunicare i criteri di valutazione ai candidati che ne facciano richiesta.

3.1.6 CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE

ASSUNZIONE: CRITERI PER LA SELEZIONE DI CANDIDATI IN UN CONCORSO PUBBLICO

Decisione sulla denuncia 869/10.9.96/EP/IT/DT presentata contro la Corte di giustizia

LA DENUNCIA

Nel settembre 1996, il signor P. ha presentato una denuncia al Mediatore europeo riguardante la sua esclusione da un concorso per amministratore giurista organizzato dalla Corte di giustizia (CJ/A/11). Facendo seguito alla sua candidatura del 30 agosto 1995, la commissione giudicatrice lo aveva informato il 23 marzo 1996 che era stato escluso poiché non aveva dimostrato di possedere una buona conoscenza di una seconda lingua comunitaria. Egli aveva presentato ricorso alla commissione giudicatrice affinché riconsiderasse la sua decisione per quanto riguardava il requisito della lingua straniera. Tuttavia, essa informava il signor P. che egli non poteva comunque partecipare all'esame scritto dato che durante la seconda fase della selezione la commissione giudicatrice aveva stabilito che la sua media universitaria era inferiore al livello stabilito per il concorso (99 su 110 punti).

Secondo il denunciante, tale criterio per la selezione dei candidati era "nuovo e immotivato". A seguito di un secondo ricorso, la commissione giudicatrice aveva confermato la sua decisione di non ammetterlo alle prove scritte.

Sulla base dei fatti suesposti, il signor P. si lamentava della lungaggine della procedura di selezione. Egli inoltre sosteneva il carattere discriminatorio della decisione della commissione giudicatrice di fissare un punteggio minimo (99/110) senza tener conto della sua esperienza professionale di sei anni in qualità di legale di una società e di un anno e mezzo in qualità di avvocato.

L'INDAGINE

Le osservazioni della Corte di giustizia

La denuncia è stata trasmessa alla Corte di giustizia. Nelle sue osservazioni, la Corte spiegava che la selezione dei candidati da ammettere alle prove scritte per il concorso CJ/A/11 consisteva in due fasi. Esse venivano spiegate nella guida per i candidati. Nella prima fase, la commissione giudicatrice stabiliva un elenco dei candidati che soddisfacevano i requisiti definiti nel bando di concorso (titoli e diplomi conseguiti, esperienza professionale, esperienza linguistica e limite di età). Nella seconda fase, la commissione giudicatrice fissava e successivamente applicava i criteri di valutazione delle lauree onde decidere quali candidati ammettere all'esame.

Dopo la valutazione dei candidati, la commissione giudicatrice decideva di non ammettere la candidatura del signor P. poiché non recava un attestato delle conoscenze linguistiche richieste ai sensi della sezione III.B.2 del bando di concorso. Tuttavia, a seguito della richiesta del denunciante, la commissione giudicatrice aveva riesaminato il suo caso riscontrando che in effetti alla sua candidatura era allegato un documento che attestava le conoscenze linguistiche richieste.

Dopo aver ammesso la candidatura del signor P. alla seconda fase della procedura di selezione, la commissione giudicatrice decideva di escluderlo poiché la sua laurea non era stata conseguita con il punteggio minimo stabilito quale criterio dal commissione giudicatrice.

La Corte osservava inoltre che, a suo parere, il caso non ricadeva nell'ambito di competenza del Mediatore poiché, trattandosi di problemi di personale, la procedura da seguire era quella contemplata all'articolo 90(1) e (2) dello Statuto del personale. Essa aggiungeva che il Mediatore avrebbe potuto informare il signor P. che l'azione più appropriata sarebbe stata di adire il Tribunale di primo grado.

I commenti del denunciante

Nei suoi commenti, il signor P. sosteneva che la guida per i candidati avrebbe dovuto indicare chiaramente, in ordine di importanza, i requisiti di cui la commissione giudicatrice avrebbe tenuto conto nella procedura di selezione del concorso. Il denunciante insisteva inoltre sulla sua insoddisfazione per la lungaggine della procedura di selezione.

LA DECISIONE

1 L'ammissibilità del caso

Ai termini del trattato e dello statuto del Mediatore, la ricevibilità delle

denunce è determinata dal Mediatore in accordo con il diritto comunitario.

L'articolo 2 (8) dello statuto stabilisce che al mediatore può essere presentata una denuncia inerente ai rapporti di lavoro tra Istituzioni e organi comunitari e i loro dipendenti solo se *"l'interessato ha esaurito le possibilità interne di domanda o ricorso amministrativo, in particolare quelle di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2 dello statuto del personale"*. Tale requisito procedurale si applica unicamente ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità. Un candidato a un concorso pubblico non è un funzionario o un altro agente delle Comunità.

Un candidato a un concorso pubblico può adire il Tribunale di primo grado ai sensi dell'articolo 91 dello statuto del personale. In alternativa, il candidato può presentare una denuncia al Mediatore europeo.

Il signor P. sceglieva di rivolgersi al Mediatore. Non vi è alcuna disposizione dello statuto del Mediatore che imponga al denunciante l'obbligo di attendere fino a che sia scaduto il limite di tempo per eventuali azioni legali. Solo qualora il denunciante abbia effettivamente avviato un'azione legale il Mediatore dovrebbe dichiarare la denuncia irricevibile.

2 Ricorso al criterio del punteggio di media

La sezione VI del bando di concorso attribuiva alla commissione giudicatrice il potere discrezionale di scegliere tra vari criteri di selezione. Per quanto riguarda i voti ottenuti durante gli studi universitari, tale criterio è riportato esplicitamente nell'ultimo paragrafo. Perciò non sembra irragionevole effettuare una scelta sulla base di un punteggio medio prestabilito, anche se tale criterio può essere ritenuto non ottimale.

3 Il tempo previsto per le prime fasi del concorso

Nella sezione XII del bando di concorso i tempi della procedura di selezione venivano presentati come una stima e non come un piano prestabilito. Il gran numero di candidati che partecipa a questo tipo di concorso può rendere necessario posporre le date inizialmente previste per le prime prove.

Alla luce di quanto precede, non risulta essersi trattato di cattiva amministrazione e il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

3.2 DENUNCE RITIRATE DALL'INTERESSATO

3.2.1 COMMISSIONE EUROPEA

RITARDI NELLE RISPOSTE AI DENUNCIANTI

Decisione sulla denuncia 732/17.7.96/BAWA/NL/VK presentata contro la Commissione europea

Nel luglio 1996 uno studio giuridico olandese ha presentato una denuncia al Mediatore europeo per conto di due imprese olandesi, lamentando la mancata risposta da parte della Commissione ad alcuni esposti relativi a violazioni della direttiva 92/50/CEE¹ commesse dai Paesi Bassi.

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Nelle sue osservazioni, la Commissione affermava che, a causa di un malinteso insorto in seno ai servizi della stessa, si era registrato effettivamente un ritardo e che erano già stati presi provvedimenti per migliorare le procedure interne. Per quanto riguarda le violazioni commesse dai Paesi Bassi, la Commissione affermava che non esisteva una base giuridica per aprire un procedimento formale contro tale Stato.

Le osservazioni della Commissione sono state trasmesse al denunciante, che ha risposto di non intendere proseguire oltre.

Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

ASSUNZIONE: INFORMAZIONI ERRATE

Decisione sulla denuncia 919/2.10.1996/LJ/B/PD presentata contro la Commissione europea

Nell'ottobre 1996 il signor J., cittadino belga, ha presentato una denuncia al Mediatore europeo per irregolarità amministrative nella copertura di un posto per la Commissione trinazionale per un progetto di sviluppo nell'America Latina. Egli sosteneva che la Commissione gli aveva fornito informazioni errate per quanto riguardava le qualifiche necessarie a occupare tale posto.

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Nelle sue osservazioni, la Commissione dichiarava che tutti i candidati a tale posto avevano ricevuto le stesse informazioni. Un eventuale errore avrebbe eventualmente

¹ GU 1992 L 209/1.

danneggiato tutti i candidati.

Nei suoi commenti il denunciante ha dichiarato che dal momento che la Commissione riconosceva che la sua denuncia era motivata egli non desiderava proseguirla ulteriormente.

In considerazione dell'intenzione del denunciante di non proseguire con la denuncia, il Mediatore ha chiuso il caso.

DAZI ANTIDUMPING

Decisione sulla denuncia 349/97/PD presentata contro la Commissione europea

Nell'aprile 1997, una società ha presentato al Mediatore europeo una denuncia relativa all'imposizione senza preavviso di un dazio antidumping sullo zinco. La direzione della società aveva proceduto, nel corso della primavera 1997, a una serie di interpellanze onde appurare se tale dazio sarebbe stato imposto o meno. In ogni occasione aveva ricevuto in risposta l'informazione che il dazio sarebbe stato imposto ma che non era imminente e che, comunque, sarebbe stato in linea di massima preceduto da un preavviso di sei-otto settimane. La direzione dell'azienda aveva tentato, senza successo, di contattare la Commissione per domandare ulteriori spiegazioni.

La denuncia è stata trasmessa al Presidente della Commissione. Ancor prima che la Commissione rispondesse, il Mediatore ha ricevuto un'ulteriore lettera da parte del denunciante, in cui si comunicava che l'azienda in questione era ormai in diretto contatto con la Commissione.

Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

RICERCA: RIFIUTO DI INFORMAZIONI

Decisione sulla denuncia 474/97/VK presentata contro la Commissione europea

La signora B., una studentessa greca, ha presentato una denuncia al Mediatore nel giugno 1997 concernente una richiesta d'informazioni che aveva rivolto alla rappresentanza della Commissione ad Atene. Essa asseriva che il personale dell'Ufficio e in particolare il direttore del settore della documentazione si erano dimostrati maleducati e avevano rifiutato di fornire informazioni a studenti che effettuavano delle ricerche.

Durate le indagini, la denunciante informava il Mediatore che non desiderava proseguire ulteriormente con la denuncia in quanto era stato designato un nuovo direttore alla rappresentanza della Commissione e la situazione era quindi migliorata.

In considerazione del fatto che la denunciante non desiderava proseguire oltre con la denuncia, il Mediatore ha chiuso il caso.

3.3 CASI CHIUSI PER ALTRE REGIONI

3.3.1 PARLAMENTO EUROPEO

LICENZIAMENTO DA PARTE DEL PARLAMENTO

Decisione sulla denuncia 458/27/2.96/HS/B/KT presentata contro il Parlamento europeo

Il 15 febbraio 1996 il signor S. ha presentato una denuncia al Mediatore europeo riguardo al suo licenziamento da parte del Parlamento europeo.

L'11 marzo 1996, la denuncia è stata trasmessa al Presidente del Parlamento europeo. Dopo aver ricevuto le osservazioni del Parlamento e i commenti in materia del denunciante, il Mediatore ha deciso di continuare la sua indagine sul caso.

Il 17 luglio 1997, il Parlamento europeo ha informato il Mediatore che il denunciante aveva avviato un'azione legale dinanzi al Tribunale di primo grado in relazione all'oggetto della denuncia. Veniva trasmessa al Mediatore copia delle note scritte della causa.

Essendo divenuti i fatti oggetto di un'azione legale, il Mediatore ha posto fine al suo esame della denuncia il 21 luglio 1997 in conformità con l'articolo 138 E del trattato che istituisce la Comunità europea.

In conformità con l'articolo 2 (7) dello Statuto del Mediatore, i risultati delle indagini svolte in precedenza da quest'ultimo sono stati definitivamente archiviati.

3.3.2 PARLAMENTO EUROPEO E COMMISSIONE EUROPEA

TRATTENUTA DI UN'IMPOSTA COMUNITARIA DA PARTE DELLA COMMISSIONE E DEL PARLAMENTO EUROPEO A INTERPRETI FREE-LANCE

Decisione sulle denunce 463.28.2.96/RK/CH/PD, 770/29.7.96/MAC/CH/PD e 1017/13.11.96/AVL/FR/JMA presentate contro la Commissione europea e il Parlamento europeo

Il signor K. e le signorine A.-C. e L. hanno presentato ciascuno singolarmente una denuncia al Mediatore europeo concernente la trattenuta dell'imposta comunitaria da parte del Parlamento e della Commissione dalla remunerazione di interpreti free-lance. Le denunce sono state presentate

rispettivamente nel febbraio 1996, nel luglio 1996 e nel novembre 1996.

I denunciati avevano lavorato per qualche anno in qualità di interpreti freelance per il Parlamento e per la Commissione. Entrambe le Istituzioni avevano detratto dalla loro remunerazione un'imposta comunitaria. Il Parlamento aveva adottato tale prassi nel 1983, sulla base di una decisione dell'Ufficio di presidenza. La decisione modificava l'articolo 78 del regolamento applicabile agli altri agenti in modo da assimilare gli interpreti freelance agli ausiliari per le sessioni. La Commissione adottava tale pratica con un accordo concluso nel 1989 con la "Association Internationale des Interprètes de Conférence" (AIIC).

I denunciati, che vivono in Svizzera, venivano assoggettati a doppia imposizione sulla loro remunerazione nel periodo dal 1989 al 1994, vale a dire pagavano sia l'imposta svizzera che quella comunitaria. Nel 1994 l'accordo con l'AIIC veniva modificato in modo da consentire il rimborso dei tributi nazionali. Tuttavia, la Commissione chiedeva una documentazione dettagliata delle imposte nazionali già versate. I denunciati affermavano che tale richiesta violava il loro diritto alla privacy.

Durante l'indagine del Mediatore, le due denunciati, vale a dire la signorina A.-C. (770/29.7.96/MAC/CH/PD) e la signorina L. (1017/13.11.96/AVL/FR/JMA) adivano il Tribunale di primo grado contro la Commissione (Cause T-202/96 e T-204/96). Tali azioni sembrano riguardare gli stessi fatti adottati nelle denunce al Mediatore.

Ai sensi dell'articolo 2 (7) dello Statuto del Mediatore, nel caso di queste due denunce, i risultati delle indagini da lui svolte in precedenza venivano archiviati definitivamente.

Il Mediatore reputava di non poter continuare la sua indagine circa la terza denuncia, presentata dal signor K. (463/28.2.96/RK/CH/PD) senza prendere posizione in merito alle questioni di fatto e di diritto attualmente pendenti dinanzi al Tribunale di primo grado nelle cause T-202/96 e T-204/96.

Il Mediatore ha pertanto sospeso l'ulteriore esame di tale denuncia nell'attesa dell'esito di queste cause.

3.3.3 COMMISSIONE EUROPEA

MANCATO RICONOSCIMENTO DI LAUREE IN MEDICINA CON SPECIALIZZAZIONE IN SANITA' PUBBLICA DA PARTE DELLE AUTORITA' SPAGNOLE

Decisione sulla denuncia 713/11.07.96/LMV/ES/PD presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel giugno 1996, il signor M. ha presentato al Mediatore europeo una denuncia contro il rifiuto delle autorità spagnole di riconoscere la sua qualifica di specialista in sanità pubblica ottenuta in Francia, imputando alla Commissione l'incapacità di garantire una corretta applicazione della direttiva 93/16/CEE¹ da parte della Spagna.

Dopo il conseguimento della propria laurea in medicina in Francia, il signor M. aveva cercato di ottenerne il riconoscimento da parte delle autorità spagnole. Come già avvenuto in altre richieste analoghe, le autorità spagnole avevano negato tale riconoscimento in quanto all'epoca la legislazione comunitaria pertinente (direttiva 75/262/CEE) non era stata recepita nell'ordinamento nazionale spagnolo. Nonostante la direttiva 75/262 sia stata successivamente modificata dalla direttiva 93/16/CEE, l'obbligo più importante da essa contemplato all'articolo 8 è rimasto immutato. L'articolo 12 bis del decreto di recepimento spagnolo (RD 2072/95) include il disposto dell'articolo 8 della direttiva, ancorché in modo parziale.

Nel 1990 la Commissione aveva avviato una procedura d'infrazione contro la Spagna sulla questione in oggetto, ma questa non era tuttavia mai giunta allo stadio del parere motivato. La procedura era stata riaperta nel 1996, quando la Spagna ha modificato l'originaria legislazione di recepimento nel proprio ordinamento nazionale. Nel 1996 si era reso pertanto necessario inviare una lettera complementare di notifica formale. La Commissione indicava che, nei sei anni durante i quali la procedura d'infrazione era rimasta aperta, i suoi servizi avevano provveduto a valutare la legislazione spagnola mediante contatti e incontri con le autorità nazionali.

L'INDAGINE

Le osservazioni della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Nelle sue osservazioni, la Commissione affermava l'intenzione di proseguire la procedura d'infrazione contro la Spagna per l'inadeguato recepimento della direttiva

¹ GU 1993 L 165/1.

93/16/CEE e di prendere i provvedimenti necessari per tradurre la questione alla Corte di giustizia. Il denunciante è stato invitato a presentare i propri commenti in merito alle osservazioni della Commissione.

In base alle informazioni fornite al Mediatore, è emerso che il signor M. aveva inviato una petizione sulla stessa materia anche al Parlamento europeo e che la commissione per le petizioni del Parlamento stava studiando il caso.

LA DECISIONE

Alla luce del fatto che la commissione per le petizioni aveva all'esame la petizione presentata dal signor M., il Mediatore non aveva motivo di condurre ulteriori indagini sulla denuncia ed ha pertanto chiuso il caso.

PRESUNTA DISCRIMINAZIONE IN UN ESAME

Decisione sulla denuncia 944/15.10.96/JBW/B/BB presentata contro la Commissione europea

Il signor W. aveva partecipato a un concorso interno della Commissione europea (COM/T/A/96). Aveva superato gli esami scritti, ma non quelli orali.

Nella sua denuncia presentata al Mediatore il 3 ottobre 1996, egli asseriva che all'esame orale gli era stata posta una domanda sleale e discriminante.

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Con lettera del 17 febbraio 1997, la Commissione informava il Mediatore che il signor W. aveva presentato il 5 novembre 1996 un ricorso contro la decisione della commissione giudicatrice ai sensi dell'articolo 90 dello statuto del personale e che tale ricorso era ancora all'esame.

Secondo l'articolo 2 (8) dello statuto del Mediatore europeo:

"Al Mediatore può essere presentata una denuncia inerente ai rapporti di lavoro tra istituzioni e organi comunitari e i loro dipendenti soltanto se l'interessato ha esaurito le possibilità interne di domanda o ricorso amministrativo, in particolare quelle di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2 dello statuto del personale, e solo dopo che sono scaduti i termini fissati per la risposta da parte dell'autorità interessata."

Risultando che le procedure di cui all'articolo 90 dello Statuto del personale erano ancora in corso, il Mediatore chiudeva il caso senza proseguire ulteriormente le sue indagini.

PERSONALE: DIRITTI PENSIONISTICI DI UN AGENTE LOCALE

Decisione sulla denuncia 970/24.10.96/DBR/B/BB presentata contro la Commissione europea

Nell'ottobre 1996, la signora M. ha presentato al Mediatore europeo una denuncia relativa al riconoscimento dei diritti pensionistici maturati in qualità di agente locale presso la Commissione.

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione, che ha comunicato al Mediatore che la signora M. aveva presentato un ricorso interno, in data 23 ottobre 1996, ai sensi dell'articolo 35 del regime applicabile agli agenti locali in servizio nel Benin.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8 dello Statuto del Mediatore europeo,

"Al mediatore può essere presentata una denuncia inerente ai rapporti di lavoro tra istituzioni e organi comunitari e i loro dipendenti soltanto se l'interessato ha esaurito tutte le possibilità interne di domanda o ricorso amministrativo, in particolare quelle di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, dello statuto del personale, e solo dopo che sono scaduti i termini fissati per la risposta da parte dell'autorità interessata.

Poiché tale condizione non poteva ritenersi soddisfatta, il Mediatore ha chiuso il caso senza ulteriori indagini.

3.3.4 CORTE DEI CONTI**AMMISSIBILITÀ: SUPERAMENTO DEI TERMINI**

Decisione sulla denuncia 525/25.3.96/HDC/FR/PD/IJH/XD presentata contro la Corte dei conti

Nel luglio 1995, il signor C. ha presentato una denuncia al Mediatore contro la Corte dei conti in merito a eventi svoltisi negli anni '80. Il Mediatore ha dichiarato la denuncia irricevibile ai sensi dell'articolo 2 (4) dello statuto del Mediatore, poiché era stata presentata dopo più di due anni a decorrere dalla data in cui i fatti che la giustificavano erano portati a conoscenza del denunciante.

Nel marzo 1996, il signor C. ha presentato un'altra denuncia contro la Corte dei conti, adducendo nuovi fatti. Dopo aver esaminato le osservazioni della Corte dei conti e i commenti del denunciante, il Mediatore ha stabilito che la nuova denuncia non comportava fatti nuovi rispetto a quella precedente. Egli chiudeva pertanto il caso in quanto irricevibile ai sensi dell'articolo 2 (4) dello statuto.

3.4 CASI RISOLTI DALL'ISTITUZIONE

3.4.1 PARLAMENTO EUROPEO

ASSUNZIONE: DISCRIMINAZIONE LINGUISTICA

Decisione sulla denuncia 627/5.6.1996/PS/B/VK presentata contro il Parlamento europeo

Il signor S., cittadino belga, ha presentato una denuncia al Mediatore europeo nel giugno 1996 su un invito a presentare le candidature, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, per posti vacanti nei servizi di sorveglianza e sicurezza del Parlamento europeo a Bruxelles. In tale invito veniva richiesta la conoscenza della sola lingua francese. Il denunciante dichiarava che ciò gli sembrava una discriminazione nei confronti della lingua fiamminga.

La denuncia è stata trasmessa al Parlamento europeo per le osservazioni. Il Parlamento rispondeva che l'invito alle candidature concernenti posti nei servizi di sicurezza a Bruxelles era stato ritirato in data 21 gennaio 1997.

La risposta del Parlamento veniva trasmessa al denunciante con l'invito a formulare dei commenti, qualora lo desiderasse. Non perveniva alcun commento.

In base alle indagini del Mediatore appariva che il Parlamento aveva adottato delle misure per prevenire qualsiasi eventuale discriminazione linguistica nel particolare invito a presentare la candidatura ai posti dei servizi di sicurezza del Parlamento di Bruxelles.

Il Parlamento europeo sembrava aver risolto la questione in maniera soddisfacente per il denunciante e quindi il Mediatore chiudeva il caso.

ESCLUSIONE DA UNA GARA D'APPALTO

Decisione sulla denuncia 7/97/BB presentata contro il Parlamento europeo

LA DENUNCIA

Il 3 gennaio 1997, la signorina de V., cittadina belga, ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro la sua esclusione da una gara d'appalto pubblicata dal Parlamento europeo. Il Parlamento aveva pubblicato un bando di gara d'appalto internazionale avente per oggetto la "*accessibilità dei disabili al Parlamento europeo*". La denunciante aveva inviato la sua lettera a tempo debito ed era partita in vacanza. Nel frattempo, il Parlamento inviava una lettera a tutti gli offerenti in cui spiegava che a

causa di problemi amministrativi nel ricevimento della corrispondenza il Parlamento non poteva aprire le offerte. Pertanto esso chiedeva agli offerenti di inviare copie delle rispettive offerte entro un nuovo termine. Al suo ritorno dalle vacanze, la signorina de V. scopriva che tale nuovo termine era già scaduto. Essa inviava immediatamente un fax al Parlamento spiegando la situazione e proponendo di trasmettere una copia della sua offerta il lunedì seguente. Il Parlamento rispondeva dichiarando che la signorina de V. non era autorizzata a partecipare alla gara d'appalto. La denunciante chiedeva che la gara d'appalto venisse annullata per motivi di cattiva amministrazione relativamente alle procedure e che venisse indetta una nuova gara d'appalto.

L'INDAGINE

Il 6 febbraio 1997, il Mediatore europeo ha trasmesso la denuncia al Presidente del Parlamento con richiesta di formulare delle osservazioni.

La signorina de V. ha scritto il 25 febbraio 1997 al Mediatore dichiarando che il Parlamento l'aveva informata con lettera del 20 febbraio 1997 di aver deciso di annullare l'originario bando di gara e di avere l'intenzione di indire uno nuovo nel prossimo futuro. La signorina de V. esprimeva la sua soddisfazione e ringraziava il Mediatore per l'indagine condotta in materia.

Le osservazioni del Parlamento

Il Parlamento informava il Mediatore europeo in data 9 aprile 1997 che il bando di gara era stato annullato con comunicazione nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 1997 e che sarebbe stato lanciato un nuovo bando nel prossimo futuro. Il Parlamento spiegava che il motivo dell'annullamento era dovuto a un malaugurato errore materiale compiuto il 30 ottobre 1996 nell'apertura delle offerte. Il Parlamento menzionava di avere informato del fatto sia la signorina de V. che i suoi legali.

LA DECISIONE

Il Parlamento europeo sembrava aver risolto la questione in maniera soddisfacente per il denunciante e il Mediatore chiudeva quindi il caso.

IMPORTI CORRISPOSTI A TIROCINANTI

Decisione sulla denuncia 37/97/JMA presentata contro il Parlamento europeo

Il signor P., unitamente a numerosi altri denunciati, hanno presentato nel gennaio 1997 una denuncia al Mediatore europeo lamentando che gli importi a loro versati in qualità di tirocinanti del Parlamento europeo non corrispondessero alle cifre offerte inizialmente.

Allorché il servizio dei tirocinanti del Parlamento europeo aveva informato i denunciati di aver accettato le loro candidature a sostenere un tirocinio aveva dichiarato che avrebbero percepito un compenso pari a circa 49.000 franchi belgi al mese. Successivamente, tuttavia, i denunciati venivano informati che lo stipendio mensile sarebbe stato di soli 35 054 franchi belgi.

Il Parlamento europeo giustificava tale cambiamento adducendo il motivo che, nel periodo intercorso tra una comunicazione e l'altra, il Segretario generale del Parlamento aveva approvato una nuova normativa sui tirocinanti che stabiliva condizioni finanziarie differenti.

L'applicazione di queste nuove condizioni veniva contestata dai denunciati dinanzi ai servizi responsabili del Parlamento e anche con la denuncia al Mediatore.

In conseguenza di tali iniziative, il Parlamento riconsiderava la sua posizione e decideva di corrispondere ai denunciati l'importo offerto in origine. Il signor P. informava pertanto il Mediatore che le richieste dei denunciati erano state soddisfatte e che essi non desideravano proseguire ulteriormente la denuncia.

Il Parlamento europeo sembrava aver risolto la questione in maniera soddisfacente per il denunciante e il Mediatore chiudeva quindi il caso.

AVVISO DI RICEZIONE DI UNA PETIZIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

Decisione sulla denuncia 569/97/IJH presentata contro il Parlamento europeo

LA DENUNCIA

Il 21 giugno 1997, il signor P. ha presentato una denuncia al Mediatore europeo in cui lamentava che il Parlamento non avesse accusato ricevuta di una petizione da lui inviata al Presidente del Parlamento in data 26 aprile 1997. Egli aveva chiesto nuovamente per iscritto un avviso di ricezione di tale petizione il 18 maggio e il 5 giugno 1997.

L'INDAGINE

Il 2 luglio 1997, la denuncia è stata trasmessa al Presidente del Parlamento europeo. In sintesi, il Parlamento ha formulato le seguenti osservazioni:

Dal 1991, il signor P. aveva costantemente subissato il Parlamento europeo di lettere dal contenuto spesso identico, chiedendo che venisse incoraggiato l'uso dell'esperanto. Tre di quelle lettere erano state iscritte al ruolo delle petizioni (515/91, 364/93 e 270/95). In ciascuna occasione, la commissione per le petizioni del Parlamento europeo

aveva portato a debito termine l'esame della petizione e informato il denunciante delle decisioni di fondo prese dal Parlamento sull'uso delle lingue.

Il signor P. aveva scritto più volte per deplorare tale decisione e per insistere sul valore dell'esperanto. Più recentemente, egli aveva chiesto l'iscrizione a ruolo di una nuova petizione. Poiché questa risultava identica nella forma e nella sostanza a quante l'avevano preceduta, il Parlamento non ha accettato di protocollarla come nuova petizione, inviandola invece alla commissione per le petizioni a titolo di carteggio relativo all'ultima petizione del denunciante, iscritta a ruolo al numero 270/95.

Il Presidente della commissione per le petizioni avrebbe inteso consultare detta commissione, in una tornata di giugno o di luglio 1997, sul seguito da dare alle lettere del signor P. Il Presidente aveva inoltre indicato alla segreteria della commissione che, nel frattempo, non era più necessario - e forse neppure opportuno - accusare ricevuta della corrispondenza di una persona che aveva già inviato un costante flusso di missive al Parlamento nel corso degli anni, che in alcuni casi erano già state accolte come petizioni, tradotte in tutte le lingue ed esaminate dalla commissione per le petizioni, ottenendone una risposta.

Nelle tornate di giugno e di luglio la commissione per le petizioni non aveva avuto il tempo di occuparsi della materia. L'11 luglio 1997 il Presidente di tale commissione aveva scritto al signor P. per comunicargli che la questione sarebbe stata esaminata in una data successiva e che egli sarebbe stato informato dell'esito.

I commenti del denunciante

Il parere del Parlamento è stato trasmesso al signor P. il 28 ottobre 1997. Egli ha ritenuto esaurienti le spiegazioni fornitegli dal Parlamento e ha manifestato soddisfazione per il fatto che la commissione per le petizioni si occuperà del suo caso. Ha affermato che il Mediatore europeo poteva a quel punto archiviare la pratica della sua denuncia.

LA DECISIONE

In base al parere presentato dal Parlamento europeo e alla luce delle osservazioni del denunciante, il Parlamento appariva aver così risolto il caso in modo soddisfacente per l'interessato. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

3.4.2. CONSIGLIO

CONSERVAZIONE DEI PROGETTI DI ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI

Decisione sulla denuncia 1054/25.11.96/STATEWATCH/UK/IJH presentata contro il Consiglio

Nel novembre e nel dicembre 1996, il signor B. ha presentato al Mediatore europeo sei denunce contro il Consiglio.

A seguito della decisione del Mediatore di avviare indagini in ordine alle sei denunce, il Consiglio ha contestato la competenza del Mediatore al riguardo. Il 15 aprile 1997 il Mediatore europeo ha scritto al Consiglio esponendo la propria decisione in base alla quale tali denunce rientravano nelle competenze del Mediatore stesso e, il 20 giugno 1997, il Consiglio ha trasmesso le proprie osservazioni sul merito delle denunce.

La questione delle competenze del Mediatore europeo è trattata al Capitolo 2 (vedi pag. XX).

La presente sintesi riguarda la decisione del Mediatore in merito a una di tali denunce. Alla fine del 1997, le indagini del Mediatore in ordine alle altre cinque erano tuttora in corso.

LA DENUNCIA

La denuncia affermava che il Consiglio, a quanto risulta, distruggerebbe gli ordini del giorno delle riunioni del Consiglio giustizia e affari interni dopo un anno.

In sintesi, gli elementi presentati dal signor B. a sostegno della sua asserzione erano i seguenti.

Nel 1995 egli aveva scritto al Consiglio chiedendo di ottenere gli ordini del giorno di undici sessioni di gruppi facenti capo al Comitato K4 nonché gli ordini del giorno delle sessioni dei Gruppi direttori e dei loro gruppi di lavoro nel corso del 1994. In entrambi i casi, il Consiglio replicava che gli ordini del giorno esistono unicamente sotto forma di telex e che non vengono conservati per più di un anno.

Nel maggio 1996 il denunciante aveva scritto nuovamente al Consiglio per avanzare analoga richiesta in relazione alle sessioni del Consiglio giustizia e affari interni tenute tra il luglio 1994 e il giugno 1996. Nella risposta, il Consiglio affermava che i documenti richiesti non erano stati conservati. Il denunciante aveva scritto nuovamente al Consiglio esortandolo a riconsi-

derare la propria prassi in ordine alla conservazione dei documenti, ricevendone una risposta a suo avviso insoddisfacente.

Tali richieste erano state inoltrate ai sensi della decisione del Consiglio del 20 dicembre 1993 sull'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio¹.

Nella sua denuncia al Mediatore, il signor B. si richiamava al regolamento del Consiglio 354/83 relativo all'apertura al pubblico degli archivi storici², che prevede il trasferimento a questi di ogni documentazione o incartamento che abbia valore storico o amministrativo. Affermava inoltre che gli ordini del giorno delle varie riunioni concernenti giustizia e affari interni contengono informazioni essenziali per consentire al cittadino di ricostruire nel tempo i lavori del Consiglio e che, pertanto, tali documenti andrebbero conservati.

L'INDAGINE

Il parere del Consiglio

La denuncia è stata trasmessa al Consiglio nel gennaio del 1997. Confermata la competenza del Mediatore in materia, il Consiglio ha presentato le sue osservazioni in merito alla denuncia stessa. Tali osservazioni affermano:

"La presente denuncia riguarda la conservazione e l'introduzione negli archivi storici dei telex inviati alle delegazioni in merito alla convocazione delle riunioni.

Tali telex vengono conservati nel sistema informatico di inoltre dei telex per circa un anno. Trascorso tale termine, la classificazione sistematica di tali documenti rientra nell'ambito dell'organizzazione interna di ogni singolo dipartimento del Segreterato generale del Consiglio.

Per ogni riunione convocata viene steso il verbale esclusivamente sulla base dell'ordine del giorno della sessione che viene adottato in apertura di riunione in funzione del progetto di ordine del giorno inviato via telex, ma che può eventualmente discostarsi da quest'ultimo.

Tuttavia, poiché il problema è insorto a seguito delle richieste avanzate dal signor B., i progetti di ordine del giorno provvisori delle sessioni giustizia e affari interni (GA) sono stati conservati in maniera sistematica."

¹ GU 1993 L 340/43.

² GU 1983 L 43/1.

I commenti del denunciante

Tali osservazioni del Consiglio sono state trasmesse al signor B. nel giugno 1997. Egli ha osservato di ritenere soddisfatta la sua denuncia.

La decisione

Stando alle osservazioni presentate, il Consiglio ha fatto riscontro alla denuncia modificando le proprie procedure in modo da rendere sistematica la conservazione degli ordini del giorno provvisori delle sessioni giustizia e affari interni del Consiglio ad opera dei dipartimenti interessati del Segretariato Generale.

Nei suoi commenti il denunciante si è detto soddisfatto.

Si è ritenuto pertanto che, con la conservazione sistematica dei progetti di ordine del giorno delle sessioni giustizia e affari interni, il Consiglio abbia dato soddisfazione al denunciante. Il Mediatore europeo ha pertanto chiuso il caso.

3.4.3. COMMISSIONE EUROPEA

MANCATA RISPOSTA ALLA CORRISPONDENZA

Decisione sulla denuncia 604/21.5.96/SW/IRL/IJH presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Il 16 maggio 1996, la signora W. ha presentato al Mediatore europeo una denuncia contro la Commissione per omessa risposta alla sua corrispondenza.

La signora W. aveva inviato all'Ufficio della Commissione di Dublino una lettera relativa al rifiuto delle autorità irlandesi di riconoscerle la qualifica di insegnante acquisita nel Regno Unito. Il 26 luglio 1995, l'Ufficio della Commissione a Dublino le aveva risposto assicurando che la sua lettera sarebbe stata inoltrata a un funzionario del Segretariato generale della Commissione, il quale si sarebbe posto in contatto con lei in breve tempo.

La signora W. lamentava di non aver ricevuto alcuna ulteriore comunicazione al riguardo da parte della Commissione.

L'INDAGINE

Le osservazioni della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Nelle sue osservazioni,

la Commissione faceva rilevare che il Segreterio generale aveva inoltrato la lettera della signor W. alla Direzione generale competente in data 12 luglio 1995, precisando che:

"un'indagine interna ha permesso di appurare che la lettera era rimasta inavasa a causa del notevole volume di corrispondenza giacente presso l'ufficio competente, che si occupa anche di altre materie in cui sono coinvolti privati cittadini. La Commissione deplora il disagio che ciò può avere causato alla signora W.. Tiene inoltre a precisare che una risposta puntuale al quesito della signora potrebbe giungere dalla guida al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali..."

Per quanto concerne il riconoscimento della qualifica di insegnante in Irlanda, le osservazioni della Commissione affermavano che la questione rilevava del campo di applicazione della direttiva 89/48/CEE¹, a norma della quale, in caso di sostanziali divergenze tra la formazione acquisita dal lavoratore migrante e quella prevista nello Stato ospitante, quest'ultimo possa richiedere un periodo di adattamento o un test attitudinale, a scelta dell'interessato.

La Commissione concludeva le sue osservazioni assicurando che avrebbe contattato il coordinatore nazionale responsabile dell'applicazione della direttiva 89/48/CEE onde ottenere ulteriori elementi sul caso della signora W., che sarebbe stata informata dell'esito.

Le osservazioni della Commissione sono state trasmesse alla signora W., insieme con un invito a presentare i propri commenti qualora lo desiderasse. Non è stato ricevuto alcun commento.

Ulteriori indagini

Il 16 ottobre 1997, i servizi del Mediatore europeo si sono messi in contatto telefonico con la signora W., che ha affermato di non avere ricevuto le ulteriori comunicazioni promesse dalla Commissione nelle sue osservazioni.

I servizi del Mediatore si sono allora messi in contatto con la Commissione per chiarire la questione.

Il 14 novembre 1997, la Commissione ha inviato al Mediatore copia della corrispondenza sul caso della signora W. che la DG XV aveva trasmesso alle autorità irlandesi in data 16 ottobre e 12 novembre 1997, congiuntamente alla risposta ricevuta da tali autorità, recante la data del 13 novem-

¹ GU 1989 L 19/16.

bre 1997.

Il 19 novembre 1997, la Commissione ha inviato al Mediatore copia della lettera indirizzata alla signora W. il 18 novembre 1997 a seguito del carteggio intrattenuto con le autorità irlandesi. In tale lettera veniva suggerito alla signora W. di mettersi in contatto con le autorità nazionali competenti comunicando la propria scelta tra il test attitudinale e il periodo di adattamento. Nella lettera erano contenuti nome, indirizzo, numero telefonico e numero di fax della persona da contattare.

Tale lettera indicava inoltre che le istituzioni della Comunità non hanno alcun potere di revoca nei confronti di una decisione amministrativa assunta da un'autorità nazionale e che l'articolo 8 della direttiva 89/448/CEE riconosce il diritto di ricorso presso un tribunale nazionale.

LA DECISIONE

- 1 Nelle sue osservazioni, la Commissione affermava che la lettera della denunciante del 12 luglio 1995 non era stata evasa a causa del notevole volume di corrispondenza giacente presso l'ufficio competente. Esprimeva inoltre rammarico per il disagio che ciò potesse avere causato.
- 2 Se un volume di corrispondenza inatteso poteva spiegare un ritardo, ciò non costituiva comunque un motivo tale da giustificare l'omissione della risposta.
- 3 Le osservazioni della Commissione evidenziavano inoltre che la denunciante avrebbe potuto trovare risposta al suo quesito nella guida al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali. Sarebbe quindi stato opportuno che, nella sua risposta alla denunciante, l'Ufficio della Commissione a Dublino avesse fornito tale indicazione. A tale riguardo, il Mediatore ha rilevato che dal mese di agosto del 1996 la Commissione (DG X) fornisce un servizio noto come "Europa in diretta", teso a fornire risposta immediata a generiche richieste di informazioni rivolte alla Commissione.
- 4 La lettera indirizzata dalla Commissione alla denunciante il 18 novembre 1997 pareva dare riscontro alle domande contenute nella lettera della signora W. del 12 luglio 1995.

Alla luce del punto 4 di cui sopra, la Commissione ha risolto il caso in maniera soddisfacente per la denunciante. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

MANCATA RISPOSTA ALLA CORRISPONDENZA

Decisione sulla denuncia 723/16.7.96/EJ/IRL/KH presentata contro la Commissione europea

Nel luglio 1996, il signor J. ha presentato una denuncia al Mediatore europeo per la mancata risposta da parte della Commissione a una lettera e a un successivo richiamo da lui inviati. Nel luglio 1995 egli aveva interpellato l'Ufficio di rappresentanza della Commissione in Irlanda in merito a un problema assicurativo; la sua lettera era stata inoltrata alla Commissione a Bruxelles. Poiché il signor J. non aveva ricevuto alcuna notizia da Bruxelles, egli aveva inoltrato un richiamo. Infine aveva deciso di denunciare il fatto al Mediatore.

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Nelle sue osservazioni, la Commissione si scusava per non avere risposto tempestivamente alla lettera del signor J., asserendo che tale omissione era imputabile a una disfunzione del sistema di posta interna della Commissione e che erano già stati presi provvedimenti per garantire una più sollecita evasione della corrispondenza in arrivo. Inoltre, la Commissione allegava una lettera inviata il 18 ottobre 1996 al signor J. in risposta al quesito che egli le aveva inizialmente rivolto.

Il denunciante non ha formulato alcun commento sulle osservazioni della Commissione.

La Commissione ha riconosciuto l'errore in cui è incorsa, se ne è scusata e ha preso provvedimenti per evitarne il ripetersi, risolvendo la questione in maniera soddisfacente per il denunciante. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

TRATTAMENTO DI DENUNCE SUGLI OSTACOLI AI PAGAMENTI DELLA SICUREZZA SOCIALE

Decisione sulla denuncia 785/2.8.96/PKP/IT presentata contro la Commissione europea

La denuncia

Il 29 luglio 1996, la signorina P. ha presentato una denuncia al Mediatore europeo lamentando che la Commissione non sia intervenuta a seguito dell'omissione da parte delle autorità italiane di conformarsi al regolamento sull'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori salariati e alle loro famiglie che si spostano all'interno della Comunità¹.

La signorina P. è arrivata in Italia l'8 ottobre 1994 proveniente dalla

¹ Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71 del 14 giugno 1971

Finlandia ove non svolgeva alcuna attività lavorativa dal giugno di tale anno. Essa si è iscritta all'ufficio di collocamento di Padova il 10 ottobre 1994. Quest'ultimo le ha chiesto di farsi rilasciare dal competente ufficio locale il tesserino per poter ricevere l'indennità di disoccupazione. Dal momento che la signorina P. non era residente a Padova, tale documento ha potuto essere rilasciato non prima della fine dell'ottobre 1994. Durante questo periodo le autorità italiane rifiutavano di pagarle le indennità di disoccupazione.

Nella sua denuncia la signorina P. ha affermato che la richiesta da parte delle autorità italiane che soddisfacesse a determinati requisiti amministrativi per ricevere le indennità di disoccupazione è contraria all'articolo 69 del regolamento 1408/71.

La signorina P aveva inizialmente presentato denuncia all'autorità di vigilanza dell'EFTA, ma in seguito all'adesione della Finlandia alla Comunità europea il 1° gennaio 1995, la sua denuncia era stata trasferita alla Commissione europea (DG V) il 28 marzo 1995. Essa ha inoltre scritto alla Commissione il 30 maggio in merito a tale problema.

L'INDAGINE

Le osservazioni della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Riassumendo, la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni:

Dopo aver ricevuto la denuncia ha contattato in via non ufficiale le autorità italiane.

Avendo riscontrato che la pratica non avanzava, ha scritto al Ministero italiano del lavoro e degli affari sociali chiedendo che le competenti autorità applicassero nella fattispecie il disposto dell'articolo 69 del regolamento 1408/71. Successivamente, i servizi della Commissione hanno contattato telefonicamente le autorità italiane, ottenendo l'assicurazione che il problema sarebbe stato risolto immediatamente.

La Commissione si era fatta l'opinione che, alla luce di altri casi analoghi, la situazione sarebbe stata risolta nell'immediato futuro senza bisogno di ulteriori interventi. Per questo motivo non ha ritenuto necessario contattare nuovamente la denunciante.

Essendo stata interpellata in materia dal Mediatore, la Commissione si è resa conto che non erano stati compiuti sufficienti progressi ed ha contattato nuovamente le autorità italiane, le quali hanno confermato che la questione sarebbe stata risolta.

I commenti della denunciante

Le osservazioni della Commissione sono state trasmesse alla signorina P. Essa ha successivamente informato il Mediatore che le indennità di disoccupazione che sollecitava le sono state corrisposte il 26 marzo 1997.

LA DECISIONE

Dal momento che la signorina P. ha ricevuto le indennità di disoccupazione oggetto della sua richiesta, la questione sembra essere stata risolta in maniera soddisfacente per la denunciante. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

DIVULGAZIONE DI DOCUMENTI CONCERNENTI PROCEDURE DI INFRAZIONE

Decisione sulla denuncia 790/5.8.96/GM/IT/DT presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Il signor M. ha presentato nel luglio 1996 una denuncia al Mediatore europeo in cui lamentava che la Commissione non gli aveva messo a disposizione dei documenti concernenti una procedura d'infrazione contro l'Italia ai sensi dell'articolo 169 del trattato. La procedura d'infrazione riguardava la concessione di un appalto pubblico per la costruzione di un ponte sopra lo Stretto di Messina.

Il signor M. aveva un interesse professionale nello sviluppo di un collegamento stradale sullo stretto di Messina, per il quale aveva progettato un ponte speciale. Egli aveva informato l'allora Presidente della commissione, signor DELORS, delle sue idee e aveva chiesto il suo sostegno per l'attuazione del progetto. La Commissione aveva ringraziato il signor M. del suo interessamento e lo aveva informato che poteva partecipare a progetti di questo tipo soltanto se richiesto espressamente dal governo italiano.

Le autorità italiane hanno concesso l'appalto a una società in cui l'azionista di maggioranza è un'impresa statale, l'IRI. A seguito di ciò, la Commissione ha avviato una procedura d'infrazione contro l'Italia. Il signor M. ha scritto al ministero degli esteri italiano il 9 febbraio 1996, chiedendo copia dello scambio epistolare sull'argomento con la Commissione. Una copia della lettera è stata trasmessa alla Commissione.

La Commissione ha risposto che dipendeva dalle autorità italiane risolvere la questione. Il Ministero degli affari esteri italiano ha risposto che varie consultazioni con la Commissione avevano fatto emergere che tali documenti non potevano essere resi pubblici.

L'INDAGINE

Le osservazioni della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Riassumendo, queste sono state le osservazioni della Commissione:

Il signor M. non ha mai chiesto direttamente alla Commissione i documenti in questione; egli si è limitato a inviare alla Commissione una copia della richiesta da lui rivolta al Ministero degli esteri italiano.

Una volta consultata dal Ministero degli esteri italiano circa tale richiesta, la Commissione ha risposto che, nella misura in cui erano interessati i suoi servizi, si applicava il criterio della riservatezza, ma ha messo in chiaro che le autorità italiane erano libere di decidere quale linea di condotta seguire a tale proposito.

Se la richiesta le fosse stata rivolta direttamente, la Commissione non sarebbe stata in grado di soddisfarla, dal momento che documenti concernenti procedure d'infrazione rientrano tra le eccezioni previste dalla decisione della Commissione concernente l'accesso del pubblico ai documenti¹.

I commenti del denunciante

Nei suoi commenti sulle osservazioni della Commissione, il signor M. ha dichiarato che la richiesta di finanziamento da parte della società prescelta in origine per eseguire l'opera non è stata approvata, e che quindi il progetto non verrebbe realizzato. Il denunciante ha espresso la sua soddisfazione per tale risultato, che pare concludere il problema, ringraziando il Mediatore per il suo intervento e per i passi compiuti.

LA DECISIONE

Dato che i commenti del denunciante hanno indicato che la questione è stata risolta in maniera per lui soddisfacente, non è apparso necessario svolgere ulteriori indagini. Il Mediatore ha quindi chiuso il caso.

MANCATA RISPOSTA A LETTERE

Decisione sulla denuncia 835/22.8.96/GL/F/VK presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Il signor L., dipendente dell'istituto nazionale francese delle statistiche

¹ Decisione della Commissione dell'8 febbraio 1994 sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione GU L 46/1994, pag. 58.

(INSEE), ha presentato una denuncia al Mediatore nell'agosto 1996 protestando perché la Commissione aveva omesso di rispondere alle sue lettere concernenti le norme definite dall'International Standard Organisation (ISO).

L'INDAGINE

Le osservazioni della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Nelle sue osservazioni la Commissione ha dichiarato che la prima lettera del signor L. è stata indirizzata all'ufficio editoriale del Bollettino dell'Unione europea. La lettera era stata redatta in forma di nota per attirare l'attenzione su alcuni fatti senza sollecitare una risposta. La seconda lettera, che era indirizzata al segretario generale, richiedeva invece una risposta. La Commissione ha espresso il suo dispiacere per il fatto che - a causa di problemi di coordinamento interno - le lettere del denunciante siano rimaste senza risposta. Una lettera di risposta sul merito concernente le norme ISO è stata inviata al denunciante.

I commenti del denunciante

Le osservazioni della Commissione sono state trasmesse al denunciante, con l'invito a sottoporre a quest'ultima i suoi commenti, qualora lo desiderasse. A titolo di risposta, il denunciante ha inviato al Mediatore una copia della sua risposta alla Commissione. Il denunciante ha espresso la sua soddisfazione su alcuni punti di merito trattati nella lettera della Commissione. Su altri punti di merito egli ha invece espresso un parere diverso.

LA DECISIONE

La Commissione ha riconosciuto che avrebbe dovuto rispondere prima alle lettere del denunciante e si è scusata per non averlo fatto. Non erano pertanto necessarie ulteriori osservazioni da parte del Mediatore.

Dalle osservazioni della Commissione europea e dai commenti del denunciante è risultato che la Commissione aveva ora risposto alle lettere e ai punti nel merito sollevati dal denunciante per quanto riguarda le norme ISO.

Sembrava dunque che la Commissione avesse risolto la questione in maniera soddisfacente e il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE: ESAME DI UN ESPOSTO DA PARTE DELLA COMMISSIONE

Decisione sulla denuncia 1100/16.12.96/FS/UK/KH presentata contro la Commissione

LA DENUNCIA

Il signor S. ha presentato una denuncia al Mediatore nel dicembre 1996 lamentando che la Commissione non avesse trattato correttamente un esposto da lui presentato alla Commissione stessa circa il rifiuto da parte della Danimarca di rilasciare un permesso di soggiorno a sua moglie, cittadina di un paese terzo.

L'INDAGINE

Per tutta la durata delle indagini del Mediatore sulla denuncia, il denunciante ha continuato a corrispondere direttamente con la Commissione, che a quanto pare ha risolto la questione in maniera soddisfacente. Dopo aver ricevuto le osservazioni della Commissione il denunciante ha scritto al Mediatore dichiarando di non voler dare seguito alla sua denuncia e si è limitato a formulare dei commenti su come egli riteneva si potessero migliorare in futuro le procedure di denuncia alla Commissione.

LA DECISIONE

E' risultato che la Commissione aveva compiuto dei passi per risolvere la questione in maniera soddisfacente per il denunciante e il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

ULTERIORI OSSERVAZIONI DA PARTE DEL MEDIATORE

In merito ai commenti del denunciante sul futuro miglioramento delle procedure amministrative all'interno della Commissione, il Mediatore lo ha informato che le indagini relative a numerose altre denunce lo hanno indotto a concludere che riteneva opportuno effettuare un esame più generale sulle procedure amministrative della Commissione nel trattare le denunce dei cittadini concernenti il mancato adempimento, da parte degli Stati membri degli obblighi che loro incombono ai sensi del diritto comunitario. Il 15 aprile 1997, pertanto, il Mediatore ha avviato un'indagine di propria iniziativa sulle possibilità di migliorare la qualità delle procedure amministrative della Commissione in materia.

RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Decisione sulla denuncia 118/97/PD presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel febbraio 1997, il signor E. ha presentato al Mediatore europeo una denuncia contro la mancata risposta da parte della Commissione a una richiesta di informazioni.

Il signor E. è una guida turistica che accompagna gruppi di stranieri in Austria. A quanto afferma, la legislazione austriaca prevede che in simili viaggi un accompagnatore estero non sia autorizzato a dare alcuna spiegazione o informazione di carattere generale, ma che possa solo limitarsi a indicare i motivi di interesse. Il signor E. si chiedeva se ciò sia compatibile con il diritto alla libera prestazione di servizi, sancita dall'articolo 59 del Trattato che istituisce la Comunità europea. Aveva pertanto interpellato la Commissione il 14 agosto 1996, con una lettera tesa a ottenere chiarimenti.

Non avendo ricevuto risposta, aveva presentato denuncia al Mediatore europeo.

L'INDAGINE**Le osservazioni della Commissione**

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Nelle sue osservazioni, la Commissione affermava che la questione sollevata era difficile, complessa e che era stata oggetto di discussione per anni. Tale discussione si è conclusa con l'adozione di un documento di lavoro della Commissione in data 13 maggio 1997. In attesa dell'adozione di tale documento, i servizi competenti della Commissione avevano omesso di rispondere al signor E., fatto per il quale la Commissione aveva presentato le proprie scuse. Inoltre, la Commissione affermava di avere provveduto a inviare al denunciante il documento di lavoro citato e altro materiale pertinente.

Il denunciante non ha formulato commenti al riguardo.

LA DECISIONE

Dalle osservazioni della Commissione consegue che essa aveva già preso i provvedimenti necessari per porre rimedio al problema, risolvendo il caso in maniera soddisfacente per il denunciante. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

MANCATA RISPOSTA A UNA LETTERA

Decisione sulla denuncia 375/97/PD presentata contro il Comitato economico e sociale

Nel maggio 1997, la signora F. ha presentato al Mediatore europeo una denuncia lamentando che il Comitato economico e sociale non avesse risposto alle sue lettere del luglio 1996, relative ai suoi problemi in relazione al versamento dei contributi di previdenza sociale.

Il Mediatore si è messo in contatto con il Comitato economico e sociale, che ha risposto di non avere traccia delle lettere della signora F. Il funzionario competente era disposto a risponderle, nonostante l'oggetto delle lettere non rientrasse nelle competenze del Comitato economico e sociale. Di conseguenza, la signora F. è stata informata dell'esistenza della rete Euro-Jus, probabilmente in grado di raggiuagliarla in merito ai problemi insorti con la previdenza sociale.

La denunciante si è detta soddisfatta della risposta ricevuta e il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

3.4.4 AGENZIA EUROPEA PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI (EMEA)**REGISTRAZIONE DI MEDICINALI VETERINARI SULL'ELENCO DELL'EMEA**

Decisione sulla denuncia 345/97/VK presentata contro l'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMEA)

Una società registrata in Germania, e che commercia in prodotti di medicina biologica veterinaria, ha presentato una denuncia al Mediatore europeo nell'aprile 1997. L'EMEA aveva rifiutato di valutare la richiesta della denunciante di registrazione di un medicinale veterinario adducendo il motivo che i relativi documenti non erano pervenuti entro la scadenza stabilita. La società protestava che la scadenza in questione non era stata sufficientemente pubblicizzata.

Con lettera del 20 maggio 1997, la denunciante ha informato il Mediatore che era stato organizzato un incontro a Londra con rappresentanti dell'EMEA e che il malinteso tra le parti poteva essere dissipato. La denunciante ha manifestato il suo apprezzamento per l'intervento del Mediatore e lo ha ringraziato per il suo lavoro.

Da informazioni fornite al Mediatore europeo dalla denunciante è risultato che l'EMEA si è attivata per risolvere la questione in maniera soddisfacente. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

3.5 CONCILIAZIONI AMICHEVOLI OTTENUTE DAL MEDIATORE EUROPEO

3.5.1 COMMISSIONE EUROPEA

ASSUNZIONE: PUBBLICAZIONE DEI NOMI E DEI PUNTEGGI DEI CANDIDATI CHE SI SONO QUALIFICATI AD UN CONCORSO

Decisione sulla denuncia 16/17.1.95/GS/IT presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Il signor S. ha partecipato a un concorso (COM/A/770) organizzato dalla Commissione per l'assunzione di amministratori con il grado di A8. Con lettera del 16 dicembre 1994 la Commissione lo informava che non aveva superato le prove del concorso, e indicava inoltre il punteggio conseguito alle prove scritte e alle successive prove orali e il punteggio minimo richiesto per classificarsi.

Il 22 dicembre 1994 il signor S ha scritto alla Commissione dichiarando che esisteva una netta sproporzione tra il punteggio ottenuto alle prove orali rispetto a quelle scritte. Egli ha chiesto alla Commissione di fornirgli:

- 1 un elenco dei candidati promossi e dei voti da essi ottenuti a ciascun esame
- 2 un elenco dei membri della commissione giudicatrice presente alle prove orali e dei voti che ciascuno di essi aveva attribuito a tutti i candidati esaminati.

Con lettera del 23 gennaio 1995 la Commissione ha rifiutato di fornire le informazioni richieste.

Nella sua denuncia al Mediatore del gennaio 1995, il signor S. ha asserito che dato che il concorso era stato finanziato con denaro pubblico ed era volto ad ottenere l'assunzione di funzionari che sarebbero stati retribuiti con denaro pubblico, la Commissione avrebbe dovuto fornirgli l'elenco dei candidati promossi e i punteggi ricevuti da ciascuno di essi. Egli ha inoltre chiesto al Mediatore di controllare la regolarità della procedura nel concorso e in particolare:

- 1 se per le prove orali i candidati siano stati esaminati da commissioni diverse e, in tal caso, se ciò abbia portato a notevoli differenze di valutazione;

- 2 se i voti attribuiti alle prove orali siano stati adeguatamente ponderati alla luce dei voti ottenuti alle prove scritte.

L'INDAGINE

Le osservazioni della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Riassumendo, essa ha espresso le seguenti osservazioni:

- 1 Alle prove scritte sono stati ammessi 1 800 candidati, 600 dei quali sono stati successivamente ammessi alle prove orali. Il numero dei candidati classificatisi è stato ridotto ai soli primi 300, in base a quanto stabilito nel bando di concorso. Il signor S. era stato informato di aver ricevuto per le prove scritte e orali il punteggio di 78,75 su 120, laddove per figurare tra i primi 300 avrebbe dovuto totalizzare un punteggio di 88,58.
- 2 La richiesta del signor S. di ottenere l'elenco dei candidati promossi e del punteggio ottenuto da ciascuno di essi è stata respinta poiché il lavoro della commissione giudicatrice è confidenziale, in quanto include giudizi di carattere personale e comparativo che non possono essere comunicati al candidato interessato se non nella forma generica del punteggio complessivo.
- 3 Non è stato possibile assecondare la sua richiesta di conoscere i risultati ottenuti dai candidati qualificatisi, al di là dell'informazione che avevano tutti ottenuto un punteggio di almeno 88,58.
- 4 Il signor S. avrebbe avuto l'opportunità di adire il Tribunale di primo grado, ma non lo aveva fatto.

I commenti del denunciante

Nei suoi commenti alle osservazioni della Commissione il denunciante ha ribadito la sua asserzione che la sproporzione tra i punteggi attribuitigli alle prove scritte e orali sollevava dei dubbi sull'accuratezza della valutazione. Egli ha riproposto al Mediatore la sua richiesta originaria di controllare la validità della procedura seguita nel concorso.

Egli ha inoltre asserito che è inaccettabile che i risultati di concorsi finanziati con il denaro pubblico per assumere funzionari che verranno retribuiti con denaro pubblico debbano restare segreti.

ULTERIORI INDAGINI

Dopo un attento esame delle osservazioni della Commissione e dei commenti del denunciante, è risultato che non era stata data una risposta a

tutti gli argomenti esposti nella denuncia. Il Mediatore ha pertanto chiesto alla Commissione di informarlo sulle ragioni per le quali l'elenco dei nomi dei candidati che hanno superato con successo un concorso non possa essere reso pubblico. La risposta della Commissione includeva i seguenti punti:

- 1 Il fatto di figurare in una lista di riserva non dà automaticamente titolo a un candidato di ottenere un lavoro alla Commissione. La maggior parte dei candidati qualificatisi occupa già dei posti di lavoro al di fuori della Commissione e pertanto potrebbe essere dannoso per le loro attuali prospettive di carriera se tali informazioni fossero rese pubbliche. Pertanto non rientra nella prassi della Commissione rendere pubbliche le liste di riserva dei candidati che sono stati promossi nei concorsi pubblici.
- 2 In conformità con lo Statuto del personale, i lavori della commissione giudicatrice sono segreti. Non rientra pertanto nella prassi della Commissione pubblicare i nomi dei membri delle commissioni giudicatrici né i loro verbali.

Il Mediatore cerca di pervenire a una conciliazione amichevole

In conformità con l'articolo 3 (5) dello statuto¹, il Mediatore ha scritto alla Commissione, svolgendo gli argomenti che si riassumono come segue:

- 1 Gli impegni pubblici dell'Unione in favore della trasparenza² creano una presunzione generale in favore dell'accesso all'informazione, a meno che non sussistano importanti interessi che prevalgano sul principio della trasparenza.
- 2 Nella sua risposta alle ulteriori indagini del Mediatore, la Commissione ha spiegato il suo rifiuto di rendere pubblici i nomi dei candidati che avevano superato il concorso adducendo il motivo che ciò avrebbe potuto danneggiare le loro prospettive di carriera in quel momento.
- 3 La prassi della Commissione sembrerebbe essere stata adottata prima che l'Unione assumesse gli impegni succitati nel senso della trasparenza e le prassi seguite dal Consiglio e dal Parlamento europeo sarebbero diverse da quelle della Commissione. Appare dunque opportuno rivedere la prassi della Commissione onde

¹ "Il Mediatore ricerca, per quanto possibile, assieme all'istituzione e all'organo interessato una soluzione atta a eliminare i casi di cattiva amministrazione e a soddisfare la denuncia presentata".

² Per esempio, Dichiarazione n. 17 allegata all'Atto finale del trattato sull'Unione europea; Dichiarazione interistituzionale sulla democrazia, la trasparenza e la sussidiarietà del 25 ottobre 1993, GU C 329/1993, pag. 133.

determinare se il danno che essa senz'altro crea in termini di perdita di trasparenza sia largamente compensato dagli eventuali vantaggi derivanti dalla tutela delle prospettive di carriera dei candidati nel momento in cui hanno superato il concorso.

In risposta, la Commissione ha consentito di far consultare al denunciante l'elenco dei candidati che si sono qualificati nel concorso COM/A/770. Inoltre, la Commissione ha affermato che nei futuri bandi di concorso specificherà che intende pubblicare l'elenco dei candidati che si sono qualificati.

Il denunciante è stato informato della proposta della Commissione di pervenire a una conciliazione amichevole. In risposta, egli ha posto due condizioni per il suo accordo. In primo luogo, la Commissione doveva comunicargli i punteggi ottenuti da ciascun candidato vincitore del concorso COM/A/770. In secondo luogo, la Commissione doveva pagargli la somma di 500 000 lire a titolo di rimborso delle spese sostenute per procedere con la denuncia.

Per quanto riguarda il primo punto, il Mediatore europeo ha chiesto alla Commissione di chiarire la sua posizione. Nella sua risposta, la Commissione si è basata in sintesi sulla giurisprudenza consolidata nel senso che, in considerazione della facoltà delle commissioni giudicatrici di valutare i meriti dei candidati, la comunicazione a un candidato del punteggio da questi ottenuto soddisfa il requisito che una commissione giudicatrice dia conto delle sue decisioni.

Per quanto riguarda la richiesta di pagamento delle spese, il Mediatore europeo ha informato il denunciante di non avere la facoltà di concedere un risarcimento delle spese e che se desiderava portare avanti tale richiesta avrebbe dovuto rivolgersi direttamente alla Commissione.

LA DECISIONE

1 Il rifiuto di comunicare i nomi dei membri della commissione giudicatrice e i voti da questi attribuiti

1.1 L'articolo 6 dell'Allegato III dello Statuto del personale stabilisce che i lavori della commissione giudicatrice sono segreti. Il vincolo del segreto è stato introdotto nell'intento di garantire l'indipendenza della commissione giudicatrice e l'obiettività della sua procedura, tutelandola da interferenze e pressioni¹.

¹ Cfr. per esempio Causa C-254/95, Parlamento europeo contro Angelo Innamorati, (1996), Rac. I - p. 3423.

- 1.2 La Commissione era pertanto autorizzata a rifiutare la richiesta del denunciante di avere l'elenco dei membri della commissione giudicatrice che aveva condotto le prove orali e dei voti formulati da ciascuno di essi per ogni singolo candidato esaminato.
- 1.3 Non sembra quindi che si sia avuta una cattiva amministrazione da parte della Commissione in relazione a questo aspetto della denuncia.

2 Pubblicazione dei nomi dei vincitori

- 2.1 In risposta al suggerimento del Mediatore di rivedere la sua prassi allo scopo di promuovere una conciliazione amichevole, la Commissione ha acconsentito a mettere a disposizione del denunciante l'elenco dei nomi dei vincitori del concorso COM/A/770 e di pubblicare tali elenchi in occasione di futuri concorsi.
- 2.2 Risulta pertanto che la Commissione abbia concluso che il danno evidente provocato in termini di perdita di trasparenza a causa del rifiuto di pubblicare i nomi dei candidati vincitori superi largamente i vantaggi ipotetici di tutelare le prospettive di carriera dei candidati.
- 2.3 Accettando di pubblicare i nomi dei candidati vincitori del concorso, la Commissione ha compiuto un importante passo miglioramento della trasparenza, risolvendo altresì tale aspetto della denuncia in maniera soddisfacente per il denunciante.

3 Pubblicazione dei punteggi ottenuti dai vincitori

- 3.1 E' risultato che la Commissione intende mantenere la sua attuale prassi di informare i candidati sui voti da essi conseguiti e sul punteggio minimo richiesto per qualificarsi come vincitore.
- 3.2 Nel giustificare la sua decisione, la Commissione si è basata in sintesi sulla giurisprudenza consolidata nel senso che, in considerazione della facoltà delle commissioni giudicatrici di valutare i meriti dei candidati, la comunicazione a un candidato del punteggio da questi ottenuto soddisfa il requisito che una commissione giudicatrice dia conto delle sue decisioni.
- 3.3 La Commissione non aveva quindi spiegato i motivi per i quali ritiene che il principio generale della trasparenza non debba applicarsi nel caso dei punteggi ottenuti dai candidati vincitori.
- 3.4 E' opportuno esaminare la questione della pubblicazione dei punteggi, collateralmente ad altri aspetti della trasparenza, in una futura indagi-

ne di propria iniziativa del Mediatore europeo sulle modalità di assunzione nelle istituzioni e organismi europei. Stando così le cose, non risultano esservi motivi di effettuare ulteriori indagini su tale aspetto.

4 La regolarità della procedura seguita nel concorso COM/A/770

- 4.1 E' risultato dalle osservazioni della Commissione che 1 800 candidati sono stati ammessi alle prove scritte, di cui 600 sono stati successivamente ammessi alle prove orali. E' inoltre risultato che i voti attribuiti alle prove orali esprimevano un giudizio di valore comparativo dei candidati da parte della commissione giudicatrice. Ciò è in accordo con la giurisprudenza della Corte di giustizia¹.
- 4.2 Data la natura del processo di valutazione, la sproporzione tra i voti attribuiti al denunciante alle prove scritte e a quelle orali non è sembrata al Mediatore un motivo sufficientemente valido per porre in questione la regolarità della procedura del concorso.

5 La richiesta del denunciante relativa alle spese

Il Mediatore europeo non ha la facoltà di accordare a un denunciante un risarcimento per le spese sostenute.

CONCLUSIONI

- 1 La Commissione era autorizzata a rifiutare la richiesta del denunciante di prendere visione della lista dei membri della commissione giudicatrice che aveva condotto gli esami orali e dei voti attribuiti da ciascuno di essi a tutti i candidati esaminati.
- 2 Accettando di pubblicare i nomi dei vincitori del concorso, la Commissione ha compiuto un importante passo nel senso di una migliore trasparenza e sembra avere risolto questo aspetto della denuncia in maniera soddisfacente per il denunciante.
- 3 La questione della pubblicazione dei voti dei candidati vincitori verrà esaminata ulteriormente, collateralmente ad altri problemi di trasparenza, in una futura indagine di propria iniziativa del Mediatore europeo concernente le modalità di assunzione delle istituzioni e organi comunitari.
- 4 Data la natura del processo di valutazione, la sproporzione tra i voti attribuiti al denunciante alle prove scritte e a quelle orali non è sembrata al Mediatore un motivo sufficientemente valido per porre in que-

¹ *ibid.*

stione la regolarità della procedura del concorso COM/A/770.

- 5 Il Mediatore europeo non ha la facoltà di accordare a un denunciante un risarcimento per le spese sostenute.

Sulla base delle conclusioni succitate, il Mediatore ha deciso di chiudere il caso.

RITARDO NEL PAGAMENTO DI ONORARI E SPESE DI VIAGGIO

Decisione sulla denuncia 748/22.7.96/LB/NL/PD contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel luglio 1996 il signor B. ha presentato una denuncia al Mediatore europeo riguardante un contratto di servizi stipulato con la Commissione. A incarico concluso, infatti, era insorto un contenzioso concernente l'onorario e le spese di viaggio.

Nel maggio 1994, il signor B. aveva iniziato a lavorare per conto della Commissione. Era incontestabile che i servizi della Commissione avessero fornito al signor B. un contratto scritto da firmare solo in data 10 giugno 1994. Il signor B. aveva restituito alla Commissione il contratto debitamente firmato, ma il funzionario responsabile lo aveva controfirmato soltanto il 28 giugno 1994. In esso veniva precisato che il contratto stesso avrebbe avuto effetto "per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data della firma" e che sarebbe stato rescindibile "da ambe le parti con un mese di preavviso".

Con un fax del 30 giugno 1994, i servizi della Commissione avevano rescisso il contratto a decorrere dal 6 luglio 1994. Il signor B. non aveva ricevuto il contratto controfirmato fino al 18 luglio 1994.

Il 7 ottobre 1994 il signor B. aveva inviato la propria fattura alla Commissione. La fattura specificava un corrispettivo, spese di viaggio incluse, pari a 19.059,22 ECU, meno un anticipo di 7.128,00 ECU già percepito, per un totale dovuto pari alla somma di 11.931,22 ECU. La fatturazione era stata calcolata sulla base di 44 giornate lavorate alla retribuzione giornaliera di 373,58 ECU. Il signor B. aveva successivamente rettificato il numero di giornate prestate a 43, comprese tra il 6 maggio e il 6 luglio 1994, pari a un corrispettivo di 11.557,64 ECU.

Il contratto prevedeva che "a fronte dell'esecuzione da parte del contraente delle mansioni specificate nel presente contratto, la Comunità corrisponde un importo forfettario pari a 23.760 ECU." Tale importo era calco-

lato sulla base di 63,6 giornate di servizio a 373,58 ECU per ogni giorno di lavoro = 23.760 ECU".

Dalla corrispondenza allegata alla denuncia, è emerso che la Commissione aveva assunto posizioni diverse in merito alla fattura del signor B., ma che era giunta alla conclusione finale di poter accettare di retribuire unicamente le giornate lavorate a partire dal 3 giugno 1994, con l'argomentazione che il controllore finanziario della Commissione aveva stabilito che la data di approvazione dell'impegno di spesa, ossia il 3 giugno 1994, fosse anche la data di decorrenza del contratto di lavoro. Insoddisfatto della posizione della Commissione, il signor B. ha allora replicato che il contratto gli conferiva diritto a incassare un importo forfettario, a prescindere dal numero di giornate di servizio prestate, pari a 23.760,00 ECU.

Quanto ai rimborsi di viaggio, il contratto in oggetto non conteneva disposizioni specifiche. Tuttavia, nelle condizioni generali allegate al contratto e redatte dalla Commissione, si affermava che "il rimborso delle spese di viaggio e delle spese di sostentamento viene corrisposto, se del caso, su presentazione delle pezze giustificative, ricevute e biglietti inclusi". Dalla corrispondenza allegata alla denuncia si evinceva che, inizialmente, la Commissione non aveva ritenuto le spese di viaggio come coperte dal contratto. Successivamente la Commissione aveva accettato di rimborsare le spese di viaggio occorse dopo il 3 giugno 1994, in base alla stessa argomentazione già menzionata in relazione all'onorario.

Nella sua denuncia, il signor B. affermava che la decisione della Commissione di corrispondergli l'onorario e il rimborso per le spese di viaggio solo a partire dal 3 giugno 1994 era priva di fondamento.

L'INDAGINE

Le osservazioni della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Nelle sue osservazioni, la Commissione affermava che il contratto era stato firmato solo il 28 giugno 1994 a causa di ritardi amministrativi a livello interno.

Quanto alla remunerazione, la Commissione ribadiva di non poter corrispondere alcun onorario per le giornate di lavoro prestate prima dell'approvazione dell'impegno di spesa, ossia prima del 3 giugno 1994.

Quanto alle spese di viaggio, la Commissione affermava che tale richiesta non poteva essere accolta dai servizi competenti per ragioni di carattere giuridico.

I commenti del denunciante

Nei suoi commenti, il denunciante ha confermato la propria denuncia.

Il Mediatore cerca di pervenire a una conciliazione amichevole

Dopo avere esaminato la denuncia del signor B., le osservazioni della Commissione e i commenti del denunciante, il Mediatore si è rivolto alla Commissione in conformità al disposto dell'articolo 3, paragrafo 5 dello Statuto del Mediatore. Nella sua lettera alla Commissione egli ha esposto, in sintesi, le seguenti considerazioni:

- In relazione all'onorario, la Commissione non aveva prodotto alcuna ragione per non pagare per intero le 43 giornate originariamente fatturate, salvo l'argomentazione relativa all'approvazione dell'impegno di spesa da parte del controllo finanziario. Il Mediatore ha evidenziato, in particolare, che la Commissione non contestava che il signor B. avesse effettivamente prestato 43 giornate di servizio.
- In relazione alle spese di viaggio la Commissione aveva assunto posizioni diverse, senza tuttavia specificare le ragioni di carattere giuridico in base alle quali aveva concluso che le spese di viaggio non risultassero coperte dal contratto.

Alla luce di quanto precede ed esaminato il caso, il Mediatore non ha ritenuto che l'operato della Commissione fosse in linea con gli elevati livelli di correttezza che il cittadino ha diritto di attendersi dalle istituzioni comunitarie. Ha pertanto suggerito alla Commissione di rivedere la propria posizione nell'intento di addivenire a una conciliazione amichevole.

In risposta, la Commissione ha comunicato al Mediatore di avere proposto al signor B. la corresponsione dell'importo originariamente in fattura, offerta accettata dal denunciante.

LA DECISIONE

A seguito dell'iniziativa del Mediatore, è stato possibile giungere a una conciliazione amichevole tra la Commissione e il denunciante. Il Mediatore ha pertanto deciso di chiudere il caso.

RITARDO NEL PAGAMENTO DI SERVIZI DI TRADUZIONE

Decisione sulla denuncia 1038/25.11.96/WS/UK/JMA presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel novembre del 1996 il signor S. ha presentato al Mediatore europeo una denuncia relativa al ritardo con cui la Commissione aveva saldato una fattura per servizi di traduzione. Il signor S. aveva assunto l'incarico di tradurre in lingua inglese il documento *"Guide de l'artisanat et de la petite entreprise dans l'Union Européenne"*. A lavoro ultimato, a fine giugno 1996, il signor S. aveva inviato la sua fattura ai servizi competenti della Commissione.

Ai sensi del contratto stipulato con il denunciante, il pagamento sarebbe dovuto avvenire a 60 giorni dalla ricezione della fattura. Non avendo ricevuto alcun pagamento entro quel termine, il signor S. aveva inviato due richiami alla Commissione, in agosto e in ottobre 1996. La Commissione aveva saldato la fattura solo nel novembre 1996, ossia quattro mesi e mezzo dopo che il denunciante l'aveva trasmessa.

Il signor S. chiedeva al Mediatore di garantire che la Commissione ponga fine all'incertezza che circonda i diritti dei fornitori e gli obblighi delle istituzioni in caso di ritardo nei pagamenti e, se possibile, di far sì che gli venisse corrisposto un risarcimento per il danno finanziario subito.

L'INDAGINE**Le osservazioni della Commissione**

La Commissione metteva in evidenza che il ritardo nel pagamento era imputabile alla necessità che i servizi competenti effettuassero un attento controllo della qualità della traduzione di un testo lungo (oltre 200 cartelle) in un periodo di ferie e in piena riorganizzazione amministrativa.

La Commissione riconosceva la buona qualità della traduzione e si scusava per il ritardo nel pagamento. Quanto all'indennizzo, la Commissione faceva notare che il contratto quadro non prevedeva alcun risarcimento in caso di ritardo nel pagamento e che, pertanto, questo non poteva essere corrisposto.

I commenti del denunciante

Nei suoi commenti sulle osservazioni della Commissione, il signor S. insisteva sul fatto che la Commissione dovrebbe prevedere l'istituzione di un meccanismo generale per i casi di ritardo nei pagamenti. Riteneva inoltre

che, in sede di revisione del contratto quadro, sarebbe stato opportuno includervi disposizioni che prevedano la corresponsione di interessi di mora in caso di fatture saldate oltre il termine previsto, pari a 60 giorni.

In conformità con l'articolo 3, paragrafo 5 dello Statuto, il Mediatore ha scritto alla Commissione al fine di addivenire a una conciliazione amichevole. Il Mediatore ha evidenziato il fatto che la Commissione aveva a sua volta raccomandato agli Stati membri di riconoscere, sul piano nazionale, il versamento di interessi di mora al creditore in caso di ritardo nei pagamenti.¹ Inoltre, in una comunicazione del 10 giugno 1997 sul ritardo nei pagamenti e sugli interessi relativi agli arretrati dovuti², la Commissione aveva affermato il diritto del creditore a riscuotere interessi di mora in caso di ritardi nei pagamenti.

Il rifiuto della Commissione di riconoscere al signor S. un risarcimento appariva pertanto incoerente e il Mediatore ha chiesto alla Commissione di applicare a questo caso quanto stabilito nella sua stessa comunicazione del 10 giugno 1997, riconoscendo al denunciante un interesse di mora.

Nella sua risposta la Commissione affermava di avere già preso i provvedimenti necessari per garantire il versamento di interessi di mora in caso di ritardi nei pagamenti; del pari la Commissione si diceva disposta a offrire al signor B. un indennizzo volontario e ribadiva le proprie scuse per il ritardo nel saldo della fattura.

Il Mediatore ha invitato il denunciante a prendere in esame la soluzione prospettata dalla Commissione. Nella sua risposta, il denunciante accettava l'offerta della Commissione e le scuse presentategli. Il signor B. ha inoltre manifestato soddisfazione per l'impegno con cui il Mediatore aveva cercato di addivenire a una conciliazione amichevole.

LA DECISIONE

A seguito dell'intervento del Mediatore, è stato possibile pervenire a una conciliazione amichevole tra l'istituzione e il denunciante. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

¹ Raccomandazione della Commissione 95/198/CE del 12 maggio 1995 sui termini di pagamento nelle transazioni commerciali, GU 1995 L 127/19.

² SEC(97)1205.

3.6 CASI CHIUSI CON UNA VALUTAZIONE CRITICA DEL MEDIATORE

3.6.1 COMMISSIONE EUROPEA

CONTROLLI INSUFFICIENTI PRIMA DELLA DESIGNAZIONE DI UN RAPPRESENTANTE "BRE"

Decisione sulla denuncia 171/09.10.95/HGF/UK contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

La denuncia è stata trasmessa al Mediatore europeo nell'ottobre 1995 dall'on. Tony Cunningham, Membro del parlamento europeo, a nome di un suo elettore, il signor F. In sintesi, il signor F. ha contestato i seguenti fatti:

Il signor F ha progettato un sistema di stabilizzazione del suolo. Nel 1993, è stato presentato al signor A., che dirigeva una società chiamata Cumbria International Trade Centre (CITC). Il signor A. ha mostrato al signor F. un accordo scritto tra lui stesso e la Commissione. Il signor F. ha interpretato tale accordo nel senso che il signor A. fosse sotto contratto con la Commissione.

Il signor A. si è offerto di trasmettere una richiesta di finanziamento ai termini dello strumento finanziario "European Community Investment Partnership " (ECIP) (aiuto finanziario agli investimenti del settore privato) a nome della società del signor F. La domanda riguardava un sistema di stabilizzazione del suolo comprendente attività di ricerca e partenariato in Pakistan, India e Afghanistan. Il signor A. ha comunicato in un secondo momento al signor F. che la richiesta era stata accettata e che aveva ottenuto il finanziamento a titolo dell'ECIP e che glielo avrebbe versato. Non avendo ricevuto alcuna somma di denaro, il signor F. ha ipotizzato che il signor A. avesse ottenuto e sviato a proprio uso il finanziamento concesso dall'ECIP per il suo progetto di sistema di stabilizzazione del suolo.

Egli ha contattato telefonicamente la Commissione e un funzionario dell'ufficio ECIP gli ha detto che la dotazione finanziaria era stata prelevata per un progetto analogo in Malesia e che avrebbe dovuto rivolgersi al signor A. per ottenere spiegazioni.

Il signor F. ha successivamente appreso dal signor A. che quest'ultimo aveva un partner in seno all'ufficio ECIP che lo aveva aiutato a ottenere il finanziamento dell'ECIP e a sviarlo per i propri scopi.

Il signor F. asseriva che le autorità dell'ECIP avrebbero dovuto controllare il signor A. prima di designarlo quale rappresentante e che avevano mancato a tale compito.

Dai documenti allegati alla denuncia risultava che l'accordo scritto tra il signor A. e la Commissione era un accordo che designava il signor A. a nome del CITC quale corrispondente del BRE (*Bureau de Rapprochement des Entreprises*).

L'INDAGINE

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione la quale, in sintesi, ha espresso le seguenti osservazioni:

La Commissione aveva preso atto delle accuse del signor F. fin dal marzo 1994 e aveva compiuto dei passi per svolgere delle indagini in materia. L'unità antifrodi della Commissione (UCLAF) aveva condotto un'inchiesta approfondita pervenendo alla conclusione che nel caso specifico citato dal signor F. non vi erano stati richiesta, approvazione o esborso indebiti di fondi della Commissione. Anche la Corte dei conti aveva svolto delle indagini e aveva detto alla Commissione di avere verificato che per quanto riguardava il signor F. e le sue società non era stato individuato un esborso o uso fraudolento dei fondi dell'ECIP.

La Commissione non ha mai ricevuto una richiesta di finanziamento a titolo dello strumento ECIP per il signor F. o le società in cui era coinvolto. La Commissione ha invece ricevuto nel 1992 una richiesta di finanziamento ECIP riguardante il signor A. La richiesta aveva per oggetto l'identificazione di progetti e partner d'investimento in Argentina e Cile ed era stata approvata.

Il signor F. aveva interpretato in maniera erronea le sue conversazioni telefoniche con un funzionario della Commissione. Non gli era stato detto che il finanziamento per il suo progetto era stato prelevato né che doveva trattare con o tramite il signor A.

La commissione respingeva in pieno le asserzioni che il signor A. avesse un "partner all'interno dell'ufficio dell'ECIP." L'UCLAF aveva intrapreso un ulteriore duplice controllo che confermava il rifiuto da parte della Commissione delle dichiarazioni circa i meccanismi di esborso dell'ECIP.

La candidatura del signor A. al posto di corrispondente del BRE era stata accettata in considerazione del fatto che la sua società era legalmente registrata e alla luce delle informazioni fattuali da questi fornite

circa la sua capacità di divulgare le opportunità di cooperazione BRE tra le imprese dell'area. L'ubicazione del Cumbria International Trade Centre nell'Inghilterra tradizionale, un'area trascurata dai corrispondenti del BRE, costituiva un ulteriore argomento a favore della sua candidatura.

Qualora il signor A. avesse dichiarato al signor F. di poter ottenere un finanziamento dalla Commissione tramite il BRE si sarebbe trattato di una dichiarazione fraudolenta a proposito del suo ruolo e di quello del BRE, dal momento che quest'ultimo consiste unicamente in un programma di identificazione di eventuali partner, che non accorda finanziamenti di alcun tipo.

Nelle osservazioni della Commissione è stato inoltre illustrato il contenuto dell'accordo BRE tra la Commissione e i corrispondenti BRE.

Le osservazioni della Commissione sono state trasmesse all'on. Cunningham e ai legali del signor F. Questi le hanno trasmesse a loro volta al signor F. In sostanza, i suoi commenti hanno ribadito la denuncia originaria.

LA DECISIONE

1 Osservazioni introduttive sul ruolo del Mediatore europeo

- 1.1 Il trattato abilita il Mediatore europeo a condurre indagini su eventuali casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e degli organi comunitari. Le indagini del Mediatore riguardo a questa denuncia sono state volte a esaminare se vi fosse stata una cattiva amministrazione nell'azione della Commissione europea.
- 1.2 Nel trattare le accuse di cattiva amministrazione che sollevano problemi riguardanti la tutela degli interessi finanziari della Comunità, il Mediatore è memore del ruolo sia della Corte dei conti che dell'unità antifrodi UCLAF.
- 1.3 Di conseguenza, il Mediatore ha voluto evitare di duplicare le indagini svolte dalla Corte dei conti e dall'UCLAF in relazione all'oggetto del contendere. Né le indagini del Mediatore erano volte a determinare la veridicità delle accuse di frode emesse in questo caso.

2 Procedure di erogazione dei finanziamenti ECIP

- 2.1 La denuncia sollevava la questione se si fosse trattato *prima facie* di un caso di cattiva amministrazione, nel senso che i finanziamenti

dell'ECIP per una richiesta presentata a nome della società del signor F. fossero stati erogati mediante una procedura che ne consentisse l'appropriazione indebita.

- 2.2 Dalle osservazioni della Commissione è risultato che la Commissione stessa, l'UCLAF e la Corte dei conti avevano appurato che tale richiesta non era mai stata presentata.
- 2.3 Più in generale, è risultato dalle osservazioni della Commissione che tale istituzione aveva preso molto sul serio le accuse di frode in relazione ai finanziamenti e alle procedure di erogazione dell'ECIP e che aveva cooperato pienamente alle indagini condotte dall'UCLAF e dalla Corte dei conti.
- 2.4 Il Mediatore non ha pertanto riscontrato alcuna prova di cattiva amministrazione in relazione a tale aspetto della denuncia.

3 Informazioni fornite telefonicamente al signor F. dall'ufficio ECIP della Commissione

- 3.1 Sia nella denuncia originaria che nei commenti alle osservazioni della Commissione, il signor F. ha dichiarato che un funzionario della Commissione gli aveva detto al telefono che per ottenere osservazioni sui finanziamenti ECIP doveva rivolgersi al signor A. Nella denuncia originaria egli ha per di più dichiarato che il funzionario della Commissione aveva detto che il finanziamento per il progetto di stabilizzazione del suolo era stato prelevato.
- 3.2 E' difficile provare che nel corso di una conversazione telefonica siano state fatte determinate affermazioni. Tuttavia, la spiegazione più probabile delle due versioni contrastanti delle parti in causa è che si sia trattato di un malinteso. Non risultano prove di intenzioni fuorvianti o di negligenza nel fornire informazioni.
- 3.3 Il Mediatore non ha pertanto riscontrato alcuna prova di cattiva amministrazione in relazione a tale aspetto della denuncia.

4 La Commissione ha ommesso di controllare adeguatamente la *bona fides* di un corrispondente BRE?

- 4.1 E' chiaro che un Corrispondente BRE non ha alcuna autorità, in virtù dell'accordo BRE, di proporsi quale rappresentante della Commissione in relazione alle richieste di finanziamenti ECIP o a qualsiasi altro finanziamento comunitario.
- 4.2 L'accordo tra i corrispondenti del BRE e la Commissione europea stabilisce che:

Il BRE è uno strumento creato e gestito dalla Commissione....La gestione dello strumento a livello locale poggia su una rete di corrispondenti...

"Corrispondente" significa ai termini dell'accordo

la persona o l'ente che agisce su piano locale con l'approvazione della Commissione - senza avere un'autorizzazione esclusiva - quale rappresentante della rete.

- 4.3 Risulta quindi che i corrispondenti del BRE siano persone che rappresentano a livello locale, con l'approvazione della Commissione, la rete BRE che è gestita dalla Commissione. Pertanto, in un'ottica di buona prassi amministrativa, la Commissione dovrebbe verificare che un candidato che le viene proposto come Corrispondente sia una persona che la rappresenti adeguatamente ai fini della rete BRE.
- 4.4 Dalle osservazioni della Commissione sulla denuncia è risultato che l'unica indagine indipendente effettuata prima di designare il signor A. in qualità di Corrispondente BRE a nome del CITC è consistita nel controllare che il CITC fosse una società registrata. La normale prassi amministrativa allorché si ha a che fare con società precedentemente sconosciute richiederebbe ulteriori controlli, per esempio la ricerca di referenze. Ciò è tanto più importante qualora un contratto tra la Commissione e una società o un individuo autorizza questi ultimi ad agire in rappresentanza della Commissione, benché per scopi limitati.
- 4.5 Il fatto che l'Inghilterra settentrionale fosse un'area in cui erano presenti pochi Corrispondenti BRE non poteva giustificare l'omissione da parte della Commissione di svolgere indagini sulla *bona fides* di una persona designata a rappresentarla ai fini della rete BRE.
- 4.6 E' risultato quindi che la Commissione ha ommesso di svolgere indagini sufficienti prima di designare il signor A. quale rappresentante BRE.

CONCLUSIONE

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore è apparso necessario esprimere la seguente valutazione critica:

I corrispondenti BRE sembrano essere persone che con l'approvazione della Commissione rappresentano a livello locale la rete BRE che è gestita dalla Commissione. Pertanto, in un'ottica di buona prassi amministrativa, la Commissione dovrebbe accertarsi che i candidati proposti come Corrispondenti siano persone idonee a rappresentarla ai fini della rete BRE.

La Commissione europea ha omesso di condurre indagini sufficienti, per esempio cercando di ottenere delle referenze, prima di approvare la nomina del signor A., a nome del Cumbria Internationale Trade Centre, quale corrispondente BRE in rappresentanza, a livello locale, della rete BRE gestita dalla Commissione.

Dato che questo aspetto del caso riguardava procedure relative a eventi specifici verificatisi in passato, non era opportuno cercare di pervenire a una conciliazione amichevole. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

MISURE ADOTTATE DALLA COMMISSIONE PER AIUTARE GLI AGENTI DI DOGANA PORTOGHESI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL MERCATO INTERNO

Decisione sulla denuncia 262/27.11.95/APF/PO/EF-po presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Il signor F. ha presentato una denuncia al Mediatore europeo nel novembre 1995 in cui contestava la presunta inefficienza della Commissione nel tutelare gli interessi degli agenti di dogana portoghesi.

Stando al denunciante, l'entrata in vigore del mercato interno il 31 dicembre 1992 ha comportato effetti particolarmente negativi per gli agenti di dogana portoghesi. Ciò è dovuto a fattori specifici inerenti a tale settore in Portogallo, dal momento che nonostante la sua natura privata esso era stato pesantemente regolamentato dal governo.

Il denunciante era dell'avviso che le misure adottate dalla Comunità per affrontare il problema fossero inadeguate sia per la portata che per i finanziamenti, di entità esigua. Nella denuncia egli ha affermato che le misure non coprivano le aree in cui la maggior parte degli agenti doganali portoghesi svolgono la propria attività, vale a dire Porto e Lisbona, che fanno parte delle frontiere esterne della Comunità. Inoltre, ai sensi della legislazione portoghese in materia, non è possibile soddisfare i requisiti specifici di tali iniziative.

Nel 1991 il signor F. ha trasmesso una petizione sullo stesso tema al Parlamento europeo (Petizione 688/91). Dopo aver preso in considerazione l'importo dell'aiuto che la Commissione europea aveva previsto per tale settore, la commissione per le petizioni ha deciso di chiudere il caso.

Nella sua denuncia al Mediatore del 1995 il signor F. ha sostenuto che, non agendo come era stata richiesta di fare, la Commissione avrebbe potuto incorrere in un caso di responsabilità extracontrattuale.

Il signor F. ha inoltre lamentato di aver inviato un rapporto in materia al Commissario PINHEIRO il 19 luglio 1995, senza tuttavia ricevere alcuna risposta.

L'INDAGINE

Le osservazioni della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. In sintesi, la Commissione ha espresso le seguenti osservazioni. Essa ha riconosciuto la serietà del problema dell'entrata in vigore del mercato interno dal punto di vista degli agenti di dogana. Benché la ristrutturazione del settore competesse primariamente alla responsabilità degli Stati membri, l'entità del problema ha indotto la Commissione a sostenere gli sforzi nazionali mediante misure di accompagnamento. Esse consistevano in tre gruppi di azioni: (i) azioni individuali tramite il Fondo sociale europeo; (ii) azioni finanziate dai Fondi di sviluppo regionale, in particolare le iniziative INTERREG; e (iii) altre azioni mirate specificamente a questo settore, ai sensi del regolamento del Consiglio 3904/92/CEE. Quest'ultima iniziativa aveva un bilancio di 30 milioni di ecu, di cui 2,8 erano destinati al Portogallo.

Le autorità portoghesi competenti hanno scelto, tra i vari possibili mezzi di assistenza, il sistema di aiuti che dà attuazione al regolamento. Tale sistema poteva consentire a talune aree geografiche che risultavano escluse dall'iniziativa INTERREG (in particolare le regioni di porto e di Lisbona) di ricevere dei finanziamenti. La Commissione ha dichiarato che il denunciante era stato pienamente informato di tali iniziative, che erano state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica portoghese, e che gli interessati avevano accordato il loro sostegno al tipo di finanziamento prescelto.

Per quanto riguarda i fondi allocati all'iniziativa, la Commissione ha argomentato che l'importo deciso per queste iniziative compete alla responsabilità delle autorità di bilancio, le quali esercitano la massima discrezione in materia.

Benché il denunciante avesse scritto al Commissario PINHEIRO, i servizi responsabili della Commissione (DG V) non ne erano stati informati, e pertanto non erano in condizione di rispondere alla sua lettera.

I commenti del denunciante

Nei suoi commenti alle osservazioni della Commissione, il denunciante insisteva che la Commissione avrebbe dovuto rendersi conto dell'assenza di efficacia del tipo di aiuto prescelto dalle autorità portoghesi ai sensi del regolamento 3904/92, dato che solo sette commissionerari beneficiavano di tale assistenza. Tale situazione era in contrasto con quella di paesi quali il Belgio, la Francia o i Paesi Bassi. D'altro canto, il governo portoghese non

aveva preso alcuna iniziativa per migliorare la situazione grazie a misure quali prepensionamenti.

Benché le autorità portoghesi abbiano sostenuto che l'assistenza si era rivelata molto efficace, l'ente responsabile portoghese aveva concluso da parte sua che solo tre commissionari portoghesi avevano beneficiato del piano INTERREG I e solo 13 ricevevano un'assistenza ai sensi del regolamento 3904/92.

In conclusione, il signor F. riteneva che la Commissione avesse fatto ricorso al principio di sussidiarietà per eludere le sue responsabilità, e che il Mediatore doveva accordare loro un risarcimento per i danni subiti.

LA DECISIONE

1 L'esercizio delle responsabilità della Commissione in materia

1.1. Ai sensi dell'articolo 7 C del trattato UE rientrava nella responsabilità della Commissione

- (i) tener "conto dell'ampiezza dello sforzo che dovrà essere sopportato, nel corso del periodo di instaurazione del mercato interno, da talune economie che presentano differenze di sviluppo" e
- (ii) valutare l'opportunità di proporre "disposizioni appropriate".

1.2 Benché la Commissione ritenesse che l'assistenza al settore doganale competesse in prima istanza agli Stati membri, risulta che abbia ritenuto opportuno avviare misure di sostegno comunitarie.

1.3 Nell'indagare su un eventuale caso di cattiva amministrazione, non è opportuno che il Mediatore europeo cerchi di statuire nel caso di controversie sull'efficacia o l'adeguatezza delle politiche comunitarie ove sono necessariamente in causa elementi di giudizio politico.

1.4 Dato che la Commissione è intervenuta per far fronte alle sue responsabilità, non risultano prove di cattiva amministrazione per quanto concerne tale aspetto della denuncia.

1.5 Il Mediatore rileva, tuttavia, che il Parlamento europeo ha preso posizione in materia allorché ha approvato numerose risoluzioni in cui si critica la situazione, come quelle del 17 settembre e 20 novembre 1992, nonché la relazione Jackson del 4 novembre 1992.

2) La richiesta di risarcimento

2.1 Il denunciante ha chiesto al Mediatore di riconoscere il suo diritto a ottenere un risarcimento dalla Comunità per il danno subito dai com-

missionari portoghesi. Alla luce del paragrafo 1.3 succitato è inopportuno esaminare tale richiesta.

2.2 Il Mediatore rileva che, ai sensi dell'articolo 215 del trattato CE, la Corte di giustizia è competente ad accordare risarcimenti in materia di responsabilità extracontrattuale. Il Tribunale di primo grado terrà in considerazione tale possibilità nel settore degli agenti doganali¹.

3 La mancata risposta alla lettera del denunciante

3.1 Il denunciante ha inviato al Commissario PINHEIRO un rapporto sulla situazione senza ottenere alcuna risposta. Nelle sue osservazioni, la Commissione giustifica la mancata risposta col fatto che i servizi competenti non hanno mai ricevuto tale rapporto.

3.2 In conformità dei trattati, la Commissione è un'entità singola con capacità giuridica. Pertanto i vari servizi della Commissione non possono essere considerati come corpi indipendenti, ma come parti di un'unica struttura amministrativa. Se la Commissione ha la facoltà di regolamentare la sua organizzazione interna come meglio le sembri per dare attuazione ai suoi compiti, tuttavia tale organizzazione interna non può giustificare l'omissione nel fornire una risposta alla corrispondenza ricevuta dai cittadini, in accordo con i principi della buona amministrazione.

3.3 Nel caso presente, il denunciante poteva attendersi ragionevolmente che la corrispondenza indirizzata al Commissario portoghese venisse trasmessa al servizio competente per una risposta.

3.4 Dato che questo aspetto del caso riguardava procedure relative a eventi specifici verificatisi in passato, non era opportuno cercare di pervenire a una conciliazione amichevole.

CONCLUSIONE

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore in relazione a questa denuncia, è apparso necessario esprimere la seguente valutazione critica:

Se la Commissione ha la facoltà di regolamentare la sua organizzazione interna come meglio le sembri per dare attuazione ai suoi compiti, tuttavia tale organizzazione interna non può giustificare l'omissione nel fornire una risposta alla corrispondenza ricevuta dai cittadini, in accordo con i principi della buona amministrazione.

¹ Causa T-113/96; GU C 318/96 del 26.10.1996, pag. 10.

Nel caso presente, il denunciante poteva attendersi ragionevolmente che la corrispondenza indirizzata al Commissario portoghese venisse trasmessa al servizio competente per una risposta.

Dato che questo aspetto del caso riguardava procedure relative a eventi specifici verificatisi in passato, non era opportuno cercare di pervenire a una conciliazione amichevole. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

ASSUNZIONE: MISURE IRRAGIONEVOLI ED ESAGERATE CONTRO UN CANDIDATO

Decisione sulla denuncia 448/2.2.1996/MS/B/PD-fr presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

La signora S., di nazionalità francese e portoghese, ha presentato denuncia al Mediatore nel gennaio 1996, asserendo che la Commissione europea aveva a torto ritirato un posto di lavoro offertole tramite un'agenzia di collocamento temporaneo e che l'aveva inclusa in una "lista nera" affinché l'agenzia non la proponesse più per eventuali futuri lavori temporanei alla Commissione.

Dal fascicolo è risultato che nel dicembre 1995 un'agenzia di lavoro temporaneo aveva offerto alla signora S un contratto in base al quale doveva lavorare alla Commissione per cinque giorni con le mansioni di assistente di grado B presso la Direzione Generale X. La signora S. si era presentata il 6 dicembre 1995 al servizio del personale e le era stato chiesto di firmare un *curriculum vitae* e di apporvi la frase di suo pugno "*Io sottoscritta affermo sul mio onore che le informazioni sopra riportate sono veritiere e complete*". Il *curriculum vitae* non era redatto su un formulario ad hoc e secondo le informazioni del fascicolo non è previsto un requisito in tal senso. Il funzionario che si occupava del suo fascicolo è scomparso per qualche tempo e, una volta ritornato, ha affermato che il *curriculum vitae* della signora S. non era esatto, in quanto aveva dichiarato di essere titolare di un diploma universitario di tre anni in qualità di traduttrice, laddove dal fascicolo in possesso della Commissione risultava una laurea in lingue conseguita dopo un corso universitario di cinque anni. Alla luce di tale circostanza, il servizio del personale della Commissione ha deciso che la denunciante non poteva essere assunta per i cinque giorni previsti. Per di più, esso ha contattato l'agenzia di collocamento temporaneo per annullare il suo contratto e per darle istruzione di non proporla più per altri lavori alla Commissione fino a nuovo ordine.

L'INDAGINE

Le osservazioni della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Nelle sue osservazioni, la Commissione ha dichiarato che se un diploma della durata di tre anni da titolo alla candidatura per un lavoro di grado B come quello in questione, un diploma di cinque anni non costituisce un motivo di esclusione. Tuttavia, ha fatto presente che la signora S aveva manifestamente e deliberatamente nascosto il fatto di essere titolare di un diploma di laurea (che presuppone un corso di studi di 5 anni) e ciò significava che il suo *curriculum vitae* era "inesatto per omissione". Firmare un documento "inesatto per omissione" significava violare il principio della lealtà che è insito nelle relazioni tra le autorità pubbliche e i loro agenti.

Quanto al motivo di tale omissione deliberata, la Commissione supponeva, in parte sulla base delle dichiarazioni della denunciante stessa, che fosse dovuta alla sua esclusione da un concorso che la Commissione aveva organizzato nel 1994 per posti della categoria C. La Commissione l'aveva esclusa dalla partecipazione a tale concorso, in accordo con la sua prassi, poiché era titolare di un diploma di laurea conseguito dopo un corso di 5 anni. La Commissione ha riconosciuto che tale pratica è stata ritenuta illegale dal Tribunale di primo grado nel 1993¹. Pertanto, l'esclusione della signora S. dal concorso per questi motivi era illegale. Tuttavia, ciò non modificava il punto di vista della Commissione che essa avesse violato il principio della lealtà.

Per quanto riguarda la base giuridica di questo principio, la Commissione ha fatto presente che esso, benché non enunciato espressamente nello Statuto del personale, era implicito nelle relazioni con tutti i funzionari pubblici. In tale contesto, si è richiamata alla decisione del Tribunale di primo grado nella causa T-146/89, *Williams contro Corte dei conti*² e all'articolo 50 (1) del regime applicabile agli altri agenti in cui si sottolinea l'importanza che il legislatore comunitario annette a informazioni false.

Per quanto riguarda il diritto legale della denunciante a ottenere il posto di lavoro che le era stato offerto, la Commissione ha dichiarato che esisteva una relazione giuridica solo tra lei e l'agenzia che proponeva il suo nominativo per lavori temporanei con organismi pubblici o privati. Quindi la Commissione non aveva violato alcun contratto con la signora S. poiché non esisteva alcun contratto che legasse quest'ultima alla Commissione.

¹ Causa T-60/92, Noonan contro Commissione, Racc. [1993] pag. II-911.

² Racc. [1991] pag. II-1293.

Infine, nelle sue ultime osservazioni, la Commissione ha dichiarato di aver oramai revocato il divieto alle agenzie di collocamento temporaneo di proporre la signora S. per un posto di lavoro.

I commenti della denunciante

Nei suoi commenti alle osservazioni della Commissione, la denunciante ha in sostanza ribadito che la Commissione aveva trattato il suo caso in maniera ingiustificata e sleale. Essa ha insistito sul fatto che la Commissione non era autorizzata a comparare le informazioni fornite nel *curriculum vitae* di un candidato con documenti presentati dalla stessa persona in precedenti occasioni. Inoltre, ha asserito che era tuttora in vigore l'istruzione data alle agenzie di collocamento temporaneo di non proporre il suo nominativo in occasione di lavori alla Commissione. La signora S. ha cercato di ottenere dalle agenzie una conferma scritta a tal fine, ma, a suo dire, queste ultime erano restie a rilasciargliela per timore nei confronti della Commissione.

LA DECISIONE

Il Mediatore ha rilevato in primo luogo di non essere al corrente di alcuna norma che impedisse alla Commissione di controllare l'esattezza delle informazioni fornite in un *curriculum vitae*

Per quanto riguarda le misure adottate dalla Commissione nel caso della signora S. egli ha osservato che era incontestato che non avesse menzionato il suo diploma universitario di 5 anni nel *curriculum vitae* presentato. Ma era altresì incontestato che tale diploma non aveva rilevanza alcuna ai fini del lavoro oggetto del contratto. E' assodato che i servizi della Commissione avevano qualificato la sua mancata menzione del possesso della laurea quale "colpa per omissione", con il risultato che essa non aveva potuto essere assunta per il lavoro previsto e che era stato raccomandato alla sua agenzia di non proporla per ulteriori lavori alla Commissione.

La questione sollevata dalla denunciante era pertanto se la reazione da parte della Commissione fosse ragionevole e proporzionata. Non era rilevante ai fini della valutazione di tale questione se l'omissione da parte della signora S. di menzionare la sua laurea fosse intenzionale o meno.

Per giustificare le misure adottate, la Commissione ha invocato un principio di lealtà che si applica nelle relazioni tra le istituzioni e tutti i funzionari pubblici con riferimento alla causa *Williams contro Corte dei conti*. Inoltre, ha dichiarato che il legislatore comunitario ha attribuito una particolare importanza alle informazioni false fornite nel contesto di un'assunzione, con riferimento all'articolo 50 (1) del regime applicabile agli altri agenti.

Il Mediatore ha osservato che la causa *Williams contro Corte dei conti* riguardava un funzionario che diffondendo dichiarazioni diffamatorie non aveva rispettato il disposto degli articoli 12 e 21 dello statuto del personale e che l'articolo 50 (1) del regime applicabile agli altri agenti riguardava il personale temporaneo. Era chiaro che nessuno di questi elementi di diritto poteva applicarsi direttamente al caso della signora S. in particolare poiché era stata assunta da una agenzia per un lavoro di 5 giorni. Anche se l'articolo 50 non poteva applicarsi a tale caso, andrebbe osservato in primo luogo che l'articolo riguarda informazioni false. Il *curriculum vitae* della signora S. non conteneva alcuna informazione contraria alla verità. La stessa vita professionale può dare lo spunto a *curricula vitae* molto diversi, alcuni più elaborati o estesi di altri, senza che per questo le versioni più succinte debbano essere qualificate come false. Il *curriculum vitae* presentato era, al massimo, incompleto. In secondo luogo, qualora una falsa informazione dovesse comportare delle sanzioni, l'articolo 50 stabilisce che "queste false informazioni sono state determinanti per l'assunzione [dell'interessato]". Secondo la stessa Commissione, il fatto che essa avesse o meno una laurea di 5 anni non avrebbe avuto alcuna influenza sulla decisione di assumerla. Risulta pertanto che la menzione o la mancata menzione del possesso di tale laurea era irrilevante.

CONCLUSIONE

Alla luce di quanto suesposto, è apparso quindi necessario esprimere la seguente valutazione critica:

Le misure che la Commissione ha applicato alla denunciante sono state irragionevoli ed esagerate. La Commissione non avrebbe dovuto ritirare il lavoro offerto alla signora S. adducendo il motivo che aveva presentato un *curriculum vitae* falso in quanto aveva menzionato un diploma universitario di tre anni, e non avrebbe dovuto dare istruzione all'agenzia di non proporre più la sua candidatura per altri lavori presso la Commissione.

Dato che il Segretario generale della Commissione ha fornito l'assicurazione che tale consegna era stata ritirata, il Mediatore ha ritenuto che non vi fossero motivi per ulteriori indagini ed ha pertanto chiuso il caso.

OMISSIONE DI COMPIERE PASSI ADEGUATI PER INFORMARE IL PERSONALE ESTERNO DELLA SUA POSIZIONE

Decisione sulla denuncia 503/20.3.96/AS/L/KT presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Il signor S., in forza presso il progetto di traduzione automatizzata

Systran, ha presentato nel marzo 1996 una denuncia al Mediatore contro la Commissione. Segue un sunto dei fatti rilevanti quali risultano dalla denuncia:

Nel 1979 una società che aveva un contratto con la Commissione europea per lo sviluppo del sistema di traduzione automatizzata "Systran" gli aveva offerto un contratto di un anno in qualità di programmatore linguista. Nel 1996 il signor S. stava ancora lavorando allo stesso progetto.

Dal 1979 al 1996, è stato sviluppato a Lussemburgo il progetto Systran con una serie di fino a 20 contratti consecutivi, accordati successivamente a tre società distinte.

Durante questo periodo, la squadra di cui il signor S. faceva parte ha lavorato costantemente al progetto, in qualità di dipendente della società con la quale la Commissione aveva stipulato il contratto per il lavoro di sviluppo. Allorché il contratto è stato concesso a un'altra società, quest'ultima ha rilevato in blocco i dipendenti della squadra di sviluppo. I contratti della Commissione contemplavano delle clausole che disponevano che la squadra di sviluppo della Commissione fosse libera di passare da un contraente all'altro e la Commissione decideva chi dovesse essere assunto e fissava le ferie e le remunerazioni del personale.

Nel 1996, la Commissione ha deciso di ridurre la sua partecipazione al progetto di sviluppo Systran, con il risultato che il personale del settore dello sviluppo si è trovato di fronte a problemi di esubero.

Sulla base dei fatti suesposti, il signor S. ha denunciato la Commissione europea in quanto moralmente se non legalmente responsabile nei confronti dei membri della squadra di sviluppo che si erano trasferiti a Lussemburgo solo per lavorare con un'istituzione nella quale avevano fiducia e che ora venivano colpiti da misure di esubero. Egli ha asserito che la Commissione europea dovrebbe prevedere un quadro "istituzionale" per l'inserimento della squadra di sviluppo nei suoi servizi o nell'ambito del centro di traduzione per gli organismi dell'Unione europea.

L'INDAGINE

Le osservazioni della Commissione

L'indagine è stata trasmessa alla Commissione. In sintesi, la Commissione ha espresso le seguenti osservazioni:

La Commissione (DG XIII) ha compiuto ricerche nel settore della traduzione automatizzata fin dal lontano 1975. Tale attività era sperimen-

tale, e di conseguenza è stata svolta in base a normative che si applicano normalmente ai progetti di sviluppo mediante una serie di contratti di fornitura di servizi finanziati ai termini di numerosi piani d'azione in più lingue.

Durante questi 20 anni era stato necessario impiegare un personale altamente specializzato, cosicché nonostante le procedure di bando di gara e l'avvicinarsi dei contraenti alcuni membri del personale erano rimasti gli stessi nel corso degli anni.

La disponibilità dei fondi dipende da una decisione politica dell'autorità di bilancio comunitaria. La concessione di fondi a un particolare contraente è soggetta all'osservanza delle procedure stabilite dal regolamento finanziario e da altre norme pertinenti. I contratti vengono conclusi per un periodo limitato non superiore ai tre anni.

In considerazione di questi fattori, coloro che partecipano a progetti che dipendono dai finanziamenti a carico del bilancio comunitario non possono ragionevolmente attendersi di essere finanziati per un periodo indefinito.

Il progetto Systran ha avuto una fase di sviluppo insolitamente lunga. Il progetto è inoltre anomalo in quanto la Commissione ha anche un ruolo di primo piano in quanto utente del prodotto finito.

Coloro che lavoravano al progetto erano stati messi in guardia circa il cambiamento nella formulazione dei loro contratti, che dal 1984 includevano la seguente clausola:

"in nessun momento il contraente può pretendere seguito dei risultati conseguiti nello svolgimento dei suoi compiti, di aver ottenuto il diritto o un qualsiasi tipo di impegno morale o di altro tipo a essere designato quale funzionario dei servizi della Commissione".

Nel 1993, a seguito delle conclusioni di un comitato di esperti, ha avuto luogo una presentazione delle prospettive future della traduzione automatizzata in seno alla Commissione per tutti i dipendenti del progetto, nell'ambito della quale veniva formulata la raccomandazione di diversificarsi nel campo dell'ingegneria linguistica e di non contare esclusivamente sul finanziamento comunitario.

Dal 1994, la Commissione ha illustrato in numerose occasioni le opportunità di diversificazione al contraente e al suo personale.

I commenti del denunciante

Nei suoi commenti sulle osservazioni della Commissione il signor S. ha ribadito in forma dettagliata la sua denuncia originaria. I commenti contenevano inoltre alcuni argomenti aggiuntivi tra cui i seguenti di cui si fornisce un sunto:

La Commissione ha sempre osservato orientamenti e regole di condotta concernenti le sue relazioni con contraenti e fornitori di servizi esterni in modo da evitare abusi e nepotismo. Ciò limita la lunghezza dei contratti a non più di 3 anni. La Commissione ha deliberatamente fatto ricorso a vari contraenti temporanei per il Systran per aggirare i limiti di tempo per quanto riguarda i servizi del personale Systran.

La clausola contrattuale citata nelle osservazioni della Commissione riguarda il contraente e non il personale del gruppo di sviluppo. Esso ha sempre considerato la Commissione come il suo datore di lavoro *de facto*. Qualora la squadra di sviluppo venga ritenuta essere il vero e proprio contraente, in tal caso la Commissione è tenuta a soddisfare gli obblighi giuridici verso quest'ultima ai sensi della legge lussemburghese.

LA DECISIONE

1 L'asserzione che la Commissione debba prevedere un "quadro istituzionale" per la squadra di sviluppo

- 1.1 L'assunzione di un funzionario o di un altro agente delle Comunità europee deve avvenire solo in accordo con le procedure e gli scopi definiti nello Statuto del personale.
- 1.2 L'assunzione del personale di un contraente esterno i cui servizi non sono più richiesti dalla Commissione non sarebbe in accordo né con le procedure né con gli scopi definiti nello Statuto del personale.
- 1.3 L'asserzione che la Commissione abbia l'obbligo di fornire un quadro istituzionale alla squadra di sviluppo del sistema Systran all'interno dei suoi servizi o all'interno del Centro di traduzione per gli organismi dell'Unione europea è pertanto priva di fondamento.

2 La durata insolitamente lunga dello sviluppo del progetto Systran

- 2.1 Esistono delle norme che limitano il periodo di tempo durante il quale società fornitrici di servizi ai termini di programmi specifici ("personale esterno") possono lavorare nei locali della Commissione. E' chiaro che queste misure intendono specificatamente impedire che si instaurino

de facto rapporti di lavoro al di fuori del contesto dello Statuto del personale. Una violazione di tali norme costituirebbe un caso di cattiva amministrazione.

- 2.2 Risulta dalle indagini condotte che la Commissione abbia lavorato per molti anni con lo stesso personale allo sviluppo del sistema di traduzione Systran, ma con società diverse. La Commissione ha riconosciuto nelle sue osservazioni che il periodo in questione è stato insolitamente lungo. Tuttavia, sulla base delle prove a disposizione del Mediatore, non appare vi sia stata una violazione delle norme.
- 2.3 Nell'ottica di una buona amministrazione, la Commissione dovrebbe fare in modo che il personale esterno fosse messo al corrente del suo status nel rapporto di lavoro e delle norme che disciplinano l'impiego di personale esterno.
- 2.4 Nel caso di personale esterno impiegato per un periodo insolitamente lungo e che stia sviluppando un importante prodotto di cui la Commissione deve essere l'utente finale, la Commissione ha una particolare responsabilità nel compiere passi positivi per evitare il prevedibile rischio che il personale esterno possa essere indotto in errore per quanto riguarda le sue future prospettive.
- 2.5 Dal materiale a disposizione del Mediatore risulta che la Commissione non abbia compiuto passi adeguati dal 1979 al 1993 per fare in modo che il personale che lavorava allo sviluppo del sistema Systran fosse messo al corrente del fatto che per la carriera professionale non poteva fare affidamento sulla continuazione del programma Systran.
- 2.6 Le indagini del Mediatore a proposito di questa denuncia non hanno portato alla luce prove che le carriere dei dipendenti che lavoravano al programma di sviluppo Systran abbiano risentito dell'insolita lunghezza del programma. Inoltre, gli accertamenti del Mediatore si riferiscono a un periodo specifico fino al 1993. Non è pertanto opportuno che il Mediatore promuova una conciliazione amichevole di questo aspetto del caso.

3 L'asserzione che la Commissione abbia degli obblighi nei confronti dei programmatori ai sensi del diritto lussemburghese

- 3.1 L'asserzione che la Commissione abbia degli obblighi nei confronti dei programmatori ai sensi del diritto lussemburghese solleva questioni di diritto nazionale e potrebbe comportare controversie sui fatti e la loro interpretazione.

- 3.2 Tali questioni potrebbero essere trattate in maniera efficace solo da un tribunale di giurisdizione competente, che avrebbe la possibilità di ascoltare dei testimoni e di valutare le prove in contrasto sulle questioni di fatto e di diritto nazionale in materia.
- 3.3 Stando così le cose, non sembrano essere giustificate ulteriori indagini del Mediatore a proposito di questa denuncia.

CONCLUSIONE

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore è apparso necessario esprimere la seguente valutazione critica:

Nell'ottica di una buona amministrazione, la Commissione dovrebbe fare in modo che il personale esterno fosse messo al corrente del suo status nel rapporto di lavoro e delle norme che disciplinano l'impiego di personale esterno.

Nel caso di personale esterno impiegato per un periodo insolitamente lungo e che stia sviluppando un importante prodotto di cui la Commissione deve essere l'utente finale, la Commissione ha una particolare responsabilità nel compiere passi positivi per evitare il prevedibile rischio che il personale esterno possa essere indotto in errore per quanto riguarda le sue future prospettive.

Dalla documentazione a disposizione del Mediatore risulta che la Commissione non abbia compiuto passi adeguati dal 1979 al 1993 per fare in modo che il personale che lavorava allo sviluppo del sistema Systran fosse messo al corrente del fatto che per la loro carriera professionale non potevano fare affidamento sulla continuazione del programma Systran.

Le indagini del Mediatore a proposito di questa denuncia non hanno portato alla luce prove che le carriere dei dipendenti che lavoravano al programma di sviluppo Systran abbiano risentito dell'insolita lunghezza del programma. Inoltre, gli accertamenti del Mediatore si riferiscono a un periodo specifico fino al 1993. Non è pertanto consono che il Mediatore promuova una conciliazione amichevole di questo aspetto del caso. Il Mediatore ha così chiuso il caso.

**RESPONSABILITÀ PER PROGETTI FINANZIATI DALLA COMUNITÀ:
IL PROGRAMMA "LIFE"**

Decisione sulla denuncia 555/17.4.96/ALDM/ES/PD presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Il signor M. ha presentato una denuncia al Mediatore nell'aprile 1996 a nome del consiglio municipale della valle di Isaba in Navarra, Spagna, contro la DG XI della Commissione.

La situazione di fatto alla base della denuncia era una conseguenza dell'azione della Commissione volta alla protezione dell'orso bruno che vive nella regione dei Pirenei, mediante un aiuto finanziario del programma LIFE.

Nel 1995, le organizzazioni locali e regionali destinatarie dell'aiuto comunitario hanno discusso la creazione di un accordo di cooperazione. Il consiglio della valle di Roncal non condivideva le misure definite nell'accordo, dato che si sarebbero tradotte in una limitazione del controllo e della gestione del consiglio sulle risorse naturali dell'area. Di conseguenza, il consiglio municipale della valle di Isaba, che fa parte della valle di Roncal, ha deciso di non prendere parte alle azioni finanziate dal programma LIFE.

La posizione del consiglio municipale è stata criticata da un certo dottor P. che ha pubblicato delle dichiarazioni che si presumeva riflettessero le preoccupazioni dei servizi della Commissione.

Il denunciante ha scritto a più riprese alla DG XI, chiedendo tra l'altro che:

- (i) il consiglio municipale della valle di Isaba fosse considerato parte partecipante in qualsiasi iniziativa comunitaria collegata alla protezione dell'orso bruno e che gli venisse affidata la gestione delle iniziative che si sarebbero svolte entro i confini del suo territorio;
- (ii) la DG XI trasmettesse al consiglio municipale la decisione o il rapporto preparato dai servizi della Commissione in cui, secondo le informazioni pubblicate dal Dottor P., essa esprimeva dei giudizi critici quanto alla posizione del consiglio municipale.

Il denunciante affermava che la Commissione non aveva risposto adeguatamente a tali richieste.

L'INDAGINE

Le osservazioni della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. In sintesi, essa ha espresso le seguenti informazioni:

La Commissione aveva già risposto a tutti i punti sollevati dal signor M.

Nelle sue lettere al signor M. la Commissione lo aveva informato che alcuni dei punti da lui sollevati riguardavano esclusivamente gli Stati membri.

Per dare attuazione alla politica comunitaria di tutela della natura, la Commissione dovrebbe cooperare con le autorità designate dagli Stati membri. In applicazione del principio di sussidiarietà, tali autorità sono gli enti nazionali responsabili per questi problemi.

Non erano intercorsi rapporti tra i servizi della Commissione e il Dottor P., benché la sua reputazione scientifica fosse tenuta in gran conto.

Le osservazioni della Commissione sono state trasmesse al signor M. con l'invito a presentare dei commenti, qualora lo desiderasse. Non è pervenuto alcun commento.

LA DECISIONE

Sulla base delle informazioni disponibili, il Mediatore europeo è pervenuto alle seguenti conclusioni:

1 Partecipazione potenziale del consiglio municipale della valle di Isaba alla selezione e alla gestione dei progetti LIFE

Il regolamento 1973/92 sul programma LIFE attribuisce agli Stati membri un ruolo di intermediari tra la Comunità ed eventuali terzi. In tal modo, la responsabilità principale della definizione delle priorità tra potenziali progetti nonché dell'organizzazione del loro seguito è affidata in gran parte agli Stati membri. In conseguenza di questo ruolo speciale, gli Stati membri si trovano nella posizione migliore per coordinare l'azione delle varie autorità nazionali coinvolte nell'attuazione o nella gestione dei progetti finanziati dalla Comunità.

Dunque, benché il suo ruolo sia limitato, la Commissione ha delle responsabilità nei confronti degli enti o dei singoli coinvolti nei progetti finanziati dalla Comunità. Essa dovrebbe informare adeguatamente questi ultimi sulla natura del suo ruolo finanziario e anche indicare loro i canali appropriati a livello nazionale cui presentare le proprie osservazioni.

Il Mediatore ha ritenuto che la risposta della Commissione europea alle richieste del denunciante avrebbe dovuto veicolare più chiaramente e pienamente i poteri dell'istituzione per quanto riguarda l'attuazione del programma LIFE, nonché comunicare quali fossero i canali nazionali appropriati cui il denunciante avrebbe potuto rivolgersi per una soluzione del problema.

2 Dichiarazioni pubbliche di terzi sul consiglio municipale della valle di Isaba

Nelle sue osservazioni la Commissione ha dichiarato che i suoi servizi non avevano alcun rapporto con il Dottor P. Le indagini del Mediatore non hanno messo in luce alcuna prova che contraddicesse la dichiarazione della Commissione.

CONCLUSIONE

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore in relazione a questa denuncia, è apparso necessario esprimere la seguente valutazione critica:

La Commissione ha delle responsabilità nei confronti degli enti o dei singoli coinvolti nei progetti finanziati dalla Comunità. Essa dovrebbe informare adeguatamente questi ultimi sulla natura del suo ruolo finanziario e anche indicare loro i canali appropriati a livello nazionale cui presentare le proprie osservazioni.

Il Mediatore ha ritenuto che la risposta della Commissione europea alle richieste del denunciante avrebbe dovuto veicolare più chiaramente e pienamente i poteri dell'istituzione per quanto riguarda l'attuazione del programma LIFE, nonché comunicare quali fossero i canali nazionali appropriati cui il denunciante avrebbe potuto rivolgersi per una soluzione del problema.

Dato che questo aspetto del caso riguardava procedure relative a eventi specifici verificatisi in passato, non era opportuno cercare di pervenire a una conciliazione amichevole. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

RITARDO NEL PAGAMENTO DI ONORARI E SPESE E MANCATA RISPOSTA A DEI SOLLECITI

Decisione sulla denuncia 606/22.5.96/AH/UK/IJH presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel maggio 1996 la signora H. ha presentato una denuncia al Mediatore circa un eccessivo ritardo nel pagamento di onorari e spese per un lavoro

che essa aveva svolto per conto del Comitato per la sicurezza e la salute delle industrie minerarie e le altre industrie estrattive. In particolare, alla data della denuncia, il 15 maggio 1996, la signora H. non aveva ancora ricevuto il pagamento di una fattura trasmessa il 13 dicembre 1995, benché il contratto stipulasse il pagamento entro 60 giorni.

La signora H. ha inoltre denunciato che i fax da essa inviati sull'argomento non hanno mai ottenuto risposta.

L'INDAGINE

Le osservazioni della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. In sintesi, essa ha espresso le seguenti osservazioni:

La prima fattura emessa dalla denunciante nel settembre 1995 non era stata redatta nel rispetto delle disposizioni finanziarie. La denunciante ha presentato una fattura rielaborata all'inizio del 1996. Trattandosi di un altro esercizio finanziario, il servizio interessato ha dovuto ricominciare la procedura finanziaria dalla fase dell'impegno dato che gli stanziamenti necessari scadono alla fine di ogni anno.

Anche i pagamenti dovuti per contratto erano stati ritardati per ragioni amministrative e sono stati infine effettuati nella seconda metà del 1996.

La Commissione ha inoltre dichiarato:

"Per quanto riguarda la corrispondenza tra i funzionari e la denunciante, dato che non erano state fornite informazioni dal servizio che trattava la questione, o queste erano pervenute troppo tardi, non era stato possibile fornire una spiegazione dettagliata."

I commenti della denunciante

Le osservazioni della Commissione sono state trasmesse alla signora H. In sintesi, i suoi commenti hanno toccato i seguenti punti:

Le osservazioni si riferivano soltanto alla questione degli onorari dovuti ai termini del contratto e non a quella dei ritardi nel pagamento delle spese.

La Commissione non aveva fornito spiegazioni dettagliate sui ritardi nel pagamento degli onorari. La fattura rivista era stata trasmessa per posta e fax il 13 dicembre 1995 e non all'inizio del 1996.

L'onorario è stato finalmente ricevuto il 4 ottobre 1996, oltre 9 mesi dopo la presentazione della fattura.

La Commissione avrebbe dovuto offrire un risarcimento per il ritardo nel pagamento dell'onorario e delle spese.

ULTERIORI INDAGINI

Dopo aver esaminato le osservazioni della Commissione e i commenti della denunciante, risultava che alcuni aspetti della denuncia non avevano ottenuto risposta. Il Mediatore ha pertanto scritto nuovamente alla Commissione accludendo i commenti e chiedendo, in particolare, se la Commissione proponesse di offrire un risarcimento finanziario.

Nella sua risposta la Commissione:

si è scusata per il ritardo col quale ha infine pagato le spese;

si è impegnata a fare il possibile affinché episodi di questo genere non si ripetano in futuro;

ha dichiarato di aver offerto 245 ecu quale risarcimento per il ritardo.

La signora H. ha confermato al Mediatore di aver accettato e di essere soddisfatta del risarcimento. Essa ha dichiarato, tuttavia, che l'offerta della Commissione era stata fatta l'11 aprile ed essa l'aveva accettata il 12 aprile, che le era stato assicurato che il pagamento sarebbe stato effettuato entro un massimo di 30 giorni, ma che in realtà era avvenuto il 23 giugno.

La signora H. ha inoltre espresso il desiderio che la sua denuncia possa portare a un miglioramento nell'efficienza della Commissione a vantaggio non soltanto suo personale, ma anche di molti altri nella sua posizione.

LA DECISIONE

1 Ritardo nel pagamento delle spese

La Commissione aveva riconosciuto e si era scusata del ritardo ingiustificato nel pagamento delle spese. Essa aveva pagato un indennizzo per tale ritardo. Tale aspetto della denuncia sembrava pertanto essere stato risolto in maniera soddisfacente per la denunciante.

2 Ritardo nel pagamento dell'onorario

2.1 All'epoca della denuncia originaria, non era ancora stato pagato il saldo dell'onorario dovuto ai termini del contratto. Sulla base dei fatti quali risultavano dall'esposizione della denunciante, che la Commissione ha o confermato o non contraddetto, il saldo è stato finalmente pagato oltre nove mesi dalla presentazione della fattura in que-

stione, laddove secondo il contratto il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro 60 giorni. La Commissione non ha fornito spiegazioni soddisfacenti su tale ritardo, né se ne è scusata.

2.2 Questo aspetto della denuncia è stato pertanto confermato. La Commissione non si è attenuta ai criteri della buona amministrazione effettuando il pagamento oltre sette mesi dopo la data stipulata ai termini del contratto con la denunciante.

3 Mancata risposta ai solleciti

3.1 Risulta che la Commissione abbia riconosciuto le sue omissioni nel disbrigo della corrispondenza inviata dalla denunciante. Tuttavia la Commissione non ha né fornito una spiegazione soddisfacente di come mai ciò si sia verificato, né se ne è scusata.

3.2 Questo aspetto della denuncia è stato pertanto confermato. La Commissione non si è attenuta ai criteri della buona amministrazione nell'omettere di rispondere alla corrispondenza della denunciante.

CONCLUSIONE

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore in relazione a questa denuncia, è apparso necessario esprimere la seguente valutazione critica:

La Commissione non si è attenuta ai criteri della buona amministrazione effettuando il pagamento oltre sette mesi dopo la data stipulata ai termini del contratto con la denunciante e omettendo di rispondere ai suoi solleciti.

Dato che questo aspetto del caso riguardava procedure relative a eventi specifici verificatisi in passato, non era opportuno cercare di pervenire a una conciliazione amichevole. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

ULTERIORI COMMENTI DEL MEDIATORE EUROPEO

Il Mediatore europeo ha preso atto della comunicazione dei Commissari GRADIN e LIIKANEN, in accordo con il Presidente, concernente i limiti di tempo per i pagamenti da parte della Commissione e gli interessi sui pagamenti ritardati (SEC (97) 1205 del 10 giugno 1997). Risulta da tale comunicazione che la Commissione stia cercando di ridurre i ritardi nei pagamenti e proponga di pagare degli interessi nei casi in cui tali ritardi si verifichino.

Il Mediatore terrà la situazione sotto controllo per quanto riguarda le denunce contro la Commissione concernenti i ritardi nei pagamenti di onorari e di spese, onde valutare se renda opportuna un'indagine di propria iniziativa in materia.

ACCUSE DI INFRAZIONE DI UNA DIRETTIVA: ESAME DI UN ESPOSTO PRESENTATO ALLA COMMISSIONE

Decisione sulla denuncia 620/3.6.96/DH/DK/PD contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Il signor H., cittadino danese, ha presentato una denuncia al Mediatore nel giugno 1996 accusando la Commissione di non aver trattato adeguatamente un esposto da lui presentato a quest'ultima contro le autorità danesi. Nel suo esposto egli asseriva che le autorità danesi avevano violato la direttiva 83/515/CEE e avevano omesso di recepire l'articolo 23 del regolamento 4028/86/CEE, entrambi relativi al settore della pesca. Nella sua risposta alla signora H. la Commissione aveva dichiarato che l'esame dell'esposto non aveva portato all'accertamento di un'infrazione del diritto comunitario.

L'INDAGINE**Le osservazioni della Commissione**

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Riassumendo, essa ha espresso le seguenti osservazioni:

L'oggetto della denuncia riguarda una decisione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 169 del trattato.

Dalla giurisprudenza consolidata si evince che la Commissione gode di potere discrezionale in questa materia, che preclude ai privati la possibilità di esigere da quest'ultima l'avvio di un'azione dinanzi alla Corte di giustizia. In questo caso, decidendo di non avviare la procedura, la Commissione ha agito nell'ambito dei suoi poteri in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia.

L'obiettivo delle disposizioni della direttiva che secondo le accuse del denunciante la Danimarca avrebbe violato, è di definire le condizioni dettagliate della concessione di aiuti finanziari nel caso in cui gli Stati membri decidano di istituire un regime di aiuto finanziario. Dato che la Danimarca non ha istituito un regime di aiuto finanziario, non vi è stata violazione. Per quanto riguarda l'articolo 23 del regolamento 4028/86, è diritto giurisprudenziale consolidato che gli Stati membri non siano autorizzati a recepire le disposizioni di un regolamento, in quanto i regolamenti sono direttamente applicabili quali leggi negli Stati membri.

I commenti del denunciante

Nei suoi commenti, il denunciante ha ribadito la sua denuncia e ha chiesto al Mediatore di avviare un procedimento giudiziario contro la Danimarca.

LA DECISIONE

Nel valutare la denuncia, il Mediatore ha ricordato in primo luogo che il trattato CE lo autorizza a indagare su eventuali casi di cattiva amministrazione solo nell'azione delle istituzioni e degli organi comunitari. Il Mediatore non è autorizzato a indagare nelle azioni delle autorità nazionali, nè a intentare procedimenti giudiziari contro gli Stati membri.

Il riferimento della Commissione nelle sue osservazioni ai suoi poteri discrezionali ai sensi dell'articolo 169 del trattato CE era irrilevante. Risultava chiaramente dalle osservazioni della Commissione che essa considerava che in questo caso non vi fosse stata infrazione da parte della Danimarca. Di conseguenza, non era questione di discrezione intentare un procedimento giudiziario ai sensi dell'articolo 169

Quanto alla valutazione della denuncia da parte della Commissione, il Mediatore ha ricordato che la massima autorità in fatto di interpretazione del diritto comunitario è la Corte di giustizia. Nessun elemento a disposizione in questo caso faceva risultare che la valutazione della Commissione fosse errata.

Per quanto riguarda il trattamento dell'esposto da parte della Commissione, risultava che la Commissione lo aveva esaminato e aveva fornito una risposta alle accuse del signor H. Tuttavia, la Commissione non aveva fornito al signor H. la motivazione della sua conclusione che la Danimarca non avesse violato le disposizioni in questione, fino a che quest'ultimo non aveva sporto denuncia al Mediatore. Se avesse fornito prima tale motivazione, non sarebbe sorta la necessità di una denuncia al Mediatore. Quest'ultimo ha espresso pertanto una nota critica alla Commissione nel senso che avrebbe dovuto rendere nota la sua argomentazione al denunciante nella risposta al suo esposto.

Dato che la Commissione aveva infine fornito al denunciante la sua motivazione, non erano giustificate ulteriori indagini. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

**RESPONSABILITÀ DELLA COMMISSIONE NEI CONFRONTI DELLE
"ORGANIZZAZIONI INTERMEDIARIE"**

Decisione sulla denuncia 630/6.6.96/CJ/UK/IJH presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Il signor C. era presidente di un comitato che aveva organizzato un Campionato mondiale di vela per disabili nel Regno Unito nell'agosto 1994. Nel novembre 1993, egli si era rivolto a un'organizzazione con sede nei Paesi Bassi, la FIPA (Fondazione per la cooperazione internazionale di progetti e altre attività per gli affari umanitari), per ottenere una sovvenzione a sostegno dell'evento. Nel marzo 1994, la FIPA gli ha offerto un aiuto finanziario della Commissione europea pari al 18% della spesa totale consentita, fino a concorrenza di 7130 ecu. L'offerta era soggetta ad alcune condizioni, compreso il riconoscimento pubblico del sostegno della Commissione e la presentazione di un rendiconto finanziario verificato entro il 30 novembre 1994. Il pagamento sarebbe stato effettuato soltanto dopo che la Commissione avesse ricevuto e approvato il rendiconto finanziario.

Il signor C. ha chiesto alla FIPA un pagamento anticipato, in modo da evitare di pagare degli interessi su un prestito. La richiesta è stata rifiutata ed egli pertanto ha contratto un prestito.

Nel novembre 1994, il signor C. ha presentato un rendiconto finanziario verificato alla FIPA. Tuttavia, nonostante numerose telefonate di sollecito, il pagamento è stato effettuato solo nel maggio 1995. La cifra versata era inferiore alla somma offerta in origine. In considerazione del ritardo, il comitato organizzatore ha infine deciso di regolarsi diversamente per saldare il debito in sospeso e ha informato il FIPA che non avevano più bisogno della sovvenzione.

Nel maggio 1996, il signor C. e l'on. Caroline JACKSON, Membro del Parlamento europeo, a suo nome, hanno denunciato che

- 1 i pagamenti retrospettivi di sovvenzioni di aiuto comportano inutili costi supplementari;
- 2 non era leale da parte della Commissione chiedere un pubblico riconoscimento dal momento che non aveva fatto una promessa precisa di fornire il finanziamento;
- 3 era stato rifiutato a torto il pagamento dell'importo integrale;
- 4 vi era stato un inutile ritardo nei pagamenti.

L'INDAGINE

Le osservazioni della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. All'inizio delle sue osservazioni essa ha fatto presente di ricorrere di frequente ad organizzazioni quali la FIPA per la gestione di particolari programmi di aiuto.

In sintesi, la Commissione commentava come segue i quattro aspetti della denuncia:

- 1 Il signor C. era stato informato dalla FIPA che gli interessi sul prestito potevano essere inseriti nel passivo dei conti dell'organizzazione. Egli era stato ben lieto di firmare il contratto e di iniziare l'iter della richiesta di assistenza finanziaria..
- 2 Le clausole che richiedono un pubblico riconoscimento dell'aiuto comunitario rientrano nella consuetudine. Viene fatta una precisa promessa a fornire finanziamenti qualora l'organizzazione interessata rispetti i termini del suo contratto.
- 3 In base al rendiconto trasmesso alla FIPA, il pagamento della somma inizialmente accordata al signor C. (7130 ecu) sarebbe equivalso a un 'profitto', definito come un'eccedenza di entrate rispetto alle spese. Ciò era vietato dall'articolo 3.1 della convenzione della FIPA con la Commissione. Inoltre, la clausola 6 del contratto del signor C. con la FIPA riservava il diritto di "rinuncia a qualsiasi aiuto finanziario nel caso in cui la dichiarazione dei redditi e delle spese non giustifichi l'utilizzazione di un aiuto finanziario". La FIPA aveva inoltre messo in chiaro in un colloquio con il signor C. la necessità di evitare di realizzare un utile. Nel maggio 1995, la FIPA ha pagato al signor C. un anticipo del 40% della somma accordata inizialmente (2852 ecu). Successivamente al signor C. è stato offerto un pagamento finale di 2155 ecu, vale a dire il saldo dell'importo della sovvenzione offerta meno l'apparente 'profitto' risultante dal rendiconto e meno l'anticipo già ricevuto. Il signor C. ha rifiutato di accettare il pagamento finale che gli era stato offerto.
- 4 Secondo il contratto tra la Commissione e la FIPA, la scheda finanziaria di quest'ultima avrebbe dovuto essere presentata entro il 31 dicembre 1994. In realtà, essa è stata ricevuta soltanto il 12 settembre 1995. Tale ritardo può aver avuto effetti indiretti per le organizzazioni in attesa dei pagamenti della FIPA. La responsabilità del ritardo ricadeva principalmente sulla FIPA.

Alla fine del 1994, la Commissione ha deciso di applicare in maniera più rigorosa gli accordi in vigore per il pagamento dell'assistenza finanziaria. Fino ad allora, una singola organizzazione presentava la sua scheda finanziaria alla FIPA solo quando era pronta. Poi la FIPA la trasmetteva alla DG X della Commissione. Una volta accertato che i conti erano in ordine, la Commissione pagava la somma pattuita alla FIPA la quale, a sua volta, la versava all'organizzazione. Tali accordi comportavano un pesante onere amministrativo per la Commissione.

I servizi finanziari della DG X hanno pertanto deciso di adottare un nuovo metodo per l'esercizio finanziario 1994. I casi non sarebbero più stati trattati su base individuale. La FIPA avrebbe ricevuto un anticipo pari al 40% del totale dei contributi, ma avrebbe ricevuto il saldo del 70% solo quando avesse presentato tutti i rendiconti finanziari.

La FIPA ha trasmesso la scheda finanziaria del signor C. alla Commissione come se fosse ancora in vigore il vecchio sistema. Ma dato che era già entrato in funzione il nuovo sistema, la DG X non ha esaminato tale scheda finanziaria poiché aveva ricevuto istruzioni di iniziare la procedura di esame solo quando fossero stati presentati il rapporto generale di attività e resoconti finanziari dettagliati.

Il signor C. si era rivolto telefonicamente in più occasioni alla FIPA e non alla Commissione per indagare sulla questione.

La Commissione ha espresso il suo rincrescimento per il ritardo, ma ha dichiarato che tali casi problematici sono rari. La Commissione ha inoltre dichiarato che sia la FIPA che la Commissione si sono rese conto attraverso questo caso della necessità di una comunicazione esplicita quando insorgono problemi potenziali.

I commenti del denunciante

I commenti del signor C. includevano, in sintesi, i seguenti argomenti:

Uno dei doveri di un'organizzazione filantropica è quello di gestire i propri affari in maniera economicamente vantaggiosa. Non rientra quindi nella sua filosofia spendere cifre più elevate semplicemente perché il conto verrà pagato da un'altra organizzazione. In quanto contribuente, egli non accettava la posizione della Commissione su questo punto.

In conseguenza dei ritardi provocati dalla FIPA e dalla Commissione, il pagamento finale è stato offerto alcuni mesi dopo che l'organizzazione

si era sciolta, dopo aver completato il suo lavoro. Non era quindi possibile accettare tale pagamento.

La Commissione avrebbe dovuto scusarsi del ritardo di cui era stata responsabile.

LA DECISIONE

1 Pagamento retroattivo

1.1 Il contratto tra il denunciante e la FIPA prevedeva soltanto un pagamento retroattivo di una sovvenzione. Risultava pertanto che la FIPA fosse autorizzata a rifiutare un pagamento anticipato e quindi che non c'era stata cattiva amministrazione in relazione a questo aspetto della denuncia.

1.2 I commenti del denunciante hanno sollevato il problema generale che dei pagamenti retroattivi possano tradursi in una maggiorazione dei costi per il contribuente comunitario. Nello specificare le condizioni finanziarie di una sovvenzione accordata dalla Comunità, la Commissione deve ottemperare alle norme del regolamento finanziario, compreso il requisito di una sana gestione finanziaria. A tale proposito le attività della Commissione sono soggette alla supervisione della Corte dei conti e del Parlamento europeo. Il Mediatore non ha pertanto mandato per indagare su questo problema generale.

2 La richiesta di riconoscere la concessione di una sovvenzione da parte della Comunità

2.1 E' risultata essere conforme alla consuetudine la richiesta di un riconoscimento pubblico della concessione di una sovvenzione da parte della Comunità.

2.2 La sovvenzione comunitaria viene pagata solo se vengono rispettati i termini del contratto. La promessa di finanziamento non è pertanto da considerarsi sicura quanto sottoposta a condizione. Tuttavia, com'è risultato dalle osservazioni della Commissione, quest'ultima ritiene che il destinatario sia in grado di controllare se le condizioni possano essere soddisfatte.

2.3 La richiesta di un riconoscimento pubblico della concessione di un aiuto comunitario a determinate condizioni non sembra costituire un atteggiamento sleale da parte della Commissione qualora dipenda dal destinatario stesso soddisfare tali condizioni.

2.4 Pertanto non è risultato esservi cattiva amministrazione in relazione a questo aspetto della denuncia.

3 L'importo della sovvenzione versata

3.1 Con lettera del 4 giugno 1995, il signor C. aveva ringraziato la FIPA per aver pagato un anticipo del 40% e aveva dichiarato che il comitato organizzatore aveva deciso di chiudere i conti, aveva organizzato le cose diversamente per estinguere il mutuo in sospeso e non aveva più bisogno del saldo della sovvenzione dalla FIPA. Risultava quindi che non esisteva alcuna vertenza contrattuale tra il signor C. e la FIPA o la Commissione.

3.2 Era opportuno che il Mediatore esaminasse se, nel trattare con il denunciante per quanto riguardava l'ammontare della sovvenzione da versare, la Commissione avesse agito in conformità con i normali criteri di buona condotta amministrativa, che prevedono tra l'altro che per la sua azione essa disponga di una chiara base giuridica.

3.3 Nelle sue osservazioni, la Commissione aveva spiegato su quale base era stato calcolato il pagamento finale che era stato offerto. L'importo della sovvenzione originaria era stato ridotto di una cifra pari al 'profitto' realizzato, secondo il rendiconto finanziario presentato al signor C., in quanto le entrate superavano le spese. Nel giustificare la riduzione, la Commissione aveva fatto riferimento all'articolo 3.1 della Convenzione della FIPA con la Commissione e alla clausola 6 del contratto del denunciante con la FIPA. Essa aveva inoltre dichiarato che la FIPA aveva chiarito verbalmente al signor C. che doveva evitare che nella contabilità figurasse un margine di 'profitto'.

3.4 Una disposizione del contratto tra la FIPA e la Commissione non sembra fornire la base giuridica della riduzione del pagamento dovuto ai sensi del contratto tra la FIPA e il signor C.

3.5 La clausola 6 del contratto tra il signor C. e la FIPA lo vincolava a "*rinunciare a qualsiasi aiuto finanziario, qualora il rendiconto delle entrate e delle spese non giustificasse l'utilizzazione di un aiuto finanziario*". Come rilevato al paragrafo 2.2 che precede, risulta dalle osservazioni della Commissione che quest'ultima ritiene che l'adempimento delle condizioni del contratto per la concessione dell'aiuto sia sotto il controllo del destinatario. In base a questa impostazione sarebbe incoerente interpretare la clausola 6 del contratto come se conferisse alla FIPA il potere di ridurre la sovvenzione in riferimento a condizioni non chiarite anticipatamente al destinatario.

- 3.6 Il signor C. non ha contraddetto l'asserzione della Commissione che la FIPA gli avesse messo in chiaro a voce la necessità di evitare di realizzare un 'profitto'. Tuttavia, i normali principi di buona condotta amministrativa richiedono che una condizione imposta in un'offerta di sovvenzione debba essere menzionata per iscritto, affinché l'autorità interessata possa accertarsi e provare ad altri che detta condizione è stata comunicata al destinatario della sovvenzione. E' risultato che in questo caso la Commissione, basandosi esclusivamente sulla comunicazione orale di tale condizione, non sia stata all'altezza dei normali criteri di buona condotta amministrativa.
- 3.7 Inoltre, non è ovvio che una comunicazione verbale possa fornire una base giuridica per la validità contrattuale di tale decisione. La Commissione pertanto non è riuscita a dimostrare che la sua azione in relazione a tale aspetto del caso si fondasse su una chiara base giuridica.

4 Ritardo amministrativo nell'effettuare il pagamento

- 4.1 Nelle sue osservazioni, la Commissione ha riconosciuto che organizzazioni in attesa di un pagamento potevano aver risentito del fatto che i rendiconti della FIPA, che avrebbero dovuto essere presentati il 31 dicembre 1994, erano stati presentati solo il 12 settembre 1995. Secondo la Commissione, la responsabilità del ritardo ricadeva unicamente sulla FIPA.
- 4.2 Dalla risposta della Commissione è risultato che, nel caso specifico del denunciante, il ritardo era stato provocato dalle nuove disposizioni introdotte dalla Commissione riguardo all'approvazione dei conti. Secondo la Commissione, la FIPA aveva trasmesso la scheda finanziaria del signor C. alla Commissione come se fosse ancora in vigore il vecchio sistema. A causa del nuovo sistema, la DG X non aveva esaminato la scheda finanziaria allorché era arrivata, poiché aveva ricevuto istruzioni di attendere finché la FIPA avrebbe presentato i propri rendiconti finanziari. Secondo la Commissione, il signor C. si sarebbe rivolto più volte telefonicamente alla FIPA e non alla Commissione per avere delucidazioni.
- 4.3 Nelle sue osservazioni la Commissione ha espresso il proprio rincrescimento per il ritardo provocato. Non sembra dunque essere necessaria un'ulteriore nota critica da parte del Mediatore.

CONCLUSIONE

La Commissione ha dichiarato nelle sue osservazioni che sia la FIPA che la Commissione si sono rese conto, grazie a questo caso, della necessità di una comunicazione esplicita quando insorgono problemi potenziali. Tuttavia, sulla base delle indagini condotte dal Mediatore in relazione a questa denuncia, è apparso necessario formulare la seguente valutazione critica:

I normali principi di buona condotta amministrativa richiedono che una condizione imposta in un'offerta di sovvenzione debba essere menzionata per iscritto, affinché l'autorità interessata possa accertarsi e provare ad altri che detta condizione è stata comunicata al destinatario della sovvenzione. E' risultato che in questo caso la Commissione, basandosi esclusivamente sulla comunicazione orale di tale condizione, non sia stata all'altezza dei normali criteri di buona condotta amministrativa.

Inoltre, non è ovvio che una comunicazione verbale possa fornire una base giuridica per la validità contrattuale di tale decisione. La Commissione pertanto non è riuscita a dimostrare che la sua azione in relazione a tale aspetto del caso si fondasse su una chiara base giuridica.

Dato che questo aspetto del caso riguardava procedure relative a eventi specifici verificatisi in passato, non era opportuno cercare di pervenire a una conciliazione amichevole. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

ULTERIORI COMMENTI

Dalle osservazioni formulate dalla Commissione su questo caso si è desunto che essa ricorre frequentemente a organizzazioni di intermediari per gestire particolari programmi di aiuto.

In alcuni punti le osservazioni della Commissione potrebbero essere interpretate nel senso che qualora un'organizzazione intermediaia ometta di agire in base a normali criteri di buona prassi amministrativa, la Commissione non è responsabile di tale inadempienza.

E' essenziale che la Commissione, nel cooperare alle indagini del Mediatore, specifichi esattamente come e dove si sia mancato di rispettare i criteri normali di buona prassi amministrativa. Questo può e dovrebbe includere lo specificare, se del caso, se tale omissione sia avvenuta a livello di un'organizzazione intermediaia piuttosto che a livello dei servizi della Commissione.

La Commissione resta tuttavia responsabile della qualità del servizio amministrativo da essa svolto tramite un'organizzazione intermediaria.

ASSUNZIONE: CRITERI DI VALUTAZIONE E DIVULGAZIONE DEI NOMI DEI CORRETTORI DELLE PROVE

Decisione sulla denuncia 659/24.6.96/AEKA/FIN/IJH presentata contro la Commissione europea e il Parlamento europeo

LA DENUNCIA

Nel giugno 1996, l'Unione centrale dei rami specialistici in seno all'AKAVA (il sindacato nazionale delle professioni accademiche in Finlandia) ha presentato una denuncia al Mediatore europeo riguardante l'assunzione di traduttori e di traduttori aggiunti di lingua finlandese.

Il denunciante asseriva che tutti i 17 traduttori in servizio presso la Rappresentanza della Commissione europea a Helsinki avevano partecipato al concorso generale organizzato congiuntamente dalla Commissione e dal Parlamento europeo e che sedici di loro erano stati respinti.

L'Unione centrale lamentava che:

- 1 i candidati non avevano potuto ottenere alcuna informazione in ordine ai criteri di valutazione;
- 2 non erano stati resi pubblici i nomi dei correttori né i criteri per la selezione degli stessi;
- 3 in base alle informazioni ricevute, i traduttori dal finlandese verso il francese erano stati oggetto di un trattamento particolarmente severo, essendone stati ammessi agli orali soltanto due o tre;
- 4 era urgente aumentare la trasparenza, tanto per tutelare i diritti legali dei candidati, quanto per garantire uniformità di trattamento.

L'Unione centrale faceva rilevare che, in base a considerazioni di carattere economico, sarebbe stato più indicato procedere al riesame delle prove scritte dei candidati respinti anziché organizzare un nuovo concorso.

L'INDAGINE

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione e al Parlamento.

Le osservazioni della Commissione

In sintesi, la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni:

- 1 I traduttori in servizio presso la rappresentanza della Commissione a Helsinki erano stati assunti mediante una prova scritta di traduzione e un colloquio orale, anziché tramite concorso.
- 2 Il principio di fondo di ogni concorso generale è proprio la parità di trattamento tra tutti i candidati.
- 3 Per ogni concorso viene nominata una commissione giudicatrice i cui lavori sono indipendenti e segreti. La commissione giudicatrice è composta di rappresentanti dell'amministrazione e del personale. Al fine di salvaguardare l'indipendenza della commissione giudicatrice e al fine di evitare pressioni dall'esterno, l'identità dei membri della commissione giudicatrice non viene rivelata.
- 4 La commissione giudicatrice nomina i correttori delle prove scritte. Al fine di garantire un'elevata qualità di valutazione essa nomina, quali correttori, linguisti competenti e dotati di esperienza. Ogni scritto viene valutato in modo indipendente da almeno due correttori.
- 5 In sede di valutazione delle prove scritte, l'anonimato dei candidati è garantito.

Le osservazioni del Parlamento

In sintesi, il Parlamento ha formulato le seguenti osservazioni:

- 1 La commissione giudicatrice aveva corretto le prove scritte dei candidati in modo imparziale. Ogni prova scritta era stata valutata da almeno due correttori sulla base dei criteri di valutazione definiti dalla commissione giudicatrice.
- 2 La comunicazione dei risultati costituiva un'argomentazione sufficiente per un candidato respinto. Nel concorso in oggetto, ai candidati respinti erano state fornite tutte le motivazioni del caso.
- 3 Le affermazioni del denunciante in merito al diverso grado di difficoltà tra le varie lingue non corrispondevano a verità. A tutte le lingue era stato riservato lo stesso trattamento. Inoltre, le affermazioni relative al numero di traduttori che avevano superato la prova scritta dal finlandese al francese non erano esatte, in quanto detto numero era stato notevolmente superiore.

- 4 La notifica dell'identità dei membri della commissione giudicatrice e dei correttori ai candidati avrebbe violato la riservatezza dei lavori della commissione giudicatrice, sancita tanto dallo statuto del personale, quanto dalla giurisprudenza esistente. La riservatezza consente infatti alle commissioni giudicatrici di operare in piena indipendenza e in modo imparziale. Il Parlamento si era attenuto scrupolosamente alle norme vigenti in materia di selezione dei correttori.
- 5 Il Parlamento non poteva accogliere il suggerimento dell'Unione centrale di elevare i punteggi attribuiti durante il concorso.
- 6 In ogni caso, i candidati respinti avevano facoltà di ripresentarsi a nuovi concorsi organizzati entro la fine del 1996.

I commenti del denunciante

Nei suoi commenti, l'Unione centrale ha confermato la propria denuncia. Quanto alle osservazioni del Parlamento, il denunciante replicava di non avere chiesto l'elevazione dei punteggi attribuiti, ma solo una revisione degli stessi.

LA DECISIONE

1 I criteri di valutazione applicati al concorso

- 1.1 Le commissioni giudicatrici, ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia e in base ai principi di una corretta condotta amministrativa devono fornire ai candidati le ragioni e gli elementi necessari per la comprensione delle decisioni prese.
- 1.2 Il Mediatore ha ritenuto insoddisfacente che né Commissione né Parlamento avessero fornito ulteriori dettagli in ordine ai criteri di valutazione delle commissioni giudicatrici nonostante le richieste dell'Unione centrale.
- 1.3 Il Mediatore aveva già ricevuto diverse denunce in merito alle assunzioni da parte delle istituzioni comunitarie. Queste denunce vertevano, in particolare, sulla mancanza di trasparenza delle procedure seguite. *Inter alia*, i denunciati lamentavano di non avere potuto ottenere informazioni circa i criteri di valutazione, nonostante le loro richieste in tal senso.
- 1.4 Ai sensi dell'articolo 138 E del Trattato che istituisce la Comunità europea, il Mediatore europeo ha facoltà di procedere, di propria iniziativa, a indagini in merito a presunti casi di cattiva amministrazione nelle

azioni delle istituzioni e degli organi comunitari. In forza di tale disposizione, il Mediatore ha aperto, il 7 novembre 1997, un'indagine di propria iniziativa sulle procedure seguite dalla Commissione per l'assunzione di personale.

1.5 In tale indagine, il Mediatore attira l'attenzione della Commissione sul fatto che, comunicando informazioni in ordine ai criteri di valutazione dei candidati, la Commissione aumenterebbe notevolmente il grado di trasparenza nelle procedure di assunzione e diminuirebbe parallelamente il carico di lavoro per le commissioni giudicatrici rappresentato dalla necessità di far fronte alle richieste e ai reclami dei candidati.

2 Divulgazione dei nominativi e dei criteri di selezione dei correttori

2.1 Nel diritto comunitario vigente non esiste alcuna base giuridica che comporti l'obbligo per il Parlamento o la Commissione di rendere pubblici, al candidato che ne faccia richiesta, i nominativi e i criteri di selezione dei correttori.

2.2 Nel quadro dell'indagine avviata di propria iniziativa, il Mediatore verificherà se la Commissione intenda prendere provvedimenti per consentire la comunicazione dei nominativi dei correttori ai candidati interessati.

3 Scelta delle lingue e parità di trattamento tra i candidati

3.1 Le ricerche svolte dal Mediatore non hanno individuato prove sufficienti per ritenere che vi sia stata cattiva amministrazione da parte della Commissione o del Parlamento in merito al trattamento dei candidati in funzione della lingua scelta per le prove.

CONCLUSIONE

Sulla base delle ricerche svolte dal Mediatore in relazione alla presente denuncia, è apparso necessario esprimere la seguente valutazione critica.

Le commissioni giudicatrici, in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia e ai principi di una corretta gestione amministrativa, dovrebbero fornire ai candidati le ragioni e gli elementi necessari per la comprensione delle decisioni prese.

Dato che questo aspetto del caso riguardava procedure relative a eventi specifici verificatisi in passato, non era opportuno cercare di pervenire a una conciliazione amichevole. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

ULTERIORI OSSERVAZIONI

Le indagini svolte dal Mediatore su questo caso e su altre denunce relative alle procedure di assunzione hanno evidenziato la necessità di una più ampia indagine in materia.

Il Mediatore ha aperto il 7 novembre 1994 un'indagine di propria iniziativa sulle procedure seguite dalla Commissione nell'assunzione di personale.

ASSUNZIONE: PROCEDURE IN UN CONCORSO GENERALE

Decisione sulla denuncia 675/1.7.96/AL/FIN/KT presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel giugno del 1996, la signora L. ha presentato al Mediatore europeo una denuncia relativa alle procedure seguite dalla Commissione in occasione di un concorso per l'assunzione di personale.

La denunciante aveva partecipato al concorso generale COM/A/907, risultando fra i 40 candidati ammessi alle prove orali. Non è stata tuttavia inserita nella lista di riserva. Nel luglio 1995, la Commissione aveva informato la signora L. del risultato, indicando il punteggio da lei ottenuto. Il 17 agosto 1995, la signora L. aveva scritto al presidente della commissione giudicatrice chiedendo il riesame del suo punteggio e domandando copia delle sue prove corrette.

La signora L. ha denunciato al Mediatore europeo:

- 1 di non aver ricevuto risposta alla sua lettera del 17 agosto 1995;
- 2 che la commissione giudicatrice si era rifiutata di fornirle copia delle sue prove corrette;
- 3 di non aver mai ottenuto alcuna indicazione i merito ai criteri di valutazione e di punteggio applicati dalla commissione giudicatrice.

L'INDAGINE

Le osservazioni della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. In sintesi, la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni:

- 1 Il bando di concorso prevedeva che un massimo di 20 candidati sarebbero stati iscritti nella lista di riserva. Avendo superato le prove scritte, circa 40 candidati sono stati ammessi alle prove orali. Il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice alla signora L. indicava che ella non figurava tra i 20 migliori candidati.

- 2 In una lettera datata 27 giugno 1996, la signora L. asseriva di avere inviato alla Commissione il 17 agosto 1995 una lettera in cui chiedeva il riesame della sua pratica e la restituzione delle sue prove scritte. L'unità della Commissione competente per le assunzioni ha allora esaminato la pratica della signora L., non trovandovi tuttavia la lettera del 17 agosto 1995.
- 3 La signora L. aveva scritto alla commissione giudicatrice il 9 maggio 1996, allegando copia della sua missiva del 17 agosto 1995. La Commissione aveva risposto in data 13 settembre 1996. Nella risposta, la Commissione si scusava per il ritardo con cui faceva riscontro alla lettera del 9 maggio 1996.

I commenti del denunciante

La signora L. ha confermato la propria denuncia, allegando copia autenticata della ricevuta di una lettera raccomandata recante la data del 22 agosto 1995. Questa lettera era indirizzata al Presidente del concorso COM/A/907 presso la DG IX della Commissione europea.

Inoltre, la signora L. evidenziava di non avere chiesto la restituzione delle proprie prove scritte, come sostenuto nelle osservazioni della Commissione, ma soltanto copia delle sue prove corrette e della relativa valutazione, in modo da poter studiare il materiale in vista di future occasioni.

LA DECISIONE

1 Perdita della lettera di un candidato

- 1.1 La denunciante ha fornito al Mediatore la copia autenticata di una ricevuta di lettera raccomandata recante la data del 22 agosto 1995.
- 1.2 La Commissione aveva affermato nelle sue osservazioni di non avere trovato traccia della lettera inviatale dalla denunciante il 17 agosto 1995.
- 1.3 I principi della buona amministrazione richiedono che una lettera pervenuta alla Commissione ottenga una risposta. Il fatto che la Commissione avesse perso la lettera del 17 agosto 1995, inviatale dalla denunciante, costituiva un esempio di cattiva amministrazione. Il Mediatore attirava quindi l'attenzione della Commissione sulla necessità di garantire che simili episodi non si ripetano in futuro.

2 Copie delle prove d'esame

- 2.1 Lo statuto del personale dispone che, per ogni concorso, sia nominata una commissione giudicatrice che opera in condizioni di indipendenza e di riservatezza. Nel diritto comunitario vigente non esiste alcuna base giuridica che comporti l'obbligo per la Commissione di rendere pubblica, al candidato che ne faccia richiesta, la copia delle prove scritte corrette.
- 2.2 Il Mediatore europeo ha ricevuto diverse denunce attinenti alle assunzioni di personale da parte delle istituzioni comunitarie. Queste denunce riguardano, in particolare, la scarsa trasparenza delle procedure seguite. *Inter alia*, i denuncianti lamentavano di non avere potuto ottenere, su richiesta, copia delle loro prove d'esame dopo una volta corrette.
- 2.3 Ai sensi dell'articolo 138 E del Trattato CE, il Mediatore ha facoltà di procedere a indagini di propria iniziativa in relazione a presunti casi di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni e degli organi comunitari. In forza di tale disposizione, egli ha avviato un'indagine di propria iniziativa, il 7 novembre 1997, in relazione alle procedure seguite dalla Commissione nelle assunzioni di personale.

3 I criteri di valutazione applicati dalla commissione giudicatrice

- 3.1 Le commissioni giudicatrici, in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia e ai principi di una corretta gestione amministrativa, dovrebbero fornire ai candidati le ragioni e gli elementi necessari per la comprensione delle decisioni prese. Il Mediatore ha ritenuto insoddisfacente che la Commissione, nonostante le richieste della denunciante, non avesse fornito ulteriori dettagli in ordine ai criteri di valutazione seguiti dalla commissione giudicatrice.
- 3.2 Il Mediatore europeo ha attirato l'attenzione della Commissione sul fatto che, comunicando ai candidati informazioni in ordine ai criteri di valutazione, la Commissione aumenterebbe notevolmente il grado di trasparenza nelle procedure di assunzione e diminuirebbe parallelamente il carico di lavoro per le commissioni giudicatrici rappresentato dalla necessità di far fronte alle richieste e ai reclami dei candidati.

CONCLUSIONI

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore sulla denuncia è apparso necessario esprimere la seguente valutazione critica.

I principi di una corretta amministrazione richiedono che la Commissione dia risposta alle lettere ricevute. Il fatto che la Commissione avesse perso la lettera della denunciante del 17 agosto 1995 costituiva un caso di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto attirato l'attenzione della commissione sulla necessità di garantire che simili episodi non si ripetano in futuro.

In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia e ai principi di una corretta gestione amministrativa, le commissioni giudicatrici dovrebbero fornire ai candidati le ragioni e gli elementi necessari per la comprensione delle decisioni prese. Il Mediatore ha ritenuto insoddisfacente che la Commissione, nonostante le richieste della denunciante, non avesse fornito ulteriori dettagli in ordine ai criteri di valutazione seguiti dal Comitato di selezione.

Poiché questi aspetti del caso si riferivano a procedure relative a eventi verificatisi in passato, non era opportuno cercare di pervenire a una conciliazione amichevole. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

ULTERIORI OSSERVAZIONI

Le indagini svolte dal Mediatore su questo caso e su altre denunce relative alle procedure di assunzione hanno evidenziato la necessità di una più ampia indagine in materia.

Il Mediatore ha aperto di propria iniziativa, in data 7 novembre 1997, un'indagine sulle procedure seguite dalla Commissione nell'assunzione di personale.

ASSUNZIONE: INFORMAZIONE DEL CANDIDATO

Decisione sulla denuncia 686/3.7.96/GR/D/VK presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel luglio 1996, il signor R. ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro la scarsa informazione e i ritardi in una procedura di concorso della Commissione.

Il denunciante aveva partecipato a un concorso bandito per la copertura di posti nel campo delle biotecnologie. Si era visto recapitare l'avviso dell'avvenuta ricezione solo quattro mesi dopo avere inviato la propria documentazione. Per un periodo di due anni non aveva più ricevuto alcuna notizia da parte della Commissione. Le sue regolari richieste di ulteriori informazioni sulle procedure di assunzione gli erano valse unicamente il nuovo invio dello stesso avviso di avvenuta ricezione. Il denunciante sottolineava che tali procedure di assunzione gli erano parse eccessivamente lunghe e

esprimeva dubbi in merito alla correttezza di tali procedure e all'adeguatezza con cui era stata presa in esame la sua pratica.

L'INDAGINE

Le osservazioni della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Nei suoi commenti, la Commissione affermava che le procedure di selezione rispondevano allo scopo di compilare una lista di riserva di agenti temporanei. La lista avrebbe dovuto consentire ai vari servizi della Commissione di scegliere tra i candidati. I candidati non hanno alcun diritto giuridicamente fondato di essere invitati a un colloquio, né di essere assunti. Le lungaggini erano imputabili al gran numero di candidati e agli altri problemi insorti nella composizione della commissione giudicatrice. L'affermazione del signor R. che la sua pratica non sarebbe stata esaminata in modo corretto era priva di fondamento, in quanto la commissione giudicatrice vagliava ogni pratica separatamente.

I commenti del denunciante

Il denunciante ha formulato le seguenti osservazioni: la Commissione non pareva avere agito per un periodo di due anni; il settore della ricerca è in continua evoluzione e i candidati a incarichi in questo campo devono quindi vantare qualifiche aggiornate; il notevole ritardo nella procedura non era comprensibile.

Inoltre, il denunciante evidenziava che, alla luce dell'attuale andamento dell'occupazione, la prassi di notificare posti vacanti fornendo una descrizione delle mansioni molto vaga avrebbe certamente richiamato un'ondata di candidature. La Commissione si sarebbe dovuta attendere un gran numero di risposte e, pertanto, avrebbe dovuto prendere i provvedimenti necessari per farvi fronte in modo adeguato.

LA DECISIONE

In base alle informazioni fornite al Mediatore, si evince che dal febbraio 1995 in poi il denunciante non aveva ricevuto alcuna informazione in ordine alla sua candidatura. Come partecipante, egli era naturalmente interessato a conoscere l'evolvere della procedura di selezione. In caso di ritardi, una corretta condotta amministrativa richiede che i candidati vengano informati dello stato di avanzamento dei lavori entro un termine di tempo ragionevole, a maggior ragione quando è il candidato stesso a farne richiesta. L'invio ripetuto dello stesso avviso di avvenuta ricezione non pareva atto a soddisfare tali esigenze di informazione. La Commissione ha ammesso che si era verificato un ritardo. Ha affermato che il denunciante sarebbe stato informato personalmente delle conclusioni della commissione giudicatrice.

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore in relazione alla presente denuncia, è apparso necessario esprimere la seguente valutazione critica.

E' buona prassi amministrativa rispondere alle interpellanze in tempi ragionevoli. Nel caso in oggetto, il denunciante non aveva ricevuto alcuna comunicazione per un periodo di almeno un anno e mezzo. La Commissione avrebbe dovuto informare il denunciante sullo stato di avanzamento dei lavori di selezione quando egli ne aveva fatto richiesta. Poiché la Commissione era consapevole del gran numero di risposte alle comunicazioni di posti vacanti, essa avrebbe dovuto affrontare il problema in modo adeguato, informando i candidati circa la situazione in tempi ragionevoli.

Dato che questo aspetto del caso riguardava procedure relative a eventi specifici verificatisi in passato, non era opportuno cercare di pervenire a una conciliazione amichevole. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

RIFIUTO DI ACCESSO DEL PUBBLICO AI DOCUMENTI

Decisione sulla denuncia 709/9.7.96/TC/IRL/KT presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Il signor C., cittadino irlandese, ha presentato nel luglio 1996 una denuncia al Mediatore sul rifiuto da parte della Commissione europea di accordargli l'accesso a uno scambio di lettere tra la Commissione e l'Ufficio per i consumatori in Irlanda. Il signor C aveva scritto alla Commissione asserendo che l'Ufficio per i consumatori in Irlanda aveva violato degli obblighi che gli incombevano nei suoi confronti ai sensi del diritto comunitario. A seguito della sua denuncia, la Commissione aveva avuto uno scambio epistolare con questo Ufficio irlandese. In due occasioni il denunciante aveva chiesto alla Commissione copia di tale corrispondenza, ma l'accesso gli era stato negato.

In sintesi, la Commissione aveva adottato le seguenti ragioni del suo rifiuto:

La decisione sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione prevede espressamente che se un documento ha origine al di fuori della Commissione (p. es. la lettera dell'Ufficio per i consumatori alla Commissione), la richiesta vada indirizzata al suo autore; inoltre, questo Ufficio aveva chiesto che la lettera venisse considerata riservata. Per quanto riguarda la lettera della Commissione, essa ribadiva che darne pubblicità avrebbe danneggiato l'interesse della Commissione relativo alla

segretezza delle sue deliberazioni, il che costituisce uno dei motivi per i quali la Commissione può rifiutare l'accesso ai sensi della sua decisione sull'accesso del pubblico ai documenti.

L'INDAGINE

Il Mediatore ha stabilito che il problema sollevato rientrava nell'ambito del suo mandato, dal momento che riguardava una richiesta di accesso ai documenti in possesso della Commissione europea.

Le osservazioni della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Nelle sue osservazioni, la Commissione ha ribadito le ragioni che aveva originariamente addotto nel rifiutare l'accesso alla lettera inviata dall'Ufficio per i consumatori alla Commissione. Tuttavia, per quanto riguarda la lettera della Commissione a questo Ufficio, la Commissione ha rivisto la sua decisione originaria "alla luce di due anni di esperienza nell'applicazione della sua politica di accesso ai documenti" e ha ritenuto "di poter aderire" alla richiesta del signor C. Copia di questa lettera era allegata alle osservazioni della Commissione.

I commenti del denunciante

Nei suoi commenti alle osservazioni della Commissione, il denunciante ha specificato di aver chiesto all'Ufficio per i consumatori copia della lettera che quest'ultimo aveva indirizzato alla Commissione, ma che gliene era stato negato l'accesso. Egli chiedeva se le politiche sull'accesso del pubblico ai documenti differissero da paese a paese.

LA DECISIONE

Nella valutazione della denuncia, il Mediatore ha innanzi tutto ricordato che il trattato CE non contempla disposizioni sulla trasparenza, né vi sono previste regole generali, applicabili a tutte le istituzioni e organi comunitari, che accordino un diritto generale di accesso pubblico ai documenti. Egli ha inoltre ricordato che la sua giurisdizione si estende unicamente alle istituzioni e agli organi comunitari, e che pertanto le disposizioni nazionali sull'accesso del pubblico ai documenti non rientrano nel suo mandato.

La Commissione e il Consiglio hanno concordato un codice di condotta sull'accesso del pubblico ai documenti da essi elaborati (chiamato in appresso: il Codice) il quale, per quanto riguarda la Commissione, è stato messo in atto con la decisione della Commissione dell'8 febbraio 1994¹.

¹ GU L 340/93, pag. 41; GU L 46/94, pag. 58.

Le indagini del Mediatore sui problemi sollevati dal denunciante sono state pertanto volte a stabilire se la Commissione avesse agito in conformità con le regole allorché aveva rifiutato l'accesso alla corrispondenza in questione.

Le relative disposizioni del Codice stabiliscono quanto segue:

Qualora l'autore del documento in possesso di un'istituzione sia una persona fisica o giuridica, uno Stato membro, un'altra istituzione o organo comunitario o qualsiasi altro organismo nazionale o internazionale, la richiesta dovrà essere indirizzata direttamente all'autore del documento.

[Le istituzioni] possono inoltre rifiutare l'accesso per assicurare la tutela dell'interesse dell'istituzione relativo alla segretezza delle sue deliberazioni.

Per quanto riguarda la lettera dell'Ufficio per i consumatori alla Commissione, risulta dalle disposizioni citate che lettere che pervengono alla Commissione esulano dall'ambito di applicazione della decisione della Commissione sull'accesso del pubblico ai documenti. La decisione della Commissione sulla richiesta del signor C. è risultata quindi essere in conformità con le disposizioni applicabili.

Per quanto riguarda la lettera dell'Ufficio per i consumatori, il Mediatore ha rilevato che consegue dalla decisione del Tribunale di primo grado nella causa T-194/94 *Carvel and Guardian Newspapers contro il Consiglio*¹ che le istituzioni, allorché invocano la riservatezza delle loro deliberazioni, devono trovare il giusto mezzo tra l'interesse dei cittadini ad avere accesso ai documenti di queste ultime e il loro interesse a mantenere la riservatezza delle loro deliberazioni.

Dalla decisione della Commissione di rifiutare l'accesso alla sua lettera non è risultato che essa abbia agito per trovare tale punto di equilibrio. Nel corso della indagini del Mediatore, la Commissione stessa aveva compiuto dei passi per ovviare a tale errore rendendo pubblico il documento in causa. Il Mediatore si è pertanto limitato ad esprimere una valutazione critica alla Commissione affinché questa in futuro si adoperi per soddisfare questa esigenza di equilibrio.

Alla luce di quanto precede, il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

¹ Racc. [1995] pag. II-2765.

ASSUNZIONE: RICORSO CONTRO LA DECISIONE DI UNA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Decisione sulla denuncia 773/29.7.96/SS/FIN/PD presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel luglio 1996, il signor S. ha presentato una denuncia a suo nome e per conto di tre altri traduttori con esperienza e candidati. La denuncia aveva per oggetto un concorso generale, organizzato dalla Commissione, per traduttori di lingua svedese (EUR/LA/76). Non avendo superato le prove scritte, il denunciante chiedeva alla Commissione giudicatrice di rivedere il punteggio e di trasmettergli una copia della sua prova corretta.

Nella sua denuncia al Mediatore il signor S. ha asserito che la risposta fornitagli dalla commissione giudicatrice il 14 maggio 1996 costituiva un caso di cattiva amministrazione. Nella sua lettera, la commissione giudicatrice aveva dichiarato di avere rivisto il punteggio, verificando che esso era stato attribuito in maniera corretta ed equa. Quanto alla richiesta del denunciante di accedere al testo corretto delle prove, la commissione aveva dichiarato che purtroppo non gli poteva concedere tale permesso, dato che i lavori della commissione erano segreti, e in applicazione del principio della parità di trattamento dei candidati. Nella sua denuncia il signor S. chiedeva inoltre che una seconda commissione, diversa dalla commissione giudicatrice, rivedesse il punteggio della sua prova scritta.

L'INDAGINE**Le osservazioni della Commissione**

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Nelle sue osservazioni, la Commissione ha dichiarato che in generale l'attribuzione di un punteggio alle prove scritte in un concorso costituisce un esercizio comparativo coperto dall'obbligo statutario della riservatezza, per quanto concerne i lavori delle commissioni giudicatrici, e che le giurisdizioni comunitarie hanno riconosciuto che tali commissioni hanno un notevole margine di discrezione nella valutazione delle prove scritte dei candidati.

Per quanto riguarda il caso del signor S., la Commissione ha dichiarato che la commissione giudicatrice aveva designato quali revisori dei linguisti competenti e con esperienza e che ogni prova scritta era stata valutata separatamente da almeno due revisori. La commissione aveva deciso di conseguenza il voto assegnato a ciascun candidato e, in considerazione della giurisprudenza dei tribunali comunitari, era *"fuori questione che qualsiasi altro organo diverso dalla commissione giudicatrice presumesse di determinare il punteggio dei candidati."*

LA DECISIONE

Nel prendere posizione in merito alle accuse del denunciante riguardo alla lettera della Commissione datata 14 maggio 1996, il Mediatore ha in primo luogo rilevato che la Commissione aveva fatto riferimento al principio della parità di trattamento tra i candidati a giustificazione del rifiuto al signor S. di accedere al testo corretto della sua prova scritta. Tale principio implica che situazioni identiche vengano trattate allo stesso modo e che situazioni diverse non debbano essere trattate in modo identico. La decisione di consentire o meno che un candidato prenda visione del suo testo corretto di una prova scritta è una decisione che va presa nell'ambito giuridico stabilito dallo Statuto del personale e dalla giurisprudenza dei tribunali comunitari, e il principio cui si fa riferimento non sembra avere alcuna attinenza con tale decisione. Inoltre, il Mediatore ha rilevato che la Commissione non aveva ribadito tale argomento nelle osservazioni a lui destinate. Quindi, il Mediatore ha ritenuto che il riferimento della Commissione a tale principio nella sua risposta al denunciante fosse fuorviante e ha espresso una valutazione critica a tal fine.

Nell'attuale stato del diritto comunitario, non vi è alcuna base giuridica per ritenere che la Commissione sia obbligata a rendere pubblica a un candidato la copia di una prova scritta corretta. In considerazione di ciò e dell'ampia discrezione della commissione giudicatrice, riconosciuta dalle giurisdizioni comunitarie, è tanto più importante che la commissione giudicatrice si comporti in osservanza delle garanzie giuridiche stabilite dalle giurisdizioni comunitarie e dei principi della buona prassi amministrativa. Nella sua risposta alla richiesta del signor S. di rivedere la sua decisione, la commissione giudicatrice aveva semplicemente dichiarato di avere "verificato che il punteggio era stato attribuito in maniera corretta ed equa". Essa non aveva fornito al denunciante alcuna indicazione quanto agli elementi e alle procedure utilizzati per pervenire a tale risultato. Il Mediatore ha ritenuto che ciò non fosse soddisfacente e pertanto ha formulato una nota critica nei confronti della Commissione affinché la commissione giudicatrice, pur nel dovuto rispetto della giurisprudenza delle giurisdizioni comunitarie e dei principi di buona condotta amministrativa, illustrasse ai candidati le ragioni e fornisse gli elementi necessari alla comprensione delle decisioni che essa aveva preso.

Quanto alla richiesta del denunciante che la sua prova scritta venisse nuovamente valutata da un organismo diverso dalla commissione giudicatrice, il Mediatore ha osservato che le norme in vigore non consentono il ricorso a una commissione di appello la quale, nel quadro di un concorso, riveda i punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice.

Alla luce di quanto precede, il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

RICONOSCIMENTO DI UN DIPLOMA: TRATTAMENTO INADEGUATO DI UN ESPOSTO

Decisione sulla denuncia 956/18.10.96/RM/B/PD presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nell'ottobre 1996, la signora B., rappresentata da un legale belga, ha presentato al Mediatore europeo una denuncia contro la Commissione.

La signora B., cittadina olandese residente in Belgio, è titolare di un diploma di infermiera olandese, "*Diploma Verpleegkundige A*", ottenuto nel 1965. Nel febbraio del 1994 è stata informata dalle autorità belghe dell'impossibilità di riconoscere il suo diploma in quanto tale.

Nell'aprile del 1994, la signora B. aveva presentato un esposto alla Commissione lamentando tale rifiuto delle autorità belghe che giudicava incompatibile con la normativa comunitaria. Riteneva di avere diritto al riconoscimento del suo titolo in base alla direttiva 77/452 del Consiglio, relativa al mutuo riconoscimento di diplomi, certificati e altre attestazioni di qualifiche formali delle infermiere responsabili dell'assistenza generica, direttiva che istituisce anche i provvedimenti atti a promuovere l'effettivo esercizio del diritto di libero stabilimento e di libera prestazione di servizi.¹

La signora B. ha presentato denuncia al Mediatore perché riteneva insoddisfacenti la valutazione e l'esame del suo caso da parte della Commissione.

L'INDAGINE**Le osservazioni della Commissione**

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Nelle sue osservazioni, la Commissione affermava che il diploma della signora B. era stato rilasciato prima dell'entrata in vigore della direttiva 77/452 del Consiglio. Inoltre, il riconoscimento reciproco di un diploma è subordinato alla conformità di tale diploma con il disposto della direttiva 77/453 concernente il coordinamento dei requisiti di legge, normativi e amministrativi in merito alle attività degli infermieri responsabili dell'assistenza generica². Il diploma della signora B., tuttavia, riguardava un tipo di formazione non conforme ai criteri minimi sanciti dalla direttiva 77/453 del Consiglio.

¹ GU 1977 L 176/1.

² GU 1977 L 176/8.

La Commissione affermava inoltre che la signora B. non poteva invocare il disposto dell'articolo 4 della direttiva 77/452 relativo ai diplomi non conformi a ognuno dei requisiti previsti dalla direttiva 77/453, poiché non era stata in grado di esibire il certificato di lavoro previsto da tale articolo 4.

Tuttavia, in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia, la Commissione riteneva che le autorità belghe dovessero tentare di agevolare l'accesso della signora B. alla sua professione, malgrado la non applicabilità della direttiva al suo caso. Le autorità nazionali avrebbero dovuto raffrontare il diploma in questione con i requisiti stabiliti dalla direttiva 77/453 e indicare all'interessata quali fossero le qualifiche di cui non era in possesso. Fornendo questo genere di informazioni, le autorità consentono al cittadino di decidere se acquisire o meno le qualifiche di cui fa difetto.

Quanto al trattamento del caso in oggetto, la Commissione ha affermato di averlo sottoposto, congiuntamente con altri, al Comitato di alti funzionari per la sanità pubblica, istituito dalle direttive menzionate al fine di esaminare le difficoltà di applicazione delle stesse. La Commissione ha elencato inoltre i suoi numerosi contatti con le autorità belghe e olandesi in ordine a casi come quello in oggetto. La Commissione ha indicato che il Comitato di alti funzionari aveva raggiunto una conclusione soltanto nell'autunno del 1996, conclusione peraltro conforme alle valutazioni della Commissione fin qui espresse. Da ultimo, la Commissione ha affermato di avere informato la signora B. di tali valutazioni giuridiche con una lettera del 25 novembre 1996.

LA DECISIONE

Quanto alla valutazione della Commissione in ordine all'esposto originariamente ricevuto, è emerso che la Commissione condivideva la tesi delle autorità belghe secondo cui il diploma in questione non risultava conforme ai requisiti minimi sanciti dalla direttiva 77/453. In tal caso, l'articolo 4 della direttiva 77/452 dispone chiaramente che il diploma possa essere riconosciuto unicamente se accompagnato da un certificato in cui si attesti che il titolare dello stesso ha svolto "mansioni di infermiere incaricato di assistenza generica per almeno tre anni nell'arco del quinquennio precedente la data di rilascio del certificato".

Qualora l'accesso a una determinata professione non sia stato oggetto di regolamentazione da parte del legislatore comunitario, il diritto alla libera circolazione va esercitato direttamente sulla base delle disposizioni in materia contenute nel Trattato, in questo caso agli articoli 48 e 52 CE. Queste disposizioni hanno effetto diretto e sono pertanto applicabili dai tribunali nazionali. La Corte di giustizia ha precisato gli obblighi che il dispo-

sto del Trattato impone alle autorità nazionali in situazioni come questa.¹ La Corte ha stabilito che

"quando le autorità competenti di uno Stato membro ricevono una richiesta di ammissione a una professione il cui accesso, ai sensi dell'ordinamento nazionale, è subordinato al possesso di un diploma o di qualifiche professionali, esse devono prendere in considerazione diplomi, certificati e altre attestazioni di qualifiche acquisite dall'interessato al fine di esercitare la stessa professione in un altro Stato membro, procedendo al raffronto tra le conoscenze specialistiche e le competenze attestate da tali diplomi, da una parte, e le cognizioni e qualifiche prescritte dalle norme nazionali, dall'altra." (Sentenza in *Aranitis*, paragrafo 31).

Pertanto, la posizione della Commissione appariva fondata. Si ricorda tuttavia che la massima autorità in materia di interpretazione del diritto comunitario è la Corte di giustizia.

Dalle indagini svolte dal Mediatore sulla presente denuncia non risulta che l'interpretazione delle due direttive fornita dalla Commissione costituisca un caso di cattiva amministrazione.

Quanto all'operato della Commissione in rapporto all'esposto, il lungo elenco dei contatti intrattenuti con le autorità nazionali intorno a questo caso e a casi analoghi contenuto nelle osservazioni della Commissione indica che la Commissione si è occupata attivamente dell'esposto. Tuttavia, dalla denuncia e dalle osservazioni della Commissione si evince anche che la denunciante non è stata informata dell'evolvere della situazione per un anno intero.

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore a proposito di questo aspetto della denuncia, è apparso necessario esprimere la seguente valutazione critica.

I principi di una corretta amministrazione, sottoscritti dalla Commissione stessa, richiedono che un denunciante sia tenuto informato sull'esame del suo esposto. La Commissione avrebbe pertanto dovuto informare regolarmente la denunciante in ordine alla trattazione del suo esposto. Lasciare la denunciante priva di informazioni per un anno intero non appare conforme ai principi di cui sopra.

Dato che questo aspetto del caso riguardava procedure relative a eventi specifici verificatisi in passato, non era opportuno cercare di pervenire a una conciliazione amichevole. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

¹Causa C-164/94, *Aranitis*, Racc. [1996] pag. I-135, causa C-104/91, *Aguirre-Borrel*, Racc. [1992] pag. I-3003 e causa C-340/89, *Vlassopoulou*, Racc. [1991] pag. I-2357.

SELEZIONE DI UN CONSULENTE PER L'ESECUZIONE DI UN PROGETTO TACIS

Decisione sulla denuncia 999/07.11.96/SN/UK/JMA presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel novembre 1996, l'onorevole Stan NEWENS, Membro del Parlamento europeo, ha trasmesso al Mediatore una denuncia presentata per conto del signor M. sulla presunta inefficienza e sulle prassi poco deontologiche del rappresentante della Commissione responsabile di un progetto finanziato tramite il programma TACIS.

Il denunciante formulava tre contestazioni:

- 1 A suo avviso, le istituzioni dell'Unione europea non erano state in grado di definire e rispettare scadenze realistiche per quel progetto.
- 2 Le condizioni del progetto non erano soddisfacenti; in particolare, le scadenze fissate per certe attività erano inadeguate e l'onorario corrisposto ai consulenti insufficiente.
- 3 La metodologia che egli aveva sviluppato per il progetto durante i lavori di preparazione era stata ceduta a terzi.

L'INDAGINE**Le osservazioni della Commissione**

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Nelle sue osservazioni, la Commissione osservava che il progetto sulle "statistiche dei prezzi nel settore dell'edilizia" faceva parte di un progetto di assistenza tecnica ai paesi TACIS in campo statistico. In base al programma, il grosso del lavoro veniva condotto dagli Istituti nazionali di statistica degli Stati membri. Le domande di finanziamento a titolo del programma sarebbero state vagliate e avrebbero ottenuto risposta da un Comitato direttivo con valore consultivo presieduto dalla Commissione, con la partecipazione degli Istituti nazionali di statistica dei paesi TACIS e degli Stati membri. Le società private avrebbero partecipato unicamente qualora nessun Istituto nazionale di statistica degli Stati membri fosse stato disposto e competente a svolgere il lavoro.

Il progetto sulle "statistiche dei prezzi nel settore dell'edilizia" era nato nell'ottobre 1994 in risposta alle richieste in tal senso di numerosi Stati dell'Asia centrale. Poiché nessun Istituto nazionale di statistica degli Stati membri si era dichiarato disposto a eseguire il lavoro, i rappresentanti

dell'Ufficio statistico centrale del Regno Unito (CSO/UK) avevano assunto l'iniziativa di contattare la società di consulenza del signor M. (DLC) per verificare se era interessata al progetto. Una volta identificato in DLC un potenziale *partner*, la pratica era restata in sospeso in attesa che si liberassero le risorse finanziarie necessarie.

Non appena le risorse si erano rese disponibili nel marzo 1996, DLC era stata invitata a sottoporre una proposta concreta, presentata nel mese di maggio dello stesso anno. La proposta era stata giudicata troppo costosa e, dopo alcune trattative, DLC non aveva accettato le condizioni finanziarie che TACIS era in grado di offrire, condizioni che risultavano allineate agli orientamenti in materia di efficienza stabiliti dalla Commissione per il programma statistico di TACIS.

La Commissione aveva quindi tentato nuovamente di coinvolgere gli Istituti nazionali di statistica degli Stati membri nelle attività del Comitato direttivo. Nel settembre 1996, l'Ufficio statistico federale di Germania aveva accettato di assumersi la responsabilità del progetto. DLC era stata tempestivamente informata della nuova situazione.

La proposta messa a punto da DLC non era stata consegnata alla concorrenza. Tuttavia, nel corso della discussione sul progetto, il testo era naturalmente stato sottoposto all'attenzione di tutte le parti interessate. L'esecuzione del progetto non si era però basata su quel testo, in quanto l'Ufficio statistico federale di Germania aveva applicato alle statistiche in questione la propria metodologia.

Il denunciante non ha presentato alcun commento.

LA DECISIONE

1 Durata delle trattative

Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore, è emerso che DLC era stata contattata per la prima volta in merito al progetto sulle "statistiche dei prezzi nel settore delle costruzioni" nel novembre 1994. Tuttavia, per ragioni di bilancio la Commissione non si era impegnata in via definitiva al finanziamento del progetto fino al marzo 1996. DLC era stata quindi invitata a presentare una proposta concreta, ricevuta nel maggio 1996. La decisione finale in merito all'esecuzione del progetto da parte dell'Ufficio statistico federale di Germania era stata presa nell'ottobre 1996.

E' quindi emerso che la principale ragione del ritardo è coincisa con la mancanza di risorse finanziarie per il progetto.

Di conseguenza, non pare vi siano stati ritardi amministrativi ingiustificati ascrivibili alla Commissione o ai suoi agenti.

2 Le condizioni del progetto

Nelle sue osservazioni, la Commissione asseriva che le condizioni del progetto erano in linea con gli orientamenti della Commissione in materia di efficienza per il programma statistico nel quadro di TACIS. Al Mediatore non sono stati presentati elementi in grado di contraddire tale affermazione. I contenuti degli orientamenti di efficienza sono materia di competenza della Commissione, sottoposta a supervisione da parte della Corte dei conti e del Parlamento europeo per gli aspetti connessi a una sana gestione finanziaria.

Tuttavia, quando aveva autorizzato in suo nome contatti con DLC, la Commissione avrebbe dovuto garantire che la società di consulenza fosse messa al corrente delle condizioni di un possibile contratto futuro. Ciò avrebbe evitato ogni eventualità che DLC fraintendesse l'entità delle condizioni economiche negoziabili in quanto non trattava direttamente con la Commissione.

3 Cessione a terzi della proposta del denunciante

In base agli elementi forniti dalla Commissione, è emerso che il programma TACIS in oggetto era inteso sostanzialmente a finanziare il lavoro degli Istituti nazionali di statistica degli Stati membri e che le aziende private erano invitate a partecipare unicamente in caso di impossibilità o di indisponibilità degli Istituti statistici nazionali a eseguire i relativi lavori.

Parimenti, è emerso che gli Istituti nazionali di statistica erano rappresentati nel Comitato direttivo incaricato di vagliare le proposte di finanziamento e che, pertanto, tali Istituti avrebbero comunque ricevuto i testi delle proposte presentate da aziende private.

Quando DLC era stata invitata a presentare una proposta, la Commissione avrebbe dovuto comunicarle espressamente che la proposta sarebbe stata trasmessa agli Istituti statistici nazionali e che, qualora uno di questi avesse manifestato il desiderio di svolgere il lavoro, si sarebbe visto accordare la preferenza. Ciò avrebbe evitato che la società di consulenza fosse indotta a ritenere che il suo rapporto con la Commissione fosse governato dai normali principi di riservatezza che caratterizzano le gare d'appalto.

Tuttavia, la Commissione affermava che l'esecuzione del progetto da parte dell'Ufficio statistico federale di Germania non si era basata sul progetto di DLC. Non sono stati forniti al Mediatore elementi tali da contraddire tale asserzione.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto precede, il Mediatore ha ritenuto necessario esprimere la seguente valutazione critica:

- 1 Quando aveva autorizzato contatti in suo nome con DLC, la Commissione avrebbe dovuto garantire che la società di consulenza fosse messa al corrente delle condizioni di un possibile contratto futuro. Ciò avrebbe evitato che DLC fraintendesse l'entità delle condizioni economiche negoziabili in quanto non trattava direttamente con la Commissione.
- 2 Quando la società del denunciante era stata invitata a presentare una proposta, la Commissione avrebbe dovuto comunicarle espressamente che la proposta sarebbe stata trasmessa agli Istituti statistici nazionali e che, qualora uno di questi avesse manifestato il desiderio di svolgere il lavoro, si sarebbe visto accordare la preferenza. Ciò avrebbe evitato che la società di consulenza fosse spinta a ritenere che il suo rapporto con la Commissione fosse governato dai normali principi di riservatezza che caratterizzano le gare d'appalto.

Dato che questi aspetti del caso riguardavano procedure relative a eventi specifici verificatisi in passato, non era opportuno cercare di pervenire a una conciliazione amichevole. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

PERSONALE: CLASSIFICAZIONE ERRATA DI UN ESPERTO

Decisione sulla denuncia 1034/19.11.96/MS/IT/PD presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Il signor S., cittadino italiano, ha presentato una denuncia al Mediatore nel novembre 1996 sulla mancata azione della Commissione riguardo a una nota che egli le aveva indirizzato il 24 maggio 1995.

Le vicende che avevano portato il signor S. a rivolgere tale nota alla Commissione erano, in sintesi, le seguenti. Il 3 ottobre 1994 egli aveva firmato un contratto con l'Associazione europea per lo sviluppo. Tale contratto era stato firmato da due funzionari della Commissione a nome dell'Associazione. Il contratto stabiliva che il signor S. dovesse soggiornare per un anno, in qualità di "esperto in formazione" della Delegazione della Commissione, a Buenos Aires, Argentina. Soltanto nel preambolo del contratto era specificato che il soggiorno avrebbe dovuto consentirgli di acquisire un'esperienza di lavoro e una conoscenza pratica della cooperazione tra la Comunità europea e i paesi in via di sviluppo. In un documento, redatto lo stesso giorno e sottoscritto dal signor S. e dalla Commissione, deno-

minato "Mandato N° 1625/EF", il signor S. si impegnava a partecipare in generale alle attività della Delegazione e a svolgere, a un livello corrispondente alla sua esperienza professionale, i compiti assegnatili dal capo della delegazione.

Dopo aver lavorato per circa otto mesi con la Delegazione il signor S. ha scritto la nota succitata del 24 maggio 1995 a uno dei funzionari della Commissione a Bruxelles che aveva sottoscritto il contratto. In tale lettera egli spiegava sostanzialmente che il lavoro che gli era stato assegnato era al di sotto del livello da lui previsto e di natura differente. Secondo il signor S., ciò era in relazione al fatto che la Delegazione si aspettava un economista, e non una esperto in agricoltura quale lui era. Egli concludeva la sua nota dichiarando di essere ricettivo a qualsiasi proposta che gli consentisse di sfruttare le sue capacità professionali a Buenos Aires, a Bruxelles o in seno a un'altra Delegazione.

Dato che la nota aveva un carattere interno e relativo al personale, essa doveva essere trasmessa per via gerarchica tramite il Capo della Delegazione. Ciò è avvenuto il 7 giugno 1995, e nella sua nota di trasmissione il Capo della Delegazione si è dichiarato in sostanza in disaccordo con il contenuto della nota del signor S. Egli argomentava che, benché il lavoro svolto all'interno della Delegazione non avesse a che fare con lo sviluppo rurale o agricolo, esso era di fatto attinente allo sviluppo e che il lavoro assegnato al signor S., benché forse diverso da quanto questi si era aspettato, non era al di sotto delle sue capacità professionali. Il Capo della Delegazione terminava la sua nota di trasmissione suggerendo che alla scadenza del contratto il signor S. fosse assegnato a un'altra Delegazione in cui il lavoro riguardasse maggiormente il settore rurale e agricolo. Il signor S. aveva ricevuto una copia di tale lettera.

Vi erano stati in seguito dei contatti tra il signor S. e i servizi della Commissione a Bruxelles. A quanto sembrava, si suggeriva al signor S. di restare a Buenos Aires e di attendere l'arrivo di un nuovo Capo della Delegazione. Nell'ottobre 1995 il signor S. ha firmato il rinnovo del contratto per un altro anno. In una lettera datata 6 ottobre 1995, il signor S. dichiarava che trasferirlo a un'altra Delegazione sarebbe stato un errore a meno che, a titolo di risarcimento del danno subito, non gli venisse accordata la possibilità di trascorrere un nuovo biennio presso un'altra Delegazione.

Nella sua denuncia al Mediatore, il signor S. ha sottolineato che il posto a Buenos Aires gli era stato offerto perché i servizi della Commissione lo avevano scambiato per un economista, nonostante che dai suoi documenti fosse evidente che era un esperto di problemi agricoli. Egli ha comprovato tale affermazione.

L'INDAGINE

Le osservazioni della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Nelle sue osservazioni, la Commissione dichiarava in primo luogo che l'obiettivo perseguito dai contratti di tirocinio non implicava necessariamente che la persona in questione ricevesse un addestramento supplementare nel suo campo di specializzazione. Il contenuto dei programmi di addestramento era orientato verso l'amministrazione e la gestione di programmi concordati con il Paese designato per l'attuazione di un contratto bilaterale o multilaterale. Di conseguenza, non esisteva una classifica ufficiale dei contratti di addestramento a seconda dei settori di specializzazione delle persone in questione.

In secondo luogo, la Commissione ha dichiarato di ritenere che la nota di trasmissione del Capo della Delegazione in data 7 giugno 1995, di cui il signor S. aveva ricevuto copia, costituisse una risposta alla sua nota del 24 maggio 1995. La Commissione ha inoltre dichiarato che, in generale, i suoi servizi hanno evitato di impegnarsi in una discussione diretta sul piano ufficiale con diversi enti della Delegazione che avrebbero ignorato o revocato il mandato del Capo della Delegazione in quanto rappresentante della Commissione, responsabile dell'attuazione del programma di addestramento.

In terzo luogo, la Commissione ha dichiarato che il signor S. era stato tenuto sistematicamente al corrente della sua posizione amministrativa, in particolare con la nota del 16 novembre 1995 indirizzata al Capo della Delegazione, di cui il signor S. aveva ricevuto una copia. In tale nota si dichiarava che gli sarebbero stati assegnati dei compiti in conformità con l'interesse del servizio.

La Commissione non ha espresso alcuna osservazione sul fatto che i suoi servizi avessero classificato il signor S. a torto come un economista.

I commenti del denunciante

Nei suoi commenti, il denunciante ha ribadito la sua denuncia e ha chiesto che la Commissione gli concedesse un'altro periodo di addestramento di due anni quale risarcimento per il danno subito.

LA DECISIONE

Nel valutare l'asserzione del denunciante, corredata di prove, che egli fosse stato classificato erroneamente come economista, il Mediatore ha osservato in primo luogo che i contratti sottoscritti dal signor S., l'Associazione per lo sviluppo e la Commissione non specificavano alcun

particolare campo di lavoro e che l'obiettivo dei programmi di addestramento non era necessariamente di dare alla persona in questione un addestramento supplementare nel suo campo di specializzazione. Tuttavia, la Commissione non ha contraddetto l'asserzione che una corretta classificazione del signor S. quale esperto rurale avrebbe potuto costituire un elemento pertinente ai fini della decisione sulla sua posizione di servizio, nè ha contraddetto l'asserzione che i suoi servizi avessero classificato erroneamente il signor S. Alla luce di tali fatti, il Mediatore ha rivolto una nota critica alla Commissione rilevando che avrebbe dovuto classificare adeguatamente il signor S.

In secondo luogo, risultava che il signor S. non avesse ricevuto una risposta scritta ufficiale ed esplicita a tutti i punti della sua nota del 24 maggio 1995. La nota di trasmissione del Capo della Delegazione, di cui il signor S. aveva ricevuto una copia, non poteva essere ritenuta una risposta a pieno titolo, dato che il Capo della Delegazione non era autorizzato ad agire su tutti i punti esposti nella nota del signor S. Tuttavia, il contratto che destinava il signor S. alla Delegazione di Buenos Aires era stato rinnovato su accordo reciproco per un altro anno nell'ottobre 1995 e la nota del 16 ottobre 1995 inviata dai quartieri generali di Bruxelles al Capo della Delegazione, di cui il signor S. aveva ricevuto una copia, metteva in chiaro che la posizione della Commissione era che gli venissero assegnati dei compiti in conformità con l'interesse del servizio. La proposta di rinnovare il suo contratto per un altro anno a Buenos Aires costituiva un'implicita risposta alle eventuali aspirazioni del signor S. di essere assegnato a un'altra delegazione. Le due note menzionate trattavano entrambe le sue rimostranze circa l'attribuzione dei compiti. Alla luce di tali fatti, il Mediatore ha ritenuto che la Commissione sia intervenuta a seguito della nota del 24 maggio 1995 e che non vi fossero motivi per suggerire alla Commissione che avrebbe dovuto rinnovargli per due anni il periodo di addestramento.

CONCLUSIONE

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore in relazione a questa denuncia, è apparso necessario esprimere la seguente valutazione critica:

La Commissione avrebbe dovuto procedere a una classificazione adeguata del signor S. in qualità di esperto in campo agricolo.

Dato che questo aspetto del caso riguardava procedure relative a eventi specifici verificatisi in passato, non era opportuno cercare di pervenire a una conciliazione amichevole. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

MANCATO RISPETTO DEL SEGRETO MEDICO

Decisione sulla denuncia 1098/96/BB presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel dicembre 1996, X ha presentato una denuncia al Mediatore europeo concernente i) una violazione del segreto professionale da parte del Servizio medico della Commissione e ii) un ritardo ingiustificato nell'invio di un documento.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 dello Statuto, la denuncia è stata classificata come riservata su richiesta del denunciante.

X lavorava per la Commissione come free-lance. Le istituzioni europee hanno concluso con un ente assicurativo un accordo teso a coprire tale categoria di lavoratori free-lance contro mancati introiti in caso di malattia nel corso di un contratto.

Il denunciante aveva dovuto subire un trattamento medico urgente durante un periodo di lavoro presso la Commissione. Tutti i certificati richiesti erano stati prontamente consegnati all'amministrazione e, tra questi, un'"indicazione medica" da parte del medico responsabile. Questo ultimo documento era contenuto in una busta sigillata indirizzata al Capo del servizio medico della Commissione sulla quale figurava la dicitura "segreto medico".

Il denunciante era stato successivamente informato dalla Commissione che la sua pratica era stata accolta e quindi inoltrata all'ente assicurativo. X ha precisato che prima che quest'ultimo ricevesse la sua pratica erano trascorse alcune settimane.

Nel dicembre del 1996, X si era reso conto che tanto un dipendente dell'ente assicurativo, quanto il servizio della Commissione per il quale X si trovava sotto contratto erano a conoscenza dell'informazione medica confidenziale che lo concerneva.

L'INDAGINE**Le osservazioni della Commissione**

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. In sintesi la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni:

Come stabilito dalla polizza assicurativa, X aveva presentato diversi documenti medici alla Commissione, tra cui un certificato in cui veniva specificato il trattamento cui X era stato sottoposto, affinché venissero trasmessi all'ente assicurativo.

Ai sensi dell'articolo 7 g della polizza assicurativa e in base al modulo in uso all'epoca, il documento che indicava la natura dell'operazione doveva essere inviato all'ente assicurativo in una busta sigillata.

A seguito della denuncia di X, i funzionari interessati erano stati ammoniti sulla corretta procedura da seguire in simili casi in futuro. La Commissione ha evidenziato che i funzionari che avevano trattato il caso di X erano tenuti al vincolo del segreto dallo statuto del personale.

La Commissione aveva ricevuto la richiesta di X il 16 ottobre 1996 e l'aveva inoltrata all'ente assicurativo il 31 ottobre 1996, dopo che il Servizio medico della Commissione l'aveva esaminata. La Commissione aveva chiesto una ricevuta di ritorno che l'ente assicurativo non aveva prodotto. La Commissione non aveva quindi accettato l'accusa di avere ritardato la trasmissione della documentazione all'ente assicurativo, che aveva risposto a X il 4 dicembre 1996.

Quanto alla natura confidenziale dell'informazione di carattere medico, la Commissione ha affermato di non essere in alcun modo responsabile dell'operato dell'ente assicurativo. Tuttavia, la Commissione ha rammentato all'ente assicurativo i suoi obblighi in materia di riservatezza in seguito a un incontro con il denunciante.

Per quanto concerne il principio generale del carattere confidenziale della documentazione medica, la Commissione affermava che la trasmissione di documenti medici in busta sigillata ad uso esclusivo dei medici dell'ente assicurativo, dei medici della Commissione e dell'assicurato era opzionale ai sensi della polizza assicurativa. I documenti da trattare in tal senso possono essere indicati dagli assicurati sul modulo da compilare per il rimborso.

I membri della categoria di lavoratori free-lance in oggetto che ricorrono alla polizza assicurativa in caso di malattia sono tenuti a rispettarne disposizioni e procedure.

I commenti del denunciante

Il denunciante ha confermato la sua denuncia e ha riconosciuto che la Commissione aveva inviato una nota il 31 ottobre 1996. Tuttavia, il denunciante sottolineava che l'ente assicurativo non aveva ancora ricevuto tale documento il 24 novembre 1996.

LA DECISIONE

1 Le accuse di violazione del segreto medico

- 1.1 In ossequio a una corretta amministrazione, la Commissione dovrebbe sempre accertarsi che i documenti coperti da segreto medico siano trattati con tutte le cautele del caso.
- 1.2 Dalle indagini condotte dal Mediatore, è emerso che la Commissione aveva riconosciuto che il documento in cui era indicata la natura del trattamento medico subito dal denunciante avrebbe dovuto essere inviato all'ente assicurativo in busta sigillata.
- 1.3 Il Mediatore ha considerato deplorabili le mancanze della Commissione nei confronti della necessità di trattare la documentazione medica con le cautele del caso e ha ritenuto trattarsi di cattiva amministrazione.
- 1.4 Il Mediatore ha pertanto attirato l'attenzione della Commissione sul fatto che le critiche espresse nella sua decisione dovessero essere portate a conoscenza dei funzionari che trattano documenti coperti da segreto medico, al fine di garantire che errori analoghi non abbiano a ripetersi in futuri casi analoghi.

2 Le accuse di ritardo nell'inoltro dei documenti all'ente assicurativo

- 2.1 La Commissione ha ricevuto la domanda di rimborso del denunciante in data 16 ottobre 1996. Dopo l'esame della pratica da parte del Servizio medico, la Commissione ne ha inviato notifica all'ente assicurativo il 31 ottobre 1996.
- 2.2 La Commissione ha esibito al Mediatore copia della notifica di cui sopra, in cui chiedeva che le venisse inviata una ricevuta di ritorno. L'ente assicurativo non ha ottemperato. Tuttavia, per valutare se vi sia stato ritardo da parte della Commissione, era necessario tenere in considerazione che l'ente assicurativo aveva risposto al denunciante in data 4 dicembre 1996, ossia circa un mese dopo la data riportata sulla lettera di notifica della Commissione.
- 2.3 Dalle indagini svolte dal Mediatore non sono pertanto emersi elementi sufficienti ad avvalorare l'asserzione che la Commissione avrebbe ritardato l'inoltro dei documenti del denunciante all'ente assicurativo.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto precede, è apparso necessario esprimere la seguente valutazione critica:

Il Mediatore europeo ritiene che i principi di una corretta amministrazione richiedano che la Commissione garantisca sempre ai documenti coperti da segreto medico un trattamento adeguato alle cautele del caso.

In base alle indagini svolte dal Mediatore, la Commissione ha riconosciuto che i documenti in cui era indicata la natura del trattamento medico somministrato al denunciante avrebbero dovuto essere inviati all'ente assicurativo in una busta sigillata.

Il Mediatore ritiene che il mancato rispetto da parte della Commissione della necessità di trattare la documentazione medica del denunciante con tutte le cautele necessarie sia un fatto deplorabile e costituisca un caso di cattiva amministrazione.

Dato che questo aspetto del caso riguardava procedure relative a eventi specifici verificatisi in passato, non era opportuno cercare di pervenire a una conciliazione amichevole. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

MANCANZA DI TRASPARENZA NELLO SVOLGIMENTO DI UN CONCORSO

Decisione sulla denuncia 105/97/PD presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel gennaio 1997, il signor D. ha presentato una denuncia al Mediatore sulla gestione da parte della Commissione del concorso interistituzionale per l'assunzione di funzionari (EUR/LA/97) cui aveva partecipato nel 1996.

Con lettera del 14 novembre 1996, la commissione giudicatrice ha informato il signor D. che il punteggio da lui ottenuto nelle prove scritte di pre-selezione era insufficiente e che pertanto le altre sue prove scritte non sarebbero state corrette. Il signor D. ha chiesto alla commissione giudicatrice di riesaminare il punteggio attribuitogli per la prova in questione. Egli ha inoltre espresso la seguente richiesta:

"Fatta salva la procedura di riesame, vi sarei inoltre grato se mi consentiste di prendere visione delle prove corrette, affinché io possa fare le osservazioni che riterrò opportune per dimostrare la fondatezza della mia posizione."

Nella sua risposta alla richiesta principale del signor D. la commissione giudicatrice lo ha informato dettagliatamente dei criteri di valutazione utilizzati per la prova in questione, dichiarando:

"Abbiamo riesaminato i Suoi elaborati e desideriamo farLe presente che il risultato che Le è stato comunicato corrisponde al punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice.

L'obiettivo delle prove, come indicato nella nota di convocazione, era di compilare una breve lista dei candidati che avessero conseguito i punteggi più elevati (144 punti nel caso del concorso per A 7 e 96 nel caso del concorso A 8). Gli esaminatori, dei traduttori sperimentati che lavorano nelle istituzioni europee, hanno osservato per ogni caso gli stessi rigorosi criteri di valutazione.

La prova (a) mirava a valutare la conoscenza approfondita di una prima lingua straniera, la padronanza dello spagnolo e la capacità di risolvere dei problemi di traduzione. Per Sua informazione, i fattori di cui si è tenuto conto per determinare il punteggio totale includevano i seguenti elementi:

- * per quanto concerne la prima lingua straniera: errori di comprensione molto gravi, gravi, errori minori e imprecisioni;
- * per quanto concerne la lingua madre, la valutazione riguardava l'ortografia (errori grossolani, gravi, e minori), la morfologia e la sintassi (concordanze, uso delle preposizioni, costruzioni scorrette sul piano sintattico, ecc.), e il vocabolario (omissione di una o più parole, omissione di una frase, termini scorretti, barbarismi); sono stati inoltre presi in considerazione gli errori stilistici e la punteggiatura scorretta.

Sono invece considerate positivamente per il candidato la proprietà dello stile, la traduzione corretta di passi relativamente difficili o la traduzione brillante di passi particolarmente difficili.

Ogni prova è stata corretta separatamente da due esaminatori ed è stato sempre preservato l'anonimato del candidato. Nei casi in cui la commissione giudicatrice lo ha ritenuto necessario, alcune prove sono state valutate con un punteggio attribuito da un terzo esaminatore.

I punteggi delle prove sono stati assegnati con particolare cura e mi dispiace di informarLa che la decisione della commissione giudicatrice sulla Sua prova è definitiva.

Per quanto riguarda la richiesta del signor D. di prendere visione del testo corretto, la commissione giudicatrice ha dichiarato:

"Infine, La informiamo che non possiamo trametterLe una copia della sua prova poiché, in linea di principio, dobbiamo trattare tutti i candidati imparzialmente e i lavori della commissione giudicatrice devono restare riservati."

Nella sua denuncia al Mediatore il signor D. ha dichiarato di non contestare la valutazione della sua prova da parte della commissione giudicatrice. Non avendo preso conoscenza del testo corretto, non sapeva se la commissione giudicatrice avesse applicato correttamente i criteri di valutazione per quanto riguardava il suo caso. Egli sosteneva che la motivazione addotta dalla commissione giudicatrice circa l'impossibilità di consentirgli di prendere visione del testo corretto della prova fosse inadeguata e mancasse di trasparenza.

L'INDAGINE

Le osservazioni della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione che, nelle sue osservazioni, ha dichiarato che la commissione giudicatrice si era comportata in conformità con il testo del bando di concorso e che la commissione giudicatrice si era dimostrata molto disponibile nei confronti del signor D. comunicandogli i criteri di valutazione della prova in questione. Quanto ai motivi adottati dalla commissione giudicatrice per il rifiuto di consentirgli di prendere visione del testo corretto, la Commissione ha dichiarato in sostanza che era prassi consueta delle istituzioni comunitarie non trasmettere i testi corretti ai candidati e che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia le commissioni giudicatrici dispongono di ampi poteri discrezionali. Secondo la Commissione, l'unico obbligo imposto alle commissioni giudicatrici in questo campo è quello di comunicare ai candidati i punteggi da questi ottenuti.

Per quanto riguarda la trasparenza, la Commissione ha dichiarato che le regole di trasparenza non possono prevalere sull'articolo 6 dell'Allegato III dello statuto del personale che stabilisce che i lavori delle commissioni giudicatrici sono segreti. Secondo la Commissione, tale segretezza consente alle commissioni giudicatrici di svolgere il loro lavoro con indipendenza e senza essere soggette ad alcun tipo di pressione.

I commenti del denunciante

Nei suoi commenti il signor D. ha ribadito in sostanza la sua denuncia. In particolare ha sottolineato di non aver chiesto che gli venisse trasmesso il

testo corretto, bensì soltanto di prendere conoscenza del testo corretto, lasciando quindi alla commissione giudicatrice la facoltà di stabilire in che modo egli avrebbe potuto ottenere tali informazioni. Il signor D. ha dichiarato di essere pienamente disposto ad accettare che dal testo corretto venissero eliminate tutte le indicazioni in grado di consentire di identificare il correttore, pur di venire a sapere quali correzioni fossero state apportate.

Quanto alla trasparenza il signor D. ha dichiarato che la finalità dell'articolo 6 dell'Allegato III dello statuto del personale di garantire l'indipendenza del lavoro della commissione giudicatrice, non giustificava il rifiuto di fornirgli il testo corretto in una versione che non consentisse di identificare i correttori.

LA DECISIONE

Il problema sollevato dalla denuncia del signor D. era se la commissione giudicatrice fosse autorizzata a rifiutargli le informazioni sul testo corretto in questione. Nel valutare tale problema si è rilevato innanzi tutto che non risultava ingiustificato che la commissione giudicatrice interpretasse la richiesta del signor D. di prendere visione del testo corretto come una richiesta di trasmettergli il testo in questione. La commissione giudicatrice giustificava il suo rifiuto in base al principio della parità di trattamento dei candidati e della riservatezza dei suoi lavori.

Il principio della parità di trattamento dei candidati implica che situazioni identiche non possono essere trattate in modo diverso laddove situazioni diverse non possono essere trattate allo stesso modo. La decisione se trasmettere o meno il testo corretto dev'essere adottata in base allo statuto del personale e alla giurisprudenza della Corte di giustizia e il principio suddetto non risultava avere alcuna attinenza con tale decisione. E' il caso di rilevare che la Commissione non ha fatto riferimento a tale principio nelle sue osservazioni sulla denuncia del signor D. al Mediatore. Pertanto il riferimento da parte della commissione giudicatrice al suddetto principio induceva a confusione. I principi di buona amministrazione richiedono che si forniscano ai candidati ragioni valide delle decisioni adottate dalle commissioni giudicatrici. Il riferimento al principio della parità di trattamento non risultava adeguato in quanto non aveva attinenza con la decisione se si dovesse concedere o meno l'accesso al testo corretto. Alla luce di quanto precede, il Mediatore ha trasmesso una valutazione critica alla Commissione.

Per quanto riguarda il riferimento della commissione giudicatrice alla riservatezza dei suoi lavori quale motivo per non trasmettere il testo corretto,

allo stato attuale del diritto comunitario non vi è alcun obbligo per la Commissione di comunicare i testi corretti ai candidati che ne facciano richiesta. E' pertanto risultato che la commissione giudicatrice fosse autorizzata a rifiutare la trasmissione del testo in base al principio della riservatezza dei lavori delle commissioni giudicatrici.

CONCLUSIONE

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore in relazione a questa denuncia, è apparso necessario esprimere la seguente valutazione critica:

La Commissione avrebbe dovuto giustificare il rifiuto della trasmissione del testo corretto in questione in base al principio della parità di trattamento dei candidati, dato che tale principio non risultava avere attinenza con la decisione se le prove corrette dovessero essere comunicate o meno.

Dato che questo aspetto del caso riguardava procedure relative a eventi specifici verificatisi in passato, non era opportuno cercare di pervenire a una conciliazione amichevole. Il Mediatore ha pertanto deciso di chiudere il caso.

ULTERIORI OSSERVAZIONI DA PARTE DEL MEDIATORE

In considerazione del gran numero di denunce che il Mediatore ha ricevuto per quanto riguarda la mancanza di trasparenza nelle procedure di assunzione organizzate dalle istituzioni comunitarie, il 7 novembre 1997 il Mediatore ha avviato un'indagine di propria iniziativa in materia, comprendente anche la questione se la Commissione preveda di consentire ai candidati di portare con sé fuori dell'aula il testo delle domande poste e di rendere note al candidato interessato le copie corrette delle sue prove. Nella sua lettera il Mediatore ha dichiarato che i poteri discrezionali delle commissioni giudicatrici e la riservatezza dei loro lavori non risultano essere un ostacolo al rispetto dei principi di buona amministrazione.

CRITICHE SULLO SVOLGIMENTO DI UN CONCORSO

Decisione sulla denuncia 142/97/PD presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel febbraio 1997, il signor V. ha presentato una denuncia al Mediatore sulla gestione da parte della Commissione di un concorso interistituzionale per l'assunzione di funzionari (EUR/LA/98) cui aveva partecipato nel 1996.

Con lettera del 14 novembre 1996, la commissione giudicatrice ha informato il signor V. che i voti da lui ottenuti in una delle prove di preselezione, la prova (a), erano insufficienti, cosicché le altre sue prove scritte non sarebbero state corrette.

Con lettere del 18 e 20 novembre 1996 il signor V. chiedeva alla commissione giudicatrice di riesaminare i voti che gli erano stati attribuiti per la prova (a) e di comunicargli il testo corretto del suo elaborato. Egli ha dichiarato di non dubitare in alcun modo dell'esattezza e dell'imparzialità delle correzioni fatte, ma che gli riusciva difficile comprendere come mai avesse ottenuto un punteggio talmente basso. Inoltre ha dichiarato che nella prova (b) erano state poste ai candidati domande che non avevano alcuna base nel testo del bando di concorso e che nemmeno la prova (d) era conforme alle disposizioni di tale testo.

Per quanto riguarda le due prove in questione il testo del bando specificava:

- (b) prova consistente in una serie di domande sulle principali tappe dell'unificazione europea e sulle varie politiche comunitarie.
- (c) traduzione in lingua spagnola, con dizionario, di un testo di carattere generale di circa 45 righe attinente alle attività dell'Unione europea, redatta in una delle lingue indicate al titolo V B, paragrafo 3, a scelta del candidato, ma diversa da quelle scelte per le prove (a) e (c).

Per quanto riguarda la prova (b) il signor V. ha ritenuto che alcune delle domande poste non avessero relazione con le principali fasi dell'unificazione europea e con le varie politiche comunitarie. Secondo il signor V., ciò riguardava le seguenti domande:

- una domanda concernente Segretariato Generale del Parlamento europeo
- una domanda concernente sulle competenze del Tribunale di primo grado
- una domanda concernente il comitato economico e sociale
- una domanda concernente l'organizzazione dei membri del Parlamento europeo
- una domanda concernente lunghezza del mandato alla Commissione europea

- una domanda concernente il numero esatto di Commissari provenienti da taluni Stati membri
- una domanda concernente la legislazione comunitaria, compresa l'applicazione di regolamenti comunitari.

Secondo il candidato, era ancora più evidente che tali domande non erano contemplate dalla formulazione del bando del concorso se si considerava che tale testo, per quanto riguardava la prova orale, prevedeva:

"Un colloquio con la commissione giudicatrice inteso a completare la valutazione dell'idoneità del candidato a svolgere le funzioni di cui al titolo I. Il colloquio è inoltre inteso a sondare la padronanza di altre lingue e la conoscenza delle istituzioni e delle politiche dell'Unione."

Il signor V. sosteneva che a leggere quanto precede un candidato sarebbe stato indotto a ritenere che non si potessero porre alla prova scritta (b) domande concernenti le istituzioni.

Per quanto riguarda la prova (d), il signor V. asseriva che il testo da tradurre non consisteva di circa 45 righe come previsto dal bando del concorso, bensì di 61 righe.

Con lettere del 18 dicembre 1996 e del 16 gennaio 1997, la commissione giudicatrice ha risposto alle lettere del denunciante. Per quanto riguarda la sua richiesta di riesame, la commissione lo ha informato che la sua prova era stata riesaminata e che il punteggio attribuito era corretto. Inoltre, la commissione deplorava di informarlo che non poteva dargli in visione la prova corretta a causa del principio della parità di trattamento dei candidati e del principio di riservatezza dei suoi lavori.

Per quanto riguarda le asserzioni in relazione alla prova (b), la commissione ha dichiarato che tutte le domande poste erano in relazione, diretta o indiretta, con quanto previsto nel bando di concorso. Per quanto riguarda la prova (b) e la prova (d) la commissione aggiungeva che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, essa era completamente autonoma e indipendente e godeva di ampi poteri discrezionali nella misura in cui rispettava quanto previsto nel testo del bando di concorso.

Non essendo soddisfatto di queste risposte, il signor V. ha presentato denuncia al Mediatore. Egli ha asserito che le risposte della commissione giudicatrice mancavano di trasparenza. A suo avviso, era normale per un candidato avere la possibilità di vedere il testo corretto della propria prova o apprendere in altro modo quali correzioni fossero state apportate. A suo avviso, la commissione giudicatrice dava al principio della riservatezza dei

suoi lavori una portata ingiustificata. Inoltre, ribadiva che i contenuti delle prove (b) e (d) non erano giustificati.

L'INDAGINE

Le osservazioni della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Nelle sue osservazioni essa ha dichiarato che la commissione giudicatrice aveva agito in conformità con il bando di concorso. Per quanto riguarda le ragioni che la commissione giudicatrice aveva addotto per non consentire al signor V. di prendere visione del testo corretto, la Commissione ha dichiarato in sostanza che era prassi consueta delle istituzioni comunitarie non trasmettere i testi corretti ai candidati e che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia le commissioni giudicatrici dispongono di ampi poteri discrezionali. Secondo la Commissione, l'unico obbligo imposto alle commissioni giudicatrici in questo campo è quello di comunicare ai candidati i punteggi da questi ottenuti.

Per quanto riguarda l'asserzione del signor V. in relazione alla prova (b), la Commissione ha dichiarato che dato il buon punteggio da lui ottenuto in tale prova, la sua asserzione era infondata e contraria al suo interesse. Per quanto riguarda la prova (d), la Commissione ha dichiarato che la decisione di proporre ai candidati un testo da tradurre di 61 righe rientrava nei poteri discrezionali di cui la commissione giudicatrice era investita.

Non è pervenuto alcun commento del denunciante a proposito delle osservazioni della Commissione.

LA DECISIONE

Per quanto riguarda il rifiuto della commissione giudicatrice di mostrare la prova corretta al signor V., essa ha giustificato tale decisione in base al principio della parità di trattamento dei candidati e della riservatezza dei suoi lavori.

Il principio della parità di trattamento dei candidati implica che situazioni identiche non possono essere trattate in modo diverso laddove situazioni diverse non possono essere trattate allo stesso modo. La decisione se trasmettere o meno il testo corretto dev'essere adottata in base allo statuto del personale e alla giurisprudenza della Corte di giustizia e il principio suddetto non risultava avere alcuna attinenza con tale decisione. E' il caso di rilevare che la Commissione non ha fatto riferimento a tale principio nelle sue osservazioni sulla denuncia del signor V. Pertanto il riferimento da parte della commissione giudicatrice al suddetto principio confondeva le

idee. I principi di buona amministrazione richiedono che si forniscano ai candidati ragioni valide delle decisioni adottate dalle commissioni giudicatrici. Il riferimento al principio della parità di trattamento non risultava adeguato in quanto non aveva attinenza con la decisione se si dovesse concedere o meno l'accesso al testo corretto. Alla luce di quanto precede, il Mediatore ha trasmesso una valutazione critica alla Commissione.

Per quanto riguarda il riferimento della commissione giudicatrice alla riservatezza dei suoi lavori quale motivo per non trasmettere il testo corretto, allo stato attuale del diritto comunitario non vi è alcun obbligo per la Commissione di comunicare i testi corretti ai candidati che ne facciano richiesta. E' pertanto risultato che la commissione giudicatrice fosse autorizzata a rifiutare la trasmissione del testo in base al principio della riservatezza dei lavori delle commissioni giudicatrici.

Per quanto riguarda l'asserzione del signor V. in relazione alla prova (b), secondo il bando di concorso, tale prova doveva vertere sulle varie fasi dell'unificazione europea e sulle varie politiche comunitarie, mentre nella prova orale sarebbe stato trattato anche il tema delle istituzioni dell'Unione europea. Il testo del bando risultava dare l'impressione che le domande limitate chiaramente alle istituzioni non sarebbero state poste nella prova (b). Tuttavia, risultava che nella prova (b) erano state effettivamente poste delle domande riguardanti le istituzioni senza alcun apparente legame con le varie fasi dell'unificazione europea.

La Commissione avanzava due argomenti a tale proposito: in primo luogo, che il signor V. non aveva alcun interesse a contestare l'idoneità delle domande in quanto, in ogni caso, aveva superato la prova con successo. In secondo luogo, che le domande avevano una relazione, diretta o indiretta, con l'argomento indicato nel bando di concorso. Quanto al primo argomento, va ricordato che l'articolo 138 E del trattato CE riguardante il diritto dei cittadini di rivolgersi al Mediatore europeo non assoggetta l'esercizio di tale diritto a condizioni relative all'interesse personale che il cittadino potrebbe nutrire per il problema sottoposto al Mediatore europeo. Per quanto riguarda il secondo argomento della Commissione, i principi di buona amministrazione richiedono che i cittadini possano fare affidamento sull'accuratezza delle dichiarazioni pubbliche fatte dalla Commissione. E' apparso pertanto ingiustificato utilizzare una formulazione specifica che inducesse i cittadini a ritenere che l'argomento della prova sarebbe stato definito in maniera più restrittiva di quanto non fosse stato effettivamente il caso. Alla luce di quanto precede, il Mediatore ha trasmesso una valutazione critica alla Commissione.

Per quanto riguarda l'asserzione del signor V., conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, le commissioni giudicatrici sono investite di vasti poteri discrezionali purché rispettino quanto disposto nel testo del bando di concorso. Quest'ultimo indicava che il testo da tradurre nella prova (d) sarebbe stato di circa 45 righe mentre il testo effettivo era di 61 righe, cioè più lungo di circa il 33%. Tale vistosa differenza costituisce un mancato rispetto della formulazione del bando di concorso. Pertanto il Mediatore europeo ha trasmesso una valutazione critica alla Commissione.

CONCLUSIONE

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore in relazione a questa denuncia, è apparso necessario esprimere le seguenti valutazioni critiche:

La Commissione non avrebbe dovuto giustificare il rifiuto di comunicare la prova corretta in questione in base al principio della parità di trattamento dei candidati, dato che tale principio non risultava avere alcuna attinenza con la decisione se la prova corretta dovesse essere comunicata o meno.

La Commissione avrebbe dovuto redigere il testo del bando di concorso in modo tale che non risultasse fuorviante per i cittadini quanto al contenuto delle prove e avrebbe dovuto rispettare la formulazione del bando di concorso.

Dato che questo aspetto del caso riguardava procedure relative a eventi specifici verificatisi in passato, non era opportuno cercare di pervenire a una conciliazione amichevole. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

ULTERIORI OSSERVAZIONI DA PARTE DEL MEDIATORE

Dato il gran numero di denunce ricevute sulla mancanza di trasparenza nelle procedure di assunzione organizzate dalle istituzioni comunitarie, il Mediatore ha avviato un'indagine di propria iniziativa in materia il 7 novembre 1997 comprendente anche la questione se la Commissione preveda di consentire ai candidati di portare con sé fuori dell'aula il testo delle domande poste e di rendere note al candidato interessato le copie corrette delle sue prove. Nella sua lettera il Mediatore ha dichiarato che i poteri discrezionali delle commissioni giudicatrici e la riservatezza dei loro lavori non risultano essere un ostacolo al rispetto dei principi di buona amministrazione.

RIMBORSO DI SPESE MEDICHE

Decisione sulla denuncia 319/97/PD presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nell'aprile 1997 il signor K. ha presentato denuncia al Mediatore sul mancato rimborso da parte della Commissione di spese mediche che egli aveva dovuto sostenere su richiesta della Commissione stessa.

Il denunciante aveva superato con successo il concorso COM/A/764, organizzato dalla Commissione. In vista della sua assunzione, la Commissione gli aveva chiesto di sottoporsi a una visita medica nel novembre 1994. Nel corso di tale esame, gli era stato chiesto di effettuare delle visite specialistiche presso un medico di sua scelta; le relative spese gli sarebbero state rimborsate dalla Commissione. Nel gennaio 1995 egli ha trasmesso la fattura del medico alla Commissione. Nel giugno 1995 la Commissione ha offerto al signor K. un posto, ma il ritardo nel rimborso delle spese mediche nonché altre esperienze negative con la Commissione durante il concorso hanno fatto sì che il signor K. rifiutasse l'offerta. Nell'ottobre 1995 egli ha scritto alla Commissione ricordandole il rimborso che non aveva ancora ricevuto. Nell'aprile 1996 ha scritto nuovamente alla Commissione per sollecitare il rimborso.

Nella sua denuncia il signor K. asseriva ritenere inammissibile che la Commissione non gli avesse né rimborsato le spese mediche né avesse risposto ai suoi due solleciti.

L'INDAGINE**Le osservazioni della Commissione**

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione che, nelle sue osservazioni, ha affermato che le spese mediche del signor K. non erano state pagate a tempo debito poiché gli originali della fattura e altri documenti erano andati persi. Comunque, nel frattempo, aveva effettuato il pagamento dovuto. Essa deplorava l'"inesplicabile" ritardo nel pagamento delle spese. Inoltre, ha spiegato di avere modificato la procedura applicata alla soluzione di tali reclami in modo che in futuro non si verificano più ritardi del genere.

La Commissione non ha espresso osservazioni sulle accuse da parte del signor K. di non aver risposto alle sue lettere.

I commenti del denunciante

Nei suoi commenti, il signor K. ha espresso la sua soddisfazione per il fatto che la sua richiesta al Mediatore abbia incitato la Commissione a rimborsargli le spese mediche in questione. Tuttavia deplorava sia che fosse stato necessario ricorrere al Mediatore per far sì che la Commissione rispettasse i suoi obblighi quanto al rimborso delle spese mediche, sia che la Commissione non avesse espresso osservazioni sul fatto di aver omesso di rispondere alle sue lettere.

LA DECISIONE

Dal parere della Commissione e dai commenti del denunciante è risultato che la Commissione aveva dato seguito alla richiesta di rimborso. Inoltre è risultato che nel frattempo la Commissione ha modificato le sue procedure relative al pagamento di tali rimborsi, in modo che in futuro essi siano saldati senza ritardi eccessivi. Pertanto il Mediatore ha dato seguito a questo aspetto della denuncia.

Quanto ai due solleciti alla Commissione, essa non negava di avere omesso di rispondere. Il Mediatore ha pertanto trasmesso una valutazione critica alla Commissione rilevando che avrebbe dovuto rispondere tempestivamente alle lettere del signor K.

Dato che questo aspetto del caso riguardava procedure relative a eventi specifici verificatisi in passato, non era opportuno cercare di pervenire a una conciliazione amichevole. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

3.7 INDAGINI DI PROPRIA INIZIATIVA DEL MEDIATORE

SVOLGIMENTO DI UN CONCORSO

Decisione sull'indagine di propria iniziativa 674/COMLA/F/PD

Nel luglio del 1996, il Mediatore ha avviato un'indagine di propria iniziativa a seguito di una denuncia in merito allo svolgimento del concorso EUR/LA/76, organizzato dalla Commissione europea.

L'INDAGINE

Il Mediatore ha domandato alla Commissione di fornire informazioni in ordine ai seguenti due aspetti di quel concorso:

- 1 Le qualifiche concernenti la lingua tedesca delle persone preposte alla correzione delle prove scritte di traduzione dal tedesco allo svedese svolte dai candidati.

2 La comunicabilità o meno ai candidati delle correzioni apportate alle loro prove e, in caso di diniego, le ragioni addotte.

LE OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE

La Commissione ha risposto al Mediatore con una lettera del 18 ottobre 1996.

Nelle sue osservazioni, la Commissione esponeva le seguenti considerazioni.

1 I correttori impiegati nel concorso EUR/LA/76 erano tutti traduttori dotati di esperienza e aventi come prima lingua straniera il tedesco. Inoltre, la Commissione affermava che tutte le prove scritte erano state corrette in modo indipendente da due correttori e che, laddove ritenuto necessario dalla commissione una terza correzione era stata eseguita da un terzo traduttore professionista.

2 *"Non è mai stata prassi della Commissione (né di altre istituzioni comunitarie) restituire ai candidati le loro prove scritte. Lo statuto del personale stabilisce che i lavori delle commissioni giudicatrici sono segreti. Le commissioni giudicatrici operano in modo indipendente e la loro esclusiva competenza è giudicare la prestazione del candidato. Una simile prassi, del resto, comporterebbe un notevole onere amministrativo: per esempio, ai due soli concorsi COM/A/770 e COM/A/764 hanno partecipato in totale circa 56.000 candidati. Inoltre, se le prove scritte venissero restituite soltanto a chi ne facesse richiesta, ciò potrebbe configurarsi come una disparità di trattamento"*

LA DECISIONE

Per quanto concerne la questione delle qualifiche relative alla lingua tedesca degli incaricati della correzione delle prove scritte svolte dai candidati nel quadro del concorso EUR/LA/76, il Mediatore ha ritenuto che le indagini svolte non avessero evidenziato gli estremi di un caso di cattiva amministrazione.

Quanto all'accesso dei candidati alle loro prove d'esame corrette, il Mediatore ha rilevato che sin dall'inizio della presente indagine aveva ricevuto un notevole numero di denunce, relative sia all'impossibilità di visionare le prove d'esame corrette, sia ad altre accuse di scarsa trasparenza nelle procedure di assunzione seguite dalle istituzioni comunitarie. Il Mediatore ha pertanto deciso di aprire un'indagine di propria iniziativa in merito alla trasparenza nelle procedure di assunzione e di affrontare, nel-

l'ambito di tale indagine, la questione dell'accesso alle prove d'esame corrette.

Alla luce di ciò, il Mediatore ha ritenuto che non vi era ragione di svolgere ulteriori indagini e ha pertanto chiuso il caso.

PROCEDURE AMMINISTRATIVE DELLA COMMISSIONE PER TRATTARE RICORSI RIGUARDANTI LE VIOLAZIONI DEL DIRITTO COMUNITARIO DA PARTE DI STATI MEMBRI

Decisione sull'indagine di propria iniziativa 303/97/PD

Nell'aprile 1997 il Mediatore ha avviato un'indagine di propria iniziativa ai sensi dell'articolo 138 E del trattato che istituisce la Comunità europea. L'indagine riguardava le possibilità di migliorare la qualità delle procedure amministrative della Commissione nel trattare i ricorsi concernenti le violazioni del diritto comunitario da parte degli Stati membri prima che inizi il procedimento giudiziario.

GLI ANTEFATTI DELL'INDAGINE

L'antefatto generale dell'indagine si rifaceva sostanzialmente a quella che rappresenta una delle componenti essenziali della missione del Mediatore, che consiste nel migliorare le relazioni tra le istituzioni e gli organi comunitari e i cittadini europei. Una delle relazioni importanti riguarda uno dei compiti principali della Commissione, che è quello di essere la custode del trattato ai sensi dell'articolo 155 del trattato di Roma. La Commissione ha costantemente riconosciuto che incombe in ampia misura ai privati cittadini e alle imprese mettere in evidenza le violazioni del diritto comunitario ad opera degli Stati membri. E' determinante la fiducia dei cittadini nell'intervento della Commissione allorché vengono denunciate delle infrazioni.

L'antefatto più specifico era che il Mediatore aveva ricevuto molte denunce concernenti le procedure amministrative utilizzate dalla Commissione nel trattare i ricorsi presentati da privati cittadini sull'inadempimento degli Stati membri nei confronti dei loro obblighi comunitari. L'oggetto di tali denunce non erano i poteri discrezionali della Commissione di avviare un'azione legale contro uno Stato membro ai sensi dell'articolo 169 del trattato quanto l'iter amministrativo che si svolge prima che inizi il procedimento giudiziario. Le accuse contenute nelle denunce presentate al Mediatore riguardavano, in particolare, i tempi troppo lunghi per esaminare i ricorsi, la mancanza d'informazioni sul trattamento in atto del ricorso e il fatto di non ricevere una motivazione su come la Commissione era pervenuta alla conclusione che non vi era stata infrazione da parte di uno Stato membro.

L'INDAGINE

Alla luce di quanto suesposto, il Mediatore era particolarmente interessato alle procedure amministrative utilizzate dalla Commissione per trattare i ricorsi. Fatta salva la questione se i principi del diritto comunitario possano richiedere più ampi diritti procedurali per i cittadini che presentano un ricorso alla Commissione, è risultato al Mediatore che la Commissione stessa poteva decidere di creare diritti procedurali più estesi per questi cittadini in un'ottica di buona condotta amministrativa, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia secondo cui i singoli non possono impugnare dinanzi alla Corte di giustizia la decisione della Commissione di non avviare un'azione ai sensi dell'articolo 169.

Il Mediatore ha pertanto suggerito che la Commissione comunichi ai ricorrenti iscritti nel registro una conclusione provvisoria dalla quale risulti che non vi era stata infrazione del diritto comunitario e l'esito delle sue indagini a sostegno di tale conclusione, con l'invito a sottoporre dei commenti entro un periodo determinato, prima di esprimere la sua decisione finale. Egli ha messo in evidenza i due vantaggi derivanti da tale procedura. In primo luogo, essa contribuirebbe molto probabilmente a ottenere un'amministrazione più efficiente, dando ai ricorrenti l'opportunità di criticare i punti di vista della Commissione e dando quindi alla Commissione la possibilità di rispondere a tali critiche. In secondo luogo, essa migliorerebbe la fiducia dei cittadini nella Commissione consentendo a questi ultimi di partecipare più pienamente alla procedura di cui all'articolo 169 e rendendo perciò tali attività più trasparenti.

Le osservazioni della Commissione

Nelle sue osservazioni la Commissione ha dichiarato che i ricorsi dei singoli restano la fonte più importante sulla quale la Commissione basa il suo compito di controllo dell'applicazione del diritto comunitario. Per tale motivo, la Commissione ha riconosciuto che i ricorrenti hanno un ruolo nella procedura d'infrazione e che, nel periodo che precede l'avvio di un procedimento giudiziario, essi godono delle salvaguardie procedurali che la Commissione ha costantemente sviluppato e migliorato. La Commissione si è dichiarata da parte sua disposta a continuare lungo queste linee.

La Commissione ha inoltre dichiarato che tutti i ricorsi che le pervengono sono iscritti in un registro a che non vi sono eccezioni a tale regola. Una volta ricevuto un ricorso, la Commissione ne dà conferma per iscritto al ricorrente tramite un allegato, spiegando i dettagli della procedura d'infrazione. Allorché il ricorso è stato iscritto al registro, il ricorrente viene informato dell'azione adottata in risposta al ricorso, comprese le rimostranze manifestate alle autorità nazionali. Il ricorrente è anche informato del risul-

tato dell'indagine del suo ricorso, se non gli sia stato dato seguito o se sia stata avviata una procedura d'infrazione. Al ricorrente viene inoltre notificato se siano in atto altri procedimenti sullo stesso argomento.

Per quanto riguarda i tempi massimi dell'esame dei ricorsi, la Commissione ha dichiarato che ai sensi del suo regolamento interno, una decisione di archiviare un fascicolo senza darvi alcun seguito o una decisione di avviare una procedura d'infrazione devono essere prese per ogni ricorso entro il periodo massimo di un anno dalla data in cui esso è stato iscritto al registro, eccezion fatta per casi speciali, le cui ragioni vanno specificate. La Commissione ha inoltre fatto presente che i ritardi nell'esame dei ricorsi sono spesso imputabili al fatto che le discussioni e gli scambi con le autorità nazionali richiedono parecchio tempo. La Commissione ritiene che ridurre tali ritardi costituisca uno dei suoi obiettivi prioritari.

Per quanto riguarda la notifica al ricorrente del progetto di decisione di respingere il ricorso, la Commissione ha dichiarato che in numerosi casi il ricorrente è stato informato in anticipo che il ricorso sarebbe stato respinto, spesso con una dichiarazione delle ragioni per le quali si proponeva la reiezione. La Commissione si è dichiarata disposta a estendere tale prassi, lasciando da parte i casi in cui il ricorso è manifestamente infondato e i casi in cui non si è più avuta notizia del ricorrente.

LA DECISIONE

Nel corso di tale indagine la Commissione ha dimostrato di avere un approccio costruttivo e disponibile. Il Mediatore si è compiaciuto nel constatare che la Commissione sembrava impegnarsi per uno sviluppo e un miglioramento costante della posizione dei cittadini nella procedura di cui all'articolo 169, nel periodo che precede l'inizio del procedimento giudiziario.

Per quanto riguarda il trattamento dei ricorsi e i tempi che esso richiede, risultava dalle osservazioni della Commissione che:

- 1 viene accusata ricevuta del ricorso;
- 2 il ricorrente viene tenuto informato del seguito dato dalla Commissione;
- 3 ai sensi del regolamento interno della Commissione, una decisione di archiviare un fascicolo senza darvi alcun seguito o una decisione di avviare una procedura d'infrazione devono essere prese per ogni ricorso entro il periodo massimo di un anno dalla data in cui esso è stato iscritto al registro, eccezion fatta per casi speciali,

le cui ragioni vanno specificate. Tali ragioni possono essere imputabili al tempo richiesto dalle necessarie discussioni con le autorità nazionali e ai tempi di attesa delle risposte alle richieste di informazioni sottoposte dalla Commissione alle stesse autorità.

L'osservanza di tali regole sembra essere un mezzo adeguato per garantire sia che il cittadino sia tenuto al corrente del trattamento del suo ricorso e che il ricorso stesso verrà esaminato senza ritardi ingiustificati ed entro il termine massimo di un anno, a meno che non sussistano ragioni speciali. Il Mediatore ha riscontrato che l'indagine non aveva messo in luce casi di cattiva amministrazione in tale contesto.

La Commissione ha preso atto dei suggerimenti che le sono stati fatti per quanto riguarda il miglioramento dei diritti procedurali del cittadino nel quadro della procedura dell'articolo 169 nel periodo che precede l'inizio del procedimento giudiziario. E' risultato che in futuro la Commissione avrebbe l'intenzione di informare in tutti i casi il ricorrente della sua intenzione di chiudere il fascicolo indicando le ragioni per le quali ritiene che non vi sia stata infrazione del diritto comunitario, eccezion fatta per i casi in cui il ricorso è manifestamente infondato o il ricorrente sembra aver perso interesse nel ricorso stesso.

Questo è un passo importante nel processo, in cui si è impegnata la Commissione, di costante sviluppo e miglioramento della posizione del ricorrente ai sensi della procedura di cui all'articolo 169 nel periodo che precede l'inizio della fase giudiziaria. I cittadini avranno quindi la possibilità di esporre i propri punti di vista e le proprie critiche per quanto riguarda la posizione della Commissione prima che questa si impegni a concludere in via definitiva che non si è avuta violazione del diritto comunitario.

Alla luce di quanto precede, non risulta essersi trattato di cattiva amministrazione e il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

ULTERIORI OSSERVAZIONI DA PARTE DEL MEDIATORE EUROPEO

La Commissione ha dichiarato che allorché conferma a un ricorrente di aver ricevuto il suo ricorso essa gli trasmette un allegato in cui espone i motivi e fornisce dei dettagli sulla procedura d'infrazione. In tale allegato la Commissione fornisce anche delle informazioni sul ruolo svolto dalle giurisdizioni nazionali nel garantire un'applicazione adeguata del diritto comunitario. Anche in altri contesti la Commissione sottolinea il ruolo determinante dei tribunali nazionali in tale rispetto.

Negli Stati membri esistono anche importanti meccanismi extragiudiziali,

quali i difensori civici ed entità analoghe, creati per tutelare e salvaguardare i cittadini esposti a un'applicazione inadeguata della legge. Il Mediatore ha pertanto suggerito alla Commissione di considerare la possibilità di fornire, se del caso, informazioni anche su questi organismi.

4. RELAZIONI CON IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO E LA COMMISSIONE EUROPEA

La missione del Mediatore europeo consiste nel tutelare e promuovere, entro i limiti del suo mandato, i diritti riconosciuti ai cittadini europei dal diritto comunitario. Tuttavia il Mediatore condivide tale missione con altri organi della Comunità. Per garantire efficacemente i diritti dei cittadini sono necessari cooperazione, buone relazioni di lavoro, fiducia reciproca e contatti regolari tra il Mediatore e gli altri organi comunitari, in particolare il Parlamento europeo e la Commissione europea che a loro volta si occupano dei reclami dei cittadini.

4.1 IL PARLAMENTO EUROPEO E LA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI

I cittadini dell'Unione hanno diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo e diritto di rivolgersi al Mediatore europeo (articolo 8 D del trattato che istituisce la Comunità europea). Il Mediatore e la commissione per le petizioni del Parlamento sono concepiti come istituzioni complementari e la cooperazione tra questi due organi riveste pertanto una particolare importanza.

Fin dalla creazione dell'ufficio del Mediatore europeo funzione si è instaurata una stretta cooperazione con la commissione per le petizioni; i due segretariati intrattengono contatti regolari. Le funzioni e i rispettivi metodi di lavoro dei due organi sono stati precisati e tra essi esiste un accordo in merito al deferimento reciproco di denunce e petizioni in casi specifici e con il consenso del denunciante o dell'autore della petizione.

E' stato ampiamente divulgato un formulario standard per la formulazione di una denuncia al Mediatore. Il formulario dà ai denuncianti l'opportunità di dichiarare se siano d'accordo sul trasferimento o meno della loro denuncia a un'altra autorità competente qualora il Mediatore non possa trattarla.

Le denunce che esulano dal mandato del Mediatore ma che potrebbero essere trattate come petizioni dal Parlamento europeo vengono trasferite direttamente dal Mediatore al Parlamento europeo per essere trattate come petizione, purché ne sia stato dato il consenso. Nei casi in cui non sia stato utilizzato il formulario di presentazione della denuncia, il Mediatore scrive al denunciante informandolo della possibilità di trasferire la denuncia al Parlamento europeo affinché venga trattata come una petizione.

Nei casi di denunce che potrebbero essere oggetto di una petizione, ma che non sono chiaramente formulate o sufficientemente documentate, il Mediatore informa il denunciante della possibilità di presentare una petizione al Parlamento europeo, allegando copia dell'opuscolo sul diritto di petizione.

Nel 1997, 2 petizioni sono state deferite al Mediatore per essere trattate come denunce. 13 denunce sono state deferite al Parlamento europeo per essere trattate come petizioni e a 86 denunciati è stato consigliato di presentare una petizione al Parlamento europeo.

La commissione per le petizioni esamina la relazione annuale del Mediatore e ne elabora una propria che presenta al Parlamento. Il Mediatore ha trasmesso la relazione annuale 1996 alla commissione per le petizioni a Bruxelles il 21 aprile.

Il 14 luglio 1997, il signor Söderman ha presentato la relazione annuale 1996 al Parlamento europeo in seduta plenaria a Strasburgo. Alla presentazione è seguito un dibattito parlamentare sulla relazione annuale e sulla relazione della commissione per le petizioni. Il Mediatore ha quindi accettato un invito a partecipare a una conferenza stampa, organizzata il 15 luglio dalla commissione per le petizioni, unitamente all'on. Alessandro FONTANA, Presidente della commissione per le petizioni, e all'on. Nicolaos PAPAKYRIAZIS, *relatore* a nome della commissione.

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7 dello statuto, il Mediatore europeo può presentare una relazione speciale al Parlamento europeo nei casi in cui il Parlamento può intervenire per assistere il Mediatore in conformità con lo statuto.

Il 15 dicembre, il Mediatore ha presentato la sua prima relazione speciale al Presidente del Parlamento europeo, on. José María GIL-ROBLES. La relazione speciale faceva seguito a un'indagine di propria iniziativa sull'accesso del pubblico ai documenti detenuti da 15 istituzioni e organi comunitari. L'indagine è stata avviata nel giugno 1996 e si è conclusa con una decisione del Mediatore del 20 dicembre 1996 in cui si presentavano progetti di raccomandazione a 14 istituzioni ed organi comunitari¹.

Tutte le istituzioni e gli organi comunitari hanno trasmesso pareri dettagliati al Mediatore, come richiesto dall'articolo 3, paragrafo 6 dello statuto. La relazione speciale analizzava i pareri dettagliati e richiamava l'attenzione su argomenti che il Parlamento europeo poteva ritenere opportuno seguire

¹ Relazione annuale 1996, pagg. 93-99.

ulteriormente. Tuttavia, non conteneva raccomandazioni formali.

Oltre ai contatti con la commissione per le petizioni, il 24 settembre il sig. SÖDERMAN ha partecipato a Bruxelles a una riunione della commissione per il regolamento, nella quale sono stati discussi gli emendamenti proposti al regolamento del Parlamento. Il *relatore*, on. Brian CROWLEY, ha presentato gli emendamenti proposti all'articolo 161 in un progetto di relazione. La commissione per le petizioni ha espresso il suo parere il 10 novembre 1997.

Durante la sua visita in Belgio del 25-27 novembre, il Mediatore europeo ha partecipato a una riunione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini del Parlamento europeo per uno scambio di opinioni nel contesto della relazione della commissione sulla quattordicesima relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (*relatrice* on. Astrid THORS).

Il signor SÖDERMAN è intervenuto dinanzi alla commissione informandola della sua indagine di propria iniziativa sulle procedure amministrative seguite dalla Commissione per il trattamento dei ricorsi riguardanti possibili infrazioni al diritto comunitario da parte di uno Stato membro. (*Nota: il 29 gennaio 1998, il Parlamento europeo ha approvato la relazione della commissione e una risoluzione in cui si accoglie favorevolmente l'iniziativa del Mediatore*).

4.2 COMMISSIONE EUROPEA

L'altra istituzione europea con la quale il Mediatore intrattiene un dialogo e una cooperazione regolari è la Commissione europea. La maggior parte delle denunce che danno adito ad un'indagine da parte del Mediatore riguarda presunti casi di cattiva amministrazione nel quadro delle attività della Commissione. Ciò è normale, in quanto la Commissione è il principale organo comunitario che prende decisioni amministrative con un impatto diretto sui cittadini.

A norma dell'articolo 155 del trattato che istituisce la Comunità europea, la Commissione ha l'obbligo di vigilare sull'applicazione del diritto comunitario, in particolare da parte degli Stati membri, e può a tal fine adire la Corte di giustizia in virtù dell'articolo 169 del trattato. In quanto "custode dei trattati" la Commissione ha l'importante responsabilità di assicurare il rispetto dei diritti dei cittadini dell'Unione. I cittadini hanno la possibilità di presentare un ricorso alla Commissione ove ritengano che i loro diritti siano stati violati, in particolare da uno Stato membro. Per facilitare la pre-

sentazione di tali ricorsi, la Commissione ha pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*¹ un modello di formulario per le denunce.

Durante l'anno, il Mediatore ha avviato e concluso un'indagine di propria iniziativa sulle procedure amministrative seguite dalla Commissione per il trattamento dei ricorsi riguardanti possibili infrazioni al diritto comunitario da parte di uno Stato membro. La decisione del Mediatore che conclude l'inchiesta è riassunta al capitolo 3 in appresso.

Il 23 aprile il Mediatore europeo ha avuto un incontro con i Commissari, presieduto dal Presidente Santer, e ha presentato la sua relazione annuale per il 1996. I Commissari e il signor SÖDERMAN hanno avuto uno scambio di opinioni su argomenti di interesse comune.

Il 4 luglio il signor SÖDERMAN, accompagnato dal signor Ian HARDEN, suo Consigliere principale ha avuto un incontro con i Direttori Generali della Commissione.

Il 10 ottobre, il signor José MARTINEZ ARAGON, Giurista principale e la signora Ursula GARDERET, Assistente amministrativa del Mediatore, si sono incontrati con funzionari della Direzione Generale occupazione e, relazioni industriali e affari sociali (DG V) per prendere visione di alcuni documenti ai fini dello svolgimento di una indagine.

Il 21 ottobre il signor SÖDERMAN e il suo Consigliere principale, IAN HARDEN, hanno incontrato a Strasburgo il Segretario Generale della Commissione, signor Carlo TROJAN, e il signor Jean-Claude EECKHOUT, Direttore della Direzione E del Segretariato Generale. Il Mediatore e il Segretario Generale hanno convenuto che, in alcuni casi, una riunione informale può costituire un modo appropriato di pervenire a una soluzione amichevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 dello statuto e hanno discusso la possibilità che la Commissione adotti un codice di buona condotta amministrativa per i suoi funzionari. Essi hanno anche deciso di cooperare all'organizzazione di un ulteriore seminario per responsabili del collegamento dei Difensori civici nazionali e organi corrispondenti. Infine, il Mediatore ha informato il Segretario Generale di ritenere estremamente valido il lavoro svolto dalla rete Euro-Jus di consulenti giuridici a tempo parziale attivi presso le rappresentanze della Commissione negli Stati membri, i quali forniscono un'efficace consulenza ai cittadini per quanto riguarda i loro diritti in conformità con il diritto comunitario.

¹ GU C 26 del 1° febbraio 1989, pag. 6-7.

4.3 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Il signor SÖDERMAN ha incontrato il 22 aprile a Bruxelles il signor PIRIS, Direttore Generale del Servizio giuridico del Consiglio. Egli ha anche incontrato il signor BOIXAREU, Direttore Generale al Segretariato del Consiglio per il bilancio, l'amministrazione e le relazioni con le istituzioni comunitarie.

Il Segretario Generale del Consiglio, signor Jürgen TRUMPF, ha informato il Mediatore che il Consiglio ha adottato il 9 giugno una nuova procedura per il trattamento di denunce concernenti presunti casi di cattiva amministrazione da parte del Segretariato Generale del Consiglio nella sua veste di autorità che ha il potere di nomina ai sensi dello statuto del personale. Di conseguenza il Segretario Generale del Consiglio è competente a trattare tali denunce e a fornire informazioni pertinenti direttamente al Mediatore europeo.

Il 25 il signor SÖDERMAN è stato invitato a una colazione con il COREPER a Bruxelles. Egli ha presentato la sua attività di Mediatore ed ha risposto ad alcune domande.

5 RELAZIONI CON I DIFENSORI CIVICI NAZIONALI E ORGANI CORRISPONDENTI

Al fine di salvaguardare i diritti dei cittadini europei è stata instaurata una forma flessibile di cooperazione tra il Mediatore europeo e i Difensori civili nazionali e organi corrispondenti.

L'attuazione di molti aspetti del diritto comunitario è di competenza delle amministrazioni nazionali, regionali o locali degli Stati membri. Le denunce dei cittadini che ritengono che tali autorità abbiano violato i diritti loro riconosciuti dal diritto comunitario esulano dal mandato del Mediatore europeo, anche quando si tratta di un diritto legato alla cittadinanza dell'Unione, come la libertà di circolazione garantita dall'articolo 8 A del trattato CE. In numerosi casi queste denunce potrebbero essere trattate efficacemente dai Difensori civili nazionali o da organi corrispondenti (come le commissioni per le petizioni), che si occupano sempre più di questioni riguardanti l'attuazione del diritto comunitario da parte delle amministrazioni nazionali.

5.1 LA RETE DI COLLEGAMENTO

In un seminario tenuto a Strasburgo nel settembre 1996 i Difensori civili nazionali e organi corrispondenti e il Mediatore europeo hanno deciso di creare una rete di funzionari di collegamento. Tale rete intende promuovere il libero flusso di informazioni sul diritto comunitario e la sua applicazione e rendere possibile la trasmissione delle denunce all'organo più idoneo ad occuparsene.

Nei giorni 23-24 giugno 1997 il Mediatore europeo ha organizzato a Bruxelles un seminario per i funzionari di collegamento avente ad oggetto il controllo dell'applicazione del diritto comunitario a livello nazionale. Sono intervenuti il signor Jacob SÖDERMAN, l'onorevole Alessandro FONTANA, Presidente della commissione per le petizioni del Parlamento europeo, il signor Lars CLEVESKÖLD dell'ufficio del Difensore civico svedese, il signor Axel VOSS, rappresentante dell'Euro-jus dall'Ufficio informazioni della Commissione in Germania, il signor Peter DYRBERG dell'ufficio del Mediatore europeo, il signor VAN NUFFEL del Servizio giuridico della Commissione europea e il signor Saverio BAVIERA della commissione per le petizioni del Parlamento europeo. I partecipanti al seminario hanno inoltre assistito ad una riunione della commissione per le petizioni.

Durante la sessione conclusiva del seminario, presieduta dal signor Michael BROPHY dell'ufficio del Difensore civico irlandese, i partecipanti

hanno formulato delle proposte sulle possibilità pratiche di futura cooperazione, compresa l'elaborazione di regolari lettere di collegamento da parte del Mediatore europeo e l'organizzazione di altri seminari.

La prima lettera di collegamento è stata distribuita alla fine dell'ottobre 1997. Nelle intenzioni, le lettere di collegamento dovranno essere pubblicate in ultima istanza in forma elettronica. Per facilitare tale sviluppo e la possibilità della creazione di un gruppo di utenti Internet per tale rete, l'ufficio del Mediatore europeo ha compiuto un'indagine sull'utilizzazione della posta elettronica e di Internet da parte dei Difensori civici nazionali e organi corrispondenti.

Il signor Claude DESJEAN, Segretario Generale del Difensore civico francese ha visitato gli uffici del Mediatore europeo il 5 giugno 1997 ed è stato informato dal signor Ian HARDEN circa la gestione e i problemi di bilancio relativi ai servizi amministrativi del Mediatore europeo.

5.2 COOPERAZIONE NEL TRATTAMENTO DELLE DENUNCE

Nel seminario di Strasburgo del 1996 si era deciso che il Mediatore europeo avrebbe acconsentito a ricevere i quesiti dei Difensori civici nazionali a proposito del diritto comunitario e avrebbe fornito delle risposte direttamente o avrebbe trasmesso il quesito all'istituzione o all'organo comunitario competente.

Durante il 1977 sono stati trattati due quesiti di questo tipo al Mediatore. Essi sono stati trasmessi dal Difensore civico irlandese e riguardavano delle denunce che egli stava trattando. Il primo quesito, inviato il 14 marzo 1997, riguardava l'interpretazione di disposizioni del diritto comunitario concernente il pagamento dei premi per l'estensificazione. Il secondo, inviato il 20 giugno 1997, riguardava le compensazioni a seguito del rimborso della tassa addizionale sul latte di cui al regolamento del Consiglio 2055/93.

I quesiti sono stati trasmessi alla Commissione con richiesta di fornire una risposta entro tre mesi. Le risposte ricevute sono state trasmesse al Difensore civico irlandese.

Il Mediatore europeo ha trasferito tre denunce presentate contro autorità nazionali e che pertanto esulavano dal suo mandato affinché venissero trattate dai Difensori civici nazionali competenti: le denunce 17/97/BB (un caso riservato) e 1006/97/BB sono state trasmesse al Difensore civico parlamentare finlandese e la denuncia 650/97/PD è stata trasmessa al Difensore civico nazionale dei Paesi Bassi. In modo analogo, la denuncia

705/97/VK è stata trasferita al Parlamento lussemburghese per essere trattata come una petizione.

In un altro caso (257/97/IJH), un membro del Parlamento europeo protestava per il modo in cui il segretariato della commissione per le petizioni aveva trattato la petizione di un suo elettore. Il Mediatore ha deciso che non vi fossero motivi sufficienti per avviare un'indagine; ha tuttavia chiesto informazioni al Difensore civico portoghese (*Provedor de justiça*), signor José Menéres PIMENTEL sul problema alla base della denuncia, che riguardava la confisca da parte delle autorità portoghesi di un autoveicolo appartenente all'elettore del deputato. Il signor PIMENTEL ha informato il Mediatore europeo che la questione era stata oggetto di una decisione da parte di un tribunale portoghese e gli ha trasmesso una copia della relativa sentenza. Il Mediatore europeo ha trasmesso l'informazione al deputato del PE.

5.3 COOPERAZIONE CON I DIFENSORI CIVICI REGIONALI E ORGANI CORRISPONDENTI

Per promuovere un'efficace cooperazione tra il Mediatore europeo e i suoi colleghi a livello regionale, il Difensore civico della Catalogna, *El Síndic de Greuges de Catalunya*, signor Anton CAÑELLAS, ha organizzato un seminario di due giorni il 28-30 ottobre a Barcellona. Il Mediatore europeo ha partecipato alla riunione, accompagnato dal signor Peter DYRBERG e dal signor José MARTINEZ ARAGON del suo segretariato. Altri partecipanti alla riunione sono stati i rappresentanti dei Difensori civici regionali e delle commissioni regionali per le petizioni degli Stati membri, il Presidente della Commissione per le petizioni del Parlamento europeo, signor Alessandro FONTANA, e il capo del segretariato della commissione, signor Saverio BAVIERA.

Il signor SÖDERMAN ha tenuto un discorso sugli obiettivi della cooperazione tra le istituzioni europee e i Difensori civici regionali e organi corrispondenti nel controllo dell'applicazione del diritto comunitario ("*El papel del Defensor del Pueblo*").

Il signor DYRBERG ha tenuto un discorso in cui ha analizzato la recente giurisprudenza della Corte di giustizia in alcuni settori compresa la libertà di circolazione e il principio di non discriminazione. Il signor MARTINEZ ARAGON è intervenuto sul ruolo degli enti locali e delle regioni nell'attività dell'Unione, particolarmente per quanto riguarda la loro responsabilità nella corretta applicazione del diritto comunitario.

La dichiarazione finale del seminario ha sottolineato la necessità di una cooperazione più stretta. Si è deciso che i Difensori civici regionali e organi corrispondenti avrebbero inoltre designato responsabili di collegamento per coordinare la propria cooperazione con il Mediatore europeo nel campo del diritto comunitario. E' stato previsto che un seminario di verifica si sarebbe svolto nel 1998 e che sarebbe stato organizzato dal Difensore civico della comunità fiamminga del Belgio, signor Jan GOORDEN.

5.4 RIUNIONE DEI DIFENSORI CIVICI NAZIONALI D'EUROPA

Nei giorni 9-11 settembre il signor SÖDERMAN ha partecipato alla sesta riunione annuale dei Difensori civici nazionali d'Europa, tenutasi a Gerusalemme, Israele. Egli era accompagnato dal responsabile del segretariato, il signor Ian HARDEN, e dal suo addetto stampa, la signora Ilta HELKAMA.

Il giudice Miriam BEN-PORAT, Commissario ai ricorsi pubblici e Revisore dei conti dello Stato, fu anfitrione della riunione i cui partecipanti provenivano da oltre 20 paesi.



La giudice Miriam BEN-PORAT, che fa gli onori di casa alla VI riunione dei Difensori civici d'Europa ad Israele nel 1997, insieme al signor SÖDERMAN e al signor Ian HARDEN.

La signora BEN-PORAT ha aperto la riunione con un intervento sul tema "Il Mediatore quale difensore della democrazia e dei diritti dell'uomo", nel corso del quale ha annunciato che nella sua veste di commissario ai reclami pubblici sarebbe stata conosciuta da quel momento in poi come

"il Mediatore". La signora ha anche citato in termini positivi la spiegazione del termine "cattiva amministrazione" fornita nella relazione annuale del Mediatore europeo per il 1995.

Il signor SÖDERMAN è intervenuto sul tema "Il ruolo del Mediatore europeo" durante la prima seduta, presieduta dal signor Claes EKLUNDH, Mediatore principale della Svezia (*Chefjustitieombudsman*). Sono intervenuti sul contenuto e sull'impatto di una relazione annuale del Difensore civico il signor Marten OOSTING, Mediatore parlamentare dei Paesi Bassi (*de nationale Ombudsman*), e il signor Jacques PELLETIER, Mediatore francese (*Médiateur de la République*) e presidente della seduta.

Nella seduta conclusiva, presieduta da Sir William REID, ex Commissario parlamentare per la pubblica amministrazione, la rappresentante dell'Ungheria, signora Katalin GÖNCZÖL, ha trattato i temi dell'asilo, dei profughi e dell'immigrazione. Nel dibattito che ne è seguito si è constatato che le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti l'asilo e l'immigrazione hanno reso necessario prevedere una cooperazione più stretta in materia tra i Difensori civici nazionali. Il Mediatore europeo è stato invitato a organizzare tale cooperazione.

6 RELAZIONI PUBBLICHE

La strategia del Mediatore europeo nei confronti dei mezzi d'informazione ha due obiettivi. Il primo è informare coloro che potrebbero avere un motivo valido di presentare una denuncia per cattiva amministrazione nell'azione di un'istituzione od organo comunitario sul loro diritto di rivolgersi al Mediatore europeo e su come procedere.

Il secondo obiettivo è migliorare le relazioni tra l'Unione e i suoi cittadini informando il pubblico in generale del ruolo del Mediatore nel contribuire ad assolvere l'obbligo della Comunità ad attuare forme di amministrazione aperta, democratica e responsabile. Allo stesso tempo è essenziale evitare di suscitare aspettative infondate, che potrebbero condurre ad un aumento delle denunce che esulano dal mandato del Mediatore.



Nathaneel, Andrea, Jessica, Laura e Manuel della scuola elementare di Preggio, Italia, inviano all'ufficio del Mediatore europeo una bella cartolina in ricordo del successo della "Giornata dell'Unione Europea" organizzata con i loro insegnanti il 9 maggio 1997.

Un elemento fondamentale della strategia di informazione è stato pertanto la comunicazione di informazioni accurate a gruppi di potenziali denunciatori. Al tempo stesso, si vuole conferire sia alle pubblicazioni di tipo convenzionale sia al sito web del Mediatore un tono interessante e vivace, affinché possano essere utilizzati anche per scopi educativi, particolarmente per i giovani che studiano temi Europei.

Durante il 1997 sono stati compiuti dei progressi nella realizzazione di entrambi gli obiettivi. Sono aumentati il numero totale delle denunce e il numero delle denunce ricevibili. Tuttavia è chiaro che occorre fare molto di più, particolarmente in relazione a Stati membri quali l'Italia e la Germania, per garantire che tutti coloro che hanno un motivo valido per presentare una denuncia al Mediatore siano al corrente del loro diritto di farlo.

6.1 EVENTI PRINCIPALI DEL 1997***L'INAUGURAZIONE UFFICIALE DEGLI UFFICI DI STRASBURGO***

L'inaugurazione ufficiale degli uffici del Mediatore europeo a Strasburgo si è svolta l'8 aprile alla presenza del Presidente del Parlamento europeo, onorevole José María GIL ROBLES, del Ministro francese per gli affari europei (*Délégué aux affaires européennes*), signor Michel BARNIER e del Difensore civico nazionale francese (*Médiateur de la République*), signor Jacques PELLETIER.

Per solennizzare l'occasione i signori BARNIER, PELLETIER e SÖDERMAN hanno organizzato una conferenza stampa congiunta.



Il signor Michel BARNIER, Ministro francese degli affari europei, dà lustro con la sua presenza l'inaugurazione dell'ufficio del Mediatore europeo a Strasburgo.

IL PREMIO CHADWYCK-HEALEY

Il 29 aprile l'Associazione europea dell'informazione ha consegnato la prima edizione del premio *EIA Chadwyck-Healey* al signor Jacob SÖDERMAN per i risultati ottenuti nell'informazione europea nel 1997. Il premio *Chadwyck-Healey* viene conferito annualmente a una personalità

che abbia fornito un eminente contributo a promuovere e a facilitare l'accesso all'informazione sull'Unione europea e sull'Europa in generale.

Il premio è stato conferito al signor SÖDERMAN come riconoscimento del suo contributo a promuovere il diritto dei cittadini all'accesso ai documenti ufficiali custoditi dalle istituzioni comunitarie, tenendo conto anche della sua richiesta che l'accesso ai documenti sia garantito nel trattato modificato sull'Unione europea. L'importo del premio è stato donato ad Amnesty International.

IL SEMINARIO DELL'OCSE SULL'ETICA NEL SETTORE PUBBLICO

Il signor SÖDERMAN ha partecipato a un simposio sul tema "Etica nel settore pubblico: sfide e opportunità per i paesi dell'OCSE", svoltosi il 3-4 novembre a Parigi. Al simposio hanno preso parte funzionari governativi ed esperti del mondo accademico; sono stati trattati temi quali l'etica e una maggiore trasparenza nell'amministrazione, l'etica e i valori per la "nuova gestione pubblica" e la compenetrazione tra settori pubblico e privato. Il signor SÖDERMAN ha presieduto la prima riunione di lavoro sul tema "Sfide etiche in un mondo che cambia".

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE PER IL 1996 AL PARLAMENTO EUROPEO

Durante la sessione plenaria tenutasi a Strasburgo il 14 luglio 1997 è stata presentata al Parlamento la Relazione annuale del Mediatore europeo per il 1996.



Il signor SÖDERMAN presenta la sua relazione annuale al Parlamento europeo durante la tornata di luglio a Strasburgo.

PRESENTAZIONE DELLA PRIMA RELAZIONE SPECIALE DEL MEDIATORE

Il 15 dicembre il Mediatore ha presentato la sua prima relazione speciale al Presidente del Parlamento europeo, onorevole José María GIL-ROBLES. La relazione è stata elaborata in conformità con l'articolo 3, paragrafo 7 dello statuto e riguarda il risultato dell'indagine di propria iniziativa del Mediatore sull'accesso del pubblico ai documenti detenuti da istituzioni e organi comunitari.



In dicembre, il Mediatore europeo presenta la sua prima relazione speciale all'onorevole José María GIL-ROBLES, Presidente del Parlamento europeo.

6.2 CONFERENZE E INCONTRI

Nel 1995 ha avuto inizio una campagna d'informazione per accrescere tra i cittadini europei il livello di consapevolezza dell'esistenza del Mediatore europeo. Hanno costituito un importante contributo a questa campagna il programma di visite ufficiali del Mediatore agli Stati membri, che è iniziato nel 1996, nonché le conferenze pubbliche e la partecipazione a convegni e incontri.

Nel corso del 1997 il signor SÖDERMAN ha continuato il programma di avvicinamento del Mediatore europeo ai cittadini europei e ai mezzi di comunicazione degli Stati membri.

Il Mediatore e i suoi collaboratori hanno inoltre continuato a tenere confe-

renze e discorsi sul ruolo e sulle funzioni del Mediatore europeo nei congressi, seminari e incontri internazionali. Il signor SÖDERMAN si è inoltre incontrato con numerosi ricercatori e gruppi di visitatori. Oltre alle visite specifiche elencate in appresso, egli ha compiuto visite regolari a Bruxelles e Lussemburgo per incontrarsi con le altre istituzioni comunitarie (cfr. anche il capitolo 4).

BELGIO

Il 18 marzo il Mediatore europeo si è incontrato a Bruxelles con i Difensori civici federali del Belgio, signor Pierre-Yves MONETTE e signor Herman WUYTS, recentemente eletti, ed hanno discusso le rispettive esperienze. Il signor SÖDERMAN era accompagnato dal signor Peter DYRBERG.

Il 6 maggio, il signor Peter DYRBERG ha partecipato a Bruxelles alla conferenza "Cittadinanza dell'Unione - situazione attuale e prospettive future", organizzata dal Servizio d'azione dei cittadini europei.

Il signor SÖDERMAN ha compiuto una visita ufficiale in Belgio il 25-27 novembre. Durante il suo soggiorno egli ha visitato l'ufficio del Difensore civico federale belga e ha incontrato i Difensori civici federali, signori WUYTS e MONETTE. Ha anche tenuto una conferenza al personale giuridico dell'Ufficio sulle sue esperienze come Mediatore europeo e precedentemente come Difensore civico finlandese.

All'Ufficio informazioni del Parlamento europeo il signor SÖDERMAN è stato accolto dal signor THOMAS, Direttore dell'Ufficio, e dal signor BOUMANS, Vicedirettore. Lo scambio di opinioni ha riguardato l'attività del mediatore e la missione dell'Ufficio informazioni nonché le possibilità di promuovere la consapevolezza dei cittadini europei relativamente al Giorno dell'Unione europea che verrà festeggiato il 9 maggio 1998.

Il signor SÖDERMAN ha anche visitato la Camera dei rappresentanti belga dove è stato accolto dal Vicepresidente del Parlamento, onorevole VAN DER MAEL e da altri membri del Parlamento belga. Egli ha tenuto un discorso alla commissione per le petizioni del Parlamento belga e alla commissione parlamentare responsabile dei problemi europei.

L'ultimo giorno di visita è stato dedicato a una riunione con rappresentanti della società civile belga, svoltasi nei locali del Parlamento europeo. La partecipazione all'incontro è stata molto ampia e numerose domande sono state rivolte al Mediatore europeo. Hanno partecipato alla conferenza stampa che ne è seguita giornalisti dei più importanti quotidiani belgi, quali *De Morgen*, *Le Soir*, *La Libre Belgique*, *Het Laatste Nieuws* e *De Financieel Economische Tijd* che hanno dato una buona copertura alla visi-

ta del Mediatore europeo nel Belgio.

Durante la sua visita in Belgio, il signor SÖDERMAN si è recato anche nella sede della rappresentanza della Commissione in tale paese. Egli si è incontrato con il signor VANDEBON, Direttore della rappresentanza, con il signor MOES, Vicedirettore, nonché con il signor VANDE CASTEELE della rete Euro-jus che ha parlato della sua esperienza in qualità di consulente Euro-jus.

DANIMARCA

Il 19-21 marzo il Mediatore europeo ha visitato la Danimarca accompagnato dal signor Peter DYRBERG. Egli ha incontrato e ha avuto uno scambio di opinioni con l'onorevole OVE FICH, Presidente della commissione del Parlamento per gli affari dell'UE, con l'onorevole Bjørn ELMQUIST, presidente della commissione per gli affari giuridici, e con i membri delle due commissioni. La commissione per gli affari dell'UE ha successivamente elaborato una relazione sulla relazione annuale del Mediatore europeo per il 1996, che ha pubblicato l'8 ottobre 1997.

Il signor SÖDERMAN si è inoltre incontrato con il Difensore civico danese (*Folketingets Ombudsmand*), signor Hans GAMMELTOFT-HANSEN e con i suoi collaboratori.

Il signor SÖDERMAN si è incontrato con il signor Thomas A. CHRISTENSEN, Direttore della rappresentanza della Commissione a Copenaghen, e con i suoi collaboratori, con gli organizzatori della visita, e ha tenuto una conferenza stampa. Ha anche partecipato ad una riunione con il signor Mikael BRAMSEN, Capo dell'Ufficio informazioni del Parlamento, nella cui sede si è incontrato per una colazione con il signor OLE DUE, ex presidente della Corte di giustizia europea.

GERMANIA

Il signor SÖDERMAN ha compiuto una visita in Germania il 3-5 marzo, accompagnato dalla signorina Vicky KLOPPENBURG. A Magonza si è incontrato con il Difensore civico della Renania -Palatinato, signor Ulrich GALLE; hanno confrontato mandati e funzioni rispettive e hanno inoltre discusso di casi concreti riguardanti il diritto comunitario. Il signor SÖDERMAN ha anche incontrato il Vicepresidente della Renania-Palatinato, signor Hans-Günther HEINZ e il Presidente della sua commissione per le petizioni, signor Klaus HAMMER. Nel corso di una conferenza stampa il signor SÖDERMAN ha passato in rassegna la sua attività e ha discusso dei casi da lui trattati.

A Bonn il Signor SÖDERMAN ha partecipato a una conferenza su "Una base stabile per il diritto di petizione", organizzata dall'onorevole Christa NICKELS, Presidente della commissione per le petizioni del Parlamento tedesco (*der deutsche Bundestag*), in collegamento con un'iniziativa volta a introdurre il sistema del Difensore civico nazionale in Germania. Il signor SÖDERMAN ha inoltre colto l'opportunità di avere uno scambio di opinioni con funzionari amministrativi della commissione per le petizioni del Parlamento tedesco, tra cui la Dottoressa Friederike FREIFRAU VON WELK, il signor Franz KREMSEK e la responsabile del collegamento, signora Inge GERSTBERGER. Il signor SÖDERMAN ha anche incontrato il Sottosegretario al ministero degli esteri e rappresentante tedesco alla Conferenza intergovernativa, Dr Werner HOYER per uno scambio di opinioni e d'informazioni.

Il signor SÖDERMAN è stato invitato a pronunciare un discorso sulla sua attività e sul suo mandato, in occasione di un pranzo organizzato dall'Ufficio del Parlamento europeo a Bonn, dinanzi a rappresentanti di associazioni e organizzazioni aventi contatti con l'UE, alti funzionari e giornalisti di Bonn. Oltre a ciò, si è tenuta nell'Ufficio una tavola rotonda con rappresentanti di associazioni che si occupano degli interessi dei consumatori, di problemi ambientali, di agricoltura, commercio e industria. Il signor SÖDERMAN ha anche incontrato il Capo dell'Ufficio della Commissione europea di Bonn, signor Axel BUNZ, e il consulente dei cittadini, signor Axel VOSS per uno scambio di opinioni. Al Circolo della Stampa di Bonn ha avuto un incontro con alcuni giornalisti.

Il signor Peter DYRBERG ha tenuto un discorso sul tema "Il Mediatore europeo quale componente dell'impegno europeo verso la trasparenza e la democrazia" in occasione di una conferenza dal titolo "Società civile Europa", svoltasi il 4 aprile a Loccum in Germania e organizzata dalla fondazione tedesca *Mitarbeit*.

Il signor GALLE, Difensore civico della Renania Palatinato, ha compiuto una visita ufficiale al Mediatore europeo il 21 ottobre. Nel corso della discussione, il signor Mr GALLE e il signor SÖDERMAN hanno sottolineato l'importanza di una buona cooperazione tra il Mediatore europeo e i Difensori civici nazionali e regionali degli Stati membri e hanno discusso la possibilità di un incontro con i Difensori civici a livello dei *Länder* in Germania.

Il signor GALLE ha anche avuto l'opportunità di incontrare il Presidente della commissione per le petizioni, onorevole Sandro FONTANA, il Vicepresidente onorevole ULLMANN e l'onorevole SCHMIDBAUER, membro della commissione per le petizioni. Ha anche incontrato l'onorevole

Willie ROTHLEY, Vicepresidente della commissione giuridica.

SPAGNA

Il signor SÖDERMAN ha partecipato al convegno "*VI Jornadas Europeas en el Parlament de Catalunya*" organizzato dal Consiglio catalano del movimento europeo a Barcellona. Il 27 gennaio Il Mediatore ha tenuto un discorso sul tema "*El papel del Defensor del Pueblo Europeo y la ciudadanía europea*". Sono intervenuti tra gli altri oratori il Presidente del Parlamento catalano, onorevole Joan REVENTÓS, il Presidente del Consiglio catalano del movimento europeo, signor Eduard SAGARRA e il Presidente del Consiglio federale del movimento europeo in Spagna, signor Carlos Ma BRU. Il convegno ha avuto una buona copertura da parte della stampa e il signor SÖDERMAN ha concesso numerose interviste a emittenti radiofoniche.



Il signor Anton CAÑELLAS, El Síndic de Greuges de Catalunya, il signor SÖDERMAN e il signor Eduard SAGARRA, Presidente del Consiglio federale del movimento europeo durante il convegno a Barcellona in gennaio.

Il 27-29 gennaio, il signor José MARTINEZ ARAGON ha rappresentato il Mediatore a una conferenza su "*La CIG: informazione e ruolo per i cittadini*" organizzata dalla *Universidad de Alcalá de Henares* a Madrid, Spagna. Sono intervenuti tra gli altri il Sottosegretario spagnolo per gli affari europei, signor DE MIGUEL, l'onorevole MORAN (Presidente della commissione per gli affari istituzionali), gli onorevoli MEDINA, VERDE I ALDEA e ROBLES PIQUER (Vicepresidenti del Parlamento europeo), il Difensore civico spagnolo, signor FERNÁNDEZ MIRANDA, nonché studiosi e giornalisti. Il signor MARTINEZ ARAGON ha tenuto un discorso sull'attività del Mediatore in relazione alla trasparenza. L'evento ha avuto una buona

copertura da parte della stampa.

Il secondo congresso annuale dei Difensori civici latino americani si è svolto a Toledo, il 14-16 aprile. A seguito di un invito del Difensore civico spagnolo (*Defensor del Pueblo*), signor Fernando ÁLVAREZ DE MIRANDA Y TORRES, il signor SÖDERMAN ha tenuto il discorso introduttivo sul tema "Diritti dei cittadini e processi di integrazione economica" (*"Derechos ciudadanos y procesos de integración económica: Reflexiones críticas desde la perspectiva de la Unión europea"*). Partecipavano al congresso tutti i Difensori civici nazionali dell'America latina, i presidenti delle commissioni per i diritti dell'uomo della regione, i Difensori civici della Spagna e del Portogallo, e tutti i Difensori civici regionali spagnoli. I lavori del congresso si sono concentrati sui diritti dell'uomo delle popolazioni indigene e sul ruolo di controllo dei Difensori civici nei confronti della magistratura.

In seguito ad un invito del Professor Carlos MOREIRO del Centro di studi giuridici europei, il 16 aprile 1996 il signor SÖDERMAN ha tenuto una conferenza sul ruolo del Mediatore europeo (*"El papel del Defensor del pueblo europeo"*) all'Università Carlos III a Madrid. Egli ha descritto agli studenti i mezzi a disposizione dei cittadini europei per tutelare i propri diritti, nonché la sua esperienza come Mediatore europeo.

Il 27 ottobre, a seguito di un invito del signor LIZÓN, Difensore civico della regione di Valencia, il signor SÖDERMAN ha visitato la città di Valencia. E' intervenuto sul ruolo del Mediatore europeo (*"El papel del Defensor del pueblo europeo"*) in una conferenza organizzata dal *"Club de Encuentro Manuel Broseta"* per membri dell'amministrazione, uomini d'affari, professori e studenti. Il Club ha organizzato una conferenza stampa e il signor SÖDERMAN ha concesso delle interviste a numerosi giornali tra cui *El País*, *EFE*, *El Periodico* e *Avui*.

Il primo congresso europeo dei giovani zingari si è svolto il 6-9 novembre a Barcellona. L'evento, una delle iniziative dell'Anno europeo contro il razzismo, ha richiamato circa 300 giovani zingari prevenienti da tutta l'Europa nell'intento di cercare di difendere e promuovere la cultura rom. La cerimonia di apertura è stata presieduta da Sua Altezza Reale D. Felipe de BORBÓN.

Il signor SÖDERMAN è stato invitato a partecipare al congresso e a presiedere la seduta conclusiva, alla quale era presente anche il Presidente del governo regionale della regione catalana, signor PUJOL. Il signor SÖDERMAN ha sottolineato l'importanza ai fini dello sviluppo di una società libera della lotta contro tutte le forme di discriminazione. Il congresso ha avuto un'ampia risonanza nella stampa e vi hanno dedicato ser-

vizi giornali tra cui *La Vanguardia*, *El País*, *ABC*, *El Periodico*, *Avui* ed *El Punt*.

FRANCIA

Il signor Ian HARDEN ha rappresentato il Mediatore europeo a un colloquio sul tema "Cittadinanza europea" tenutosi il 20-21 febbraio in Corsica su invito dell'Istituto regionale di amministrazione di Bastia. Il colloquio è stato organizzato nel quadro del "Dialogo nazionale per l'Europa" del governo francese.

Hanno introdotto il colloquio il signor ERIGNAC, Prefetto della Corsica e l'onorevole Jean BAGGIONI, MPE e Presidente del Consiglio esecutivo della Corsica. Il signor HARDEN ha distribuito un documento intitolato "*La fonction du Médiateur européen depuis sa création dans le Traité de Maastricht*" ("La funzione del Mediatore europeo dalla sua creazione nel trattato di Maastricht"). Altri documenti sono stati distribuiti dal signor Pierre CHAUBON e dal signor Philippe BARDIAUX, dell'ufficio del Difensore civico nazionale francese, dal Dr Alberto OLIVO, *Difensore civico di Trento* e dal signor Yves SALESSE, *Conseiller d'Etat*.

Il signor HARDEN ha rappresentato il Mediatore europeo in qualità di membro del comitato consultivo del Forum regionale "*l'Europe et la vie quotidienne*", svoltosi a Versailles il 27 marzo. Il Forum era organizzato nel quadro del "Dialogo nazionale per l'Europa" del governo francese e aveva per oggetto tre temi: la formazione professionale in Europa, l'occupazione in Europa e la condizione di cittadino europeo. Esso è stato presieduto dal ministro francese degli affari esteri, signor Michel BARNIER. Tra gli altri ospiti del comitato consultivo figuravano il Sottosegretario francese alla sanità, signor GAYMARD, la Vicepresidente del Parlamento europeo, onorevole Nicole FONTAINE e il membro francese della Corte dei conti europea, signor BERNICOT.

Il signor Jacob SÖDERMAN è stato invitato dal Difensore civico nazionale francese, signor Jacques PELLETIER, a visitare i suoi uffici di Parigi il 7-9 ottobre. Durante la visita, il Mediatore è stato assistito dal signor Olivier VERHEECKE e dalla signora Daniela TIRELLI.

I principali argomenti di discussione con il signor PELLETIER e con il suo consulente per le relazioni esterne, signor BARDIAUX, sono stati le esperienze del Difensore civico francese nel negoziare soluzioni amichevoli e l'applicazione del principio dell'equità. I Capi delle varie unità hanno fornito una panoramica delle attività e della struttura del sistema del Difensore civico francese. A colazione il signor SÖDERMAN ha avuto l'opportunità di incontrare anche il signor DENOIX DE SAINT MARC, Vicepresidente del *Conseil d'Etat*.

L'8 ottobre, a Lilla, il signor SÖDERMAN ha fatto visita alla *Délégation Départementale du Médiateur* della regione di Nord-Pas-de-Calais e al *Centre Interministériel des Renseignements Administratifs (CIRA)*. Egli si è incontrato con il signor FIEMS, *Délégué Départemental* e Direttore del *CIRA*, che ha spiegato quale sia il ruolo di un *Délégué Départemental* nel sistema del Difensore civico francese. Dopo un incontro con il Prefetto, signor Alain OHREL, il signor SÖDERMAN ha tenuto una conferenza stampa per i giornalisti locali. Ha anche accettato un invito dalla signora ROUGERIE, *Délégué à la Citoyenneté et à la Médiation*, a visitare il municipio di Lilla. La signora ROUGERIE ha illustrato l'iniziativa dell'amministrazione comunale di Lilla di creare un servizio di mediazione a livello municipale. Giornali quali *L'Union*, *Nord Éclair* e *La Voix du Jeudi* hanno pubblicato dei servizi sulla conferenza stampa tenuta dal signor PELLETIER e dal signor SÖDERMAN a Lilla.

Il 9 ottobre, a Parigi, il signor SÖDERMAN ha incontrato i Presidenti del Consiglio dell'ordine degli avvocati e della Conferenza degli avvocati francesi, con i quali ha visitato i tribunali di prima istanza. All'Ufficio informazioni del Parlamento europeo e alla rappresentanza della Commissione europea di Parigi ha incontrato il signor Bernard CHEVALLIER and il signor Jean-Louis GIRAUDY, Direttori dei due uffici, e ha organizzato una conferenza stampa congiunta assieme al signor PELLETIER.



Il signor SÖDERMAN ha anche visitato il *Conseil* *Mr PELLETIER and Mr SÖDERMAN during the European Ombudsman's visit to Paris in September.*

Constitutionnel ed è stato ricevuto dal suo Presidente, signor Roland DUMAS.

Prima di concludere la sua visita, il signor SÖDERMAN ha tenuto un discorso sul suo ruolo di Mediatore europeo a un convegno di Difensori civici nazionali partecipanti alla creazione dell'Associazione dei Difensori civici di lingua francese.

Il signor Ian HARDEN è intervenuto sul tema "*L'accès aux documents des Institutions et des organes de l'Union européenne*" nel corso di una giornata informativa su "*L'Europe: sources d'information*", organizzata dal *Centre d'Information sur les Institutions Européennes* a Strasburgo il 20 ottobre.

ITALIA

Il 28 febbraio -1° marzo il signor Peter DYRBERG ha partecipato a una conferenza organizzata dall'Istituto universitario europeo di Firenze riguardante gli organismi satelliti della Comunità. Il signor DYRBERG ha illustrato l'attività del Mediatore europeo, soffermandosi in particolare sull'indagine di propria iniziativa del Mediatore sull'accesso del pubblico ai documenti.

La signorina Vicky KLOPPENBURG ha partecipato il 7 novembre 1997 a Bolzano a un seminario sui "Diritti dei cittadini dell'Unione europea", organizzato dalla divisione Affari europei del governo della provincia autonoma del *Südtirol*. Ha tenuto un discorso sul mandato e sul ruolo del Mediatore europeo rispetto alla commissione per le petizioni del Parlamento europeo. Sono inoltre intervenuti il Professor Fausto CAPELLI, Direttore del Collegio europeo di Parma e il Dr Walter OBERWEXER dell'Università di Innsbruck.

Il signor Ian HARDEN ha partecipato a un Forum sulle "Nuove vie dell'informazione europea", organizzato dal Servizio informazioni europeo l'8-10 novembre a Firenze. Egli ha tenuto un discorso sul tema "Il Mediatore europeo e l'accesso del pubblico ai documenti detenuti da istituzioni e organismi comunitari". Sono intervenuti altri oratori tra cui il signor Andrea PIERUCCI del gabinetto del Commissario OREJA e il signor Peter DOYLE in rappresentanza della DG X della Commissione.

LUSSEMBURGO

Il 15-16 maggio il signor SÖDERMAN ha partecipato alla riunione dell'EURO-JUS a Lussemburgo, accompagnato dal signor Peter DYRBERG. Egli ha tenuto un discorso sul suo ruolo di Mediatore europeo e ha descritto il suo lavoro.

PAESI BASSI

Il signor Peter DYRBERG ha tenuto un discorso sul Mediatore europeo e la trasparenza a una conferenza in vista del trattato di Amsterdam, organizzata il 31 maggio ad Amsterdam dai membri olandesi del Gruppo socialista del Parlamento europeo.

Il 18-19 settembre il signor SÖDERMAN ha partecipato a un seminario su "Trasparenza e apertura" organizzato dall'Istituto europeo di amministrazione pubblica (EIPA) di Maastricht. Egli ha tenuto un discorso sul tema "Il ruolo e l'impatto del Mediatore europeo nell'accesso alla documentazione e la trasparenza decisionale".

Ian HARDEN ha partecipato al colloquio su "Gestione del nuovo trattato sull'Unione europea: le sfide della flessibilità e della legittimità" tenuto all'Istituto europeo di amministrazione pubblica a Maastricht, il 26-28 novembre 1997, per discutere dell'impatto del trattato di Amsterdam sulle competenze del Mediatore europeo.

AUSTRIA

Il signor SÖDERMAN ha compiuto una visita in Austria il 3-6 giugno. Egli si è incontrato con la signora Benita FERRERO-WALDNER, Sottosegretaria al Ministero degli affari esteri e con l'Ambasciatore Gregor



La signora Ingrid KOROSEK, Difensore civico, e il Mediatore europeo alla celebrazione del 20° anniversario dell'istituzione del Difensore civico in Austria.

WOSCHNAGG, Capo del Dipartimento degli affari europei e con altri rappresentanti del Ministero. Si è inoltre incontrato con il signor Peter WITTMANN, Sottosegretario alla Cancelleria federale. Dopo una visita al Parlamento austriaco (*Nationalrat*), ha partecipato a un pranzo con l'onorevole Heinrich NEISSER, Secondo Presidente del Parlamento austriaco, e con dei giornalisti austriaci

In occasione del 20° anniversario dell'istituzione

del Difensore civico nazionale austriaco (*Österreichische Volksanwaltschaft*) il signor SÖDERMAN ha tenuto un discorso sul tema "Esiste un classico Mediatore parlamentare?".

Il signor SÖDERMAN ha anche visitato l'Accademia federale di amministrazione pubblica e ha tenuto una conferenza sul ruolo e sui compiti del Mediatore europeo. Durante la sua visita, egli ha incontrato il Capo dell'Accademia, signor Walter DOHR, ed ha discusso con i laureati dell'accademia che si specializzano su temi dell'Unione.

Durante il suo soggiorno a Vienna, il signor SÖDERMAN ha anche avuto l'opportunità di visitare i quartieri generali del sindacato austriaco ÖGB e di incontrarsi con il signor Karl Heinz NACHNEBEL, Capo del segretariato internazionale dell'ÖGB. Egli ha inoltre visitato: la Camera federale dell'agricoltura, incontrandosi con il Presidente Rudolf SCHWARZBÖCK e altri rappresentanti; la camera del lavoro austriaca, incontrandosi con il Presidente Herbert TUMPEL; e la camera di commercio austriaca. A una colazione di lavoro ha anche incontrato il signor Wolfgang STREITENBERGER, Capo della rappresentanza della Commissione europea a Vienna, e il signor Michael REINPRECHT, Capo dell'Ufficio informazioni del Parlamento europeo.

FINLANDIA

Il signor SÖDERMAN ha tenuto un discorso alla riunione della *Nordiska Administrativa Förbundet* tenutasi il 21 e 22 agosto 1997 a Helsinki. Hanno partecipato alla riunione circa 200 membri dell'associazione, magistrati, amministrazioni pubbliche o università dei paesi nordici.

SVEZIA

Nei giorni 29-31 gennaio, il signor SÖDERMAN ha partecipato a un seminario all'Università di Göteborg e ha tenuto un discorso sul tema "Il Mediatore europeo - potere reale o cosmesi democratica?" Vi ha fatto seguito una conferenza stampa, organizzata dalla rappresentanza della Commissione europea.

Il signor SÖDERMAN ha anche partecipato al seminario "*Nya dimensioner till välfärden*" unitamente al signor Pádraig FLYNN, membro della Commissione europea e all'onorevole Pauline GREEN, membro del Parlamento europeo, e ha partecipato a una *Pressträff* ovvero a una giornata porte aperte tenuta alla stazione centrale di Göteborg per consentire ai cittadini di discutere delle questioni europee.

Il 4 dicembre, il signor SÖDERMAN ha tenuto una conferenza su "Il fun-

zionamento del Mediatore europeo" a una manifestazione organizzata dall'*ELSA*, un'organizzazione di studenti di diritto comunitario dell'Università di Göteborg, con l'assistenza dell'Ufficio informazioni del Parlamento europeo. Alla conferenza hanno assistito oltre 100 persone tra cui procuratori ed eminenti legali della regione che vi erano stati invitati.

REGNO UNITO

Durante la sua visita al Regno Unito del 13-14 marzo, il signor SÖDERMAN fu invitato a tenere una conferenza all'*Institute of European Public Law* dell'Università di Hull. La conferenza "Mille e una denuncia - Il Mediatore europeo in marcia" è stata successivamente pubblicata nel giornale *European Public Law*, edito dal Direttore dell'Istituto, Professor Patrick BIRKINSHAW.

Durante il suo soggiorno a Londra, il signor SÖDERMAN ha avuto un incontro il 29 aprile con il signor Geoffrey MARTIN, Capo della rappresentanza della Commissione europea, e con il signor Martyn BOND, Capo dell'Ufficio informazioni del Parlamento europeo a Londra.

Il signor SÖDERMAN, accompagnato dalla giurista Benita BROMS, ha visitato Londra nei giorni 8-10 luglio. L'8 luglio, il signor SÖDERMAN è intervenuto dinanzi alla commissione ad hoc della Camera dei Lord, sulla Comunità europea, presieduta da Lord TORDOFF. La riunione è stata registrata per essere trasmessa in differita e una relazione è stata successivamente pubblicata dalla commissione ad hoc (4^a relazione, sessione 1997-1998, HL 18). Il signor SÖDERMAN ha anche tenuto una riunione con il signor Michael BUCKLEY, Commissario parlamentare per l'amministrazione.

L'8 luglio 1997 il signor SÖDERMAN è stato intervistato dal signor Norman SMITH allo studio della *BBC* di Westminster per il programma di *Radio 4* "Europe Now". Il 9 luglio 1997, il Mediatore ha concesso un'intervista in inglese e in spagnolo alla signora Geraldine RIJS del canale televisivo *Bloomberg Television* per il programma "Financial Markets Commodities News".

Il 10 luglio, il Mediatore ha incontrato il signor Geoffrey MARTIN, Capo della rappresentanza della Commissione europea a Londra ed ha partecipato a una colazione di lavoro, offerta dal signor Martyn BOND, Capo dell'Ufficio informazioni del Parlamento europeo a Londra, con la sezione inglese della *European Association of Journalists*.

Alla riunione serale del Gruppo dei procuratori europei il signor SÖDERMAN ha tenuto una conferenza su "Il ruolo del Mediatore europeo"

e ha partecipato ad una cena con il Vicepresidente del Gruppo, signor Simon HOLMES, e alcuni membri del Gruppo.

Il signor Ian HARDEN ha rappresentato il Mediatore a un workshop sulla trasparenza e l'accesso dei documenti dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (EMA) organizzato dall'EMA il 30 ottobre a Londra. Tra gli altri partecipanti figuravano l'onorevole José-Luis VALVERDE LÓPEZ, MPE, e rappresentanti dell'industria, consumatori, la stampa e la Food and Drugs Administration degli SU. Il signor HARDEN è intervenuto sull'indagine di propria iniziativa del Mediatore sull'accesso del pubblico ai documenti.

6.3 ALTRI EVENTI

Gli addetti all'ufficio stampa di tutte le ambasciate finlandesi presso gli Stati membri dell'Unione europea si sono incontrati con il Mediatore europeo il 15 gennaio a Strasburgo.

I rappresentanti dei sindacati dei paesi nordici a Bruxelles, il signor Sven SVENSSON, il signor John SVENNINGSEN, il signor Knut-Arne SANDEN e il signor Heikki POHJA hanno tenuto una riunione con il Mediatore europeo il 15 gennaio a Strasburgo.

La signorina Benita BROMS e la signora Ilta HELKAMA hanno partecipato al 9° "*Stammtisch Pierre PFLIMLIN*" sul tema "*Des Finlandais à Strasbourg*" il 29 gennaio a Strasburgo, e hanno fornito una panoramica del ruolo e delle funzioni del Mediatore europeo.

Il 14 febbraio il signor SÖDERMAN ha ricevuto un gruppo di studenti dell'Università di Liegi ai quali ha illustrato il ruolo e le responsabilità del Mediatore europeo.

Un gruppo di 25 studenti di diritto internazionale ed europeo della facoltà di legge dell'Università Erasmus di Rotterdam hanno visitato il Mediatore europeo il 19 febbraio.

L'8 aprile il Mediatore europeo ha ricevuto la visita del Ministro della giustizia della Finlandia, signor Kari HÄKÄMIES, accompagnato dal signor Jan TÖRNQVIST, Direttore del dipartimento legislativo, e dalla signora Raija TOIVAINEN, segretaria ministeriale principale al Ministero della giustizia.

Il Professor Roy GREGORY del Centro di studi sui Difensori civici dell'Università di Reading, ha discusso con il signor SÖDERMAN a Strasburgo il 18 aprile in relazione al suo progetto di ricerca sul Mediatore

europeo, finanziato dal Leverhulme Trust.

Il 21 aprile Il signor SÖDERMAN ha tenuto a Bruxelles un discorso sul ruolo e l'attività del Mediatore in occasione di un pranzo offerto dalla *Nordic Women's Network*.

I membri della commissione per le petizioni del Parlamento del Land tedesco Renania-Palatinato sono stati ricevuti il 22 aprile a Bruxelles dal signor Peter DYRBERG che ha illustrato l'attività del Mediatore europeo.

Un gruppo di studenti della scuola commerciale danese, *Niels Brock*, sono stati ricevuti il 29 aprile a Bruxelles dal signor Peter DYRBERG che ha tenuto un discorso sull'attività del Mediatore europeo.

Il 12 maggio il signor SÖDERMAN ha incontrato un gruppo di funzionari governativi finlandesi che stavano seguendo un corso sul tema "*La France et l'Union européenne*" organizzato dal *Centre des Etudes européennes de Strasbourg*.

Un gruppo di 17 studenti della facoltà di economia e commercio e trattamento dei dati del Politecnico di Tornio ha reso visita al Mediatore europeo e un gruppo di 40 pensionati e imprenditori, *Aktiva Seniorer*, ha reso visita al Mediatore europeo il 13 maggio a Strasburgo.

Il signor SÖDERMAN si è incontrato con il Primo Ministro della Repubblica Sahraoui, signor Mahfoud Ali BEIBA il 14 maggio a Strasburgo.

La signora Benita BROMS, giurista, ha partecipato a un colloquio sul tema "La carta sociale del 21° secolo", organizzato dal Segretariato del Consiglio d'Europa a Strasburgo nei giorni 14-16 maggio.

Il 15 maggio e il 9 settembre 1997, la signorina Vicky KLOPPENBURG ha esposto a grandi linee l'attività del Mediatore europeo a gruppi di visitatori della Bassa Sassonia, Germania, invitati dell'onorevole Brigitte LANGENHAGEN, MPE.

Il Parlamento europeo ha organizzato una giornata porte aperte il 18 maggio a Strasburgo nel contesto di un Giorno dell'Europa. L'evento ha avuto successo ed è stato seguito da un gran numero di visitatori. Allo stand del Mediatore i visitatori sono stati invitati a partecipare a un quiz riguardante il ruolo e le funzioni del Mediatore europeo. I vincitori hanno ricevuto dei piccoli premi.

Il signor SÖDERMAN ha visitato Oslo, Norvegia, il 31 maggio. Egli ha partecipato al convegno regionale europeo di *Lex Mundi*, un'associazione globale di 134 società di avvocati indipendenti e ha tenuto un discorso sull'at

La giornata porte aperte del Parlamento europeo nei locali di Strasburgo in occasione della quale i cittadini sono stati invitati a conoscere più da vicino le attività dell'Unione ...



... e uno dei visitatori concentrato nella ricerca della soluzione delle risposte esatte al quiz sui doveri e le funzioni del Mediatore.

tività del Mediatore europeo in relazione alla trasparenza "Un'amministrazione europea aperta e trasparente".

La signora Paulina OROS, Vicedirettore al Ministero ungherese della giustizia, e due funzionari al suo seguito hanno visitato l'ufficio di Bruxelles del Mediatore il 3 giugno. Il signor Peter DYRBERG ha fatto una sintesi del ruolo del Mediatore europeo.

Il 4 giugno, il signor Peter DYRBERG ha illustrato l'attività del Mediatore europeo a un gruppo di studenti che si preparavano per il dottorato dell'Istituto internazionale di diritto economico dell'Università di Helsinki, in visita a Bruxelles.

Il signor Claude DESJEAN, Segretario generale del Difensore civico francese, ha visitato gli uffici del Mediatore europeo il 5 giugno 1997 ed è stato informato dal signor Ian HARDEN circa le questioni di gestione e di bilancio relative ai servizi amministrativi forniti al Mediatore europeo.

La signorina Jennifer LONG, segretaria assistente alla commissione per il tesoro della Camera dei comuni del Regno Unito, ha visitato gli uffici del Mediatore europeo il 12 giugno ed è stata informata delle attività del Mediatore dal signor HARDEN.

Il 18 giugno, il signor Peter DYRBERG ha ricevuto un gruppo di insegnanti del Land tedesco *Sachsen-Anhalt* a Bruxelles e ha illustrato l'attività del Mediatore europeo.

Il signor Giuseppe GUARNERI ex Capo della Divisione dei diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa ha tenuto l'11 luglio un discorso sulla sua attività al personale del Mediatore in occasione di una colazione informale.

A nome del governo tedesco, un ufficio di produzione tedesco, *l'image*, ha realizzato nei giorni 14-15 luglio un video sul Mediatore europeo destinato a un pubblico di giovani.

Un gruppo di 28 giudici e giuristi finlandesi hanno incontrato il Mediatore europeo durante la loro visita di studio a Strasburgo il 22 settembre.

Il Vicemediatore parlamentare della Finlandia, signora Riitta-Leena PAUNIO e una delegazione del suo ufficio di Helsinki hanno compiuto una visita al Mediatore europeo il 26 settembre.

Il 3 ottobre, il Mediatore si è incontrato con il signor Ulf ÖBERG, *Referendaire* alla Corte di giustizia delle Comunità europee, il quale sta preparando un dottorato sulla trasparenza.

Un gruppo di studenti del comune di Vihti, Finlandia, ha visitato il Mediatore europeo il 14 ottobre. Un altro gruppo di visitatori dalla Finlandia è stato ricevuto il 20 ottobre.

La signorina Linda REIF, Professore all'Università di Alberta, Edmonton, Canada, e redattore dell'Istituto internazionale del Difensore civico ha fatto visita all'ufficio del Mediatore a Strasburgo nei giorni 20-24 ottobre per condurre una ricerca sull'attività del Mediatore europeo.

Il 22 ottobre 1997 e il 17 dicembre 1997, la signorina Vicky KLOPPENBURG è stata invitata dall'onorevole Gerhard SCHMID, MPE, a parlare a rappresentanti dell'amministrazione locale e regionale in Baviera sull'importanza dell'attività del Mediatore europeo per i cittadini tedeschi.

Il 18 novembre, il signor SÖDERMAN ha ricevuto a Strasburgo un gruppo di 18 studenti che stavano seguendo il programma di cooperazione giuridica internazionale alla facoltà di diritto della *Vrije Universiteit Brussel* e ha presentato loro una sintesi del suo ruolo di Mediatore europeo.

Il signor SÖDERMAN ha partecipato ad una colazione con il signor Olof SALMEN, Presidente del Consiglio Nordico, in occasione della visita effettuata da quest'ultimo a Strasburgo il 19 novembre. Il signor SALMEN era accompagnato dalla signora Berglind AUSGEIRSDOTTIR, Direttrice Generale del segretariato del Consiglio nordico, dalla signora Susanne ERIKSSON, consigliera principale dell'Ålands Lagting e dal signor Guy LINDSTRÖM, Segretario Generale della Delegazione finlandese al Consiglio Nordico.

Il 21 novembre il signor SÖDERMAN ha ricevuto un gruppo di 24 insegnanti della *Handelsskolen i Ballerup*, Danimarca, e ha fornito loro una panoramica dell'attività del Mediatore europeo.

Il signor Peter Gjerloeff BONNOR, dottore in legge e ricercatore della facoltà di diritto dell'Istituto universitario europeo ha visitato gli uffici del Mediatore europeo a Strasburgo il 24-25 novembre e ha avuto dei colloqui con il signor SÖDERMAN e il signor HARDEN.

Il signor Leif SÉVON, Giudice alla Corte di giustizia delle Comunità europee, e la signora Virpi TIILI, Giudice al tribunale di primo grado, hanno visitato l'ufficio del Mediatore europeo a Strasburgo il 1° dicembre. Il signor SÖDERMAN ha illustrato il suo lavoro. Il signor SÉVON e la signora TIILI hanno tenuto delle conferenze sulla giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale ai giuristi dell'ufficio del Mediatore.

Il signor PALLICER, Difensore civico locale per i residenti e i turisti della

città di Calvià, a Maiorca, ha visitato gli uffici del Mediatore il 2 dicembre. Il signor PALLICER e il signor SÖDERMAN si sono scambiati delle informazioni sui rispettivi ruoli e funzioni e hanno avuto uno scambio di opinioni.

Il Professor MOREIRO del Centro per gli studi giuridici europei dell'Università Carlos III di Madrid, accompagnato dai suoi studenti, ha compiuto una visita al Mediatore europeo il 12 dicembre.

Il 16 dicembre, il Mediatore è stato invitato a parlare nel corso di una colazione del *Kangaroo Group*. Erano presenti in tale occasione circa 50 membri del Parlamento europeo, sostenitori del *Kangaroo Group* ed alcuni ospiti. Il signor SÖDERMAN ha tenuto un discorso in cui spiegava i tipi di problemi sottoposti dai cittadini europei al Mediatore europeo.

6.4 PUBBLICAZIONI

"Il Mediatore europeo - domande e risposte" è un opuscolo destinato sia ai ricorrenti potenziali che all'informazione del pubblico in generale sulle attività del Mediatore. Tale opuscolo è ampiamente distribuito tramite gli Uffici informazione del Parlamento europeo e della Commissione europea negli Stati membri, agli uffici dei Difensori civici nazionali e organi corrispondenti e alle antenne di informazione quali Info-centres in Europa, Euro Info-points, centri di documentazione europea, Euro-biblioteche e anche a una serie di destinatari specifici, come le organizzazioni dei consumatori, le Camere di commercio e le organizzazioni professionali. Durante il 1997 l'opuscolo è stato talmente richiesto che la tiratura originaria di 100.000 copie è stata esaurita ed è stato necessario realizzarne una seconda edizione.

Il Mediatore europeo è presente anche nelle pubblicazioni di carattere generale e nei programmi d'informazione dell'Unione quali *Citizens First*, un'iniziativa comune del Parlamento europeo e della Commissione europea, nel quadro del *"Programma di informazione destinato ai cittadini europei"*.

Il Mediatore intende avvalersi pienamente delle nuove possibilità di informazione e interazione offerte da Internet. Durante il 1997, il Mediatore ha creato un indirizzo distinto per il suo sito Web (<http://www.euro-ombudsman.eu.int>) contenente informazioni di base sul Mediatore, quali le relazioni annuali, i discorsi e le decisioni più importanti del Mediatore, nonché l'opuscolo e il formulario della denuncia. Tale sito è facilmente accessibile direttamente dal sito web del Parlamento europeo e viceversa. Vi è anche un collegamento da e verso il server "Europa". Dall'inizio del 1998 sarà disponibile una gamma molto più ampia di materiale, ad esempio comunicati stampa e sintesi delle decisioni del Mediatore, che verrà regolarmente

aggiornato.

Tuttavia l'informazione su Internet integra ma non sostituisce le forme convenzionali di pubblicazione, che continuano ad essere accessibili ad una percentuale della popolazione ben superiore a quella che ha accesso a Internet.

La relazione annuale del Mediatore per il 1996 è stata presentata al Parlamento europeo il 14 luglio 1997 e distribuita alle istituzioni europee, istituzioni internazionali a difesa del cittadino, ai Difensori civici degli Stati membri, alle biblioteche universitarie, ai centri di documentazione europea e ai media. Essa è stata inoltre pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* e messa a disposizione sul sito web del Mediatore.

6.5 RELAZIONI CON I MEZZI D'INFORMAZIONE

Un uso efficace dei mezzi d'informazione è importante per entrambi gli obiettivi della strategia dell'informazione. Da un lato i *mass media* raggiungono le persone che potrebbero avere una ragione valida di presentare una denuncia per cattiva amministrazione nell'azione di un'istituzione o un organo comunitario, e dall'altro informano i cittadini europei circa l'esistenza e le funzioni del Mediatore

Delle conferenze stampa (9 in totale) sono state organizzate regolarmente negli Stati membri durante le visite del signor SÖDERMAN, nonché in altre occasioni speciali, quali l'inaugurazione degli uffici del Mediatore europeo a Strasburgo l'8 aprile. In tale occasione la stampa era presente con circa 20 giornalisti.

In occasione della presentazione della relazione annuale del Mediatore per il 1996 al Parlamento europeo a Strasburgo in data 14 luglio, il signor SÖDERMAN si è incontrato a pranzo con un gruppo di giornalisti di vari Stati membri. Egli ha anche assistito a una conferenza stampa organizzata dalla commissione per le petizioni il 15 luglio congiuntamente con l'onorevole Nicolaos PAPAKYRIAZIS, presidente della stessa.

Il 20 febbraio, il signor SÖDERMAN è stato invitato alla tradizionale colazione del giovedì del Circolo della stampa di Strasburgo. Egli ha tenuto ai membri del Circolo un discorso sul suo ruolo e i suoi doveri di Mediatore europeo.

Il signor SÖDERMAN si è incontrato con numerosi gruppi di giornalisti durante le sue visite agli Stati membri, durante le sue visite a Bruxelles e a Strasburgo, tra gli altri con la sezione britannica dell'*European Association*

of *Journalists* a Londra il 10 luglio, con un gruppo di 17 giornalisti di paesi nordici, membri del *Nordisk Journalistcenter* il 10 aprile a Bruxelles e con un gruppo di 12 giornalisti dell'emittente radiofonica della *Daily News of Denmark's Radio* il 17 settembre a Strasburgo. Ha anche partecipato alla riunione svoltasi a Bruxelles della *National Union of Journalists* in settembre e ha ricevuto a Strasburgo numerosi gruppi di giornalisti provenienti da vari Stati membri.

Il 17 aprile il signor SÖDERMAN ha concesso un'intervista a un gruppo alunni di una scuola romana per un programma della televisione italiana sulle idee dei bambini sull'Unione europea. Tale programma è stato prodotto in cooperazione con la DG X della Commissione.

Il signor BORDRY ha intervistato il Mediatore europeo per *Lettres des Européens* il 6 novembre a Strasburgo.

Oltre alle interviste accordate ai mezzi d'informazione durante le sue visite negli Stati membri (come sopra ricordato), il signor SÖDERMAN ha concesso circa 50 interviste a giornalisti di quotidiani, riviste, radio e televisione degli Stati membri, tra cui *European Voice*, *The European*, *The Insider*, i quotidiani olandesi *Algemene Dagblad* e *NRC Handelsblad*, il belga *De Morgen*, la *Badische Zeitung* tedesca, gli svedesi *Dagens Nyheter* e *Finanstidningen*, i giornali finlandesi *Turun Sanomat*, *Keskisuomalainen*, *Ilkka* e *Nykypäivä*, *The Times*, i giornali tedeschi *Wirtschaftswoche* e *EU Magazin*, gli olandesi *Plus*, *BBC Radio*, *France Inter*, *Radio France Internationale*, *Deutsche Welle*, *Radio Nederland*, *Radio Portuguesa*, la *RAI italiana*, le svedesi *Sveriges radio* and *Sveriges radio/Gotland*, la radio finlandese *YLE*, *Television Española*, *Danmarks television*, la svedese *STV* e le emittenti finlandesi *YLE* e *MTV*.

Il signor SÖDERMAN ha anche concesso interviste a mezzi d'informazione al di fuori dell'Unione, per esempio al giornale cileno *El Mercurio*, al giornale ungherese *Magyar Hirlap* e a una stazione televisiva giapponese *Japan Broadcasting Company*.

ALLEGATO A: STATISTICHE CONCERNENTI LE ATTIVITÀ DEL MEDIATORE EUROPEO NEL 1997


A CASI TRATTATI NEL 1997

| | |
|--|------------------|
| 1. Totale per il periodo 1.1.97-31.12.97 | 1412 |
| *Denunce e indagini pendenti al 31.12.96 | 227 ¹ |
| * Denunce ricevute nel 1997 | 1181 |
| * Nuove iniziative proprie del Mediatore europeo | 4 |
| 2. Esame della ricevibilità/irricevibilità concluso | 97% |

3. Classificazione delle denunce

a) Rispetto al mandato del Mediatore europeo

- * rientranti nel mandato: 368 (27 %)
- * non rientranti nel mandato: 998 (73 %)



¹(di cui 2 d'iniziativa propria del ME e 106 denunce ricevibili)

b) Motivi per cui la denuncia non rientra nel mandato

| | |
|---|-----|
| * Ricorrente non autorizzato | 10 |
| * Non concerne un'istituzione o un organo comunitario | 946 |
| * Non concerne un caso di cattiva amministrazione | 42 |

c) Analisi delle denunce rientranti nel mandato**Denunce ricevibili 230**

| | |
|---|-----|
| * Indagini avviate | 196 |
| * Indagini non giustificate | 34 |
| - trattate o all'esame della commissione per le petizioni : | 17 |
| - altre : | 17 |


Denunce irricevibili 138

Irricevibili in quanto

| | |
|--|----|
| * Autore/oggetto non identificati | 48 |
| * Termine scaduto | 4 |
| * Non precedute da passi amministrativi appropriati | 64 |
| * Procedimento giurisdizionale in corso o concluso | 17 |
| * Mancato esaurimento delle possibilità interne di ricorso (personale delle istituzioni) | 5 |

B INDAGINI AVVIATE**200**

(196 denunce ricevibili e 4 iniziative proprie del Mediatore europeo)

1. Istituzioni e organi sottoposti a indagine¹¹ Alcuni casi interessano due o più istituzioni od organi

2. Forma di cattiva amministrazione denunciata¹

| | |
|--|---|
| | Mancanza o rifiuto di informazioni, trasparenza 60 (25%) |
| | Discriminazione 42 (17%) |
| | Procedure, diritti della difesa 32 (13%) |
| | Mancanza di equità; abuso di potere 23 (9%) |
| | Ritardi evitabili 22 (9%) |
| | Negligenza 22 (9%) |
| | Mancato adempimento degli obblighi (Art. 169) 20 (8%) |
| | Errore giuridico 14 (6 %) |
| | Altri casi di cattiva amministrazione 9 (4%) |

¹In alcuni casi sono denunciate 2 forme di cattiva amministrazione

| | |
|--|-------------|
| C TOTALE DELLE DECISIONI DI CHIUSURA DEL FASCICOLO O DI CONCLUSIONE DELL'INDAGINE : | 1271 |
|--|-------------|

| | |
|--|------------|
| 1. Denunce non rientranti nel mandato | 998 |
|--|------------|

| | |
|---|-----|
| 13 denunce sono state deferite come petizioni al Parlamento europeo | |
| 3 a Difensori civici nazionali, | |
| 1 come petizione a un Parlamento nazionale e | |
| 490 denunciati sono stati invitati a rivolgersi ad un'altra istituzione | |
| * Difensori civici nazionali/regionali o commissioni per le petizioni | 254 |
| * Petizione al Parlamento europeo | 86 |
| * Commissione europea | 76 |
| * Corte di giustizia | 1 |
| * Altri | 73 |

| | |
|--|------------|
| 2 Denunce rientranti nel mandato, ma irricevibili | 138 |
|--|------------|

| | |
|--|-----------|
| 3 Denunce rientranti nel mandato, ricevibili, ma indagini non giustificate: | 34 |
|--|-----------|

| | |
|---|-------------|
| 4 Indagini chiuse con decisione motivata¹ | 1011 |
|---|-------------|

| | |
|---|-------------------|
| * Cattiva amministrazione non riscontrata | 59 ⁽²⁾ |
| * Con un'osservazione critica all'istituzione | 21 |
| * Problema risolto dall'istituzione | 16 |
| * Soluzione amichevole | 3 |
| * Relazione speciale | 1 |
| * Denuncia ritirata dal ricorrente | 2 |
| * Altri | 6 ³ |

| | |
|---|--|
| D INFORMAZIONI CONCERNENTI LE DENUNCE REGISTRATE NEL 1997 (1181 DENUNCE) | |
|---|--|

| | |
|--------------------------------|--|
| 1 Origine delle denunce | |
|--------------------------------|--|

| | |
|---|------|
| * Inviata direttamente al Mediatore europeo : | 1162 |
| - da singoli cittadini : | 1067 |
| - da imprese : | 38 |


¹(Un'indagine può essere chiusa per 1 o più dei seguenti motivi)

²Di cui 2 iniziative proprie.

³3 sono state chiuse concluse a causa dell'avvio di un procedimento legale, 3 sono state chiuse poiché dopo che il Mediatore aveva avviato un'indagine era venuto a conoscenza di fatti che dimostravano che la denuncia era irricevibile.

| | |
|--|----|
| - da associazioni : | 57 |
| * Trasmesse da un deputato del Parlamento europeo: | 17 |
| * Petizioni deferite al Mediatore europeo: | 2 |

2. Distribuzione geografica delle denunce



ALLEGATO B: IL BILANCIO DEL MEDIATORE

L'articolo 12 del regolamento finanziario delle Comunità europee prevede che il Mediatore trasmetta al Parlamento europeo anteriormente al 1° maggio di ogni anno uno stato di previsione delle sue entrate e delle sue spese per l'anno successivo.

Lo statuto del Mediatore europeo prevede che il bilancio del Mediatore europeo figuri nell'allegato della Sezione I (Parlamento europeo) del bilancio generale delle Comunità europee, che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Gli stipendi, le indennità e le altre spese connesse al personale figurano al titolo 1 del bilancio. Il titolo 1 comprende anche le spese di missione. Il titolo 2 riguarda immobili, materiale e spese varie di funzionamento.

Per evitare inutili doppioni di personale amministrativo e tecnico, gran parte dei servizi necessari al Mediatore sono forniti dal Parlamento europeo o per suo tramite. Quando i servizi in questione hanno comportato spese supplementari nel corso del 1997, tali importi sono stati generalmente imputati alla relativa linea del bilancio del Mediatore e il pagamento è stato effettuato attraverso il conto di collegamento. L'affitto degli uffici e i servizi di traduzione sono le principali voci di spesa trattate con questo sistema.

All'inizio del 1997 il Mediatore disponeva di un organico di 16 persone ovvero 3 in più rispetto alla fine del 1996. Tutti i posti sono temporanei.

L'importo totale degli stanziamenti disponibili nel bilancio del Mediatore per il 1997 era di 2.581.919 ecu. Il titolo 1 (Stipendi, indennità e altre spese concernenti le persone appartenenti all'istituzione) ammontava a 1.815.819 ecu. Il titolo 2 (Immobili, materiale e spese varie di funzionamento) ammontava a 740.000 ecu.

La tabella in appresso riporta le spese effettive nel 1997 in termini di stanziamenti disponibili impegnati.

| | |
|----------|---------------|
| Titolo 1 | 1.519.865 ECU |
| Titolo 2 | 599.120 ECU |
| Totale | 2.119.852 ECU |

Le entrate consistono di trattenute effettuate sulle retribuzioni del Mediatore e del suo personale. In termini di pagamenti ricevuti, il totale delle entrate nel 1997 è stato di 209.413 ecu.

Il bilancio 1998, elaborato nel corso del 1997, prevede un organico di 17 persone

L'importo totale degli stanziamenti 1998 è pari a 2.782.178 ecu. Il titolo 1 (Stipendi, indennità ed altre spese concernenti le persone appartenenti all'istituzione) ammonta a 2.003.178 ecu. Il titolo 2 (Immobili, materiali e spese varie di funzionamento) ammonta a 772.000 ecu.

Le entrate totali per l'esercizio 1998 (Trattenute sulle remunerazioni del Mediatore e del suo personale) ammontano a 264.421 ecu.

ALLEGATO C: IL PERSONALE DEL MEDIATORE EUROPEO

MEDIATORE EUROPEO

Jacob SÖDERMAN

SEGRETARIATO DEL MEDIATORE EUROPEO

Ian HARDEN

Responsabile del segretariato
Tel. 00 33 3 88 17 2384

Olivier VERHEECKE

Giurista (dall'1.9.1997)
Tel. 00 33 3 88 17 53 46

Benita BROMS

Giurista
Tel. 00 33 3 88 17 2423

Ilta HELKAMA

Addetto stampa
Tel. 00 33 3 88 17 2398

Daniela TIRELLI

Assistente
Tel. 00 33 3 88 17 2402

Nathalie CHRISTMANN

Segretaria del Mediatore europeo (fino al 13.7.1997)
Funzionaria amministrativa (dal 14.7.1997)
Tel. 00 33 3 88 17 2383

Isabelle FOUCAUD

Segretaria
Tel. 00 33 3 88 17 2391

Patrick SCHMITT

Usciere (dall'1.2.1997)
Tel. 00 33 3 88 17 7093

Xavier DENOËL

Tirocinante
(dall'1.7.1997)

José MARTINEZ ARAGON

Giurista principale
Tel. 00 33 3 88 17 2401

Vicky KLOPPENBURG

Giurista
Tel. 00 33 3 88 17 2383

Ms Katja HEEDE

Giurista
(Fino al 14.2.1997)

Francesca MANCINI

Assistente
(fino al 30.9.1997)

Panayotis THANOU

Assistente
Tel. 00 33 3 88 17 2403

Murielle RICHARDSON

Segretaria (fino al 13.7.1997)
Segretaria del Mediatore europeo (dal 14.7.1997)
Tel. 00 33 3 88 17 2388

Stephanie KUNZE

Segretaria (dall'1.9.97)
Tel. 00 33 3 88 17 2393

Ida PALUMBO

Tirocinante
dall'1.10.1997)

UFFICIO PRINCIPALE



ANTENNA DI BRUXELLES

**Peter DYRBERG**

Giurista principale

(dal 16.2.97)

Tel. 00 32 2 284 2003

Ursula GARDERET

Segretaria

(dall' 1.2.1997)

Tel. 00 32 2 284 2300

Anna RUSCITI

Segretaria

(fino al 30.6.1997 a Strasburgo)

Tel. 00 32 2 284 6393

Hanna Mari ANTTILAINEN

Tirocinante

(dall' 1.7.1997)

COME ENTRARE IN CONTATTO CON IL MEDIATORE

STRASBURGO



- Per via postale
Il Mediatore europeo
1, av. du President Robert Schuman
B.P. 403
F - 67000 Strasbourg Cedex



- Per telefono
00 33 3 88 17 2313
00 33 3 88 17 2383



- Per fax
00 33 3 88 17 90 62



- Mediante posta elettronica
euro-ombudsman@europarl.eu.int
- Indirizzo Internet
<http://www.euro-ombudsman.eu.int>

BRUXELLES

- Per via postale
Il Mediatore europeo
rue Wiertz
Eastman
B - 1047 Brussels

- Per telefono
00 32 2 284 21 80

- Per fax
00 32 2 284 49 14